

# DIRITTO E GIURISPRUDENZA AGRARIA, ALIMENTARE E DELL'AMBIENTE

MENSILE DI DOTTRINA  
GIURISPRUDENZA E LEGISLAZIONE  
DIRETTO DA GIOVANNI GALLONI

n. **7/8**

LUGLIO-AGOSTO 2002 - ANNO XI  
Spedizione in abbonamento postale - 45%  
Art. 2, comma 20/b, legge 662/96 - Filiale di Roma  
ISSN 1593-7208

EDIZIONI

---

TELLUS

## SOMMARIO

|  |     |   |     |
|--|-----|---|-----|
| STEFANO MASINI: La Rivista al Suo Direttore .....  | 409 | FRANCESCA PALMIERI: Scarico discontinuo e scarico occasionale   | 453 |
| <b>Parte I - DOTTRINA</b>  |     | GIANLUCA BOCCI: Il reato di pericolo tra la legge Galasso ed il nuovo testo unico sui beni culturali ed ambientali ....   | 454 |
| NATALINO IRTI: Presentazione (Dagli «Scritti in onore di Giovanni Galloni») .....  | 411 | SILVIA BATTISTINI: Sul deposito temporaneo di rifiuti pericolosi  | 457 |
| GIOVANNI VERDE: Contributo degli studi in onore di Giovanni Galloni .....  | 412 | MAURIZIO MAZZI: Discarica abusiva e smaltimento di rifiuti  | 459 |
| ANTONIO JANNARELLI: La personalità scientifica e umana di Giovanni Galloni .....   | 414 | BENEDETTO RONCHI: L'utilizzo delle acque pubbliche per uso agricolo nella normativa nazionale e regionale ...   | 462 |
| GIOVANNI GALLONI: Cinquant'anni di diritto agrario.....  | 416 | CECILIA GRECA: La competenza professionale dei geometri in materia di progettazione urbanistica .....   | 465 |
| <b>APPENDICE</b>   |     | <b>Parte II - GIURISPRUDENZA (*)</b>  |     |
| Indice degli «Scritti in onore di Giovanni Galloni» .....  | 421 | <b>ACQUE</b>  |     |
| <b>NOTE A SENTENZA</b>   |     | Acque - Tutela dall'inquinamento - Scarico discontinuo - Nuova normativa di cui al d.lgs. n. 152 del 1999 - Rilevanza penale - Sussistenza. <i>Cass. Sez. III Pen. 14 dicembre 2000, n. 12974</i> , con nota di F. PALMIERI .....                           | 452 |
| MARCO BORRACCHETTI: La successione per via analogata all'eredità ed il regime delle quote latte .....  | 425 | Acque - Tutela dall'inquinamento - Reato di cui all'art. 59 del d.lgs. n. 152 del 1999 - Scarico di acque reflue senza autorizzazione - Gestore dell'impianto - Responsabilità - Sussistenza. <i>Cass. Sez. III Pen. 7 febbraio 2002, n. 4535 (M)</i> ..... | 468 |
| OSCAR CINQUETTI: Illegittimità del canone equo determinato in base agli artt. 9 e 62 della legge 203 del 1982 ....   | 428 | Acque - Acque pubbliche - Disciplina normativa - Competenza legislativa regionale concorrente - Limiti. <i>Cons. Stato, Sez. I 14 novembre 2001, n. 2001 (M)</i> .....  | 469 |
| SONIA CARMIGNANI: Successione <i>mortis causa</i> nel contratto di affitto e litisconsorzio .....  | 432 | <b>AMBIENTE</b>   |     |
| BRUNO CAPALDINI: Nessuna obbligatorietà del tentativo di conciliazione nel caso della proposizione di eccezioni .....  | 437 | Ambiente - Inquinamento - Rifiuti tossici e nocivi - Trasporto - Modalità - Mediante veicoli muniti di compattatori. <i>Cons. Stato, Sez. VI 1° febbraio 2002, n. 564 (M)</i> .....   | 469 |
| ANNALISA SACCARDO: L'etichettatura del latte: si pronuncia la Suprema Corte a tutela dei consumatori .....   | 440 | Ambiente - Inquinamento - Rifiuti tossici e nocivi - Trasporto - In conto proprio e in conto terzi - Diversità di disciplina. <i>Cons. Stato, Sez. VI 1° febbraio 2002, n. 564 (M)</i> .....  | 469 |
| CARLO MARIA GALIBERTI: Tentativo di conciliazione <i>ex art. 46</i> legge 203/82 e domanda riconvenzionale .....   | 442 | <b>AGRICOLTURA E FORESTE</b>  |     |
| ANTONIO ORLANDO: Attività di ingrasso del bestiame ed applicazione dell'Iva in regime agevolato .....  | 446 | Agricoltura e foreste - O.C.M. settore lattiero-caseario - Regime delle quote latte - Attribuzione di un quanti-  |     |
| ANDREA VALLETTI: Retrocessione e determinazione dell'indennità di esproprio tra «pregiudizialità in diritto» e «pregiudizialità di fatto». Applicabilità anche al nuovo Testo Unico (d.p.r. n. 327/2001) ..... | 449 |   |     |

(\*) Con (M) vengono indicate le decisioni riportate nella rubrica Massimario.

| pag.  | pag. |
|---|------|
| tativo di riferimento specifico - Beneficiari - Produttori che rilevano un'azienda per via analoga all'eredità - Art. 3 bis del reg. (CEE) n. 857/84, come modificato dal reg. (CEE) n. 1639/91. - <i>Corte di giustizia C.E. - Sez. II 16 maggio 2002, in causa C-384/00</i> , con nota di M. BORRACETTI .....   | 423  |
| Agricoltura - Proprietà rurale - Podere - Definizione legislativa - Inesistenza - Conseguenze - Appartenenza di particelle catastali ad un podere - Prova - Prove documentali e pubbliche - Inesistenza - Conseguenze - Accertamento di fatto - Necessità. <i>Cass. Sez. II Civ. 10 dicembre 2001, n. 15581 (M)</i> .....   | 467  |
| Agricoltura e foreste - Maso chiuso - Vincolo - Revoca - Condizioni - Parziale abbandono del fondo - Insufficienza. <i>T.R.G.A., Sez. aut. Prov. Bolzano 28 maggio 2001, n. 140 (M)</i> .....   | 469  |
| Agricoltura e foreste - Maso chiuso - Vincolo - Revoca - Condizioni - Inidoneità a produrre un reddito sufficiente al mantenimento di famiglia di cinque persone. <i>T.R.G.A., Sez. aut. Prov. Bolzano 28 maggio 2001, n. 140 (M)</i> .....   | 469  |
| Agricoltura e foreste - Maso chiuso - Vincolo - Revoca - Terreno agricolo qualificato nel piano urbanistico come zona residenziale - Perdita automatica della destinazione agricola - Esclusione - Conseguenza - Irrilevanza sul vincolo. <i>T.R.G.A., Sez. aut. Prov. Bolzano 28 maggio 2001, n. 140 (M)</i> .....   | 469  |
| Agricoltura e foreste - Maso chiuso - Minima unità colturale - Requisito per sussistenza di maso chiuso - Esclusione. <i>T.R.G.A., Sez. aut. Prov. Bolzano 28 maggio 2001, n. 140 (M)</i> .....   | 469  |
| <b>BELLEZZE NATURALI</b>  |      |
| Bellezze naturali (Protezione delle) - Interventi non autorizzati in zone vincolate - Reato di pericolo - Fattispecie. <i>Cass. Sez. III Pen. 14 settembre 2000, n. 9669</i> , con nota di G. BOCCI .....   | 454  |
| Bellezze naturali - Liquidazione del danno in favore dell'ente territoriale parte civile - Accertamento in concreto di un danno ambientale - Necessità - Fattispecie. <i>Cass. Sez. III Pen. 14 gennaio 2002, n. 1145 (M)</i> .....   | 468  |
| <b>CACCIA</b>   |      |
| Caccia - Divieto di caccia nelle zone soggette a vincolo ex l. 6 dicembre 1991, n. 394 - Tabellazione perimetrale di tali aree - Necessità - Esclusione - Ragione. <i>Cass. Sez. III Pen. 20 febbraio 2002, n. 6793 (M)</i> .....   | 468  |
| <b>CONSORZI</b>   |      |
| Consorzi - Di bonifica - Contributi - Carattere tributario della relativa obbligazione - Configurabilità - Conseguenze - Controversie di spettanza del giudice ordinario - Competenza per materia del Tribunale. <i>Cass. Sez. I Civ. 12 aprile 2002, n. 5282 (M)</i> .....   | 467  |
| Consorzi - Consorzi di bacino imbrifero montano - Funzioni - Disciplina applicabile - Quella degli enti locali - Conseguenze - Nomina dei rappresentanti del  |      |
| Comune - Spetta al Sindaco. <i>Cons. Stato, Sez. I 14 novembre 2001, n. 2001 (M)</i> .....  | 469  |
| <b>CONTRATTI AGRARI</b>   |      |
| Contratti agrari - Affitto di fondi rustici - Canone - Determinazione mediante coefficienti di moltiplicazione del reddito dominicale risultante dal catasto terreni 1939 - Inidoneità di quel catasto a rappresentare le effettive caratteristiche dei terreni - Lesione della garanzia della proprietà terriera, contraria alla instaurazione di equi rapporti sociali - Illegittimità costituzionale. <i>Corte costituzionale 5 luglio 2002, n. 318</i> , con nota di O. CINQUETTI ..... | 427  |
| Contratti agrari - Tentativo di conciliazione (stragiudiziale) - Onere - Carattere pregiudiziale alla introduzione della domanda giudiziale - Sussistenza - Estensione al convenuto proponente una mera eccezione - Esclusione - Conseguenze. <i>Cass. Sez. III Civ. 22 giugno 2001, n. 8596</i> , con nota di B. CAPALDINI .....   | 436  |
| Contratti agrari - Affitto - Affitto a coltivatore diretto - Durata - Disciplina transitoria della durata ex art. 2 della legge n. 203 del 1982 - Riferimento all'anno in cui ha avuto inizio il rapporto - Conversione di originario rapporto di mezzadria in affitto - Irrilevanza della sostituzione - Fondamento - Limiti. <i>Cass. Sez. III Civ. 22 giugno 2001, n. 8596</i> , con nota di B. CAPALDINI .....  | 436  |
| Contratti agrari - Controversie - Disposizioni processuali - Tentativo di conciliazione (stragiudiziale) - Domanda riconvenzionale - Necessità del previo tentativo di conciliazione - Limiti - Fatti costitutivi della pretesa analoghi a quelli dedotti dall'attore - Superfluità del previo tentativo di conciliazione. <i>Cass. Sez. III Civ. 4 aprile 2001, n. 4982</i> , con nota di C.M. GALIBERTI .....   | 441  |
| Contratti agrari - Affitto - Affitto a coltivatore diretto - Subaffitto, sublocazione e subconcessione - Divieto. <i>Cass. Sez. III Civ. 4 aprile 2001, n. 4982</i> , con nota di C.M. GALIBERTI .....  | 441  |
| Contratti agrari - Affitto - Affitto a coltivatore diretto - Risoluzione - Inadempimento - Divieto di subaffitto - Violazione - Inadempimento - Risoluzione. <i>Cass. Sez. III Civ. 4 aprile 2001, n. 4982</i> , con nota di C.M. GALIBERTI .....   | 441  |
| <b>ESPROPRIAZIONE P.P.U.</b>  |      |
| Espropriazione p.p.u. - Retrocessione - Domanda diretta alla determinazione dell'indennità di esproprio - Domanda diretta alla retrocessione dei beni - Rapporto di pregiudizialità - Sussistenza - Esclusione. <i>Cass. Sez. Un. Civ. 9 novembre 2000, n. 1159</i> , con nota di A. VALLETTI .....   | 447  |
| <b>GIURISDIZIONE CIVILE</b>   |      |
| Giurisdizione civile - Giurisdizione ordinaria e amministrativa - Giurisdizione in materia tributaria - Canone di fognatura e depurazione di acque reflue - Natura di tributo comunale (anteriormente allo <i>ius superveniens</i> prevedente una diversa qualificazione del canone) - Relative controversie - Giurisdizione delle Commissioni tributarie - Devoluzione. <i>Cass. Sez. Un. Civ. 15 maggio 2002, n. 7099 (M)</i> .....   | 467  |

|  | pag. |  | pag. |
|--|------|--|------|
| <b>GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA</b>  |      | <b>PROFESSIONI</b>   |      |
| Giustizia amministrativa - Appello - Acquiescenza - Esecuzione sentenza appellata - Esclusione. <i>Cons. Stato, Sez. VI 1° febbraio 2002, n. 564 (M)</i> .....   | 469  | Professioni - Geometri - Redazione piano di lottizzazione - Competenza professionale - Esclusione. <i>Cons. Stato, Sez. IV 3 settembre 2001, n. 4620</i> , con nota di C. GRECA .....  | 465  |
| <b>IMPOSTE E TASSE</b>   |      | <b>PROPRIETÀ</b>   |      |
| Imposte e tasse - I.V.A. - Disposizioni per particolari categorie di contribuenti - Allevamento di animali - Regime agevolativo previsto per le imprese agricole <i>ex art. 34 d.p.r. n. 633 del 1972</i> - Applicabilità - Condizioni - Fattispecie relativa all'attività di ingrassamento. <i>Cass. Sez. V Civ. 26 febbraio 2001, n. 2772</i> , con nota di A. ORLANDO .....   | 445  | Proprietà - Distanze legali - Pozzi, cisterne fossi e tubi - Esecuzione di opere per estrarre acque dal sottosuolo - Condizioni. <i>Trib. Foggia 29 novembre 2001</i> , con nota di B. RONCHI .....  | 461  |
| <b>PREVIDENZA SOCIALE</b>  |      | <b>PROVA CIVILE</b>  |      |
| Previdenza sociale - Lavoratori autonomi - Lavoratori agricoli - Riscatto di periodi scoperti di contribuzione per gli anni 1957-1961 - Art. 11 legge n. 233 del 1990 - Interpretazione coordinata con i principi generali dell'assicurazione in agricoltura - Necessità - Conseguenze in riferimento alla determinazione del numero minimo di giornate lavorative annue necessario per ottenere la copertura assicurativa. <i>Cass. Sez. 27 aprile 2002, n. 6155</i> , con nota redazionale .....     | 430  | Prova civile - Contegno processuale e dichiarazione delle parti - Dichiarazioni rese in sede di tentativo di conciliazione innanzi agli organi di cui all'art. 46 della legge n. 203 del 1982 in tema di contratti agrari - Utilizzabilità sul piano probatorio <i>ex art. 116</i> , secondo comma, c.p.c. - Esclusione. <i>Cass. Sez. III Civ. 22 giugno 2001, n. 8596</i> , con nota di B. CAPALDINI ..... | 436  |
| Previdenza sociale - Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro - Agricoltura - Soggetti assicurati - Tutela <i>ex art. 14 d.l. n. 155 del 1993</i> - Coltivatori con attività agricola non esclusiva - Infortuni dopo il 1° giugno 1993 - Inapplicabilità. <i>Cass. Sez. Lav. 12 febbraio 2002, n. 2000 (M)</i> .....   | 467  | <b>SANITÀ PUBBLICA</b>   |      |
| <b>PROCEDIMENTO CIVILE</b>   |      | Sanità pubblica - Rifiuti - Stoccaggio provvisorio non autorizzato di rifiuti pericolosi - Vecchia disciplina di cui al d.p.r. 915 del 1982 e nuova disciplina di cui al d.lgs. 22 del 1997 - Reato - Sussistenza - Nesso di continuità sostanziale dell'illecito tra le due normative. <i>Cass. Sez. III Pen. 23 febbraio 2000, n. 2110</i> , con nota di S. BATTISTINI .....                               | 456  |
| Procedimento civile - Litisconsorzio - Necessario - Eredi del conduttore di un fondo rustico nel contratto di affitto - Controversia per il subentro nel contratto di affitto - Non partecipazione di coloro non aventi la qualifica di coltivatori diretti o imprenditori a titolo principale - Violazione del principio del contraddittorio - Esclusione - Fondamento. <i>Cass. Sez. III Civ. 11 gennaio 2002, n. 322</i> , con nota di S. CARMIGNANI .....  | 431  | Sanità pubblica - Rifiuti - Gestione discarica abusiva - Reato permanente - Cessazione della permanenza - D.p.r. n. 915/82 - D.lgs. n. 22/97. <i>Corte d'app. Firenze, Sez. III Pen. 26 febbraio 2001</i> , con nota di M. MAZZI .....   | 458  |
| <b>PRODUZIONE, COMMERCIO E CONSUMO</b>   |      | <b>USI CIVICI</b>  |      |
| Produzione, commercio e consumo - Prodotti alimentari - Etichettatura dei prodotti alimentari destinati al consumatore - Elenco delle indicazioni dei prodotti preconfezionati - Sede dello stabilimento di produzione o di confezionamento - Nozione - <i>Ratio</i> degli artt. 2, 3, lett. <i>f</i> ), e 11 del d.lgs. n. 109 del 1992 - Configurabilità della violazione amministrativa - Condizioni - Fattispecie. <i>Cass. Sez. I Civ. 4 maggio 2001, n. 6267</i> , con nota di A. SACCARDO ..... | 439  | Usi civici - Impugnazioni - Reclami - Commissario per gli usi civici - Sentenza dichiarativa della demanialità dei terreni occupati da privati - Mezzo di impugnazione - Ricorso straordinario per cassazione - Esclusione - Reclamo alla Corte d'appello - Ammissibilità. <i>Cass. Sez. Un. Civ. (ord.) 19 febbraio 2002, n. 2419</i> , con nota redazionale .....  | 431  |
| Produzione, commercio e consumo - Prodotti alimentari - Reati - Contravvenzione prevista dall'art. 5, lett. <i>b</i> ), della l. 30 aprile 1962, n. 283 - Cattivo stato di conservazione di sostanze alimentari - Riferibilità alle sole caratteristiche intrinseche delle sostanze - Esclusione - Riferimento anche alle modalità estrinseche della conservazione - Sussistenza - Fattispecie. <i>Cass. Sez. Un. Pen. 9 gennaio 2002, n. 443 (M)</i> .....  | 468  | <b>MASSIMARIO</b>  |      |
|  |      | - <i>Giurisprudenza civile</i> .....   | 467  |
|  |      | - <i>Giurisprudenza penale</i> .....   | 468  |
|  |      | - <i>Giurisprudenza amministrativa</i> .....   | 469  |
|  |      | <b>Parte III - PANORAMI</b>  |      |
|  |      | <b>RASSEGNA DI LEGISLAZIONE</b>  |      |
|  |      | - <i>comunitaria</i> .....   | 470  |
|  |      | - <i>nazionale</i> .....   | 470  |
|  |      | - <i>regionale</i> .....   | 471  |
|  |      | <b>LIBRI</b>   |      |
|  |      | ROSALBA ALESSI-GIUSEPPINA PISCIOTTA: I contratti agrari (S. Masini) .....  | 471  |

# Indice cronologico delle decisioni (\*)

| Data             | Autorità  | pagina | Data             | Autorità   | pagina |
|------------------|---|--------|------------------|--|--------|
| <b>2000</b>      |   |        |                  |  |        |
| <i>FEBBRAIO</i>  |   |        |                  |  |        |
| 23               | Cass. Sez. III Pen. n. 2110 .....                 | 456    | <i>SETTEMBRE</i> |  |        |
| <i>SETTEMBRE</i> |   |        |                  |  |        |
| 14               | Cass. Sez. III Pen. n. 9669 .....                 | 454    | <i>NOVEMBRE</i>  |  |        |
| <i>NOVEMBRE</i>  |   |        |                  |  |        |
| 9                | Cass. Sez. Un. Civ. n. 1159 .....                 | 447    | <i>DICEMBRE</i>  |  |        |
| <i>DICEMBRE</i>  |   |        |                  |  |        |
| 14               | Cass. Sez. III Pen. n. 12974 .....                | 452    | <b>2002</b>      |  |        |
| <b>2001</b>      |   |        |                  |  |        |
| <i>FEBBRAIO</i>  |   |        | <i>GENNAIO</i>   |  |        |
| 26               | Cass. Sez. V Civ. n. 2772 .....                   | 445    | 9                | Cass. Sez. Un. Pen. n. 443 (M) .....                   | 468    |
| 26               | Corte d'App. Firenze Sez. III Pen. ....           | 458    | 11               | Cass. Sez. III Civ. n. 322 .....                       | 431    |
| <i>APRILE</i>    |   |        | 14               | Cass. Sez. III Pen. n. 1145 (M) .....                  | 468    |
| 4                | Cass. Sez. III Civ. n. 4982 .....                 | 441    | <i>FEBBRAIO</i>  |  |        |
| <i>MAGGIO</i>    |   |        | 1                | Cass. Sez. VI n. 564 (M) .....                         | 469    |
| 4                | Cass. Sez. I Civ. n. 6267 .....                   | 439    | 7                | Cass. Sez. III Pen. n. 4535 (M) .....                  | 468    |
| 28               | T.R.G.A. Sez. aut. Prov. Bolzano n. 140 (M) ..... | 469    | 12               | Cass. Sez. Lav. n. 2000 (M) .....                      | 467    |
| <i>GIUGNO</i>    |   |        | 19               | Cass. Sez. Un. Civ. (ord.) n. 2419 .....               | 431    |
| 22               | Cass. Sez. III Civ. n. 8596 .....                 | 436    | 20               | Cass. Sez. III Pen. n. 6793 (M) .....                  | 468    |
|                  |   |        | <i>APRILE</i>    |  |        |
|                  |   |        | 12               | Cass. Sez. I Civ. n. 5282 (M) .....                    | 467    |
|                  |   |        | 27               | Cass. Sez. Lav. n. 6155 .....                          | 430    |
|                  |   |        | <i>MAGGIO</i>    |  |        |
|                  |   |        | 15               | Cass. Sez. Un. Civ. n. 7099 (M) .....                  | 467    |
|                  |   |        | 16               | Corte di giustizia C.E. Sez. II in causa C-384/00..... | 423    |
|                  |   |        | <i>LUGLIO</i>    |  |        |
|                  |   |        | 5                | Corte costituzionale n. 318 .....                      | 427    |

(\*) Con (M) vengono indicate le decisioni riportate nella rubrica Massimario.

## La Rivista al Suo Direttore

**N**on poteva la nostra Rivista sottrarsi al compito di presentare al pubblico più vasto e differenziato di abbonati e lettori gli «Scritti in onore di Giovanni Galloni», contenuti in due poderosi volumi e provenienti da studiosi di tendenze diverse, attraverso la raccolta degli interventi di apertura alla cerimonia recentemente svoltasi con la affollata partecipazione di autorevoli docenti ed il devoto affetto dei tanti amici, alla Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Roma «Tor Vergata», che ha promosso l'iniziativa editoriale, curata dalla Edizioni Tellus.

Lo studioso, il maestro nobile e appassionato, nelle stesse parole di Natalino Irti, nel cui impegno Giovanni Verde scorge l'impronta di un temperamento attento a coniugare «la speculazione dommatica e la costruzione del sistema con le esigenze della vita di ogni giorno» è infatti il rifondatore, agli inizi degli anni '90, del Diritto e giurisprudenza agraria, nel segno della continuità di una feconda tradizione di raccolta e studio della casistica, ma anche con l'aspettativa di imprimere un rinnovamento profondo dei contenuti della materia a motivo dell'esplorazione di obiettivi ed interessi imposti da una larga visione dei problemi del presente.

La profondità e vastità di indagini intorno ai rami più solidi della disciplina condotti con lo sviluppo di radici storiche e romanistiche e con l'ausilio di un metodo rigoroso espresso nell'indirizzo scientifico, in cui l'originalità degli approcci e la vastità degli argomenti trova una sistemazione completa, si accompagnano nella conduzione della Rivista, con originalità di intuizioni e vedute, ad una valutazione critica e dinamica delle vicende economiche e sociali, che sottendono una continua dialettica ed imprimono nuovi sviluppi al divenire del diritto agrario.

Non è un caso che Antonio Jannarelli coglie, in una visione ordinamentale e comunitaria, «l'autentica cifra per comprendere in pieno tanto il percorso scientifico, quanto il complessivo itinerario civile e politico» del nostro Direttore, che testimonia veramente il legame tra lo studio teorico, la conoscenza della realtà pratica e l'attività di insegnamento rispetto agli alti e delicati uffici ricoperti nella vita pubblica dello Stato.

Anche i ringraziamenti e i saluti che Giovanni Galloni ha voluto ordinare nell'articolo (di seguito pubblicato) dal titolo emblematico, volto a evocare un'esemplare esperienza giuridica dispiegata nell'arco di un cinquantennio – pur senza tradire l'emozione della orazione universitaria nell'occasione celebrativa – conservano la forza persuasiva e convincente della indagine dommatica, sedimentata con la vicinanza ad insigni Maestri, con le Sue qualità di docente scrupoloso sempre pronto a dare consiglio ed ausilio a quelli che a Lui si rivolgono.

*Tanto che con insuperabile serenità Egli scrive (e, tuttavia, noi osiamo smentirlo!) che il Suo fondamentale contributo alla materia «non è stato tanto frutto di un apporto personale quanto il risultato di un pensiero raccolto da tutte le Facoltà di giurisprudenza ... e dei contatti costruttivi avuti con molti dei maggiori giuristi dell'ultimo mezzo secolo».*

*Giovanni Galloni, oggi, con la formula dell'abitudine al lavoro, nella direzione della Rivista continua, dunque, a ricercare con lo stesso spirito chiarificatore e la nota sobrietà di dettato, il giusto punto di adattamento alla realtà delle disposizioni normative, travolgendo le paratie stagne che separano i campi della scienza agraristica dalle più vere esigenze di progresso della condizione umana avvertita, sopra tutto, sul terreno dei diritti ad un ambiente salubre.*

*Ricordiamo quel che Egli ha efficacemente scritto a proposito della funzione delle riviste di diritto agrario che, come: «naturale punto di incontro tra l'esperienza giuridica e le esperienze di sociologia, di economia e di politica agraria, sono portatrici in modo specifico di una problematica tipicamente moderna dell'evoluzione dalla scienza giuridica, poste appunto come sono all'incrocio tra il rigore del metodo della nostra tradizione scientifica e l'irrompere delle esigenze sempre più vive di commistione con discipline diverse da quella giuridica, tra il formalismo giuridico e la necessità sempre più avvertita di una continua mediazione con gli interessi e i valori sostanziali protetti, tra il positivismo giuridico interamente attratto dallo studio della realtà e dalla natura delle norme scritte e un nuovo positivismo tecnico-economico tutto imperniato sulla realtà e la natura delle cose» [Il contributo culturale delle riviste agraristiche, in *Metodi e contenuti del diritto agrario moderno. Atti del convegno di studi (Pisa, 7-8 giugno 1985)*, Milano, 1986, 146].*

*L'omaggio degli «Scritti» rappresenta, allora, semplicemente l'occasione che raccogliamo per esprimere l'augurio, sotto la guida forte e intensa del nostro Direttore, di poter attingere, con riflessi sempre più adeguati al divenire economico e sociale, alla compattezza dell'insieme rigoroso delle categorie giuridiche classiche; di saper comprendere le trasformazioni e le vicende complessive dell'ordinamento agrario che alimentano l'esperienza storica; di voler intraprendere ricerche ambiziose ed offrire possibili soluzioni interpretative, portando a frutto in veste di redattori, allievi o colleghi, gli insegnamenti che Egli ha impartito e continua ad offrire.*

Stefano Masini

## Presentazione

di NATALINO IRTI

1. Nel 1961, un giovane studioso recensiva le «Lezioni», dettate da Giovanni Galloni in un corso fiorentino di diritto agrario. Ne pregiava il disegno d'insieme, la «vivacità di idee», e la «ricchezza di spunti costruttivi»; ma pure muoveva critica o levava sospetto intorno al rilievo dogmatico del *fundus instructus*, alla teoria istituzionale dell'impresa, all'impiego di figure del diritto amministrativo. Oggi l'animoso e ingenuo recensore è chiamato a fissare in qualche paginetta il profilo dell'autore, ed è lieto di provarsi nel compito col medesimo animo, di amicizia e di stima, di quel lontano ieri.

Al diritto agrario Galloni giunge da studi di teoria generale: recano la data del 1955 i saggi su «*Il tecnico nel processo*» e su «*La interpretazione della legge*». Non consueta, già da allora, l'ariosa varietà d'orizzonte e la sensibilità nel cogliere i nessi fra scelte dottrinarie e soluzioni pratiche. Il saggio sull'interpretazione della legge anche era prova di libertà intellettuale, se appena si consideri che esso seguiva, di appena qualche anno, il grande libro di Emilio Betti. C'è sempre in Galloni viva attenzione per le teorie generali, per i concetti capaci di racchiudere e spiegare istituti di diritto positivo, ma stemperata da non so quale attitudine di misura e di equilibrio.

2. Le «Lezioni», recensite quaranta e più anni sono, se pure concedevano udienza a dottrine meno diffuse (l'impresa come istituzione, l'azienda agraria gravitante intorno al *fundus instructus*), si muovevano nell'ordine della tradizione. Tra quelle, che poi saranno chiamate le «due scuole del diritto agrario» – la giuridica, risalente ad Ageo Arcangeli; la tecnico-economica, legata al nome di Giangastone Bolla –; tra esse, il Galloni mostrava sì di accostarsi alla seconda, ma non senza trarre il massimo beneficio scientifico dalla prima. La dottrina delle fonti e la categoria legislativa dell'impresa, comune a industria commercio agricoltura, impedivano di sciogliere i rapporti con altri rami del diritto.

Le «due scuole» rispondevano, con prospettive e metodi diversi, ai medesimi problemi: fonti di disciplina, attività d'impresa, contratti agrari. Quest'ultimo capitolo dava garanzia che in ogni caso – affermata o negata l'autonomia della disciplina, caduto l'accento piuttosto su uno che su altro profilo – sempre il diritto agrario si sarebbe appoggiato ai fondamenti del diritto civile.

3. Lievi varianti segnano l'originario titolo delle Lezioni negli anni successivi; ma, nel 1999, esse si presentano come *Lezioni sul diritto dell'impresa agricola e dell'ambiente*. Uno sguardo d'insieme ci permette di cogliere, non tanto la complessiva vicenda della disciplina, quanto l'itinerario scientifico di Giovanni Galloni.

Il quale certo non rifiuta la vecchia nozione di diritto agrario come diritto dell'impresa agricola; né nega il «parallelismo» tra diritto agrario e diritto commerciale; ma pur condivide il «ciclo biologico come criterio di distinzione dell'agricoltura dalle altre attività economiche». Il criterio – introdotto dal maestro pisano della disciplina, il caro e compianto Antonio Carrozza – si trova ormai accolto nel diritto vigente. La scelta legislativa del 2001 fa tacere critiche e riserve di principio (massime, il rischio, di cui già si scorgono prove, che il diritto agrario, percorrendo a ritroso un lungo cammino, torni a confondersi con discipline non giuridiche, od a mal distinguersi da esse, e così deluda per sempre il desiderio di «autonomia»). Il vincolo del positivismo normativo non soffre eccezioni: il testo del 2001 è destinato ad orientare e definire il diritto agrario.

Nelle Lezioni del 1999, e dunque di due anni anteriori al nuovo art. 2135 cod. civ., l'adesione al criterio biologico non altera né il disegno del libro, né il metodo di studio, né il rilievo

costruttivo dei contratti agrari. Quel criterio vi è accolto come sviluppo e più precisa definizione dell'attività agricola: in qualche modo, sterilizzato entro l'originaria struttura del corso. Dove, invece, la novità, che costringe a ripensare e risistemare, sta nel rapporto tra diritto agrario e diritto dell'ambiente: «Oggi – precisa Galloni – può dirsi che l'intervento pubblico comunitario e nazionale in agricoltura ha come obiettivo fondamentale e punto essenziale di riferimento la conservazione del territorio. E quindi l'intero diritto pubblico dell'agricoltura si identifica con il diritto agrario ambientale».

La collocazione dell'attività agricola entro il quadro complessivo del territorio suscita nuove indagini (ormai largamente svolte da più giovani studiosi), determina la necessità di altre categorie concettuali o del correggere e integrare le antiche, sospinge ad una rilettura delle norme costituzionali. Le ultime Lezioni di Galloni avvertono questo sommovimento, lo osservano, lo registrano con avveduto equilibrio.

4. La nuova edizione anche è segnata dal problema delle fonti, e dal primato che vi tengono le norme comunitarie. Il diritto del mercato, in cui sembra ormai risolversi l'economia europea, cede, nel campo agricolo, a profili di pianificazione, tra orientativa e autoritativa. Nasce dubbio che il diritto agrario, mentre per talun lato si accosti al diritto commerciale (così, in tema di tutela di marchi e registro delle imprese e credito bancario), dall'altro si allontani dall'istituto che a quello è più proprio: il mercato, come tribunale dei consumatori su beni, offerti da imprese in competizione.

Scrive perciò Galloni in un saggio del 2000 (in recensione ad un apprezzato libro di Maria Pia Ragionieri): «... si individuano i nuovi confini del diritto agrario sotto la duplice spinta del diritto comunitario ..., del diritto ambientale e di quello agroalimentare, che stanno nascendo in ogni parte del mondo. L'aver parlato di diritto rurale non è dunque una rinuncia al tradizionale diritto agrario, ma è, a mio avviso, un contributo significativo per un ampliamento degli orizzonti del diritto agrario su cui si sono fin qui esercitate generazioni di giuristi».

È davvero esemplare, e indice di rara serietà, che Galloni – giurista educato in tempi di dogmatismo; e studioso, con intelletterale predilezione, della proprietà e dei contratti agrari – subito percepisca e condivida l'apertura della disciplina. Nella quale i temi più familiari ed amati sembrano come in declino: l'uno, per il dominio dell'impresa e lo spegnersi dei conflitti sociali; l'altro, per la rigida tipicità dei modelli negoziali.

E Galloni sa levare l'occhio oltre il confine della propria generazione, e farsi ancora guida di nuove indagini e percorsi.

5. I saggi più lontani di teoria generale, i corsi accademici di diritto agrario, l'ininterrotta fatica in pagine «minori», l'apertura storico-politica disegnano la fisionomia di un giurista, che ha ben meritato della scienza e della scuola. Il recensore del 1961, dopo aver percorso con lo sguardo il cammino d'un quarantennio, vi scopre il filo di una salda continuità: non soltanto del metodo giuridico, che vaglia e discerne tra mode e segni del futuro, tra variazioni estrinseche e mutamenti storici; ma pure di un animo, in cui vibra la lezione di Giuseppe Capograssi. In cui si avverte la triplice unione, professata dal filosofo abruzzese, del singolo della comunità dell'umanità con le energie originarie e religiose della terra.

I saggi qui raccolti, di allievi amici colleghi, rendono giusto onore all'integra coscienza, alla probità serena dello studioso, al maestro nobile e appassionato. □



## Contributo degli studi in onore di Giovanni Galloni

di GIOVANNI VERDE (\*)

Mi sono chiesto, nel presentare gli *Scritti in onore di Giovanni Galloni*, se per uno strano misterioso disegno, come talvolta accade indipendentemente dalla volontà degli uomini, i vari contributi si siano raccolti seguendo in qualche modo la traiettoria secondo cui si è sviluppata l'attività dello studioso nel corso di circa cinquant'anni di laboriosa dedizione agli studi giuridici. Di sicuro trovare assolute e simmetriche consonanze sarebbe forzato ed eccessivo; e tuttavia qualcosa che abbia assecondato inavvertitamente quel disegno c'è e vale la pena di porlo in luce.

Giovanni Galloni in base ai suoi primi scritti sembra non nascere come agrarista. I suoi interessi giovanili sono piuttosto per la teoria generale del diritto e del processo. Di qui i suoi primi studi sul *tecnico nel processo* e sulla *interpretazione della legge*. Ma già allora è chiara la sua indole. Egli, pur affrontando temi di teoria generale e pur coraggiosamente non esitando a entrare in competizione con illustri maestri che tali temi avevano da poco esplorato, vi aggiunge il timbro del suo temperamento, proteso a coniugare la speculazione dommatica e la costruzione del sistema con le esigenze della vita di ogni giorno. In questo modo l'interpretazione della legge è da lui considerata non come semplice operazione intellettuale o conoscitiva, ma come attività essenzialmente pratica, volta a realizzare, nella condotta concreta dei consociati, la conformità al tipo astratto contenuto nello schema legislativo. Di conseguenza, per Galloni esulano da tale concetto di interpretazione sia quella dottrinale sia l'interpretazione autentica.

Di lì a pochi anni, allorché si è andato delineando il suo interesse per il diritto agrario, egli, in uno scritto sulla comunione di scopo nei contratti agrari, già pone in luce che il concetto unificante del contratto agrario va ricercato *non più nell'oggetto* (godimento ed utilizzazione del fondo), *ma nella causa* (funzione economico-sociale) e cioè *nella finalità collettiva* (impresa agraria). È il concetto di *impresa agraria* ciò su cui incentra i suoi studi successivi e che dà, a suo avviso, ragione della stessa autonomia del diritto agrario. Oramai, a partire dal codice del 1942 il centro dell'indagine giuridica si è spostato dalla proprietà all'impresa; un'impresa, come scriverà Jannarelli, all'origine interpretata come una semplice crisalide e che doveva poi rivelarsi un prezioso stampo entro cui far lievitare e conformare processi reali di sviluppo. Galloni sposa l'idea della *impresa-istituzione*, facendo così tesoro degli insegnamenti di Santi Romano. In questa concezione l'esercizio dell'impresa non è più ricondotto al mero esercizio di poteri attribuiti al proprietario degli strumenti di produzione o al titolare del contratto che ha ottenuto il godimento di tali beni. Al contrario, la proprietà degli strumenti di produzio-

ne e il contratto diventano elementi funzionali della organizzazione dei rapporti interni all'impresa. L'impresa viene, in altri termini, riconosciuta dal diritto positivo come un ordinamento giuridico. E, studiando l'impresa, Galloni dedica costante attenzione al bene produttivo principale, attorno al quale si organizzano gli altri beni aziendali, quale è il *fondo rustico*: quel bene che nei suoi ultimi scritti, segnati dalla preoccupazione per il destino dell'uomo che vivrà in un ambiente sempre più compromesso, sarà considerato una risorsa primaria non rinnovabile.

Non sono estranee a questo periodo le sue riflessioni sul funzionamento del *mercato*, ponendo egli ben netta la distinzione tra quanto avviene nel settore dell'industria e delle attività terziarie e quanto avviene nel settore agricolo: nel primo, infatti, si tratta di limitare le grandi concentrazioni monopolistiche e le posizioni dominanti di mercato; nel secondo si tratta di incoraggiare la concentrazione dei produttori in forme cooperative o associative e intervenire per il sostegno dei prezzi alla produzione (un'impresa agricola, infatti, anche quando sia di grandi dimensioni, non è mai in grado di avere un'influenza determinante sul mercato perché la quantità di prodotto offerta è pur sempre irrilevante rispetto al mercato nel suo complesso).

Ma lo studio del diritto dell'impresa agricola non è completo senza dedicare attenzione alle *strutture e agli strumenti di intervento pubblico* sull'impresa stessa. Galloni coltiva una speranza: che nel settore del diritto agrario il contratto, da strumento di regolamentazione e di disciplina di interessi individuali, anche se tipici, si ponga sempre più come strumento di regolazione e di disciplina degli interessi sociali. Di conseguenza egli vede una istituzione che si democratizza, perdendo la sua struttura autoritaria ed assolutizzante, la quale cerca nel contratto il consenso liberamente espresso dalle parti e accetta poteri di controllo definiti nell'accordo. In questo quadro rientrano taluni interventi pubblici in agricoltura che si svolgono non in maniera autoritaria, ma con strumenti propri del diritto privato e mediante l'offerta di incentivi economici. L'ente pubblico chiede al privato esercente l'attività economica un determinato comportamento conforme all'interesse sociale e garantisce in cambio una particolare protezione, ovvero offre un incentivo economico condizionandolo ad un prestabilito indirizzo dell'attività.

Nell'ultimo decennio l'interesse di Galloni si indirizza decisamente verso il *diritto comunitario* e verso il collega-

(\*) Relazione tenuta nella cerimonia di consegna dei due volumi degli «Scritti in onore di Giovanni Galloni», tenutasi a Roma il 17 giugno 2002, presso l'Università degli Studi di Tor Vergata.

mento indissolubile tra diritto agrario e *protezione ambientale*. Verso il primo settore di ricerche egli è naturalmente indirizzato dall'aver fin dagli inizi sposato la teoria della pluralità degli ordinamenti giuridici. Verso il secondo filone di indagini egli è quasi risucchiato per la costante attenzione da lui dedicata nel corso della sua intera vita alla persona umana e alla sua dignità. Il diritto all'ambiente sembra, in tal modo, come un diritto inviolabile dell'uomo che deve ricevere comunque protezione. Di qui il superamento del dogma dell'esclusiva statualità del diritto; di qui una interpretazione evolutiva degli articoli 41, 42 e 44 della Costituzione e, poi, anche degli artt. 2 e 3, che tenga conto della funzione preminente dell'attività agricola nella difesa del territorio dall'inquinamento e del diritto all'ambiente come diritto inviolabile della persona. Il diritto agrario, che sotto il codice del 1865 era appiattito intorno al godimento del fondo, che con il codice del 1942 si era proiettato dinamicamente verso il modello polifunzionale (secondo l'espressione della Rook Basile) dell'impresa, nella sua terza fase condivide l'angoscia di un mondo le cui risorse limitate devono essere accuratamente protette e difese, come tra i primi ha avvertito Galloni, che ha assegnato al diritto agrario questo compito arduo, che è anche una sfida esaltante.

Tali sono i temi puntualmente rispecchiati negli scritti giuridici in onore del nostro A., che in numero di 63 sono raccolti in due eleganti volumi di quasi 1700 pagine complessive editi a cura dell'Università degli Studi di Roma «Tor Vergata». Nella seconda sezione del primo libro vi è addirittura uno scritto che ha per titolo «Agricoltura e ambiente nel pensiero di Giovanni Galloni» nel quale Giuseppe Morsillo, che ne è l'autore, rilegge gli ultimi lavori del nostro, a partire dal 1993, da cui emerge il disegno di un'agricoltura nuova come strumento essenziale per la difesa dell'ambiente e della vita, caratterizzata dal principio di sviluppo sostenibile e da quello di sussidiarietà. Un altro scritto, di Amedeo Postiglione, si occupa dell'ambiente e dei diritti umani, nella prospettiva di chi, scartata ogni soluzione affidata alla violenza ecoterrorista, ripone ogni speranza nell'uomo «responsabile», considerato come la sola «istituzione» capace di affrontare il problema nella sua realtà. Alberto Germanò, nel dedicare il suo studio alla tutela dell'ambiente attraverso l'agricoltura, sottolinea come è la scarsità delle cose che le eleva a beni, che rende necessario l'intervento della regola e che, in definitiva, affida all'imprenditore agricolo, oltre il compito di produzione, anche quello della conservazione del patrimonio ambientale e quindi quello di erogatore di servizi. Ma si tratta dei titoli che più direttamente rappresentano la vicinanza agli interessi da ultimo coltivati da Galloni. Come ho detto l'intera sezione è arricchita da molti saggi interessanti e suggestivi che hanno lo stesso riferimento.

Nella prima sezione ritroviamo temi che celebrano l'attività di Galloni come studioso dell'impresa e del mercato. Così è per gli scritti di Antonio Jannarelli e di Pietro Masi che si occupano in particolare dell'imprenditore agricolo, l'uno nella prospettiva della codificazione e delle sue possibilità di evoluzione dinamica e l'altro in relazione alla evoluzione tecnologica dell'agricoltura. Luigi Costato investiga il criterio biologico sul quale Galloni aveva fatto non poco affidamento, Giuseppe e Marianna Giuffrida e Eva Rook Basile si occupano della influenza dei nuovi orientamenti normativi nazionali e comunitari sullo stesso modo di essere dell'imprenditore agricolo. Non manca chi esamina il problema del mercato attraverso la commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli (si tratta di Luigi Tortolini oltre che della Rook Basile), né vanno pretermessi gli studi sulla causa, sulle categorie, sul diritto agrario tra globale e locale, sulle società cooperative (rispettivamente di Rabaglietti, Basile, Adornato e Grasso).

La terza sezione del primo volume riguarda un altro dei filoni tradizionali della ricerca di Giovanni Galloni, ossia il fondo rustico. Gli scritti di De Simone, Ferrucci, Romagnoli, Rossi e Salaris hanno per l'appunto riguardo a problemi di prelazione agraria, di successione agraria, di vendita di quote o azioni di società proprietarie di fondi rustici, di uso del bene fondiario agrario e di ritenzione agraria, che esaminano soprattutto nella prospettiva dello studioso di diritto positivo.

La ricerca della simmetria tra l'itinerario scientifico di Giovanni Galloni e le opere raccolte per onorarlo si arresta necessariamente a questo punto. Nel secondo volume, infatti, sono contenuti gli scritti di quanti non hanno voluto far mancare, pur coltivando discipline diverse dal diritto agrario, la loro testimonianza di affetto e di stima per un collega che, come ben dice nella sua presentazione Natalino Irti, si segnala per l'integra coscienza, per la probità serena, per il suo magistero nobile e appassionato. Sarebbe vana ricerca quella di tratteggiare un filo conduttore che in qualche modo consenta una lettura sistematica di questi contributi. Basta segnalare che sono suddivisi in due parti, la prima delle quali raccoglie scritti di diritto civile, commerciale e del lavoro e la seconda contiene scritti di diritto pubblico internazionale e processuale.

Ma a ben riflettere un tratto comune esiste ed è rappresentato dalla alta qualità dei saggi che sono testimonianza dell'impegno con cui ciascuno degli autori ha voluto rendere un omaggio non solo formale al maestro.

Conclude l'opera la bibliografia per materia in ordine cronologico delle opere di Giovanni Galloni, curata con grande scrupolo e con amore di discepolo dal dr. Stefano Masini. □

## La personalità scientifica e umana di Giovanni Galloni

di ANTONIO JANNARELLI (\*)

La presentazione di studi in onore di un professore che ha nobilitato con i suoi studi, con il suo esempio, con il suo alto stile di vita, la comune istituzione, l'Università, che oggi ci ospita, è certamente un'occasione di giubilo: i meriti del festeggiato, infatti, secondo la logica del dono, che è propria delle istituzioni culturali, ricadono nei loro esiti positivi sull'intera comunità scientifica alla quale tutti noi apparteniamo.

In questo senso, la manifestazione di affetto che intendiamo rivolgere a Giovanni Galloni mi vede intervenire, in questa odierna cerimonia, nella semplice veste di *nuncius* dei sentimenti di tutti.

Al tempo stesso, però, nell'interpretare una comune convinzione, debbo rilevare che il tributo che qui viene offerto a Giovanni, per quanto nei contenuti orientato alla sola riflessione giuridica, con la partecipazione di giusprivatisti, giuscommercialisti, agraristi, storici, intende andare oltre l'omaggio dovuto al giurista. Esso si rivolge alla complessiva personalità di un uomo che, con singolare coerenza, ha saputo tenere insieme la ricerca teorica nell'Accademia, l'impegno nella società civile, la partecipazione in senso nobilissimo alla vita politica ed istituzionale del nostro paese.

A ben vedere, infatti, una visione ordinamentale e comunitaria della vita sociale e, dunque, della stessa funzione del diritto, costituisce, a mio avviso, l'autentica cifra per comprendere a pieno tanto il percorso scientifico, quanto il complessivo itinerario civile e politico di Giovanni Galloni. Visione ordinamentale e comunitaria che non nega la complessità delle realtà effettuale e le contraddizioni della stessa, ma che si volge al confronto, al fine di ridurre quella complessità nelle categorie della razionalità praticabile: visione non chiusa, ossia dogmaticamente contemplativa dei suoi contenuti, bensì aperta, disponibile al confronto critico; visione, in definitiva, che si presenta piuttosto come una salda cornice entro cui non solo leggere il divenire, ma collocare l'agire quotidiano nei luoghi che l'esistenza ci ha riservato.

In altre parole, una lettura della ricerca e dei contributi scientifici offerti da Giovanni Galloni non può prescindere dalla preventiva segnalazione del singolare «canone occidentale» che è stato alla base di una complessiva esperienza di vita in cui è possibile registrare una felice sintesi tra atteggiamenti culturali, opzioni scientifiche, ed orientamento umano, ovvero una sicura coerenza tra teoria e prassi, tra il pensiero pensante e l'agire quotidiano nel lavoro scientifico, nell'impegno politico, nel lavoro al servizio della società civile.

È difficile nell'arco di queste nostre poche parole sondare nel profondo il canone che ha orientato l'esperienza di Giovanni Galloni. Mi affido, allora, alla pagina di Arturo Carlo Jemolo che agli inizi degli anni cinquanta del secolo scorso, nel delineare con estrema lucidità «la crisi dello Stato moderno», così parlava:

siamo nell'epoca storica in cui la sensazione ha più presa sugli uomini dell'idea, ed altresì in un'epoca in cui l'uomo cerca nella religione soprattutto conforti di ordine sentimentale, non avvertendo più il bisogno di quella completa visione cosmologica che altre generazioni conobbero.

Ebbene, è agevole osservare che Giovanni Galloni non ha abbandonato quella visione cosmologica e ordinamentale della vita sociale evocata da Jemolo. Al tempo stesso, però – ed è questa, nell'apparenza di un paradosso, la peculiarità dell'esperienza di Galloni – il nostro Giovanni ha pur interiorizzato i paradigmi della modernità alla ricerca ed alla messa in pratica di una sintesi. Anche qui, a proposito della modernità, riemerge, a ben vedere, un motto trinitario: quello legato appunto alla Libertà, all'Uguaglianza ed alla Fraternità. Come ha scritto, con felicissima sintesi, Edgard Morin,

questa trinità è complessa perché i suoi termini sono nello stesso tempo complementari e antagonisti: la libertà da sola uccide l'uguaglianza e la fraternità, l'uguaglianza imposta uccide la libertà senza realizzare la fraternità, la fraternità, necessità fondamentale perché ci sia un legame comunitario vissuto fra i cittadini, deve regolare la libertà e ridurre la disuguaglianza, ma non può essere né promulgata, né instaurata per legge o per decreto.

È all'interno di una complessa visione del mondo in cui fede e ragione ed impegno civile trovano un felice equilibrio che si colloca anche la riflessione scientifica di Giovanni Galloni.

L'itinerario che si dipana dalla proprietà fondiaria all'impresa agricola per giungere da un canto ai temi del mercato, dall'altro a quelli dell'ambiente, è segnato, pur nella diversità delle questioni affrontate e degli accenti, da una forte coerenza con quella visione ordinamentale e comunitaria sopra richiamata.

Senza qui analiticamente tornare su temi già toccati da Giovanni Verde, è sufficiente ricordare, a voler limitarsi alla sola produzione agraristica, che già la riflessione sulla *bonifica*, proprio per via dell'impostazione ivi assunta, rivelava a pieno le ascendenze culturali di quell'indirizzo metodologico cui Galloni è rimasto sempre fedele.

Infatti, è certamente alla visione istituzionalistica ed ordinamentale risalente ad Antonio Cicu e ad Emilio Betti, e poi rinvigorita dai contributi di Salvatore Romano jr., che Galloni ha saputo attingere, con novità di risultati scientifici, nel ripercorrere il passaggio dalla prospettiva premoderna ruotante intorno alla proprietà fondiaria a quella propria del

(\*) Relazione tenuta nella cerimonia di consegna dei due volumi degli «Scritti in onore di Giovanni Galloni», tenutasi a Roma il 17 giugno 2002, presso l'Università degli Studi di Tor Vergata.

Novecento fondata sull'impresa agricola. Il legame dinamico coerentemente individuato da Galloni tra proprietà ed impresa, incentrato appunto su un passaggio di poteri dall'uno all'altro dei concreti protagonisti della realtà economica – senza concessioni, dunque, a ricostruzioni volte a segnalare, viceversa, la frattura tra le due realtà, la semplice vittoria del brutto dato fattuale – ben manifesta quella visione ordinata di una realtà che si modifica e si arricchisce nel segno di una continuità: continuità appunto che, sul piano storico, ha visto sempre ricomporsi ciclicamente le dissociazioni tra mera titolarità formale dei beni, secondo la logica dell'appartenenza, e il lavoro produttivo, l'agire concreto dell'*homo faber*.

Del resto, è ancora in coerenza con questa visione, la quale mira a ricondurre i conflitti nel quadro di una differenziazione sociale che non rinuncia a cogliere i legami comunitari, ma che rinvia ad un ordine sotterraneo, che possono altresì leggersi i contributi importanti offerti da Galloni in materia di *contratti agrari*. La prospettata lettura dei contratti agrari di scambio in termini di contratti con comunione di scopo – lettura che ha certamente influenzato anche la formulazione di alcune disposizioni legislative introdotte in materia – si inserisce, infatti, in quella visione dianzi ricordata che mira a valorizzare la relazione non antagonista tra proprietà ed impresa, ossia a evidenziare il legame istituzionale che pur sempre dovrebbe accomunare le posizioni di contraenti portatori di interessi economici contrapposti. È facile, al riguardo, il confronto tra la dura polemica bettiana verso un indirizzo legislativo che sembrava accentuare la conflittualità a scapito della cooperazione tra i contraenti e, viceversa, lo sforzo teorico e la sensibilità politica del giurista Galloni di prospettare sul piano ermeneutico una ricostruzione che, viceversa, confortasse quella visione di fondo da lui profondamente partecipata.

Il medesimo approccio si può ben rinvenire nell'analisi riservata al tema dell'*impresa*. Anche qui, infatti, con singolare coerenza, sulla scia della riflessione di Santoro Passarelli, Galloni ha sempre privilegiato una visione ordinamentale ed istituzionale dell'impresa. E', del resto, intorno a questa che si rinvergono le ricerche più mature di Giovanni Galloni volte proprio alla ricostruzione del diritto agrario moderno.

Diritto agrario moderno, appunto, in cui il passaggio dalla proprietà all'impresa, da questa al *mercato* ed infine ad un'*agricoltura sostenibile*, ossia compatibile con la salvaguardia dell'*ambiente* e con la riproducibilità delle risorse, esige una visione globale in grado non solo di abbracciare tanto l'approccio strettamente privatistico quanto quello pubblicistico, ma di non perdere mai di vista la gerarchia dei valori da tutelare e promuovere. Sotto questo profilo, la ricca messe di contributi forniti da Galloni è il segno tangibile di una sensibilità culturale inesausta e di una salda formazione giuridica. In particolare, la capacità di centrare l'analisi dell'ordine economico senza tralasciare l'ordine sociale si rinviene a fondamento delle ricerche che Galloni ha dedicato ai temi delle *acque*, del *credito agrario* e dell'*ambiente*: temi, questi, sempre segnati nelle sue inda-

gini da una visione guidata dai principi forti alla base della comunità. Nell'ambito dei numerosissimi contributi apportati, mette conto qui richiamare, per la rinnovata attualità del tema, la riflessione riservata, diversi decenni fa, al problema relativo alle *leggi cornice* a proposito del riparto delle competenze legislative tra Stato e Regione: problema, appunto, al centro di un nuovo dibattito a seguito della recente riforma del titolo V della nostra Costituzione.

A ben vedere, come si è già detto in apertura, i valori di fondo che hanno guidato il percorso scientifico di Giovanni Galloni segnano in misura complessiva la sua personalità. A tale riguardo, non possono qui dimenticarsi la *ricchezza umana* che Galloni ha sempre manifestato nei suoi rapporti con i giovani che si sono affacciati alla ricerca ed allo studio, la *dedizione* assidua e costante all'*insegnamento*, la *semplicità* dei rapporti con tutti. Sono questi, a ben vedere, i segni più evidenti della sua autentica e profonda *educazione liberale*, ossia di quella educazione liberale che come ha osservato Leo Strauss «consiste nell'imparare ad ascoltare le voci flebili e tranquille e perciò nel diventare sordi agli oratori potenti. Essa cerca la luce e perciò schiva la luce delle ribalta». Considerazione, quest'ultima, che lascia ancora di più apprezzare lo *stile di vita* anche del Galloni *uomo politico*, a fronte degli imbonitori mediatici che calcano oggi la scena pubblica.

Ed, in effetti, le manifestazioni più evidenti dello spirito di servizio a favore della Comunità con cui Galloni ha onorato il nostro paese possono ben rinvenirsi sol che si considerino la cura e la passione con le quali, senza soluzione di continuità, ha operato per le istituzioni e la società civile, come *professore universitario*, come *parlamentare* e come *uomo di governo*, come *direttore dell'Istituto di diritto agrario internazionale e comparato*, come *direttore del Dipartimento di diritto privato e commerciale*, presso l'Università che oggi ci ospita, come *direttore della rivista Diritto e giurisprudenza agraria e dell'ambiente*.

Questo sintetico ritratto di Giovanni Galloni sarebbe incompleto se mancasse un accenno alla *profonda serenità* del nostro festeggiato. Essa costituisce il segno di un mirabile equilibrio interiore. In tutte le circostanze di lavoro, come tanti dei presenti possono testimoniare, Giovanni Galloni ha sempre saputo trasmettere una nota di giovialità, senza per questo sminuire la serietà delle occasioni di incontro e delle questioni volta a volta al centro della discussione: espressione, quella, sia dell'intimo piacere che l'intellettuale prova nell'esercitare la propria attività, per quanto faticosa essa possa rivelarsi, sia della capacità di dare sempre misura umana alle cose secondo una salda gerarchia dei valori fondamentali.

È inutile rimarcare che queste nostre parole sono indubbiamente insufficienti a rappresentare compiutamente la personalità scientifica ed umana di Giovanni Galloni. Tuttavia sono pur sempre in grado di evidenziare che gli *Scritti* qui raccolti in onore del nostro amico e collega non possono in alcun modo sminuire il debito che noi tutti abbiamo con Giovanni Galloni non solo per ciò che ha dato, ma per ciò che continuerà a dare alla comunità scientifica e alla società civile. □

# Cinquant'anni di diritto agrario

di GIOVANNI GALLONI (\*)

## 1. Ringraziamenti e saluti.

Mi sia consentito di esprimere innanzitutto un sentito ringraziamento per le manifestazioni di affetto con cui è stata accompagnata la raccolta degli Scritti in mio onore curata dal collega Brunetto Carpino, con l'attiva collaborazione del ricercatore dr. Stefano Masini; per la rapida stesura dei contributi raccolti nei due volumi; per la presenza in questo incontro dei colleghi docenti della Facoltà di giurisprudenza di Tor Vergata e di tanti altri colleghi venuti da ogni parte d'Italia.

Un ringraziamento particolare va al Magnifico Rettore, Finazzi Agrò, il quale ha generosamente disposto la pubblicazione dei due volumi che oggi mi sono consegnati.

Un ringraziamento non meno caloroso vorrei esprimere al Preside della Facoltà, Filippo Chiomenti, che presiede il nostro incontro e che in Consiglio di Facoltà ha promosso, con l'impegno che gli è consueto, questa manifestazione che conclude nove anni di collaborazione intensa e costruttiva.

Uno speciale ringraziamento vorrei da ultimo dare a Natalino Irti, che ha presentato i due volumi, con un ricordo risalente a quarant'anni or sono quando recensì le mie prime *Lezioni di diritto agrario* dettate ad un corso fiorentino del 1961, mettendo in risalto la coerenza dell'itinerario scientifico fino alle ultime *Lezioni sul diritto dell'impresa agricola e dell'ambiente*, tenute in questa Università. Un ringraziamento ancora ai due relatori odierni: Giovanni Verde e Antonio Jannarelli i cui interventi tutti i presenti hanno già avuto modo di apprezzare: il primo si è espresso, oltre che come vice Presidente del Consiglio Superiore della Magistratura, anche come un antico collega della Facoltà di giurisprudenza della Università di Napoli; il secondo come uno dei giuristi del diritto agrario della nuova generazione maggiormente apprezzati ed ai quali i più anziani intendono in qualche modo passare le consegne per l'approfondimento e lo studio della materia, che si va allargando per raggiungere sempre nuovi confini.

In questa occasione prendo lo spunto dalla «Presentazione» di Irti per alcune considerazioni sulla mia esperienza giuridica nel corso di oltre mezzo secolo e delle sollecitazioni raccolte dalla dottrina e dai giuristi che ho avuto la fortuna di incontrare e che mi hanno fornito gli strumenti per la ricerca.

## 2. L'esperienza bolognese.

Il mio primo incontro con il diritto fu nell'autunno del lontano 1943 quando incominciai a frequentare, appena sedicenne, le lezioni di istituzioni di diritto privato, tenute per la Facoltà di giurisprudenza dell'Università di Bologna dal prof. Giuseppe Osti e le lezioni di istituzioni di diritto romano tenute dal prof. Giuseppe Branca in una contingen-

za politica drammatica nella quale l'occupazione militare nazista, avvenuta dopo l'8 settembre, spingeva già alla clandestinità partigiana, in qualche modo coperta dalla frequenza universitaria. Ma la Facoltà di giurisprudenza, pur in quei frangenti così pieni di pericoli (frequenti rastrellamenti dei tedeschi, bombardamenti massicci americani) funzionava perfettamente. I docenti, tutti Professori ordinari di ruolo di grande fama, tenevano puntualmente le loro lezioni davanti ad un pubblico scarso di studenti con i quali intrattenevano però un rapporto continuo e personale di scambio culturale. Il ricordo va non solo ad Osti, già noto per i suoi scritti sul contratto, o a Branca, che si richiamava nel suo insegnamento ad Arangio Ruiz, ma soprattutto, a cominciare dall'anno successivo, ad Antonio Cicu per il diritto civile, ad Enrico Redenti per la procedura civile e a Umberto Borsi che insegnava il diritto costituzionale sui principi di Santi Romano e il diritto amministrativo sul tema della giustizia amministrativa. Vivo era ancora, nell'Università, il ricordo di Tullio Ascarelli che, fino a quando non fu costretto per ragioni politiche ad espatriare, frequentava l'Università accompagnato e vigilato da questurini o da quello del prof. Volterra di diritto romano sfuggito alla persecuzione razziale, ma ritornato poi all'insegnamento a Bologna nella primavera del 1945, subito dopo la Liberazione.

Certo, il metodo scientifico era quello prevalente all'epoca (di tradizione tedesca e rigidamente positivista). Ma esistevano alcune importanti e significative aperture. Nel campo del diritto ecclesiastico e canonico, vi era ancora una corrente di pensiero legata ad Arturo Carlo Jemolo che, negli anni precedenti, aveva discusso la tesi di laurea di Giuseppe Dossetti. Anche le idee di Santi Romano e la sua dottrina istituzionalista erano largamente diffuse. Ma l'apertura maggiore di metodo era quella portata da Antonio Cicu, il quale, oltre al corso biennale obbligatorio di diritto civile, teneva anche quello complementare di diritto agrario. Il corso civilistico monografico di Cicu, in quegli anni, era orientato prevalentemente sul diritto di successione. Non si poteva tuttavia non tener conto che, per Cicu, tutta la materia della successione – come già era avvenuto nel diritto romano (in cui Cicu si richiamava al Bonfante) – si inquadrava nella logica della famiglia, della quale già, sin dal suo lavoro fondamentale del 1915, aveva indicato una natura politica e cioè di ordinamento. Ancora più forti queste derivazioni romanistiche sulla proprietà e la famiglia si ritrovano nelle lezioni di Cicu sul diritto agrario diffuse in forma di dispensa sin dal 1937.

Da tale formazione, ricevuta da così insigni maestri, dopo aver intrapreso la pratica forense, il mio primo inserimento universitario avvenne nel 1949, a distanza di due

(\*) Discorso conclusivo della cerimonia di consegna dei due volumi degli «Scritti in onore di Giovanni Galloni», tenutasi a Roma il 17 giugno 2002, presso l'Università degli Studi di Tor Vergata.

anni dalla laurea, come assistente volontario di diritto agrario presso la Facoltà di Scienze agrarie, il cui titolare era il prof. Bruno Rossi, allievo di Ageo Arcangeli, che Irti, nell'accennata presentazione, ricorda come il fondatore di una delle due scuole, quella giuridica, del diritto agrario. Il diritto agrario era insegnato nell'Istituto di economia ed estimo agrario diretto dal prof. Luigi Perdisa, che era anche editore dell'*Edagricole* di Bologna, la maggiore casa editrice sui problemi agricoli.

In quell'ambiente lo studio del diritto agrario era collegato agli aspetti dell'economia e dell'estimo secondo una tradizione che veniva dal Tassinari e dal Serpieri e che si era affermata fra gli anni Trenta e Quaranta nella legislazione sulla bonifica integrale e sugli enti di colonizzazione.

Nella cattedra trovai, come assistente, quella che sarebbe divenuta poi la mia compagna di vita. Essa, oltre a numerosi articoli sulla *Rivista di diritto agrario*, stava pubblicando un libro edito dalle Edizioni agricole dal titolo «*La divisione delle famiglie contadine*» destinato ad essere diffuso soprattutto tra i «pratici», conoscitori e gestori delle consuetudini; e, appunto per questo, a causa dei pregiudizi dell'epoca, l'Editore aveva suggerito che l'autrice si firmasse come M.F. Rabaglietti.

Da Giuseppe Medici, professore di estimo, che in quell'epoca frequentava l'Istituto anche come Presidente dell'INEA (Istituto nazionale di economia agraria) fu concessa una borsa di studio alla Rabaglietti per una raccolta di legislazione in materia di piccola proprietà contadina e, contemporaneamente, a me per una raccolta di legislazione sulla bonifica.

Nello stesso tempo, teneva contatti frequenti con il prof. Rossi e con l'Istituto, l'allora Ministro dell'Agricoltura Antonio Segni, che stava preparando le leggi sulla riforma fondiaria e i conseguenti decreti istitutivi degli enti di riforma.

Altri intensi contatti si tenevano, nello stesso tempo, con il prof. Giangastone Bolla che era, a Firenze, direttore della *Rivista di diritto agrario*, da lui fondata nel 1922 e che era titolare della Cattedra di diritto forestale presso la Facoltà di Scienze agrarie e forestali nonché incaricato di diritto agrario presso la Facoltà di giurisprudenza. I più stretti collaboratori di Bolla erano, allora, il prof. Frassoldati, già libero docente di diritto agrario prematuramente scomparso nel 1964 e il dr. Zaccaro, assistente volontario. Incominciammo così la preparazione del III Congresso nazionale di diritto agrario, il primo dopo la fine della guerra e per il quale Bolla aveva ottenuto ospitalità a Palermo tramite il prof. Orlando Cascio.

Nel 1950 furono approvate le due leggi di riforma fondiaria, la legge Sila del 12 maggio n.230 e la legge «stralcio» del 21 ottobre, n. 841. Agli inizi del 1951 il prof. Rossi fu nominato Presidente dell'Ente di riforma del Delta Padano, con sede in Bologna e il prof. Medici Presidente dell'Ente per la Maremma tosco-laziale e del Fucino, con sede in Roma. Io fui subito inserito, insieme all'avv. Bianchi già assistente di Cicu, nell'ufficio legale dell'Ente di riforma del Delta Padano.

Se non che, a partire dal settembre del 1951, mi trasferii per ragioni politiche da Bologna a Roma, ma, fedele al preciso impegno – a cui sono stato sempre legato – di difendere la mia libertà personale non confondendo mai l'attività politica con l'attività professionale, chiesi ed ottenni dal prof. Medici di essere assunto a Roma come componente dell'ufficio legale dell'Ente per la Maremma.

### 3. L'esperienza romana.

A Roma, l'ufficio legale dell'Ente Maremma aveva come punto massimo di riferimento il prof. Guido Astuti, ordinario di storia del diritto italiano, al quale spettava il compito

di difendere e di rappresentare l'Ente in Cassazione e poi, davanti alla Corte costituzionale. L'incontro con Astuti fu decisivo per la mia formazione storica sui problemi che si discutevano in sede di attuazione della riforma fondiaria, come gli usi civici e i diritti reali esistenti sul territorio. Ugualmente importante fu, per la mia esperienza, la collaborazione in quell'ufficio legale con Emilio Romagnoli, allievo del prof. Maroi, già autore di una monografia su *L'usufrutto dei boschi*. Romagnoli aveva avuto tra i suoi docenti Emilio Betti, alla cui personale conoscenza mi aprì la strada.

In questo periodo romano la conoscenza personale di Betti, dopo quella bolognese di Cicu, mi spinse ad approfondire – come giustamente rileva Natalino Irti – gli studi di teoria generale.

All'inizio di questo periodo romano si svolse, nell'ottobre del 1952, il III Congresso nazionale di diritto agrario.

La preparazione del Congresso era stata turbata nelle ultime fasi dall'acuirsi di un dissenso di fondo tra agraristi e civilisti; un dissenso sempre esistito e le cui tracce si trovano anche nella presentazione di Irti.

Si può convenire, in linea di principio, con l'analisi acuta compiuta da Natalino Irti sull'esistenza di due scuole di diritto agrario, una giuridica risalente ad Arcangeli e una tecnico-economica legata al nome di Giangastone Bolla. Già le due posizioni si erano distinte e si trovavano, pur sapientemente mediate, nei primi due congressi nazionali di diritto agrario, svoltisi prima della seconda guerra mondiale. Ma nessun agrarista ha mai pensato che un metodo tecnico-economico di analisi degli istituti agraristi dovesse sovvertire il metodo giuridico e, d'altra parte, neppure alcun civilista o commercialista, ha mai pensato (Ascarelli in testa) che la realtà di fatto, o fattuale, non debba essere presa in seria considerazione dal giurista.

Il conflitto, manifestatosi alla vigilia del III Congresso nazionale di diritto agrario, era ben diverso e riguardava aspetti concreti di potere accademico.

Nessun serio agrarista ha mai dubitato che lo studio del diritto agrario non possa, anzi non debba, essere affidato a chi non abbia alle spalle una larga formazione di teoria generale di diritto civile o commerciale e, quando necessario, di diritto pubblico. L'unità del diritto e dei suoi principi e la necessità di un comune metodo scientifico sono fuori discussione; senza di che non si insegna diritto, ma solo legislazione agraria.

La polemica è nata, invece, su come i giuristi del diritto civile o commerciale hanno inteso condurre ad estreme conseguenze il principio – di per sé condivisibile – che il diritto agrario sia un diritto specialistico rispetto al diritto civile o commerciale.

Applicando alla lettera questa logica, alcuni civilisti arrivarono a sostenere che negli organici universitari nessun posto di ruolo, e quindi nessun concorso, dovesse essere bandito per il diritto agrario; e questo non perché si volesse escludere l'insegnamento del diritto agrario come materia complementare nelle Facoltà di giurisprudenza, ma perché si sosteneva che il diritto agrario dovesse essere insegnato esclusivamente dai titolari delle cattedre di diritto civile o commerciale, una volta specializzati nella materia.

Fu così che negli anni del dopoguerra i concorsi di diritto agrario furono bloccati.

Per il manifestarsi di queste divergenze, i più impegnati professori ordinari di diritto agrario, come Giangastone Bolla di Firenze e Bruno Rossi di Bologna, rifiutarono all'ultimo momento di partecipare al Congresso e di leggere le loro relazioni, ma si limitarono a trasmetterle per la pubblicazione negli atti.

In questo clima si comprende come uno dei più autorevoli docenti di diritto commerciale intervenuti al congresso di Palermo, il prof. Giuseppe Ferri, abbia aperto polemicamente un dibattito con gli agraristi ponendo il problema se



l'impresa agricola fosse impresa in senso tecnico. M.F. Rabaglietti poté in quella sede replicare a Ferri con un intervento che è rimasto agli atti del Congresso e che ancora è ricordato.

Questo Congresso, incentrato attorno alle due relazioni fondamentali di Pugliatti e di Mortati sulla proprietà, e su una serie numerosa di relazioni e di comunicazioni di altissimo livello, segnò comunque una svolta decisiva a favore del diritto agrario, che fu poi rilanciato da Giangastone Bolla, con tutta la sua capacità organizzativa, in vista del Convegno internazionale del diritto agrario svoltosi a Firenze tra il 28 marzo e il 2 aprile 1954. In questo Convegno veniva per la prima volta messo in evidenza il valore che la dottrina giuridica di ogni parte del mondo attribuiva al diritto agrario, anche per realizzare, dopo la fine del conflitto mondiale, quella riforma fondiaria e dei contratti agrari ovunque sollecitata; ma veniva soprattutto dato anche il riconoscimento alla dottrina giuridica italiana apparsa all'avanguardia sul terreno dei principi offerti nel diritto agrario, rispetto ai paesi europei e dell'America latina.

L'impegno richiesto sui principi generali avviava la mia ricerca, sul tema della interpretazione della legge come espressione del corpo sociale specie in relazione ai rapporti tra proprietà fondiaria e impresa agricola. Questo orientamento di studi spingeva a privilegiare, in quegli anni, la collaborazione con le riviste più propriamente civilistiche come la *Rivista trimestrale di diritto e procedura civile*, *Giustizia civile* e la *Rivista giuridica umbro-abruzzese*, diretta da Emilio Betti e gestita da Emilio Romagnoli.

Questa fase teorica, ma anche pratica, dell'esperienza romana presso l'Ente di riforma (si pensi agli studi dei contratti con finalità pubblica come quelli di assegnazione delle terre ai contadini e di costituzione delle società cooperative tra assegnatari o ai rapporti tra riforma fondiaria e bonifica) si conclude nel 1959 con il conseguimento della libera docenza in diritto agrario.

#### 4. L'esperienza fiorentina.

La scelta della Facoltà di giurisprudenza di Firenze, come sede del corso libero di diritto agrario, fu compiuta in coincidenza con il collocamento a riposo per raggiunti limiti di età di Giangastone Bolla. Nella Facoltà di scienze agrarie e forestali Bolla fu sostituito per incarico da Carlo Frassoldati; invece nel corso svolto per incarico presso la Facoltà di giurisprudenza, fu sostituito per i primi due anni, anche agli effetti degli esami e delle tesi di laurea, dal mio corso libero.

Firenze, anche dopo il collocamento a riposo del Bolla, continuava ad essere il punto centrale di riferimento del diritto agrario non solo italiano ma mondiale perché da questa città Giangastone Bolla dirigeva la *Rivista di diritto agrario*, preparava i convegni e le assemblee internazionali di studio, oltre che la costituzione dell'Istituto di diritto agrario internazionale e comparato.

Collaboratore di Bolla a Firenze fu Antonio Carrozza di Pisa, allievo di Fumaioli e ben presto fondatore di una scuola pisana che ebbe, tra le sue maggiori espressioni, prima Massart e Goldoni, poi Maria Rita D'Addezio e Nicoletta Ferrucci.

A Firenze non meno significativo sul piano culturale e scientifico fu l'incontro con la Facoltà di giurisprudenza. Il Preside era Salvatore Romano, il quale stava tentando di tradurre nel diritto privato la teoria generale della pluralità degli ordinamenti e del potere giuridico elaborata dal padre e quindi la teoria delle istituzioni, come già aveva tentato Cesarini Sforza (*Il diritto dei privati*).

Ma, oltre a Salvatore Romano, trovai nella Facoltà di Firenze Giorgio La Pira, ordinario di diritto romano, che incominciai ad apprezzare non solo come politico ma

anche come giurista: era stato, a Messina, allievo di Betti e poi l'aveva seguito a Firenze, sostituendolo come docente.

Era quella di La Pira una posizione antindividualista che andava affermata nell'interesse della comunità sia nel diritto romano che nel diritto moderno con grande rigore di metodo giuridico perché il diritto si poneva sempre al servizio della comunità, fosse essa la famiglia, la *civitas* o lo Stato. Di qui, nelle nostre lunghe conversazioni, alcune sue critiche di metodo, ma un incoraggiamento per costruire, anzi «inventare» – come egli mi diceva – il diritto agrario.

Nella Facoltà di giurisprudenza di Firenze si sentiva ancora viva la presenza di alcuni grandi giuristi del recente passato. In primo luogo quella di Piero Calamandrei che lasciava ampie tracce non solo tra i processualisti, ma anche tra i cultori del diritto pubblico; e, più vicina alla posizione degli agraristi, quella di Enrico Finzi non solo per i suoi studi sul possesso, ma anche per i contributi dati, ai congressi di diritto agrario, con l'approfondimento dei rapporti fra la proprietà fondiaria e la sua destinazione all'esercizio dell'impresa.

Tra i giovani che si maturavano nella Facoltà di giurisprudenza di Firenze l'incontro più significativo fu in quegli anni quello con Paolo Grossi, prima assistente e poi vincitore di concorso per la cattedra di storia del diritto italiano. Come storico del diritto Grossi ha dato un decisivo contributo al diritto agrario sia individuando la trasformazione dei diritti obbligatori in diritti reali (*locatio ad longum tempus*), sia ricostruendo, contro la dottrina giuridica prevalente dopo la rivoluzione francese, un *tertium genus* di proprietà, la proprietà collettiva con caratteri diversi sia dalla proprietà individuale che dalla proprietà pubblica (*Un altro modo di possedere*).

Da queste nuove esperienze maturarono i miei scritti comparsi in gran parte negli anni '60 sulla *Rivista di diritto agrario* e anticipati già nella loro prima stesura ciclostilata dalle *Lezioni di diritto agrario*, tenute nell'anno accademico 1960-61 e comprendenti le fonti e la struttura dell'impresa agraria. Nella parte delle fonti riprendevo la teoria generale esposta nel volume sulla interpretazione della legge e la collegavo con la gerarchia delle fonti espresse nella Costituzione, ponendo soprattutto in rilievo, secondo la tradizione agraristica, il valore della consuetudine. Nella seconda parte, sulla struttura dell'impresa agricola, accettando la costruzione dell'impresa come ordinamento giuridico, avviavo la definizione del diritto agrario come diritto dell'impresa agricola.

Nelle lezioni degli anni immediatamente successivi, il corso di diritto agrario fu integrato con una terza parte relativa ai contratti agrari, sulla riforma dei quali era in corso un vasto dibattito oltre che politico, anche dottrinale. Si poteva giungere così, nonostante autorevoli opinioni contrarie (Pugliatti e Carrozza), alla costruzione unitaria del contratto agrario, superando la distinzione tra contratti associativi e di scambio e puntando sul contratto agrario come contratto di scopo, caratterizzato dalla sua causa intesa come funzione economico-sociale di costituzione e di esercizio dell'impresa agricola.

Si trattava quindi di una linea, quella elaborata durante la prima esperienza fiorentina, che da una parte si avvicinava a Salvatore Romano, ma che dall'altra si allontanava dalla dottrina prevalente dell'epoca, specie civilistica, accentuando così le difficoltà per una carriera universitaria.

Con Salvatore Romano le posizioni si avvicinavano, ma non si identificavano. La teoria dei poteri sostenuta da Salvatore Romano era, a mio giudizio, applicabile agli ordinamenti giuridici aventi un fine proprio distinto o distinguibile dai fini individuali dei suoi componenti: così come aveva insegnato Cicu per la famiglia o come poteva essere insegnato anche per l'impresa; ma assai controversa era l'applicazione di tale tesi in via generale al contratto o al negozio giuridico. Su questo si discuteva con Salvatore Romano,

dopo che egli aveva accettato di scrivere la voce *Negozio giuridico* per l'Enciclopedia del diritto di Giuffrè. La morte colse Salvatore Romano prima che tale voce fosse redatta. Un accenno a questo dibattito si coglie nel mio articolo *La teoria dei poteri negli scritti minori di Salvatore Romano* (in *Riv. dir. proc. civ.*, 1981, 858).

La prima fase fiorentina della mia esperienza universitaria ebbe termine nel momento in cui, attenuatosi il distacco dalla prevalente dottrina civilistica, fui nominato professore straordinario presso la Facoltà di giurisprudenza di Napoli.

### 7. L'esperienza napoletana.

La Facoltà di giurisprudenza di Napoli aveva, alla metà degli anni '70, un orientamento diverso, anzi per certi aspetti opposto rispetto a quello espresso da Betti e da Cicu, un orientamento cioè legato ad una interpretazione del negozio giuridico in chiave individualistica secondo quello che era stato definito il «dogma della volontà», risalente alla tradizione del primo liberalismo ottocentesco, e presente nell'insegnamento del negozio giuridico degli Stolfi, nonché ancora in Luigi Cariota Ferrara, Preside, per altro amabilissimo, della Facoltà.

Nell'esperienza napoletana quattro incontri mi sono risultati preziosi: quelli con Raffaele Rossi, con Pietro Perlingieri, con Antonio Guarino e con Vincenzo Buonocore.

Raffaele Rossi fu subito mio assistente e mi stimolò a dare alle stampe, con il suo contributo e gli opportuni aggiornamenti, le mie Lezioni fiorentine. Raffaele Rossi aveva già pubblicato due volumi sulla ricomposizione fondiaria e cioè su un tema affine al mio sul rapporto giuridico di bonifica. Durante gli anni della mia permanenza a Napoli, Raffaele Rossi si dedicò allo studio e alla pubblicazione della monografia sulla cooperativa agricola di produzione agraria e cioè su una società che si identifica con l'impresa agraria e può quindi essere classificata come contratto agrario. Si tratta di un contributo, che ritengo importante, sia per lo studio delle società cooperative che per lo studio, ancora attuale, dei rapporti tra società ed impresa.

Da Pietro Perlingieri, che già conoscevo come componente laico del C.S.M., il contributo maggiore l'ho ricevuto sia dallo studio sul diritto di proprietà come fonte per l'approfondimento del rapporto tra proprietà e impresa, sia dallo studio del diritto costituzionale come strumento di interpretazione, anche evolutiva, del diritto civile, specie in tema di principi fondamentali e di rapporti economico-sociali.

Con Antonio Guarino, che insegnava istituzioni di diritto romano e aveva scritto una monografia sull'ordinamento romano e una sulla locazione, furono preziosi gli incontri e le discussioni attorno al tema dell'ordinamento giuridico e del lavoro nell'impresa visto sotto il profilo non della *locatio*, ma della *societas* e del contratto che, pur essendo di scambio, presentava una comunione di scopo.

Infine la permanenza a Napoli mi consentì la conoscenza – anche tramite Raffaele Rossi – di Vincenzo Buonocore, titolare della cattedra di diritto commerciale a Salerno ma anche, in alcuni periodi, Rettore e Preside di quella Università. Buonocore ha contribuito ad allargare la mia concezione dell'impresa agricola vista nel quadro più generale della sua unità con l'impresa commerciale, con riferimento anche al tema del nuovo rapporto tra impresa, mercato e consumatori sui quali è ritornato nel saggio per il secondo volume in mio onore.

### 6. Ritorno a Firenze e presenza nella Luiss.

Terminato lo straordinario, ebbi la chiamata per un ritorno a Firenze, accolto con piacere, anche se leggermen-

te amareggiato per dover lasciare un ambiente così caloroso come quello di Napoli.

A Firenze, durante la mia assenza, l'insegnamento era stato tenuto da Emilio Romagnoli (proveniente da Cagliari) il quale aveva integrato il diritto agrario con il diritto comunitario. Nella stessa Firenze ritrovai i tre validissimi collaboratori di Romagnoli: Alberto Germanò, Eva Rook Basile e Paola Porru.

Alberto Germanò era ancora magistrato alla Procura minorile di Firenze ed aveva già al suo attivo importanti pubblicazioni sia sul tema della giurisdizione agraria che su argomenti di diritto agrario sostanziale, specie in materia di contratti agrari. La Rook Basile e la Porru provenivano dall'I.D.A.I.C., dove erano state brillanti vincitrici di borse di studio che le qualificavano come studiose del diritto agrario comparato sia francese che brasiliano. Durante gli anni del mio ritorno a Firenze una collaborazione intensa si realizzò su scambi di idee e di reciproci suggerimenti intorno alle materie oggetto dei nostri studi. La collaborazione didattica consentì una maggiore frequenza alle lezioni da parte degli studenti ai quali era concesso, se avessero con continuità frequentato il corso, di preparare una tesina scritta su un argomento dell'esame; un'esperienza con utilità pratica evidente ai fini dell'avvio alle professioni legali (apprezzata in seguito ovunque, tranne che alla Luiss).

In quegli anni il contributo scientifico di Germanò sull'impresa agricola e i contratti agrari, e in particolare sui poteri dell'imprenditore agricolo su fondo altrui; della Rook Basile sulla coltivazione dei terreni in società e sulle cooperative di trasformazione e vendita; di Paola Porru sul diritto comparato brasiliano e sulle raccolte sistematiche degli usi, costituirono le basi per il futuro inserimento di questi studiosi nel quadro nazionale dei docenti di ruolo della materia.

Questo felice ritorno nella sede fiorentina fu interrotto nel 1982 con una mia messa in aspettativa dopo l'entrata in vigore della legge che precludeva, in nome di una pretesa incompatibilità, l'insegnamento dei membri del Parlamento nelle Università statali.

Per non perdere il contatto con il mondo universitario e non abbandonare l'insegnamento, accolsi con piacere l'invito di Natalino Irti, in quell'epoca Preside della Facoltà di giurisprudenza alla Luiss, di iniziare con contratto l'insegnamento del diritto agrario. Alla Luiss il mio contatto più proficuo fu con Nicolò Lipari, docente di istituzioni di diritto privato. Con lui condivisi l'apprezzamento per gli scritti di Antonio Jannarelli, da lui incontrato a Bari e che si preparava a sostenere il concorso per la cattedra di diritto agrario. Accolsi pure il suo suggerimento ad utilizzare come assistente la dr.ssa Anna Maria Bruni, laureatasi alla Sapienza, che fu poi autrice, durante la nostra collaborazione, di un volume sulla compravendita di fondo rustico.

Chiamato alla vicepresidenza del C.S.M., fui sostituito nell'insegnamento di diritto agrario, a partire dall'anno accademico 1990-91, da un allievo di Irti, Marco Tamponi che aveva scritto una monografia già nota dal titolo *Una proprietà speciale*.

### 7. L'esperienza conclusiva di Tor Vergata.

Dopo l'interruzione dell'insegnamento durante il quadriennio della mia vicepresidenza del C.S.M., ricevetti la chiamata per la cattedra di diritto agrario presso la Facoltà di giurisprudenza di Tor Vergata. E qui si è conclusa la mia esperienza didattica.

Nel frattempo, molte cose erano mutate non soltanto nel Paese, ma anche nella realtà del diritto agrario. Dalla fine degli anni '80 era cambiata la politica agricola comunitaria, il cui obiettivo non era più lo sviluppo quantitativo dei prodotti e dei redditi, ma quello qualitativo sulla bontà



e salubrità delle produzioni e delle successive trasformazioni. Era così divenuta determinante come svolta culturale, anche a livello nazionale, l'esigenza della difesa dell'ambiente quale strumento fondamentale di salvaguardia non solo del territorio, ma anche della salute dell'uomo e della vita delle future generazioni.

La politica ambientale non poteva di conseguenza che avere come suo centro, o punto di riferimento essenziale, il territorio. Esso doveva essere difeso dall'inquinamento industriale oltre che da quello dei concimi e degli antiparassitari chimici impiegati dagli stessi agricoltori. Doveva, d'altra parte, essere regolato l'intero regime delle acque e dei boschi contro i pericoli delle alluvioni e della desertificazione. Infine, venuto in primo piano il mercato dei prodotti agricoli, non solo in sede comunitaria ma in sede internazionale, entravano in gioco, come non mai prima, gli interessi dei consumatori singoli o associati.

In queste condizioni, non era più possibile insegnare il diritto agrario unicamente entro i vecchi confini dell'impresa agricola e dei contratti agrari: si delineava una seconda svolta storica del diritto agrario. La prima era avvenuta all'epoca del passaggio dal codice civile della proprietà del 1865 al codice civile dell'impresa del 1942. La produzione agraria si era trasformata da oggetto di godimento della proprietà fondiaria destinata all'agricoltura in impresa agricola considerata e disciplinata in modo parallelo all'impresa commerciale.

Con la fine del secolo, anzi del millennio, la trasformazione si era manifestata in modo ancor più determinante per il rilievo sempre maggiore assunto dalla tutela dell'ambiente, identificata in larga parte con la difesa del territorio destinato per l'80 per cento della sua estensione all'agricoltura anche nei paesi più industrializzati.

I primi tra gli agraristi ad avvertire un mutamento così profondo furono gli studiosi del diritto comunitario come Emilio Romagnoli, Antonio Carrozza, Luigi Costato e i loro allievi facenti parte delle scuole di Roma, Firenze, Pisa e Ferrara.

La stessa Rivista, da me diretta a Roma sin dalla metà degli anni '80 ed erede di una tradizione di diffusione della giurisprudenza (*Giurisprudenza agraria italiana*), senti il bisogno di cambiare la testata per chiamarsi *Diritto e giurisprudenza agraria e dell'ambiente*.

Lo spunto era stato preso da autorevoli contributi di Antonio Carrozza, Eva Rook Basile e Maria Rita D'Addezio, oltre a quelli di Lucio Francario, Luigi Costato, Francesco Adornato i quali hanno messo in evidenza come ormai i prevalenti interventi sulla produzione agricola della legislazione interna e comunitaria hanno assunto, come punto comune di riferimento, quello della tutela ambientale.

Si è giunti così, attraverso una interpretazione evolutiva della nostra Costituzione, a ritrovare i principi fondamentali

del diritto ambientale agricolo, non solo negli articoli 2, 3, 9, 32, ma anche in relazione all'obiettivo di realizzare i fini sociali di cui agli artt. 41, 42 e 44 della Carta costituzionale.

Di questi cambiamenti hanno tenuto conto i corsi delle lezioni tenute negli ultimi anni accademici a Tor Vergata. Qui mi sono potuto avvalere della collaborazione di due giovani studiosi, Maria Pia Ragionieri, da poco vincitrice di un concorso di seconda fascia, chiamata ad insegnare nell'Università di Viterbo ed autrice di un recente ed apprezzato corso sul diritto rurale e comunitario, e Stefano Masini, ricercatore confermato e autore di alcune monografie e di pregevoli contributi attinenti al tema del territorio, dello sviluppo sostenibile e della difesa dell'ambiente.

Proprio per questo allargamento del diritto agrario oltre i suoi tradizionali confini, gli anni di docenza e di ricerca trascorsi nell'Università di Tor Vergata hanno consentito di fornire un contributo per lo scambio culturale con docenti di ispirazione diversa facenti parte della Facoltà (così il prof. Antonio D'Atena sulla problematica costituzionale del principio di sussidiarietà e sulle questioni poste dalla revisione costituzionale dell'art. 117) sia con docenti che insegnano diritto agrario in altre università (ad esempio il prof. Germanò e i suoi collaboratori, come Albisinni ed altri, nella Facoltà di scienze politiche della Sapienza di Roma).

È un allargamento di confini che ha fatto parlare di un diritto agro-ambientale ed agro-alimentare e che, in relazione all'espandersi e al qualificarsi del mercato dei prodotti agricoli e della filiera dei prodotti stessi nella fase di trasformazione, ha indotto autorevoli colleghi come Costato, Germanò, Jannarelli e Rook Basile a dare vita ad una collana di monografie edita da Giappichelli sul diritto dell'alimentazione, dell'ambiente e dell'agricoltura.

Sono questi gli orizzonti nuovi del diritto agrario sui quali avviare le attuali generazioni di giuristi.

Con il mio intervento conclusivo in questa suggestiva cerimonia, un saluto vorrei porgere ai colleghi di Tor Vergata e, idealmente, a tutti i colleghi d'Italia, molti dei quali sono qui presenti e che particolarmente ringrazio. Ho inteso solo mettere in rilievo che il contributo alla materia, da me studiata per oltre cinquant'anni e insegnata per oltre quarant'anni, non è stato tanto frutto di un apporto personale quanto il risultato di un pensiero raccolto da tutte le Facoltà di giurisprudenza che ho avuto l'onore di frequentare in questi lunghi anni e dei contatti costruttivi avuti con molti dei maggiori giuristi dell'ultimo mezzo secolo.

Di queste fonti, raccolte in tanti decenni di frequentazione universitaria, vi ho voluto oggi parlare perché esse servono, nell'epoca nuova che si apre, a dare il segno della continuità di pensiero e delle posizioni emergenti in una dottrina destinata ad ulteriore evoluzione.

Chiedo scusa se ho abusato della vostra pazienza e vi ringrazio di cuore. □

# Indice degli Scritti in onore di Giovanni Galloni

## Volume primo

### Parte I - DIRITTO AGRARIO

#### Sezione I - L'IMPRENDITORE AGRICOLO NEL SISTEMA DEL DIRITTO AGRARIO

- FRANCESCO ADORNATO, *I decreti legislativi di « orientamento » in agricoltura e il sistema del diritto agrario tra globale e locale*
- LUIGI COSTATO, *Criterio biologico e imprenditore agricolo*
- GIUSEPPE GIUFFRIDA, *I recenti orientamenti normativi comunitari ed il « nuovo » imprenditore agricolo*
- MARIANNA GIUFFRIDA, *Interventi normativi nazionali e comunitari in materia agroambientale e riflessi sulla nozione giuridica di diligenza qualificata dell'imprenditore agricolo*
- ALFIO GRASSO, *Diritto di informazione e potere di controllo del socio uti singulus delle società cooperative tra imprenditori agricoli*
- ANTONIO JANNARELLI, *L'imprenditore agricolo e le origini del libro V del codice civile*
- PIETRO MASI, *L'imprenditore agricolo e l'evoluzione tecnologica dell'agricoltura*
- M.F. RABAGLIETTI, *La causa: segno di distinzione fra proprietà e impresa*
- EVA ROOK BASILE, *Vecchie categorie per nuovi modelli*
- GIULIO SGARBANTI, *Il principio di sussidiarietà: implicazioni e possibili applicazioni in particolare nell'ambito della politica agricola comune*
- LUIGI TORTOLINI, *La commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli*

#### Sezione II - AGRICOLTURA, AMBIENTE E TERRITORIO

- ALBERTO ABRAMI, *La tipicità dei territori boscati*
- FERDINANDO ALBISINNI, *Comunità locale e spazio rurale nelle regole dell'agricoltura e per l'agricoltura*
- ALFREDO BUCCIANTE, *Incentivi all'agricoltura e fattore ambientale*
- ALESSANDRO CROSETTI, *Piani di bacino: una formula da rivedere*
- ALBERTO GERMANO, *La tutela dell'ambiente attraverso l'agricoltura*
- MARIA ATHENA LORIZIO, *I diritti civici: analisi delle difficoltà attuali e prospettive di cambiamento*
- ANNA MARIA MARTUCCELLI, *Utilizzazione e tutela delle acque per usi irrigui nella recente disciplina sulle risorse idriche: la gestione consortile*
- STEFANO MASINI, *Sulla natura dell'attività agricola: continuità di un modello e limiti del criterio biologico*
- GIUSEPPE MORSILLO, *Agricoltura e ambiente nel pensiero di Giovanni Galloni*
- AMEDEO POSTIGLIONE, *Ambiente e diritti umani*
- MICHELE TAMPONI, *Aspetti privatistici del regime delle acque*
- SERGIO VENTURA, *L'avvenire dell'agricoltura biologica come strumento di sviluppo rurale*

#### Sezione III - FONDO RUSTICO, PRELAZIONE E SUCCESSIONE

- FRANCESCO DE SIMONE, *Prelazione agraria e contratto preliminare per persona da nominare*
- NICOLETTA FERRUCCI, *Le successioni agrarie alla luce della giurisprudenza*
- EMILIO ROMAGNOLI, *Appunti in tema di vendita di quote o azioni di società proprietarie di fondi rustici o di conferimento di fondi rustici in società e prelazione agraria*
- RAFFAELE ROSSI, *L'uso razionale del bene fondiario agrario tra legge e contratto*
- FERNANDO SALARIS, *Ritenzione agraria e « peculiare » custodia operosa del fondo rustico*

## Volume secondo

### Parte II - DIRITTO CIVILE, COMMERCIALE E DEL LAVORO

- VINCENZO BUONOCORE, *I contratti d'impresa*
- IDA CARACCILO, *Il regime della firma elettronica. Un confronto tra la direttiva 1999/93 CE e l'Uncitral Model Law (2001)*
- BRUNETTO CARPINO, *Per un'ipotesi « evangelica » di obbligazione naturale*
- FILIPPO CHIOMENTI, *Cessione di prestito obbligazionario fra banche e scissione fra banche comprensiva di una cessione di prestito obbligazionario: sulla portata dell'art. 58 del t.u. bancario (Una proposta di inquadramento)*
- MARIA TERESA CIRENEI, *Liberalizzazioni, servizi di interesse economico generale e sussidi incrociati: la direttiva della Commissione 2000/52/CE e il nuovo ambito della « disciplina trasparenza »*
- CLAUDIO COLOMBO, *Il risarcimento del danno biologico di lieve entità nella l. 5 marzo 2001, n. 57*
- FRANCESCO D'AGOSTINO, *Un « diritto dei conviventi »?*
- ENRICO GABRIELLI, *Sulla trasformazione da banca di credito cooperativo in banca popolare*
- EMANUELA GIACOBBE, *Questioni vecchie e nuove sulla contrattualità della mediazione*
- NATALINO IRTI, *La concorrenza come statuto normativo*
- RAFFAELE LENER, *Concorrenza fra gestori di fondi pensione e fiduciary duties*
- FABIANA MASSA FELSANI, *Discussione e informazione assembleare nelle società quotate*
- GIANCARLO PERONE, *Globalizzazione e diritto del lavoro: sfide e possibili risposte*
- GIULIO PROSPERETTI, *La nuova disciplina del trasferimento d'azienda*
- ARIANNA SCACCHI, *La cessione del credito a scopo di garanzia*
- SANDRO SCHIPANI, *Le definizioni del contratto nel sistema giuridico latinoamericano*

CLAUDIO SCOGNAMIGLIO, *La « giustizia » degli scambi tra equilibri del mercato e regole giuridiche: prospettive di diritto italiano e di diritto privato europeo*

FRANCESCO SAVERIO SESTI, *Il subappalto d'opere, servizi e forniture pubblici: il ritorno nell'alveo civilistico dell'istituto nell'evoluzione della normativa comunitaria e nazionale*

PIETRO SIRENA, *L'adempimento dell'altrui obbligazione di assistenza materiale*

PAOLO VITUCCI, *Servizi di elettrodotto e protezione dal c.d. inquinamento elettromagnetico nella disciplina dell'attività edilizia*

PAOLO MADDALENA, *L'evoluzione del diritto e della politica per l'ambiente nell'Unione Europea. Il problema dei diritti fondamentali*

SILVIO MAGNOSI, *Aspetti evolutivi dell'attività di gestione e controllo del traffico aereo: dalla Convenzione di Parigi del 1919 ai sistemi satellitari*

VENERANDO MARANO, *Unione Europea ed esperienza religiosa. Problemi e tendenze alla luce della carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea*

GIAN PIERO MILANO, *Principio di sussidiarietà e conferenze episcopali*

MARIA LUISA PECORARO, *In margine alle nuove forme di sfruttamento sessuale dei minori: la questione della pornografia infantile su internet nella disciplina giuridica internazionale*

FILOMENA SANTAGADA, *La tutela giurisdizionale dei diritti dello straniero nel testo unico sull'immigrazione*

PIERLUIGI SIMONE, *Considerazioni sul regolamento interno di procedura delle riunioni degli Stati parti della Convenzione di Montego Bay*

CESARE TREBESCHI E MARIA LUDOVICA TREBESCHI GITTI, *Appunti sul trattamento tributario delle proprietà collettive*

GIOVANNI VERDE, *L'organizzazione degli uffici giudiziari nella prospettiva della « carriera » dei magistrati*

### Parte III - DIRITTO PUBBLICO, INTERNAZIONALE E PROCESSUALE

ADELE ANZON, *L'evoluzione dei poteri regionali di attuazione del diritto comunitario*

DANIELE ARRU, *Contributo all'interpretazione dell'art. 12, punto 2, dell'accordo di revisione concordataria*

SABINO CASSESE, *Lo statuto della nuova regione*

ANTONIO D'ATENA, *La difficile trasformazione in tema di attuazione della riforma del titolo V della Costituzione*

PIERFRANCESCO GROSSI, *Alle origini del processo di legittimità costituzionale delle leggi*

UMBERTO LEANZA, *L'ingresso della Città del Vaticano e di San Marino nell'area dell'euro: gli accordi stipulati dall'Italia per conto dell'Unione Europea*

### Parte IV - LA BIBLIOGRAFIA DI GIOVANNI GALLONI

STEFANO MASINI, *Bibliografia per materia in ordine cronologico*

Il prezzo di copertina dei due volumi è di 150 Euro. Per i nostri abbonati che intendono accogliere questa proposta di acquisto, volta a valorizzare la diffusione di un'opera importante per quanti coltivano lo studio del diritto agrario, è previsto un particolare sconto che ne consente l'acquisto con un importo pari a 100,00 Euro, mediante il versamento sul c/c postale n. 97027007 intestato a: *Edizioni Tellus - Via XXIV Maggio, 43 - 00187 Roma.*

## PARTE II - GIURISPRUDENZA

Corte di giustizia C.E. - Sez. II - 16-5-2002, in causa C-384/00 - Colneric, pres.; Skouris, est.; Jacobs, avv. gen. - Bredemeier H. c. Bredemeier J.

**Agricoltura e foreste - O.C.M. settore lattiero-caseario - Regime delle quote latte - Attribuzione di un quantitativo di riferimento specifico - Beneficiari - Produttori che rilevano un'azienda per via analoga all'eredità - Art. 3 bis del reg. (CEE) n. 857/84, come modificato dal reg. (CEE) n. 1639/91.**

*Le norme generali in materia di quote latte si applicano anche al produttore che, coniuge dell'erede designato, ha ricevuto l'azienda a condizioni più favorevoli rispetto a quelle di mercato (1).*

(Omissis). - 1. - Con ordinanza 28 agosto 2000, pervenuta alla Corte il 20 ottobre seguente, il Niedersächsisches Oberverwaltungsgericht ha sottoposto alla Corte, ai sensi dell'art. 234 CE, una questione pregiudiziale vertente sull'interpretazione dell'art. 3 bis, n. 1, del reg. (CEE) del Consiglio 31 marzo 1984, n. 857, che fissa le norme generali per l'applicazione del prelievo di cui all'art. 5 quater del reg. (CEE) n. 804/68 nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GUL 90, p. 13), nel testo modificato dal reg. (CEE) del Consiglio 13 giugno 1991, n. 1639 (GUL 150, p. 35; in prosieguo: il «reg. n. 857/84»).

2. - Tale questione è stata sollevata nell'ambito di una controversia tra il sig. Bredemeier e la Landwirtschaftskammer Hannover in ordine all'attribuzione di un quantitativo di riferimento specifico in base al regime di prelievo supplementare sul latte.

#### Contesto normativo

3. - Il reg. (CEE) n. 1078/77, che istituisce un regime di premi per la non commercializzazione del latte e dei prodotti lattiero-caseari e per la riconversione di mandrie bovine a orientamento lattiero (GUL 131, p. 1), adottato dal Consiglio il 17 maggio 1977, prevedeva il versamento di un premio ai produttori che si impegnassero, per un periodo di cinque anni, a non commercializzare latte o latticini ovvero a riconvertire le mandrie bovine ad orientamento lattiero verso la produzione di carne.

4. - Il 31 marzo 1984 il Consiglio emanava i regolamenti (CEE) nn. 856/84, che modifica il reg. (CEE) n. 804/68 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GUL 90, p. 10), e 857/84, che fissa le norme generali per l'applicazione del prelievo di cui all'art. 5 quater del reg. (CEE) n. 804/68 nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GUL 90, p. 13). I detti regolamenti istituivano, a partire dal 1° aprile 1984, un regime di prelievi supplementari sul latte che obbligavano ogni produttore di latte, pena l'applicazione di un prelievo supplementare, a commercializzare solo i quantitativi di latte corrispondenti alla quota latte attribuitagli (in prosieguo: il «quantitativo di riferimento»). Tale quota corrisponde al quantitativo di latte prodotto nel corso di un anno di riferimento, che per la Repubblica federale di Germania fu individuato nel 1983.

5. - I produttori che, in adempimento dell'obbligo derivante dal reg. n. 1078/77, non avevano prodotto latte durante il detto anno di riferimento erano esclusi dal regime delle relative quote.

6. - Con sentenze 28 aprile 1988, causa 120/86, Mulder (Racc., p. 2321), e causa 170/86, Von Deetzen I (Racc., p. 2355), la Corte dichiarava invalido il reg. n. 857/84 nella parte in cui non prevedeva l'attribuzione di un quantitativo di riferimento ai produttori che non avevano consegnato latte nell'anno di riferimento dello Stato membro interessato.

7. - Il reg. (CEE) del Consiglio 20 marzo 1989, n. 764, recante modifica del reg. n. 857/84 (GUL 84, p. 2), era diretto a dare esecuzione alle menzionate sentenze Mulder e Von Deetzen I,

aggiungendo, inoltre, un art. 3 bis al reg. n. 857/84. Tale disposizione consentiva, in presenza di taluni requisiti, la concessione di un quantitativo di riferimento specifico alla categoria dei produttori precedentemente esclusi dal regime delle quote latte.

8. - Le modalità di applicazione della disciplina indicata al punto precedente venivano stabilite con il reg. (CEE) della Commissione 3 giugno 1988, n. 1546, che fissa le modalità di applicazione del prelievo supplementare di cui all'art. 5 quater del reg. (CEE) n. 804/68 (GUL 139, p. 12), nel testo modificato dal reg. (CEE) della Commissione 20 aprile 1989, n. 1033 (GUL 110, p. 27; in prosieguo: il «reg. n. 1546/88»), il quale aggiungeva al reg. n. 1546/88 un nuovo art. 7 bis ai sensi del quale, segnatamente, in caso di trasmissione dell'azienda per successione ereditaria o mediante operazione ad essa analoga, il quantitativo di riferimento specifico attribuito nei modi stabiliti dall'art. 3 bis del reg. n. 857/84 viene trasferito a norma dell'art. 7, primo e secondo comma, del reg. medesimo, al produttore che rilevi l'azienda, purché questi si obblighi a rispettare gli impegni assunti dal suo predecessore.

9. - Con la sentenza 21 marzo 1991, causa C-314/89, Rauh (Racc., p. I-1647), la Corte ha affermato che l'art. 3 bis del reg. n. 857/84, come modificato dal reg. n. 764/89, deve essere interpretato nel senso che è consentita, alle condizioni ivi stabilite, l'attribuzione di un quantitativo di riferimento specifico ad un produttore che abbia rilevato un'azienda per trasmissione ereditaria o per causa affine successivamente alla scadenza di un impegno di non commercializzazione assunto dal dante causa ai sensi del reg. n. 1078/77.

10. - Inoltre, ai punti 38 e 39 della sentenza 22 ottobre 1991, causa C-44/89, Von Deetzen II (Racc., p. I-5119), la Corte ha interpretato la nozione di «operazione analoga alla successione ereditaria», di cui all'art. 7 bis, primo comma, del reg. n. 1546/88, nel senso che essa si riferisce, a prescindere dalla forma giuridica nella quale venga effettuata, a qualunque operazione che comporti effetti analoghi a quelli della successione ereditaria, comprendendo quindi, in particolare, le operazioni effettuate fra un produttore ed il suo erede presunto e aventi ad oggetto l'azienda considerata, purché l'operazione di cui trattasi sia strutturata in modo tale che, in base al suo scopo ed al suo oggetto, miri principalmente alla continuazione dell'attività dell'azienda da parte dell'erede presunto e non al conseguimento del valore commerciale dell'azienda da parte del *de cuius*. Tale ipotesi ricorre quando le clausole del contratto sottostante all'operazione di cui trattasi siano atte a porre l'erede presunto in una situazione privilegiata rispetto a quella di un operatore che rilevi un'azienda analoga in base alle condizioni di mercato.

11. - L'art. 3 bis, nn. 1, primo trattino, e 2, del reg. n. 857/84, nel testo modificato dal reg. n. 764/89, veniva a sua volta annullata dalle sentenze 11 dicembre 1990, causa C-189/89, Spagl (Racc., p. I-4539), e causa C-217/89, Pastätter (Racc., p. I-4585).

12. - Al fine di conformarsi alle menzionate sentenze Spagl e Pastätter, il Consiglio emanava il reg. n. 1639/91, contenente un nuovo testo del detto art. 3 bis, ai sensi del quale è consentita parimenti l'attribuzione di un quantitativo di riferimento specifico ai produttori che, sino a quel momento, si siano trovati nell'impossibilità di rilevare l'azienda lattiera in base alle condizioni dichiarate illegittime nelle menzionate sentenze Spagl e Pastätter.

13. - Nel primo considerando del reg. n. 1639/91 si afferma inoltre che, a seguito dell'interpretazione del detto art. 3 bis «data dalla sentenza della Corte di giustizia nella causa C-314/89 (sentenza Rauh, citata *supra*), occorre consentire ai produttori che hanno ripreso l'azienda lattiera per via ereditaria o per via analoga all'eredità e che non hanno introdotto domanda tra il 29 marzo e il 29 giugno 1989 o la cui domanda è stata respinta, di introdurre o reintrodurre una domanda».

14. - In tal senso, il reg. n. 1639/91 ha aggiunto all'art. 3 bis, n. 1, del reg. n. 857/84, un secondo comma che così recita:

«Il produttore: (...)

– che ha ricevuto l'azienda in eredità o per via analoga all'eredità dopo la scadenza dell'impegno assunto ai sensi del reg. (CEE) n. 1078/77 dall'autore della successione ma prima del 29 giugno 1989, ottiene provvisoriamente, dietro sua richiesta presentata entro il termine di tre mesi a decorrere dal 1° luglio 1991, un quantitativo di riferimento specifico alle condizioni fissate alle lettere a), b) e d).

#### Causa principale e questione pregiudiziale

15. - Il sig. Bredemeier è un produttore di latte che dal 1° ottobre 1986 ha preso in affitto a tempo indeterminato, per mezzo di una serie di successivi contratti, l'azienda agricola del suocero, azienda che gestisce ora assieme al coniuge. Il suocero, abitante unitamente alla figlia ed al marito di questa nell'azienda agricola dei medesimi e da essi assistito, aveva assunto, all'inizio degli anni '80, un impegno di non commercializzazione ai sensi del reg. n. 1078/77, impegno scaduto il 10 giugno 1985, vale a dire prima che il sig. Bredemeier prendesse l'azienda in locazione.

16. - Secondo quanto affermato dal sig. Bredemeier dinanzi al giudice *a quo*, il canone di affitto ammontava, detratta la somma di DEM 3600 annui versati a titolo di locazione degli edifici dell'azienda, a DEM 500 per ettaro, laddove il prezzo di affitto all'epoca usualmente praticato nel mercato era di DEM 800 - DEM 1000 per ettaro. Il detto giudice rilevava che l'affitto era stato concluso a condizioni che collocavano il sig. Bredemeier in una situazione nettamente migliore a quella degli operatori che rilevano un'azienda analoga alle condizioni di mercato.

17. - Nel giugno del 1989 ed in data 26 settembre 1991 – dunque, per quanto attiene a quest'ultima data, entro il termine di tre mesi di cui all'art. 3 *bis* del reg. n. 857/84 – il sig. Bredemeier presentava alla Landwirtschaftskammer Hannover due domande di attribuzione di un quantitativo di riferimento provvisorio per l'azienda cedutagli in locazione dal suocero. A seguito del rigetto di tali due domande, proponeva rispettivi ricorsi dinanzi al Verwaltungsgericht competente; in tali giudizi intervenivano a suo sostegno anche il coniuge ed il suocero. A seguito di riunione, i due ricorsi venivano respinti con sentenza 20 ottobre 1993.

18. - Avverso tale sentenza il sig. Bredemeier interponeva appello dinanzi al Niedersächsisches Oberverwaltungsgericht.

19. - Nell'esame della questione se un quantitativo di riferimento specifico avrebbe dovuto essere concesso al sig. Bredemeier ai sensi dell'art. 3 *bis* del reg. n. 857/84, il detto giudice rileva che l'azienda di cui trattasi non è stata trasmessa al sig. Bredemeier a titolo di erede presunto – questione esaminata dalla Corte nella menzionata sentenza Von Deetzen II –, atteso che l'erede dell'azienda del produttore non è l'affittuario, bensì il coniuge del medesimo.

20. - Il giudice *a quo* non esclude tuttavia che – tenuto conto dei legami familiari esistenti tra il sig. Bredemeier, il coniuge ed il suocero, convivente nell'azienda agricola dei medesimi e da questi assistito – l'azienda sia stata rilevata «per via analoga all'eredità», ai sensi dell'art. 3 *bis* del reg. n. 857/84, considerato tanto più che l'azienda era stata ceduta in affitto al sig. Bredemeier a condizioni ben più favorevoli rispetto a quelle di mercato e che, conseguentemente, ricorrevano i requisiti indicati ai punti 38 e 39 della menzionata sentenza Von Deetzen II.

21. - Ciò premesso, il Niedersächsisches Oberverwaltungsgericht decideva di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se un'azienda agricola possa considerarsi ricevuta per via analoga all'eredità, ai sensi dell'art. 3 *bis* del reg. (CEE) del Consiglio 31 marzo 1984, n. 857 (GUL 90, p. 13), come emendato dal reg. (CEE) del Consiglio 13 giugno 1991, n. 1639 (GUL 150, p. 35), quando, successivamente alla scadenza dell'impegno di non commercializzazione, assunto dal produttore in forza del reg. (CEE) n. 1078/77, l'azienda sia da questi concessa in locazione al marito dell'erede designata, anteriormente al 29 giugno 1989, a condizioni più favorevoli rispetto alle normali condizioni praticate sul mercato».

#### In ordine alla questione pregiudiziale

22. - Con la questione pregiudiziale, il giudice di rinvio chiede, sostanzialmente, se i termini «produttore (...) che ha ricevuto l'azienda (...) per via analoga all'eredità», di cui all'art. 3 *bis*, n. 1, secondo comma, secondo trattino, del reg. n. 857/84, debbano essere interpretati nel senso che ricomprendano un produttore, coniuge dell'erede designato, cui l'azienda sia stata ceduta in locazione a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, successiva-

mente alla scadenza dell'impegno di non commercializzazione assunto, ai sensi del reg. n. 1078/77, dal locatore, dante causa della successione, ma anteriormente al 29 giugno 1989.

23. - Si deve rilevare, *in limine*, che nella sentenza Von Deetzen II, menzionata *supra*, la Corte ha proceduto all'interpretazione della nozione di «operazione analoga alla successione ereditaria», di cui all'art. 7 *bis*, primo comma, del reg. n. 1546/88.

24. - È pur vero che, come rilevato dall'avvocato generale ai punti 13-15 delle proprie conclusioni, la detta disposizione non riguardava l'attribuzione di un quantitativo di riferimento specifico al produttore che avesse ricevuto l'azienda per trasmissione ereditaria o per via analoga all'eredità, bensì atteneva al trasferimento del quantitativo di riferimento specifico, di cui l'azienda fosse già in possesso, al produttore cui l'azienda stessa fosse stata poi trasmessa per successione ereditaria, o per via analoga all'eredità e che, inoltre, tale disposizione presentava, in talune versioni linguistiche del reg., un tenore leggermente diverso da quello della disposizione oggetto del presente rinvio pregiudiziale.

25. - Tuttavia, nella menzionata sentenza Rauh, la Corte ha sostanzialmente utilizzato i termini impiegati nell'art. 7 *bis* del reg. n. 1546/88 per interpretare l'art. 3 *bis* del reg. n. 857/84, nel testo risultante dal reg. n. 764/89. In tal senso, ai punti 12 e 25 della detta sentenza la Corte ha affermato che quest'ultima disposizione consente, alle condizioni ivi stabilite, l'attribuzione di un quantitativo di riferimento specifico ad un produttore che abbia rilevato un'azienda per trasmissione ereditaria o per causa affine successivamente alla scadenza di un impegno di non commercializzazione assunto dal dante causa ai sensi del reg. n. 1078/77, nonostante il fatto che questi non fosse già titolare di tale quantitativo di riferimento specifico.

26. - Dal primo considerando del reg. n. 1639/91 emerge che, al fine di conformarsi all'interpretazione accolta dalla Corte nella menzionata sentenza Rauh, il legislatore comunitario ha fatto riferimento, nell'art. 3 *bis* del reg. n. 857/84, al produttore che abbia ricevuto l'azienda per via ereditaria o per «via analoga all'eredità».

27. - Ciò premesso, si deve ritenere che quest'ultima locuzione sia equivalente alla locuzione «operazione analoga alla successione ereditaria», di cui all'art. 7 *bis*, primo comma, del reg. n. 1546/88. Pertanto, l'interpretazione accolta dalla Corte nella sentenza Von Deetzen II, menzionata *supra*, con riguardo alla nozione di «operazione analoga alla successione ereditaria» ai sensi di quest'ultima disposizione, è parimenti applicabile alla corrispondente locuzione di cui all'art. 3 *bis* del reg. n. 857/84.

28. - Si deve pertanto affermare che la locuzione «via analoga all'eredità» riguarda, indipendentemente dalla forma giuridica con cui venga effettuata, qualunque operazione che comporti effetti analoghi a quelli della successione ereditaria.

29. - Al punto 38 della menzionata sentenza Von Deetzen II, la Corte ha rilevato che si è in presenza di un'operazione di tal genere quando il negozio, in base al suo scopo ed al suo oggetto, miri principalmente alla continuazione dell'attività dell'azienda da parte dell'erede presunto e non al conseguimento del valore commerciale dell'azienda da parte del *de cuius*. Al successivo punto 39 la Corte ha inoltre precisato che tale ipotesi si verifica quando le clausole del contratto sottostante all'operazione di cui trattasi pongano l'erede presunto in una situazione privilegiata rispetto a quella di un operatore che rilevi un'azienda analoga in base alle condizioni di mercato.

30. - Il subentro in un'azienda può essere pertanto considerato effettuato per via analoga all'eredità solamente quando favorisca l'erede presunto nei termini indicati al punto precedente.

31. - È pur vero che, nella menzionata sentenza Von Deetzen II, la Corte ha proceduto a tali rilievi con riferimento, in particolare, alle operazioni concluse tra un produttore ed il suo erede presunto.

32. - Tuttavia, come suggerito anche dall'utilizzazione dell'avverbio «in particolare» di cui al punto 38 della menzionata sentenza Von Deetzen II, tali operazioni non sono le uniche idonee ad avvantaggiare l'erede presunto nel senso indicato dalla Corte nella detta sentenza.

33. - In particolare, è ipotizzabile che il complesso degli elementi di fatto e di diritto che caratterizzano l'operazione di cui trattasi consentano di ritenere che essa miri principalmente non al conseguimento del valore commerciale dell'azienda da parte del *de cuius*, bensì alla continuazione dell'attività della medesima a favore dell'erede presunto, ancorché quest'ultimo non sia il soggetto che rilevi l'azienda. Al fine di verificare se tale requisito ricorra nel caso in cui l'azienda sia ceduta in locazione a persona diversa dall'erede presunto, occorre prendere in considerazione

non solo il canone di locazione convenuto, bensì anche altri elementi, quali la durata del contratto e la possibilità di sua risoluzione riconosciuta alle parti.

34. - Nel caso in cui, come nella specie oggetto della causa principale, l'azienda sia ceduta in locazione al coniuge dell'erede designato occorre – come correttamente sottolineato dalla Commissione nelle proprie osservazioni scritte – che i rapporti giuridici tra le parti del contratto siano strutturati in modo tale che il *favor* che il *de cuius* intenda procurare all'erede sia garantito in maniera durevole, anche in caso di separazione dei coniugi o di cessazione del matrimonio.

35. - Spetta al giudice di rinvio accertare, alla luce di tutti gli elementi di fatto e di diritto che caratterizzano la locazione oggetto della causa principale, se tale contratto risponda ai requisiti indicati ai due punti precedenti.

36. - Si deve tuttavia rilevare a tale riguardo, sulla base delle indicazioni risultanti dagli atti di causa trasmessi alla Corte, che la circostanza che l'azienda di cui trattasi sia stata ceduta in locazione al coniuge dell'erede designato del locatore ad un prezzo di favore rispetto a quello di mercato, nonché il fatto che la detta azienda sia gestita in comune dai due coniugi costituiscono elementi importanti che depongono a favore dell'assimilazione della locazione di cui trattasi al subentro in un'azienda per via analoga all'eredità, ai sensi dell'art. 3 *bis*, n. 1, secondo comma, secondo trattino, del reg. n. 857/84.

37. - Alla luce di tutte le suesposte considerazioni, i termini «produttore (...) che ha ricevuto l'azienda (...) per via analoga all'eredità», di cui all'art. 3 *bis*, n. 1, secondo comma, secondo trattino, del reg. n. 857/84, devono essere interpretati nel senso che ricomprendono il produttore, coniuge dell'erede designato, cui l'azienda sia stata ceduta a condizioni più favorevoli rispetto a quelle di mercato, successivamente alla scadenza dell'impegno di non commercializzazione assunto, ai sensi del reg. n. 1078/77, dal locatore, dante causa della successione, sempreché dal complesso degli elementi di fatto e di diritto che caratterizzano tale locazione risulti che:

– tale contratto miri principalmente alla continuazione dell'attività dell'azienda a favore dell'erede designato e non alla realizzazione del valore di mercato della medesima da parte del *de cuius* e che

– i rapporti giuridici tra le parti del contratto siano strutturate in modo tale che il *favor* che il *de cuius* intende procurare al proprio erede sia garantito in termini durevoli, anche in caso di separazione dei coniugi o di cessazione del matrimonio.

#### Sulle spese (Omissis)

### (1) LA SUCCESSIONE PER VIA ANALOGA ALL'EREDITÀ ED IL REGIME DELLE QUOTE LATTE.

1. *Premessa.* - Nell'ambito del regime delle quote latte, si inserisce la sentenza *Bredemeier* della Corte di giustizia

(1) Reg. (CEE) n. 857/84 del Consiglio, del 31 marzo 1984, che fissa le norme generali per l'applicazione del prelievo, di cui all'art.5 *quater* del reg. (CEE) n.804/68, nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, in *GUCEL* 90 dell'1° aprile 1984, pp. 13-16. Il regolamento è stato poi abrogato dal reg. (CEE) n.3950/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, in *GUCEL* 405 del 31 dicembre 1992.

(2) Reg. (CEE) n. 1639/91 del Consiglio del 13 giugno 1991, recante modifica del reg. (CEE) n.857/84 che fissa le norme generali per l'applicazione del prelievo, di cui all'art.5 *quater* del reg. (CEE) n.804/68, nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, in *GUCEL* 150 del 15 giugno 1991, p. 35.

(3) Copiosa è la dottrina relativa alle quote latte. Per una visione generale del problema si veda DI LAURO, *Le quote nel settore lattiero-caseario*, in *Trattato breve di diritto agrario italiano e comunitario*, a cura di Costato, Padova, 2001, in particolare alle pp. 85-89; in merito alla problematica dei quantitativi di riferimento si rinvia a VISCARDINI DONÀ, *Rassegna della giurisprudenza della Corte di giustizia e del Tribunale di primo grado in materia agricola*, in *Riv. dir. agr.*, 1998, II, pp. 53-92; relativamente al contesto ambientale della causa si veda CANFORA, *Le quote latte in Germania*, in *Riv. dir. agr.*, 1995, I, pp.198-230.

(4) Reg. (CEE) n. 1078/77 del Consiglio, del 17 maggio 1977, che isti-

delle Comunità europee, qui commentata, con la quale viene completata l'interpretazione della lettera dell'art. 3 *bis* del reg. 857/84 (1), così come modificato dal reg. 1639/91 (2), relativamente al concetto di trasferimento d'azienda per via analoga all'eredità.

Prima di analizzare il contenuto del provvedimento, risulta opportuno un breve *excursus* relativo al precedente contesto normativo e giurisprudenziale in materia (3).

2. *Il contesto normativo e giurisprudenziale precedente.* - Le norme che regolano il regime delle quote latte sono varie ed articolate in un susseguirsi di modifiche, compiute in ossequio a quanto deciso più volte dalla Corte di giustizia.

Il reg. 1078/77 (4), che ha istituito un regime di premi per la non commercializzazione del latte e dei prodotti lattiero-caseari e per la riconversione delle mandrie bovine ad indirizzo lattiero, prevedeva il versamento di un premio ai produttori che si impegnavano, per un periodo di cinque anni, a non commercializzare latte o derivati ovvero a riconvertire le mandrie ad indirizzo lattiero verso la produzione di carne.

Il 31 marzo 1984 il Consiglio emanò due regolamenti (5) diretti ad istituire, a decorrere dal successivo 1° aprile, un regime di prelievi supplementari sul latte che avrebbe costretto – economicamente – ogni produttore a commercializzare solo quei quantitativi di latte corrispondenti alla quota a lui attribuita e che era calcolata sulla base del quantitativo di latte prodotto in un anno di riferimento. La prima, negativa, conseguenza di tale disciplina fu che rimasero esclusi dal regime delle relative quote coloro i quali non avevano prodotto latte nell'anno di riferimento perché aderenti al regime previsto dal reg. 1078/77.

La Corte di giustizia, proprio per questo motivo, avrebbe, in due successive e distinte occasioni (6), dichiarato invalido il reg. n. 857/84 nella parte in cui non prevedeva l'attribuzione di un quantitativo di riferimento a quei produttori che non avevano consegnato latte proprio nell'anno di riferimento. Per dare esecuzione alle sentenze *Mulder* e *Von Deetzen I*, il Consiglio emanò il reg. 764/89 (7) che aggiunse, al testo del menzionato reg. 857, una norma *ad hoc* che avrebbe consentito la concessione di un quantitativo di riferimento specifico alla categoria dei produttori precedentemente esclusi dal regime delle quote latte.

Le modalità di applicazione della nuova disciplina sarebbero state poi stabilite con un regolamento della Commissione – il n. 1546/88 (8), successivamente modificato dal reg. 1033/89 (9) – secondo il quale, in base al testo del nuovo art. 7 *bis*, in caso di trasmissione dell'azienda per successione ereditaria o mediante operazione analoga, il

tuisce un regime di premi per la non commercializzazione del latte e dei prodotti lattiero-caseari e per la riconversione di mandrie bovine a orientamento lattiero, in *GUCEL* 131 del 26 maggio 1977, pp. 1-5.

(5) Reg. (CEE) n. 856/84 del Consiglio del 31 marzo 1984 che modifica il reg. (CEE) n. 804/68 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, in *GUCEL* 90 del 1° aprile 1984, pp. 10-12 e reg. 857/84, cit.

(6) Sentenze della Corte del 28 aprile 1988, in causa C-120/86, *Mulder*, in *Racc.* p. 2321, ed in causa C-170/86, *Von Deetzen* (meglio nota come *Von Deetzen I*), in *Racc.* p. 2355.

(7) Reg. (CEE) n. 764/89 del Consiglio del 20 marzo 1989, recante modifica del reg. (CEE) n. 857/84 che fissa le norme generali per l'applicazione del prelievo di cui all'art. 5 *quater* del reg. (CEE) n. 804/68 nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, in *GUCEL* 84 del 29 marzo 1989, p. 2.

(8) Reg. (CEE) n. 1546/88 della Commissione del 3 giugno 1988, che fissa le modalità di applicazione del prelievo supplementare di cui all' art. 5 *quater* del reg. (CEE) n. 804/68, in *GUCEL* 139 del 4 giugno 1988, p. 12.

(9) Reg. (CEE) n.1033/89 della Commissione, che modifica il reg. (CEE) n. 1546/88, che fissa le modalità di applicazione del prelievo supplementare di cui all' art. 5 *quater* del reg. (CEE) n. 804/68 del Consiglio, in *GUCEL* 110 del 21 aprile 1989, p. 27.

quantitativo di riferimento sarebbe stato trasferito al produttore subentrante, a condizione che questi si fosse assunto l'obbligo di rispettare gli impegni assunti dal predecessore aggiudicatario.

Un nuovo intervento della Corte di giustizia (10), ancora in merito al testo modificato del reg. 857/84, riguardò la lettera dell'art. 3 *bis*, interpretato nel senso che sarebbe stata consentita l'attribuzione di un quantitativo di riferimento specifico ad un produttore che aveva rilevato un'azienda per trasmissione ereditaria, o per causa affine, successivamente alla scadenza di un impegno di non commercializzazione assunto dal precedente proprietario ai sensi del reg. 1078/77.

In stretto collegamento con il problema della successione ereditaria dell'azienda, risulta essere la sentenza *Von Deetzen II* (11), nella quale alla Corte venne richiesto di interpretare, per la prima volta, la nozione di «operazione analoga alla successione ereditaria», così come prevista dall'art. 7 *bis* del reg. 1546/88.

In tale pronuncia i giudici, sottolineando come nell'intendere tale espressione bisognasse prescindere dalla forma giuridica con la quale veniva presentata, la riconducevano a qualunque operazione che comportasse effetti analoghi alla successione ereditaria, comprendendo così – «in particolare» – le operazioni, aventi per oggetto l'azienda considerata, compiute tra il proprietario dell'azienda e l'erede presunto, sotto condizione che l'obiettivo dell'operazione stessa corrispondesse alla volontà di far proseguire in un tempo futuro l'attività dell'azienda e ad avvantaggiare l'erede presunto, consentendogli di affittare la stessa ad un prezzo inferiore rispetto a quelli praticati dal mercato.

L'art. 3 *bis* del modificato reg. 857/84, era stato oggetto di due ulteriori pronunce della Corte di giustizia (12), che ne avrebbero annullato i numeri 1, primo trattino, e 2, in seguito all'esclusione dall'assegnazione dei quantitativi di riferimento di quei produttori che avevano assunto l'impegno di non produrre quantitativi di latte in ossequio alla lettera del reg. 1078/77. Veniva così emanato un nuovo regolamento, il 1639/91, il quale, introducendo un nuovo art. 3 *bis*, contemplava la possibilità di attribuire un quantitativo di riferimento specifico anche a quei produttori che si erano trovati nelle condizioni che le summenzionate sentenze avevano considerate tali da non consentire l'esclusione degli aderenti dal regime comunitario.

Con detto regolamento, inoltre, richiamando nel primo considerando il concetto di successione nell'azienda per via analoga all'eredità, si provvedeva ad aggiungere un secondo comma all'art. 3 *bis*, in forza del quale il produttore che aveva ricevuto un'azienda per via analoga all'eredità, ma entro la data del 29 giugno 1989, avrebbe ottenuto provvisoriamente, ed entro tre mesi a decorrere dal 1° luglio 1991, un quantitativo di riferimento specifico, a condizione che non avesse cessato l'attività o non avesse ceduto l'azienda prima della scadenza del periodo di non commercializzazione del latte, dimostrasse di essere in grado di produrre all'interno dell'azienda il quantitativo di riferimento richiesto e, infine, si impegnasse in seguito a non richiedere, fino al 1° luglio 1994, di beneficiare di programmi d'abbandono del quantitativo di riferimento stesso.

3. *La questione pregiudiziale.* - Il Signor Bredemeier è un produttore di latte che ha preso in affitto a tempo indeterminato, dal 1° ottobre 1986, a mezzo di successivi contratti, l'azienda agricola del suocero, che viene gestita assieme al coniuge. Il suocero, precedente titolare dell'azienda, aveva a suo tempo assunto un impegno di non commercializzazione, ai sensi del reg. 1078/77 e scaduto il 10 giugno 1985, in un tempo anteriore a quando il Signor B. gli è subentrato nella gestione dell'azienda. Il canone d'affitto per ettaro, pattuito tra affittuario e subentrante, era stato concluso ad un prezzo evidentemente inferiore a quello che era il prezzo di mercato ed a vantaggio, perciò, del subentrante.

In due momenti distinti, il Signor B. presentava all'organo a ciò preposto due domande di attribuzione di un quantitativo di riferimento provvisorio per l'azienda che gli era stata ceduta in locazione; le due domande, così come le successive impugnazioni dei provvedimenti di diniego, venivano respinte.

Venne così avviato un giudizio innanzi al *Niedersächsisches Obergerverwaltungsgericht*, e, nel corso del processo, il giudice adito rilevava come l'azienda in questione non fosse stata trasmessa a titolo di erede presunto (13), in considerazione del fatto che in tale posizione si trovava il coniuge dell'affittuario e non l'affittuario medesimo. Il giudice *a quo* non esclude, tuttavia, che tale cessione in locazione dell'azienda possa rientrare in quei casi che sono considerati tali da rientrare nella «via analoga all'eredità», basando tale ipotesi sulla cessione del fondo in affitto a condizioni più favorevoli, per l'affittuario, rispetto a quelle che erano presenti allora sul mercato.

Di qui deriva la questione pregiudiziale, con la quale il giudice tedesco cerca conferma della sua ipotesi, ovvero se un'azienda possa essere considerata come «ricevuta per via analoga all'eredità, ai sensi dell'art. 3 *bis* del reg. 857/84, come modificato dal reg. 1639/91, quando, successivamente alla scadenza dell'impegno di non commercializzazione, assunto dal produttore in forza del reg. 1078/77, l'azienda sia stata da questi concessa in locazione al marito dell'erede designata a condizioni più favorevoli rispetto alle normali condizioni praticate sul mercato» (14).

4. *La via analoga all'eredità.* - Con la questione pregiudiziale il giudice di rinvio chiede, dunque, se l'espressione «produttore che ha ricevuto l'azienda per via analoga all'eredità» possa e debba essere interpretata in modo tale da ricomprendere un produttore che è coniuge dell'erede designato cui l'azienda è stata ceduta a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, in un momento successivo alla scadenza dell'impegno di non commercializzazione che era stato assunto dal locatore e, comunque, in un momento anteriore alla data del 29 giugno 1989, data limite per poter richiedere il quantitativo di riferimento provvisorio per quei produttori che avevano aderito all'invito alla non commercializzazione del latte o alla riconversione delle mandrie previsto dal reg. 1078/77.

In via preliminare appare opportuno ricordare che la Corte si era già espressa in merito al concetto di «operazione analoga alla successione ereditaria» (15), pur se in quel contesto non si operava alcun riferimento all'attribuzione di

(10) Sentenza della Corte del 21 marzo 1991, in causa C-314/89, *Raub*, in *Racc.* p. 1-1647.

(11) Sentenza della Corte del 22 ottobre 1991, in causa C-44/89, *Von Deetzen* (meglio nota come *Von Deetzen II*), in *Racc.* p. 1-5119.

(12) Sentenze della Corte dell'11 dicembre 1990, in causa C-189/89, *Spagl*, in *Racc.* p. 1-4539, ed in causa C-217/89, *Pastätter*, in *Racc.* p. 1-4585.

(13) Questione affrontata dalla Corte nella sentenza *Von Deetzen II*,

cit., nella quale, al punto 35, si è affermato che «in caso di trasmissione dell'azienda per successione ereditaria, o mediante un'operazione analoga alla successione ereditaria, il quantitativo di riferimento specifico è trasferito al produttore che rileva l'azienda».

(14) Per il testo della questione pregiudiziale si rinvia alla relazione d'udienza ovvero al punto 21 della sentenza *Bredemeier* in esame.

(15) Si veda la lettera dell'art. 7 *bis*, comma 1, del reg. 1546/88, cit.



un quantitativo di riferimento ad un produttore che avesse ricevuto l'azienda per via analoga all'eredità, ma riguardava in particolare il trasferimento del quantitativo di riferimento specifico, del quale l'azienda doveva essere già in possesso, prima della cessione avvenuta per eredità o per via analoga ad essa.

La disposizione contenente tale espressione era poi stata utilizzata dalla Corte (16) per interpretare l'art. 3 *bis*, più volte richiamato, affermando che tale disposizione consentiva, nel pieno rispetto delle condizioni in essa contenute, l'attribuzione di un quantitativo di riferimento specifico ad un produttore che avesse rilevato l'azienda per via ereditaria o affine, anche successivamente alla scadenza di un impegno di non commercializzazione assunto dal dante causa, nonostante questi non fosse già titolare di un quantitativo di riferimento specifico.

In ottemperanza proprio a tale sentenza, nel successivo reg. 1639/91 veniva compiuto un esplicito riferimento al produttore che aveva ricevuto l'azienda per via ereditaria o analoga all'eredità (17).

Ora, secondo i giudici comunitari l'espressione «operazione analoga alla successione ereditaria» risulta essere equivalente a quella che definisce la «via analoga all'eredità», e pertanto asseriscono che quest'ultima riguarda «qualunque operazione che comporti effetti analoghi a quelli della successione ereditaria» (18). Restano così da identificare concretamente i casi in cui si possa sostenere che la successione ha luogo per via analoga all'eredità e non attraverso altri istituti di vendita o locazione dell'azienda, magari mascherati.

Nuovamente, al fine della soluzione del problema, giunge in soccorso la precedente giurisprudenza della Corte che, con la citata sentenza *Von Deetzen II*, aveva già affermato che l'operazione è definibile come analoga ad una successione ereditaria nel caso in cui – anche in base allo scopo ed all'oggetto – miri alla continuazione dell'attività dell'azienda da parte dell'erede presunto e non al mero conseguimento del valore commerciale da parte del *de cuius*. Ad ulteriore specificazione del proprio pensiero, i giudici precisavano che il tutto si sarebbe verificato quando le clausole del contratto di locazione avrebbero posto l'erede presunto in una situazione privilegiata, che l'avrebbe favorito rispetto ad un'operazione compiuta nel pieno rispetto delle normali condizioni di mercato. In definitiva, solo il fatto di favorire realmente ed effettivamente l'erede presunto avrebbe potuto portare a definire l'operazione come avvenuta in via analoga all'eredità.

Per superare una prevedibile obiezione, in merito al fatto che la sentenza *Von Deetzen* riguardasse un caso di cessione d'azienda tra il proprietario e l'erede presunto in persona, i giudici si trasformano in esegeti, giungendo ad affermare che l'utilizzo di uno specifico tipo di avverbio, nel caso specifico si faceva riferimento a quell'ipotesi «in particolare», non limitava il campo delle stesse al rapporto tra proprietario ed erede presunto, potendo così farvi rientrare anche il caso specifico della sentenza oggetto del commento, ovvero il rapporto tra il proprietario ed il coniuge dell'erede presunto. In tal caso, però, la Corte ritiene necessarie altre condizioni, quali la durata del contratto e la possibilità di risoluzione riconosciuta alle parti. Nel caso specifico, è richiesto che i rapporti giuridici tra le parti siano strutturati in modo tale che il vantaggio che si vuole garanti-

re all'affittuario sia garantito in maniera durevole, anche in caso di separazione dei coniugi o di cessazione del matrimonio; requisiti che la Corte considera soddisfatti per il fatto che non solo sussiste il vantaggio rispetto alle ordinarie leggi di mercato, ma anche che la gestione dell'azienda sia comune tra i coniugi.

Si può così concludere affermando che, nell'ambito delle cessioni delle aziende agricole, queste possano essere considerate come avvenute per via analoga all'eredità a condizione che – in caso di locazione – il proprietario voglia trasmetterle all'erede presunto, od anche al suo coniuge, avvantaggiandolo rispetto alle normali regole dell'economia di mercato, e quindi non volendo perseguire un vantaggio commerciale proprio, e strutturando i rapporti giuridici in modo tale che tali vantaggi siano garantiti in modo durevole ed anche in caso di separazione tra i coniugi o di cessazione del matrimonio.

Marco Borraccetti

\*

Corte costituzionale - 5-7-2002, n. 318 - Ruperto, pres.; Marini, rel. - Mari (avv. Catelani) c. Bacchiocchi.

**Contratti agrari - Affitto di fondi rustici - Canone - Determinazione mediante coefficienti di moltiplicazione del reddito dominicale risultante dal catasto terreni 1939 - Inidoneità di quel catasto a rappresentare le effettive caratteristiche dei terreni - Lesione della garanzia della proprietà terriera, contraria alla instaurazione di equi rapporti sociali - Illegittimità costituzionale.** (L. 3 maggio 1982, n. 203, artt. 9 e 62; Cost., artt. 3, 42 e 44).

*La determinazione del canone equo nell'affitto dei fondi rustici di cui agli artt. 9 e 62 della legge n. 203 del 1982 è incostituzionale per contrasto con gli artt. 3, 42 e 44 della Costituzione (1).*

(*Omissis*). - RITENUTO IN FATTO. - 1. - Con ordinanza emessa e depositata il 30 gennaio 2001, il Tribunale di Pesaro, Sezione specializzata agraria, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 42 e 44 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 9 e 62 della legge 3 maggio 1982, n. 203 (Norme sui contratti agrari).

Esponde il rimettente che il giudizio *a quo* ha ad oggetto la domanda di fissazione del canone di affitto di un fondo agricolo in una misura maggiore di quella corrisposta dall'affittuario, con condanna di quest'ultimo al pagamento delle differenze a decorrere dall'annata agraria 1994/95. Tale domanda – secondo il medesimo rimettente – dovrebbe allo stato essere rigettata, in base al combinato disposto degli artt. 9 e 62 della legge n. 203 del 1982, secondo cui per la determinazione del canone deve essere preso a base il reddito dominicale stabilito a norma del r.d.l. 4 aprile 1939, n. 589 (Revisione generale degli estimi dei terreni), mentre risulterebbe meritevole di accoglimento nel caso in cui la proposta questione di legittimità costituzionale venisse accolta.

Ciò posto, secondo il giudice *a quo*, le norme impugnate sarebbero, innanzitutto, in contrasto con il principio di eguaglianza, in quanto – stante la possibilità, prevista dall'art. 45 della stessa legge, che le organizzazioni professionali agricole stipulino contratti collettivi in materia di contratti agrari (anche in deroga alle norme della medesima legge, *ex art. 58*) – situazioni omogenee risulterebbero diversamente disciplinate in dipendenza del fatto che esistano o meno, in ciascuna regione, siffatti contratti collettivi.

Le stesse norme – stabilendo che il canone vada calcolato sulla base del reddito dominicale e che il reddito dominicale da prendere in considerazione sia ancora quello stabilito con il r.d.l. n. 589 del 1939, nonostante l'intervenuta revisione degli estimi – violerebbero poi la garanzia costituzionale del diritto di proprietà, in quanto condurrebbero alla determinazione di canoni di affitto irrisori ed addirittura simbolici, impedendo altresì, in tal modo, l'instaurazione di equi rapporti sociali.

Precisa il rimettente di non ignorare che questa Corte, con sentenza n. 139 del 1984, ha dichiarato non fondata una analoga que-

(16) Si veda la sentenza *Raub*, cit.

(17) Si rinvia, sul punto, al primo considerando del reg. 1639/91, cit., secondo il quale, a seguito della sentenza *Raub*, cit., «occorre consentire ai produttori che hanno ripreso l'azienda lattiera per via ereditaria o per via analoga all'eredità e che non hanno introdotto domanda tra il 29 marzo ed il 29 giugno 1989 o la cui domanda è stata respinta, di introdurre o reintrodurre una domanda».

(18) Sentenza *Bredemeier*, punto 28.



stione di legittimità costituzionale. Rileva, peraltro, che in quella stessa sentenza la Corte ebbe ad osservare che l'ulteriore protrarsi del ricorso ad un catasto vecchio di circa un cinquantennio non avrebbe potuto razionalmente giustificarsi e sottolinea come, nel frattempo, tali dati catastali abbiano ancor più perso idoneità a rappresentare le effettive caratteristiche dei terreni agricoli.

2. - Si è costituita in giudizio Rossana Mari, attrice nella causa pendente dinanzi al giudice rimettente, concludendo per l'accoglimento della questione sulla scorta di argomentazioni analoghe a quelle esposte nell'ordinanza di rimessione.

In particolare, la parte privata insiste perché, attraverso la caducazione dell'art. 62 della legge n. 203 del 1982, sia restituita alle parti «la facoltà di procedere alla contrattazione diretta del canone che sia conforme ai prezzi di mercato».

CONSIDERATO IN DIRITTO. - 1. - Il Tribunale di Pesaro dubita, in riferimento agli artt. 3, 42 e 44 della Costituzione, della legittimità costituzionale degli artt. 9 e 62 della l. 3 maggio 1982, n. 203 (Norme sui contratti agrari), in quanto prevedono un meccanismo di determinazione del canone di equo affitto ancora basato - nonostante l'intervenuta revisione degli estimi catastali - sul reddito dominicale stabilito a norma del r.d.l. 4 aprile 1939, n. 589 (Revisione generale degli estimi dei terreni), convertito, con modificazioni, in l. 29 giugno 1939, n. 976.

Ad avviso del rimettente, la normativa impugnata si porrebbe in contrasto con il principio di eguaglianza, potendo essere derogata solamente mediante accordi collettivi tra organizzazioni professionali agricole, operanti su base regionale, con conseguente disparità di trattamento tra i proprietari di terreni situati nelle regioni ove siffatti accordi siano stati stipulati e i proprietari di terreni situati nelle altre regioni.

Le stesse norme, inoltre, violerebbero il criterio di ragionevolezza facendo riferimento a dati catastali ormai inidonei a rappresentare le caratteristiche effettive dei terreni e, comportando la fissazione di canoni di affitto irrisori, violerebbero anche la tutela costituzionale del diritto di proprietà e precluderebbero l'instaurazione di equi rapporti sociali.

2. - La questione è fondata, nei termini di seguito precisati.

3. - Il canone di equo affitto dei fondi rustici è individuato - secondo il sistema delineato dalle norme impugnate, in riferimento all'art. 3 della l. 10 dicembre 1973, n. 814 - mediante la moltiplicazione del reddito dominicale per coefficienti, determinati dalla commissione tecnica provinciale nelle apposite tabelle, compresi tra un minimo ed un massimo fissati, attualmente, dall'art. 9 della legge n. 203 del 1982.

In assenza delle suddette tabelle il canone è determinato, in via provvisoria, ai sensi dello stesso art. 9, comma quarto, moltiplicando il reddito dominicale per settanta.

Nell'uno e nell'altro caso il reddito dominicale di riferimento, secondo l'art. 62 della predetta legge n. 203 del 1982, è, «sino all'entrata in vigore di una nuova legge che disciplini la materia», quello stabilito a norma del r.d.l. 4 aprile 1939, n. 589, convertito, con modificazioni, in l. 29 giugno 1939, n. 976, e ciò «ancorché intervenga la revisione degli estimi catastali».

Giova ricordare che le prevalenti discipline del canone di equo affitto - pur esse basate sul reddito dominicale stabilito a norma del r.d.l. n. 589 del 1939 - furono colpite da declaratorie di illegittimità costituzionale, con sentenze n. 155 del 1972 e n. 153 del 1977, nella parte in cui prevedevano coefficienti di moltiplicazione del suddetto reddito dominicale assolutamente inadeguati ad assicurare una remunerazione non irrisoria del capitale fondiario.

Intervenuta, a seguito della seconda delle richiamate sentenze, la vigente legge n. 203 del 1982, questa Corte ritenne non fondate, con la sentenza n. 139 del 1984, le questioni di legittimità costituzionale sollevate, sotto i medesimi profili, riguardo all'art. 9 della suddetta legge, recante appunto i nuovi coefficienti, rilevando come il legislatore avesse questa volta inteso, «almeno in linea di tendenza», accogliere i rilievi da essa formulati nelle due precedenti sentenze, attenendosi così al dettato costituzionale, ed in particolare all'art. 44 della Costituzione, secondo il quale, relativamente alla proprietà terriera, la legge deve tendere all'obiettivo «di conseguire il razionale sfruttamento del suolo e di stabilire equi rapporti sociali».

Nella medesima sentenza si riconosceva, tuttavia, l'esistenza, nel sistema, di «insufficienze e disarmonie», principalmente derivanti dal fatto che, a base della determinazione del canone, erano ancora presi in considerazione i dati catastali del 1939, i quali, per il lungo periodo trascorso, perdevano sempre più la idoneità a

rappresentare le effettive caratteristiche dei terreni agricoli. Considerata la ormai imminente (all'epoca) entrata in vigore dei nuovi dati catastali, questa Corte avvertiva, pertanto, come non fosse razionalmente giustificabile l'ulteriore protrarsi del ricorso ad un catasto vecchio di circa un cinquantennio e la mancata utilizzazione di elementi che risultavano invece idonei a rappresentare la realtà attuale e quindi a porre i rapporti tra concedente e affittuario su un piano ad essa più rispondente.

Deve, a questo punto, rilevarsi che le modificazioni derivanti dalla prima revisione del catasto terreni del 1939, disposta con d.m. 13 dicembre 1979 (Revisione generale degli estimi dei terreni), cui si faceva riferimento nella sentenza n. 139 del 1984, hanno acquistato effetto a decorrere dal 1° gennaio 1988, in virtù dell'art. 4 del d.l. 4 agosto 1987, n. 326 (Disposizioni urgenti per la revisione delle aliquote dell'imposta sugli spettacoli per i settori sportivo e cinematografico, per assicurare la continuità della riscossione delle imposte dirette e dell'attività di alcuni uffici finanziari, per il rilascio dello scontrino fiscale, nonché norme per il differimento di termini in materia tributaria), convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della l. 3 ottobre 1987, n. 403, e che una ulteriore revisione generale delle zone censuarie, delle tariffe d'estimo, della qualificazione, della classificazione e del classamento dei terreni e dei relativi criteri è prevista dall'art. 3, comma 154, della l. 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), come modificato dall'art. 26, comma 1, della l. 18 febbraio 1999, n. 28 (Disposizioni in materia tributaria, di funzionamento dell'Amministrazione finanziaria e di revisione generale del catasto).

Non è, invece, sin qui intervenuta la nuova disciplina della materia dei contratti agrari, pur espressamente prevista dall'art. 62, primo comma, della legge n. 203 del 1982.

In tale situazione, il meccanismo di determinazione del canone di equo affitto di cui agli artt. 9 e 62 della legge n. 203 del 1982, basato sul reddito dominicale risultante dal catasto terreni del 1939, rivalutato in base a meri coefficienti di moltiplicazione, risulta privo, ormai, come già evidenziato da questa Corte, di qualsiasi razionale giustificazione, sia perché esistono dati catastali più recenti ed attendibili ai quali fare eventualmente riferimento sia perché in ogni caso, a distanza di oltre un sessantennio dal suo impianto, quel catasto ha perso qualsiasi idoneità a rappresentare le effettive e diverse caratteristiche dei terreni agricoli, cosicché non può sicuramente essere posto a base di una disciplina dei contratti agrari rispettosa della garanzia costituzionale della proprietà terriera privata e tale da soddisfare, nello stesso tempo, la finalità della instaurazione di equi rapporti sociali, imposta dall'art. 44 della Costituzione.

Esula, evidentemente, dai poteri di questa Corte la scelta di un diverso criterio di calcolo del canone di equo affitto, in quanto riservata per sua natura alla discrezionalità del legislatore, né può d'altro canto ipotizzarsi la caducazione del solo art. 62 della legge, contenente il rinvio al catasto del 1939, atteso che i coefficienti di moltiplicazione previsti dall'art. 9 sono stati individuati dal legislatore proprio in funzione della vetustà del catasto di riferimento, cosicché sarebbe del tutto ingiustificata la pura e semplice applicazione di quei coefficienti ai valori risultanti dalla più recente revisione degli estimi.

Va perciò dichiarata l'illegittimità costituzionale di entrambe le norme denunciate, restando assorbita ogni ulteriore censura sollevata dal rimettente. (Omissis)

(1) ILLEGITTIMITÀ DEL CANONE EQUO DETERMINATO IN BASE AGLI ARTT. 9 E 62 DELLA LEGGE 203 DEL 1982.

La sentenza 1° luglio 2002, n. 318 della Corte costituzionale non ha colto di sorpresa il mondo del diritto agrario: del resto era stata la stessa Corte a preconizzare, in un certo senso, la decisione di oggi.

Con la sentenza 7 maggio 1984, n. 139 (1), invero, rigettando l'eccezione di costituzionalità dell'art. 9 legge 203/82,

(1) La sentenza è pubblicata in *Giur. agr. it.*, 1984, 297, con commento di A. PARLAGRECO, *L'equità del canone nell'affitto agrario secondo la sentenza della Corte costituzionale*.

la Consulta aveva già affermato che «i dati catastali del 1939» (presi a base della determinazione del canone) «per il lungo periodo trascorso» avevano perduto «semprepiù la idoneità a rappresentare le effettive caratteristiche dei terreni agricoli».

In quella sede il rigetto era stato motivato dalla convinzione che, intervenuta la determinazione delle nuove tariffe d'estimo, doveva ritenersi imminente l'emanazione della nuova normativa in tema di canoni agrari prevista dall'art. 62 legge 203/82.

Poiché il legislatore ha lasciato decorrere altri diciotto anni senza por mano alle nuove norme, la Consulta, nuovamente investita dell'eccezione di costituzionalità delle norme così ostinatamente conservate, non ha potuto far altro che condividere l'opinione dei Tribunali che avevano sollevato la questione.

Sul piano legislativo, la sferzata della Corte al nostro Parlamento dovrebbe servire a provocare un intervento sollecito, agevolato, del resto, dalla stessa motivazione della sentenza che ci occupa: in essa, infatti, non si contesta il ricorso al reddito dominicale per la determinazione del canone legale, bensì soltanto il ricorso al reddito dominicale del 1939, cosicché il legislatore ben potrebbe rivedere i coefficienti di moltiplicazione e applicarli al reddito dominicale risultante dagli estimi aggiornati.

Ma lasciamo al Parlamento di svolgere il compito che gli compete.

Agli operatori del diritto spetta invece di individuare le conseguenze che si dovrebbero frattare da questa nuova pronuncia di incostituzionalità.

Si è detto che la decisione avrebbe una portata limitata, posto che i contratti in corso sarebbero ormai per lo più convenzioni in deroga stipulate ai sensi dell'art. 45 legge 203/82, sottratti quindi alla disciplina legale dell'equo canone (2).

È agevole obiettare che i rapporti toccati dalla decisione della Consulta sono invece assai numerosi e si possono così catalogare:

- 1) contratti di affitto a coltivatore diretto scaduti tra il 1992 ed il 1997 e rinnovati tacitamente;
- 2) contratti di affitto a non coltivatore diretto stipulati prima del 1982 e rinnovatisi per mancanza di disdetta (ai quali pure si applica, anche se con modifiche, la disciplina dell'equo canone);
- 3) rapporti processuali in corso in una delle fasi processuali previste, nei quali si controverta (solo o anche) in materia di canoni legali, relativamente a contratti agrari in corso o cessati;
- 4) contratti cessati per i quali il locatore non abbia ancora lasciato prescrivere il suo eventuale diritto al canone contrattuale.

In ogni caso, anche se i rapporti toccati dalla decisione fossero in numero limitato, non per questo il problema interpretativo potrebbe dirsi irrilevante.

Il primo problema che si pone alla attenzione dell'interprete riguarda la individuazione delle norme che devono considerarsi colpite dalla decisione in commento. È infatti principio consolidato che la sentenza di accoglimento della Consulta colpisce sia la norma espressamente dichiarata incostituzionale sia quelle che sono ad essa strettamente collegate.

Orbene, poiché con la decisione che ci occupa la Consulta ha inteso annullare il meccanismo del canone legale connesso con il reddito catastale del 1939, si devono ritenere annullate tutte le disposizioni che comunque si ricollegano a quel reddito.

Così, accanto all'art. 9 espressamente cancellato dall'ordinamento, devono ritenersi cancellati sia l'art. 3

della l. 10 dicembre 1973, n. 814 (che aveva introdotto l'istituto del canone provvisorio espresso in un coefficiente moltiplicatore del reddito dominicale del 1939), sia l'art. 15 della legge 203/82 (che, stabilendo i conguagli dovuti per alcune annate agrarie, ha introdotto coefficienti moltiplicatori sempre riferiti al canone disciplinato dall'art. 9).

Ad evitare equivoci o inutili allarmismi che possono nascere dal principio di retroattività della pronuncia di incostituzionalità, va ricordato che le decisioni positive della Consulta non incidono sui rapporti esauriti, cioè su quei rapporti che siano stati definiti con sentenza passata in giudicato o con transazione, nonché su quei diritti che risultino pregiudicati da decadenze o prescrizioni (v. Corte cost. 7 maggio 1984, n.139, *cit.*)

Fermi i limiti testé indicati, occorre chiederci quale canone debba applicarsi, posto che le disposizioni dell'art. 9 e le altre norme richiamate sono state rimosse dal nostro ordinamento.

Istintivamente vien da dire che l'unico canone «vigente» resta quello contrattuale (e sarà questa la tesi dei giuristi «di parte», cioè di parte locatrice).

Un esame appena appena più approfondito porta invece a conclusioni diverse.

È notorio che la dichiarazione di incostituzionalità annulla tutti gli effetti della norma colpita, come se questa non avesse mai avuto ingresso nell'ordinamento giuridico.

Cessa quindi l'effetto abrogativo e riprendono vigore le norme precedenti che erano state espressamente o implicitamente abrogate.

Ma cessa anche l'effetto sostitutivo e riprendono vigore le norme che quella incriminata aveva dichiarato espressamente di voler sostituire.

Occorre allora ripercorrere a ritroso l'*iter* dell'art. 9 della legge n. 203/82.

Come appare dalla lettera della norma, l'art. 9 ha sostituito l'art. 3 della l. 10 dicembre 1973, n. 814, che aveva a sua volta sostituito l'art. 3 della l. 11 febbraio 1971, n. 11. Quest'ultima disposizione aveva infine sostituito l'art. 3 della l. 12 giugno 1962, n. 567.

Rimosso l'effetto sostitutivo dell'art. 9 a seguito della dichiarazione di incostituzionalità, si dovrebbe tornare alla norma sostituita (art. 3 della legge n. 814/73), ma anche questa, essendo fondata sul reddito dominicale del 1939, deve intendersi colpita dall'annullamento implicito conseguente alla decisione n. 318 del 2002.

Identico discorso vale, a catena, per l'effetto sostitutivo dell'art. 3 legge 814/73 e per la norma sostituita, art. 3, legge n. 11/71.

Si giunge così all'art. 3 legge n. 567/62 che riprende vigore e non viene toccato neppure per implicito dall'annullamento del 2002 (perché fondata su una determinazione del canone che prescinde dal reddito dominicale).

Torna dunque in vigore l'art. 3 della l. 12 giugno 1962, n. 567.

Certamente l'applicazione pratica di questi principi non sarà agevole: le Commissioni tecniche provinciali non hanno più elaborato tabelle quali quelle volute dal legislatore del 1962 e occorrerà riconvocarle perché rispolverino criteri e prassi ormai dimenticate. Con un vuoto temporale facilmente immaginabile.

In attesa che il Parlamento torni a legiferare, l'applicazione della l. 12 giugno 1962, n. 567 potrebbe riprendere con semplici atti amministrativi, il cui ritardo non troverebbe giustificazione alcuna.

Oscar Cinquetti

(2) BENDINELLI, *L'affitto irrisorio rispetto al mercato è in contrasto con il Diritto e giurisprudenza agraria e dell'ambiente* - 7-8/2002

*diritto di proprietà*, in *Il Sole-24 Ore*, 20 luglio 2002, 59.

Cass. Sez. Lav. - 27-4-2002, n. 6155 - Dell'Anno, pres.; De Matteis, est.; Cesqui, P.M. (parz. diff.) - Monti (avv. Nardocci) c. INPS (avv. Ponturo ed altro). (*Cassa e decide nel merito Trib. Alessandria 15 giugno 1999*)

**Previdenza sociale - Lavoratori autonomi - Lavoratori agricoltori - Riscatto di periodi scoperti di contribuzione per gli anni 1957-1961 - Art. 11 legge n. 233 del 1990 - Interpretazione coordinata con i principi generali dell'assicurazione in agricoltura - Necessità - Conseguenze in riferimento alla determinazione del numero minimo di giornate lavorative annue necessario per ottenere la copertura assicurativa.** (L. 2 agosto 1990, n. 233, art. 11; l. 26 ottobre 1957, n. 1047, art. 1; l. 9 gennaio 1963, n. 9, artt. 3, 33)

*L'art. 11 della legge n. 233 del 1990 - per effetto del quale ai coltivatori diretti compresi negli elenchi pubblicati dal servizio contributi agricoli unificati senza l'attribuzione di giornate lavorative o con l'attribuzione di giornate lavorative inferiori a 104 annuali per il periodo 1957-1961 è stata attribuita la facoltà di riscattare, con onere a proprio carico, i periodi totalmente o parzialmente scoperti da contribuzione compresi nel suddetto ambito temporale - deve essere interpretato tenendo conto dei principi propri del sistema di assicurazione in agricoltura (che esso non ha voluto scardinare). Ne consegue che per le fattispecie regolate dalla legge n. 1047 del 1957 la citata disposizione deve essere coordinata con l'art. 1, comma secondo, di tale ultima legge (abrogato dall'art. 33 della legge n. 9 del 1963) che ammette all'assicurazione i coltivatori diretti che coltivano fondi per i quali sia accertato un fabbisogno complessivo di mano d'opera non inferiore a 30 giornate lavorative all'anno, da intendere - al pari della più restrittiva soglia di 104 giornate successivamente introdotta dall'art. 3, comma primo, della citata legge n. 9 del 1963 - anche come numero minimo di giornate lavorative prestate dal coltivatore (1).*

(Omissis)

FATTO. - Con ricorso depositato il 29 ottobre 1996 il sig. Monti Giuseppe, premesso di avere lavorato come coltivatore diretto negli anni 1957, 1958 e 1959, iscritto nei relativi elenchi anagrafici, fino al 26 novembre di tale ultimo anno, passando poi alla gestione industriale; che l'Inps aveva accolto la domanda di riscatto dei contributi agricoli per gli anni 1957 e 1958, ma l'aveva respinta per l'anno 1959, perché in tale anno risultava cancellato, alla data del 26 novembre, dalle liste nominative gestite dal Servizio contributi agricoli unificati, ha chiesto al Pretore di Alessandria, giudice del lavoro, di accertare il suo diritto al riscatto dei contributi agricoli di tale anno, con conseguente ricalcolo della pensione di anzianità, con decorrenza dall'aprile 1992, e non dal gennaio 1996, come riconosciuto dall'Inps.

Con sentenza 207/1998 il Pretore ha respinto la domanda, sul principale rilievo che il Monti non aveva provato lo svolgimento dell'attività di coltivatore diretto nel periodo indicato: lo ha condannato alle spese processuali.

(1) La Suprema Corte risolve un problema relativo alla successione di due leggi ormai lontane nel tempo. La n. 1047 del 26 ottobre 1957 ha esteso, per la prima volta, ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni l'assicurazione per invalidità e vecchiaia. Nell'illustrare il contenuto al Senato, l'on. Grava faceva notare fra l'altro: «Con questo provvedimento tutti i contadini d'Italia godranno dell'assicurazione (...) Ho detto tutti, perché gli esclusi sono solo coloro che non possono vantare più di trenta giornate lavorative all'anno complessivamente. È evidente che costoro devono procurarsi ed avere altro lavoro per vivere, lavoro che dà loro diritto all'assicurazione per altro titolo e per qualifiche diverse da quelle contemplate dalla presente legge» (cfr. *Le leggi*, 1957, p. 1335). Tale «soglia» è stata elevata a 104 giornate annue dalla l. 9 gennaio 1963, n. 9 (cfr. artt. 3 e 33: quest'ultimo ha abrogato espressamente l'art. 1, secondo comma, della citata legge n. 1047 del 1957). Un ampio esame comparativo dei due provvedimenti si trova già nel *Trattato di previdenza sociale* diretto da Bussi e Persiani,

L'appello del Monti è stato respinto con sentenza 26 gennaio/15 giugno 1999 del Tribunale di Alessandria, che l'ha condannato alle spese del grado, per lite temeraria. Il Tribunale ha posto a fondamento della decisione l'assorbente rilievo fattuale che il nucleo aziendale per l'anno 1959, per il quale il Monti assumeva di essere iscritto negli elenchi nominativi dei coltivatori diretti come familiare coadiuvante, richiedeva un fabbisogno annuo lavorativo di 69 giornate, per le quali risultavano già assistiti il padre dell'appellante, titolare dell'azienda, nonché la moglie e madre rispettiva, sicché il Monti fu cancellato dalla gestione autonoma per i coltivatori diretti senza che gli fosse accreditato alcun contributo.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Monti, con due motivi.

L'intimato Istituto si è costituito con sola procura.

DIRITTO. - Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 4 *ter*, d.l. 15 gennaio 1993, n. 6, aggiunto dalla legge di conversione 17 marzo 1993, n. 63, in connessione con l'art. 11 della l. 2 agosto 1990, n. 233, ed al combinato disposto degli artt. 1, 2 e 3 della l. 26 ottobre 1957, n. 1047; nonché omessa e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia (art. 360, n. 3 e 5 c.p.c.).

Con il secondo motivo il ricorrente, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., nonché dell'art. 152 d.a.c.p.c., censura la sentenza impugnata per la condanna alle spese processuali.

I due motivi vanno esaminati congiuntamente, data la loro connessione.

Il primo motivo di ricorso potrebbe apparentemente apparire fondato sul tenore testuale dell'art. 11, l. 2 agosto 1990, n. 233, il quale ha facoltato i coltivatori diretti compresi negli elenchi pubblicati dal servizio contributi agricoli unificati, senza l'attribuzione di giornate lavorative, o con una attribuzione di giornate lavorative inferiore a 104 annuali, a riscattare con onere a proprio carico i periodi scoperti da contribuzione, per il periodo 1957-61.

La norma si spiega alla luce del regime precedente di cui alla l. 26 ottobre 1957, n. 1047, il cui art. 5, comma 7, attribuiva ai coltivatori diretti, presenti in famiglia al 31 dicembre di ogni anno, i contributi giornalieri ripartendo il monte giornate dell'azienda; e poiché a norma dell'art. 5, 1° comma, stessa legge i contributi accertati e riscossi complessivamente per ciascun nucleo familiare erano accreditati agli appartenenti al nucleo stesso attribuendo le giornate lavorative con i seguenti criteri: le prime 104 giornate al capofamiglia; le altre, in ragione di 52 ciascuno, al coniuge, ai fratelli del capofamiglia, ai loro coniugi, ai discendenti del capo famiglia e dei fratelli, poteva accadere che unità attive fossero iscritte come coltivatori diretti assicurati, ma a zero ore, in quanto le giornate che l'azienda generava venivano consumate da uno o più familiari, lasciando privi i rimanenti componenti del medesimo nucleo familiare.

Tuttavia, come reso palese anche dal richiamo che l'art. 11, legge 233/1990 fa al regime di iscrizione negli elenchi nominativi, tale norma deve essere interpretata nell'ambito del sistema di

vol. II, tomo I (dedicato alle forme speciali della tutela per l'invalidità, vecchiaia e superstiti), Padova, 1979: v., in particolare, il capitolo dedicato ai soggetti (p. 9 ss.) di MINICONE, per quanto riguarda la rilevanza del nucleo familiare, e quello dedicato ai contributi (p. 109 ss.) di GATTA: quest'ultimo ha ripreso ed aggiornato la sua esposizione nel più recente volume su *L'ordinamento previdenziale del lavoro agricolo*, Roma, 1990, p. 231 ss.

Più in generale, per quanto concerne il riscatto dei periodi non coperti da contribuzione, cfr. CINELLI, *Diritto della previdenza sociale*, Torino, 2001, p. 54 ss.; 92 ss.; 121 ss.; 169 ss.; 440 ss.; 528 ss.

Cass. 17 febbraio 2000, n. 1778, citata in motivazione, può leggersi per esteso in *CD-Rom Gius* n. 2/2001. Sotto il profilo processuale cfr. App. Potenza, 12 ottobre 2000, n. 68, in *Dir. lav.*, 2001, II, p. 511, con nota di GATTA, *Causa per la cancellazione di un familiare dagli elenchi dei coltivatori diretti: litisconsorzio necessario tra titolare d'impresa e soggetto interessato*, ove ulteriori riferimenti. (A.F.)

assicurazione in agricoltura; con essa il legislatore, se ha inteso attribuire la copertura contributiva, con onere a carico del riscattante, per periodi anche totalmente scoperti da contribuzione assicurativa secondo la previgente legislazione (Cass. 17 febbraio 2000, n. 1778), non ha però voluto scardinare i principi propri di tale forma assicurativa, ed in particolare la disposizione dell'art. 1, comma 2, vigente al tempo dei fatti (poi abrogata dall'art. 33, l. 9 gennaio 1963, n. 9), secondo cui sono esclusi dall'assicurazione i coltivatori diretti che coltivano fondi per i quali sia accertato un fabbisogno annuo complessivo di mano d'opera inferiore a 30 giornate lavorative. E la costante giurisprudenza di questa Corte ha interpretato la disposizione relativa al fabbisogno di mano d'opera per la coltivazione del fondo (successivamente portato dall'art. 3, 1° comma l. 9 gennaio 1963, n. 9 alla più restrittiva soglia di 104 giornate) nel senso di numero minimo di giornate lavorative prestate dal coltivatore (Cass. 10 aprile 1993, n. 3022; Cass. 2 maggio 1995, n. 4810; Cass. 4 febbraio 1997, n. 1047; Cass. 6 luglio 1998, n. 6566).

E poiché la sentenza impugnata, con accertamento di fatto non censurato, ha accertato che il fabbisogno di mano d'opera del fondo condotto dalla famiglia del ricorrente era di 69 giornate, interamente assorbite dal padre e dalla madre del ricorrente, questi era escluso dalla copertura contributiva.

Nè è invocabile l'art. 4 *ter*, d.l. 15 gennaio 1963, n. 6, convertito, con modificazioni, in l. 17 gennaio 1963, n. 63, il quale dispone a sua volta che i contributi per l'assicurazione di invalidità e vecchiaia ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni, attribuibili anche per periodi inferiori all'anno ai sensi della l. 26 ottobre 1957, n. 1047, e successive modificazioni ed integrazioni, sono cumulabili con i contributi di altre forme di assicurazione obbligatoria o comunque accreditati anche in forma volontaria o figurativa per periodi diversi dello stesso anno solare; tale norma infatti riguarda il cumulo dei contributi e non il loro riscatto.

Quanto precede impone il rigetto del primo motivo di ricorso ma nello stesso tempo, evidenziando che la pretesa del ricorrente partiva da un problema interpretativo, in sé controvertibile, della successione di leggi in *subiecta materia*, impone l'accoglimento del secondo motivo.

Sussistono i presupposti previsti dall'art. 384, 1° co. c.p.c., come novellato dall'art. 66, l. 26 novembre 1990, n. 353 (cassazione per violazione e falsa applicazione di legge e non necessità di ulteriori accertamenti) perché questa Corte decida nel merito, escludendo la condanna alle spese processuali pronunciata nei gradi di merito. (*Omissis*)

\*

Cass. Sez. Un. Civ. (ord.) - 19-2-2002, n. 2419 - Marvulli, pres.; Finocchiaro, est.; Martone, P.M. (conf.) - Amm. Prov. di Teramo (avv. Cerulli Irelli ed altro) c. Amm. Beni Civici Università di Pietracamela ed altro. (*Dichiara inammissibile Comm. Usi Civici Abruzzo 9 marzo 1999*)

**Usi civici - Impugnazioni - Reclami - Commissario per gli usi civici - Sentenza dichiarativa della demanialità dei terreni occupati da privati - Mezzo di impugnazione - Ricorso straordinario per cassazione - Esclusione - Reclamo alla Corte d'appello - Ammissibilità.** (Cost., art. 111; l. 16 giugno 1927, n. 1766, art. 32)

*La sentenza del Commissario per gli usi civici che dichiara la natura demaniale civica dei terreni occupati o utilizzati da privati è reclamabile davanti alla Corte d'appello, ai sensi dell'art. 32 della l. 16 giugno 1927, n. 1766, e, quindi, non è impugnabile con ricorso per cassazione ex art. 111 Cost., neppure limitatamente alle sole statuizioni concernenti l'illegittimità degli atti dispositivi dei terreni o la reintegra in favore del Comune, in quanto, trattandosi di pronunce consequenziali alla accertata demanialità civica, la sostanziale unitarietà ed inscindibilità dei capi della sentenza comporta che nei suoi confronti debba proporsi un'impugnazione unica volta a conseguire il riesame complessivo della pronuncia (1).*

(1) Nello stesso senso, cfr. Cass. Sez. Un., 1° luglio 1997, n. 5901, citata in motivazione, in questa Riv. (M), 1998, 252.

(*Omissis*). - La Corte di cassazione, a Sezioni Unite,

- considerato che il Commissario regionale per il riordinamento degli usi civici in Abruzzo con sentenza 9 marzo 1999 ha dichiarato la natura demaniale civica universale dei fondi oggetto di controversia e, conseguentemente, la nullità degli atti di vendita relativi, con reintegra in favore del Comune di Pietracamela;

- considerato che avverso tale sentenza l'Amministrazione Provinciale di Teramo ha proposto ricorso per cassazione, con il quale chiede che venga annullata senza rinvio la sentenza impugnata;

- considerato che l'Amministrazione Separata Frazionale di Pietracamela, nel resistere con controricorso, insiste per la declaratoria di inammissibilità del ricorso;

- considerato che la sentenza del Commissario per gli usi civici che dichiara la natura demaniale civica dei terreni occupati o utilizzati da privati è reclamabile davanti alla Corte d'appello, ai sensi dell'art. 32 della legge n. 1766 del 1927, e, quindi, non è impugnabile con ricorso per cassazione ex art. 111 Cost., neppure limitatamente alle sole statuizioni concernenti l'illegittimità degli atti dispositivi dei terreni o la reintegra in favore del comune, in quanto trattandosi di pronunce consequenziali alla accertata demanialità civica, la sostanziale unitarietà ed inscindibilità dei capi della sentenza comporta che nei suoi confronti debba proporsi un'impugnazione unica volta a conseguire il riesame complessivo della pronuncia (Cass. Sez. Un., 1° luglio 1997, n. 5901);

- considerato che le stesse conclusioni si impongono anche nell'ipotesi in cui il Commissario, proprio in conseguenza della accertata demanialità civica, ritenga di non potersi pronunciare sull'avvenuta irreversibile trasformazione delle aree e la loro effettiva attuale incompatibilità con le destinazioni civiche;

- considerato che, in conformità alle conclusioni del Procuratore Generale presso questa Corte, il ricorso va dichiarato inammissibile, con condanna della parte ricorrente al rimborso delle spese in favore della parte controricorrente;

P.Q.M., la Corte di cassazione, a Sezioni Unite, dichiara inammissibile il ricorso. (*Omissis*)

\*

Cass. Sez. III Civ. - 11-1-2002, n. 322 - Fiduccia, pres.; Calabrese, est.; Iannelli, P.M. (conf.) - Franchetti (avv. Carella) c. Magalotti (avv. Stolzi). (*Conferma App. Roma 26 gennaio 1999*)

**Procedimento civile - Litisconsorzio - Necessario - Eredi del conduttore di un fondo rustico nel contratto di affitto - Controversia per il subentro nel contratto di affitto - Non partecipazione di coloro non aventi la qualifica di coltivatori diretti o imprenditori a titolo principale - Violazione del principio del contraddittorio - Esclusione - Fondamento.** (L. 5 marzo 1982, n. 203, art. 49; c.p.c., art. 102)

*Non sussiste violazione del principio del contraddittorio se al giudizio in cui si controverte per il subentro degli eredi di un conduttore di un fondo rustico, ai sensi dell'art. 49 l. 3 maggio 1982, n. 203, nel contratto di affitto, non partecipano coloro che non hanno la qualifica di coltivatore diretto, o di imprenditore agricolo a titolo principale, perché per essi manca il requisito per la prosecuzione ex lege del rapporto (1).*

(*Omissis*). - FATTO. - Con contratto dell'1 marzo 1989 Magalotti Teresa concedeva in affitto al figlio Bisacchi Paolo, coltivatore diretto, un tenimento rustico di ha 86.00.40 in agro di Acquapendente.

Il Bisacchi decedeva il 13 settembre 1995, lasciando eredi la moglie Franchetti Maria Eugenia e le figlie legittime Bisacchi Arianna e Alessia, nonché il figlio naturale Bisacchi Giuseppe.

Con raccomandata del 20 ottobre 1995 la Magalotti comunicava a tutti gli eredi lo scioglimento del contratto per la fine dell'annata agraria 1994/1995 ai sensi dell'art. 49, ult. comma della legge n. 203/1982.

Le eredi Franchetti e Bisacchi Arianna e Alessia comunicavano, in risposta, la loro intenzione di subentrare nel rapporto, mentre, per quanto concerne l'altro erede Bisacchi Giuseppe, la madre di questi, attraverso il proprio legale, dichiarava di non associarsi alla pretesa degli altri eredi in merito alla prosecuzione del con-

tratto, non rivestendo il detto erede la qualifica di coltivatore diretto e, tanto meno, quella di agricoltore a titolo principale.

Esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione ex art. 46 legge n. 203/82, la Magalotti con ricorso del 1° aprile 1996 instaurava giudizio davanti alla Sezione specializzata agraria del Tribunale di Viterbo per sentir accertare e dichiarare lo scioglimento del contratto per la fine dell'annata agraria 1994/95, in mancanza di eredi dell'affittuario che avessero esercitato o esercitassero attività agricola in qualità di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo a titolo principale.

Le convenute Franchetti e Bisacchi Arianna e Alessia restavano contumaci.

Svolta l'istruttoria del caso, l'adita Sezione con sentenza emessa il 10 ottobre 1997 accoglieva la domanda e dichiarava cessato il contratto al 10 novembre 1995, condannando le convenute all'immediato rilascio dei fondi nonché al risarcimento dei danni (in L. 69.500.000 per anno) per il ritardo nel rilascio dall'11 novembre 1995.

La decisione, appellata dalle soccombenti, veniva confermata dalla Corte d'appello di Roma - Sezione specializzata agraria con sentenza depositata il 26 gennaio 1999.

Per la cassazione di tale sentenza le stesse Franchetti Maria Eugenia, Bisacchi Arianna e Bisacchi Alessia hanno proposto ricorso affidato a due motivi, cui ha resistito Magalotti Teresa con controricorso. Le parti hanno inoltre depositato memoria.

DIRITTO. - Con il primo motivo, impostato sulla violazione degli artt. 48 e 49 legge n. 203/1982 e dell'art. 102 c.p.c. nonché sui vizi della motivazione, le ricorrenti denunciano la inadeguatezza del contraddittorio, atteso che soltanto dalla verifica estesa simultaneamente alle posizioni di tutti gli eredi - in questo caso anche di Bisacchi Giuseppe - poteva scaturire l'utile connesso al tipo di pronuncia da emanare.

Con il secondo motivo, incentrato sulla violazione degli artt. 102, 161 c.p.c. e 519 c.c., si deduce la nullità della sentenza per la mancata citazione in giudizio del minore Bisacchi Giuseppe, litisconsorte necessario. Assumono, inoltre, le ricorrenti che nessuna rilevanza poteva essere data alla lettera di rinuncia 3 novembre 1995 del legale della madre del predetto Bisacchi Giuseppe, non potendo costei rinunciare ai diritti del figlio minore.

I due mezzi, da esaminare unitariamente attesa la connessione, non possono ricevere accoglimento.

Le stesse ricorrenti adducono nella parte espositiva del ricorso che la madre del minore Bisacchi Giuseppe - del quale si deduce la necessità della presenza nel giudizio - «attraverso il proprio legale, dichiarò di non associarsi alla pretesa degli altri eredi in merito alla prosecuzione del contratto, non rivestendo il detto erede la qualifica di coltivatore diretto e, tanto meno, quella di agricoltore a titolo principale».

Orbene, ancorché la Corte di merito sia pervenuta alla non condivisibile affermazione circa la scindibilità del rapporto per via della natura obbligatoria dello stesso, con correlativi riflessi negativi sulla configurabilità del litisconsorzio necessario, è di chiara evidenza - ciò che conduce alla medesima conclusione attinta dai giudici d'appello, con conformità, quindi, del dispositivo al diritto - che in realtà il figlio (cioè Bisacchi Giuseppe) dell'affittuario (cioè Bisacchi Paolo) non aveva esercitato o esercitava attività agricola in qualità di coltivatore o di imprenditore a titolo principale e, quindi, più non assumeva la veste di litisconsorte necessario di una controversia che non lo riguardava.

In tanto, invero, è consentito, ai sensi dell'art. 49 legge 203/1982, l'eventuale effetto utile della prosecuzione ex lege del rapporto, in quanto l'erede presenti il requisito della qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo a titolo principale, ovvero si trovi in determinate condizioni volute da tale norma stessa, così che deve ritenersi logicamente inutile la citazione in giudizio per il rilascio del fondo di quegli eredi dell'originario conduttore che risultino privi dei detti requisiti, poiché essi non hanno titolo per conseguire la detenzione del bene.

Non può, viceversa, sussumersi nell'ambito della «rinuncia» di un diritto di natura ereditaria - come tale soggetta all'autorizzazione del giudice - la posizione assunta dal figlio dell'affittuario per bocca della madre esercente la potestà, giacché non si tratta, qui, di una rinuncia a far valere un diritto ereditario, quanto invece di una dichiarazione relativa ad un fatto, vale a dire alla inesistenza della qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo a titolo principale in capo al minore Bisacchi Giuseppe.

Nulla, del resto, hanno a che vedere con l'oggetto della causa i rapporti fra i coeredi relativi alla contitolarità dei beni ereditari e all'eventuale scioglimento della comunione e all'esecuzione dell'inventario, in quanto nella presente causa è in discussione il rilascio del fondo per il venir meno del rapporto obbligatorio, e non la titolarità delle scorte e in generale il contenuto economico dell'impresa agraria svolta sul fondo medesimo.

Pertanto, il ricorso va rigettato. (Omissis)

#### (1) SUCCESSIONE MORTIS CAUSA NEL CONTRATTO DI AFFITTO E LITISCONSORZIO.

1. - La nozione di eredità vale ad identificare la nozione di erede. Erede è il successore universale o *pro quota* del defunto, ovvero colui che subentra nella generalità delle posizioni attive e passive del *de cuius* o in una quota di esse. Ma l'identificazione dell'eredità e, con essa, dei beni e dei rapporti giuridici dell'asse, se, da un lato, vale ad individuare tutti coloro che sono o potrebbero essere astrattamente successibili e le singole posizioni rispetto al patrimonio del defunto, d'altro lato vale talora anche a rintracciare, tra gli eredi legittimi, testamentari e necessari, l'erede maggiormente «idoneo» al «tipo» di eredità. Il riferimento è alla relazione tra disciplina successoria e presenza nel patrimonio ereditario di un complesso di beni e di rapporti giuridici connotati dal vincolo di destinazione alla produzione (1).

In particolare, quando l'imprenditore agricolo organizza un complesso di beni per l'esercizio dell'attività economica ex art. 2135 c.c. siamo di fronte ad una azienda: e quando l'imprenditore agricolo esercita l'attività economica organizzando un complesso aziendale su un fondo rustico preso in affitto, il regime successorio in ordine al contratto di affitto non è *aliud* rispetto al regime successorio del complesso aziendale, ripercuotendosi, invero, sulla esistenza stessa dell'azienda, come organizzata dall'imprenditore defunto (2). La sopravvivenza dell'attività è, infatti, condizionata dalla sopravvivenza del complesso di beni organizzato, a sua volta condizionata dalla sorte del contratto di affitto del fondo sul quale l'impresa è stata iniziata ed esercitata dal *de cuius*. In linea generale, con l'aprirsi della successione a favore dei vari chiamati, spesso non si realizza una continuità di ordine economico nelle attività imprenditoriali rimaste prive di soggetto per la morte del titolare. Viceversa, tendenza dei chiamati è non tanto quella di assicurare la continuità dei rapporti produttivi e l'integrità del complesso aziendale, quanto, piuttosto, quella di ottenere il valore della quota ereditaria, la cui concreta realizzazione finisce per esprimersi attraverso una inversione di tendenza rispetto al dinamismo costruttivo dell'imprenditore defunto. Laddove il *de cuius* ha accumulato producendo, i chiamati, specie se estranei all'attività economica, guardano alla quota ereditaria come ad un bene di consumo, per ottenere il quale la disgregazione del complesso aziendale si pone come la via più facilmente ed immediatamente percorribile.

(1) Sul punto, per tutti, DE NOVA, *Il principio di unità della successione e la destinazione dei beni alla produzione agricola*, in Riv. dir. agr., 1979, I, 509 ss. Cfr. CARROZZA, *Per un diritto agrario ereditario*, in Riv. dir. civ., 1978, I, 769;

GERMANÒ, *Sulla successione mortis causa nell'azienda agraria*, in Agricoltura e diritto, Scritti in onore di Emilio Romagnoli, Milano, 2000, 1073.

(2) V. GERMANÒ, *Manuale di diritto agrario*, Torino, 2001, 337.



Ora, se è vero che l'eredità è trasmissione di beni e di situazioni giuridiche soggettive, è anche vero che chi si avventura nell'ambito del diritto successorio agrario incontra non soltanto beni, beni organizzati in complesso aziendale, rapporti contrattuali, ma incontra anche l'impresa, ovvero quell'attività che presiede all'organizzazione dei beni e rispetto alla quale il rapporto contrattuale di affitto di fondo altrui si pone in relazione di strumentalità. La successione in agricoltura non si risolve, cioè, soltanto in un meccanismo traslativo di beni dal *de cuius* agli eredi, ma concretizza un sistema nel quale la trasmissione dei beni finisce per essere, in realtà, trasmissione di una attività.

In quest'ottica, l'art. 49, ultimo comma, della legge n. 203/1982, ponendo la regola generale in base alla quale il contratto di affitto si scioglie alla morte dell'affittuario alla fine dell'annata agraria, introduce una eccezione per l'ipotesi in cui vi sia tra gli eredi un soggetto che abbia esercitato o continui ad esercitare l'attività agricola in qualità di coltivatore diretto o di imprenditore a titolo principale (3).

2. - La professionalità (4) del chiamato assume qui un duplice volto.

Sotto il profilo strettamente soggettivo, la dedizione qualificata all'attività agricola acquista il ruolo di criterio di individuazione dell'avente causa ed elemento di identificazione, tra tutti i successibili, dell'erede idoneo non tanto ad acquisire la titolarità della porzione di patrimonio del *de cuius* costituita dal contratto di concessione in godimento, quanto, soprattutto, a proseguire l'attività imprenditoriale intrapresa dal defunto su fondo altrui. La destinazione reale (alla produzione) dei rapporti giuridici esistenti nel patrimonio dell'imprenditore defunto si traduce in destinazione personale dell'eredità, rompendo il principio dell'unità della successione e della uguaglianza degli eredi. Se, infatti, «tutti i beni per tutti i chiamati all'eredità» è la regola che presiede al regime delle successioni, nel caso di successione nel contratto di affitto di fondo rustico il principio conosce una vistosa deroga, laddove la funzione del rapporto giuridico, nella sua strumentalità all'esercizio ed al mantenimento dell'integrità aziendale, determina la elezione di taluni soggetti a unici beneficiari di quella parte di eredità, con esclusione di tutti gli altri eventuali chiamati. Il fatto che l'imprenditore defunto abbia organizzato il complesso aziendale su fondo altrui ed abbia, a tale scopo, stipulato un contratto di affitto di fondo rustico, istituisce un legame inscindibile tra destinazione impresa dall'imprenditore affittuario ai beni relativi all'impresa, ivi compreso il rapporto negoziale, dell'asse ereditario e destinazione personale di questi stessi beni in sede di apertura della successione, indipendentemente dall'osservanza della regola dell'ugua-

glianza tra gli eredi e indipendentemente anche dalla posizione degli eredi stessi, siano, cioè, essi eredi legittimi, necessari o testamentari. Personalità e realtà della destinazione dei beni ereditari si fondono in un rapporto di corrispondenza e di reciproca implicazione, dove l'uno risulta strumentale all'altro. Mentre, infatti, la protezione *ex lege* degli eredi professionalmente qualificati rispetto agli altri chiamati è funzionale alla conservazione di quei beni dell'eredità alla destinazione produttiva ed al mantenimento dell'efficienza dell'impresa organizzata ed esercitata dal *de cuius*, allo stesso tempo la destinazione produttiva del complesso di beni organizzato dal defunto per l'esercizio dell'impresa agricola su fondo altrui può essere garantita unicamente istituendo un regime di preferenza e protezione a favore dei soli eredi che presentino le qualità e le caratteristiche imprenditoriali necessarie per assicurare continuità all'impresa del defunto. In questa prospettiva, l'ultimo comma dell'art. 49, riconoscendo il subentro nel contratto di affitto al solo erede idoneo, disciplina non tanto e non solo la trasmissione *mortis causa* del rapporto negoziale, ma anche e soprattutto la trasmissione dell'intero complesso aziendale e, con esso, dell'attività d'impresa. L'attribuzione del contratto di affitto all'erede professionalmente qualificato, invero, è attribuzione che non si limita al negozio giuridico di concessione in godimento come rapporto solitario, ma si estende necessariamente al complesso dei beni organizzati sul fondo affittato, beni che, unitamente al contratto di affitto di fondo, compongono, per l'inscindibilità tra fondo e attività economica su di esso organizzata, la quota dell'asse spettante all'erede preferito (5).

Se, dunque, in questo caso, è la peculiarità dell'eredità che individua l'erede idoneo a subentrare nelle posizioni del dante causa, è opportuno rilevare che, dall'angolo visuale più propriamente oggettivo, è la presenza dell'erede qualificato ad indicare la concreta entità dell'eredità, a determinarne, cioè, la latitudine patrimoniale ed il contenuto. Occorre, al riguardo, ricordare che l'ultimo comma dell'art. 49 dichiara lo scioglimento del contratto di affitto alla fine dell'annata agraria nell'ipotesi di morte dell'affittuario, legittimando in tal modo il recesso del concedente (6). Tuttavia, nell'ipotesi di esistenza di successibili coltivatori diretti o imprenditori a titolo principale, la garanzia della continuità dell'impresa creata dal defunto da parte di soggetti professionalmente qualificati non solo modifica il meccanismo di trasmissione ereditaria, segnalando la considerazione autonoma del contratto di affitto in sede successoria rispetto agli altri beni del *de cuius*, in deroga al segnalato principio dell'unità della successione e della

(3) Per l'applicabilità dell'art. 49 u.c. anche alla fattispecie di successione nel contratto di affitto a conduttore, GERMANÒ *op. loc. ult. cit.*, sulla base della considerazione che, nonostante l'art. 49 non sia richiamato dal precedente art. 23 in materia di affitto a conduttore, la duplice indicazione in forma disgiuntiva dell'erede professionalmente qualificato induce ad interpretare la norma nel senso che l'erede dovrà essere coltivatore diretto se il defunto era affittuario coltivatore diretto, mentre dovrà essere a titolo principale se il *de cuius* era affittuario conduttore. In senso analogo, in giurisprudenza, v. App. Venezia, 16 agosto 1993, in questa Riv., 1995, 47, con nota di TORTOLINI; App. Venezia, 5 maggio 1993, *ivi*, 1994, 50, con nota di GRASSO. In senso contrario, in relazione alla mancata menzione dell'art. 49 tra quelle che l'art. 23 ritiene applicabili ai contratti di affitto a conduttore non coltivatore diretto, con la conseguente ricaduta della fattispecie successoria sotto il disposto dell'art. 1627 c.c., Cass. 7 giugno 1996, n. 5306, in questa Riv., 1997, 322, con nota di MANDRICI; Cass. 29 agosto 1995, n. 9109, *ivi*, 1995, 555, con nota di MORSILLO; Cass. 16 dicembre 1988, n. 6852, in *Giust. civ. Mass.*, 1988.

(4) Sul possesso da parte degli eredi e l'identificazione dei requisiti di professionalità necessari per subentrare nel rapporto di affitto, v., a titolo esemplificativo, Cass. 5 giugno 1995, n. 6292, in questa Riv., 1996, 169; Trib. Catanzaro 14 maggio 1991, in questa Riv., 1992, 625; Cass. 8 ottobre

1990, n. 9865, in *Giust. civ. Mass.*, 1990, fasc. 10; Trib. Prato 4 febbraio 1987, in *Giur. agr. it.*, 1988, con nota di GERMANÒ; Cass. 13 dicembre 1986, n. 7468, in *Giust. civ.*, 1987, I, 538; Trib. Latina 24 dicembre 1986, in *Riv. dir. agr.*, 1989, II, 83.

(5) Cfr. GERMANÒ, *Manuale*, cit., 339.

(6) Sullo scioglimento automatico del rapporto senza necessità di disdetta, DI MARTINO, *La successione per causa di morte nel rapporto agrario*, in ROOK BASILE, GERMANÒ (a cura di), *La riforma dei contratti agrari dopo dieci anni. Bilanci e prospettive*, Milano, 1993, 147 ss., spec. 159, secondo la quale le modalità di scioglimento del contratto variano a seconda del tipo di affitto, avendosi, nel contratto di affitto a coltivatore diretto lo scioglimento automatico *ex art.* 49, u.c., e, nel contratto a conduttore, lo scioglimento in seguito a disdetta *ex art.* 1627 c.c. In senso contrario, GERMANÒ, *op. loc. ult. cit.*, secondo il quale in assenza di eredi qualificati torna in vigore l'art. 1627 c.c., così che, in caso di morte dell'affittuario, tutti gli eredi succedono nel rapporto di affitto fermo restando che, in caso di prosecuzione del rapporto con gli eredi non coltivatori diretti o imprenditori a titolo principale, al concedente è riconosciuta la facoltà di recesso *ad nutum ex art.* 1627 c.c. ID., *Dell'affitto di fondi rustici*, in ROMAGNOLI, GERMANÒ, *Dell'affitto di fondi rustici. Dell'affitto a coltivatore diretto*, *Comm. cod. civ., Scialoja e Branca*, Bologna-Roma, 1990, 184.

uguaglianza tra gli eredi, ma incide anche sul potere di recesso del concedente, che diviene illegittimo in presenza di eredi ritenuti dalla legge «idonei». Ora, nel caso in cui alla morte dell'affittuario il concedente faccia valere lo scioglimento del contratto, è la sussistenza o meno di eredi professionisti dell'agricoltura la variabile che vale ad affermare o a negare la restituzione del fondo al concedente e a comprendere o, al contrario, ad escludere dalla successione il contratto di affitto, determinando, in concreto, l'entità patrimoniale della trasmissione ereditaria. Invero, alla ordinaria sequenza procedimentale: morte, apertura della successione, vocazione e delazione, con assegnazione dei beni dell'asse a seconda della posizione degli eredi rispetto al defunto e a seconda dell'esser la successione legittima, necessaria o testamentaria, nel caso di morte dell'affittuario di fondo rustico può aversi successione, per la parte relativa al rapporto giuridico negoziale *ex art.* 49, u.c., solo quando sia stata accertata la presenza di eredi professionalmente qualificati ed indicati dalla legge come unici soggetti idonei a subentrare nel contratto di concessione in godimento. Ciò significa che tale relazione contrattuale entra ed esce dal patrimonio ereditario a seconda della sussistenza di una variabile soggettiva, data dalla presenza tra gli eredi di persone connotate da precisi parametri professionali. In definitiva, nella fattispecie di scioglimento del contratto secondo quanto previsto dall'art. 49 (7), l'appartenenza o meno dell'affitto all'asse ereditario non appare *prius* in ordine al quale valutare i requisiti di idoneità degli eredi tra tutti i chiamati, bensì *posterius*, vale a dire una conseguenza dell'avere il defunto eredi legittimi, necessari o testamentari coltivatori diretti o imprenditori a titolo principale. Prima si accerta chi sono i chiamati e le relative qualificazioni giuridiche soggettive e professionali, poi si quantifica per l'intero l'eredità, stabilendo beni e rapporti che appartengono o sono esclusi dall'asse, accertando lo scioglimento del rapporto obbligatorio, in caso di assenza, o il subentro nel contratto, in caso di presenza di eredi idonei, definendo, nell'un caso, l'esclusione del contratto di concessione in godimento dalla trasmissione *mortis causa* nonché la disgregazione dell'unità aziendale, con attribuzione a tutti gli eredi, nelle quote di legge, dei beni organizzati dal *de cuius* per l'esercizio dell'impresa, determinando, nell'altro caso, l'inclusione del contratto di affitto tra i beni dell'asse, la prosecuzione dell'impresa e la conservazione del complesso aziendale (8).

3. - Sul piano processuale, l'accertamento della qualificazione professionale degli eredi deve avvenire chiamando in giudizio tutti gli aventi diritto, ed instaurando quindi un litisconsorzio necessario (9). L'azione per ottenere lo scioglimento del contratto di affitto da parte del concedente per mancanza di eredi coltivatori diretti o imprenditori a titolo principale dell'affittuario defunto deve essere, infatti, pro-

posta nei confronti di tutti i successibili, al fine di accertare la sussistenza nella persona degli stessi delle qualità previste dall'art. 49 e, di conseguenza, al fine di stabilire l'appartenenza o meno all'asse ereditario del contratto di affitto di fondo rustico.

Ora, nel caso sottoposto all'esame della Corte, nella sentenza in commento, alla morte dell'affittuario il concedente comunica agli eredi del concessionario lo scioglimento del contratto, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 49. Il defunto lascia quattro eredi, di cui tre si oppongono alla comunicazione di recesso del concedente dichiarando la volontà di subentrare nel contratto di affitto, presentando i requisiti professionali richiesti dalla legge, mentre uno, figlio minore naturale riconosciuto, per mano della madre, tutore, dichiara di non essere professionista dell'agricoltura e di non associarsi, per tale motivo, alla richiesta di prosecuzione avanzata dagli altri eredi. Il concedente, esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, instaura giudizio per ottenere lo scioglimento del contratto, assumendo la mancanza, in capo agli eredi richiedenti il subentro nel contratto, delle qualificazioni professionali necessarie, omettendo tuttavia di integrare il contraddittorio nei confronti dell'erede figlio minore. Il *thema decidendum*, di natura tutta processuale, attiene alla validità del contraddittorio così instaurato. Il problema analizzato dalla Corte è se tutti gli eredi devono essere ritenuti litisconsorti necessari, oppure se al giudizio devono partecipare solo gli eredi che rivestono, o, comunque, sostengono di rivestire, la qualifica di coltivatore diretto e di imprenditore a titolo principale. E questo anche alla luce delle censure mosse dai tre eredi nei confronti della pronuncia di appello in ordine alla pretesa irrilevanza della dichiarazione resa dalla madre per conto del figlio minore dell'affittuario defunto, per essere quella dichiarazione, nell'impostazione dei ricorrenti, una vera e propria rinuncia all'eredità, come tale invalida se non autorizzata dal giudice.

4. - Sotto il primo profilo, la Corte, correttamente, afferma la validità del contraddittorio instaurato dal proprietario concedente esclusivamente nei confronti degli eredi richiedenti il subentro nel contratto di affitto, ritenendo che la dichiarazione di *status*, o meglio, di mancanza di *status* di professionista dell'agricoltura, dell'erede minore è atto che non inficia la validità del contraddittorio instaurato tra gli altri tre eredi, ma, al contrario, legittima la chiamata in giudizio dei soli eredi interessati, trattandosi, appunto, di una dichiarazione relativa alla insussistenza, in capo ad uno dei successibili, dei requisiti previsti dalla legge per la prosecuzione del rapporto, dunque, è possibile aggiungere, di una dichiarazione di verità volta a manifestare la carenza di interesse al giudicato.

In particolare, nel caso di specie la dichiarazione *de qua* rappresenta una dichiarazione di scienza contenente una assunzione di verità in rapporto all'esistenza di una qualifica soggettiva, vale a dire il non essere un professionista dell'agricoltura come invece preteso dall'art. 49, giu-

(7) E questo sia che si assuma lo scioglimento automatico del contratto di affitto, che il concedente dichiara in mancanza di eredi idonei, sia che si assuma la prosecuzione del contratto con gli eredi non qualificati con gli effetti dell'art. 1627, dunque in presenza di disdetta inviata dal concedente agli eredi subentrati.

(8) È opportuno precisare che sia nell'ipotesi di prosecuzione del contratto di affitto di fondo con gli eredi qualificati sia di scioglimento del negozio per mancanza di eredi idonei, ciò non incide sulla qualità dei successibili in termini, appunto, di eredi. Alla morte dell'imprenditore affittuario, la successione si apre e chiamati all'eredità sono gli eredi legittimi, necessari o testamentari. Costoro, a seconda del tipo di successione, diventano titolari per l'intero o *pro quota* dei beni

dell'asse ereditario, e, con essi, diventano anche responsabili per le obbligazioni contratte e non assolve dal defunto. Se esistono eredi coltivatori diretti o imprenditori a titolo principale, costoro subentrano nel contratto di affitto e, con esso, nel complesso aziendale. Ma se tra i successibili non esistono eredi professionisti dell'agricoltura, l'esclusione dalla successione, sia che si affermi lo scioglimento automatico del rapporto sia che si ritenga applicabile l'art. 1627 c.c. con la necessità di disdetta da parte del concedente, avviene solo in ordine al negozio di affitto ma non in relazione a tutti gli altri beni dell'asse ereditario, ivi compresi i beni che compongono l'azienda ed i rapporti di credito-debito. V. anche *infra*.

(9) V. App. Venezia, 19 febbraio 1987, in *Nuovo dir. agr.*, 1987, 98.

ridicamente rilevante. In dettaglio, la dichiarazione contiene una *Feststellungswille*, ovvero la volontà di emettere una confessione, intesa come dichiarazione che una parte fa della verità di fatti ad essa sfavorevoli (10). Ed invero, se, da un lato, la dichiarazione inviata al concedente di non rivestire la qualifica di legge per subentrare nel contratto di affitto ha lo scopo di accertare una situazione di fatto, che vale ad escludere il confitente dal novero dei soggetti successibili nel rapporto di concessione, dall'altro la *declaratio contra se* produce un effetto preclusivo, impedendo l'indagine in ordine ai fatti dichiarati. La confessione, nel caso in esame, stragiudiziale, è una prova legale che opera in ordine alla verità dei fatti affermati ed opera con efficacia *ultra* giudiziale, accertando un fatto che è e deve essere ritenuto valido non solo nella specifica controversia in relazione alla quale la dichiarazione è emessa, ma anche in tutti i possibili giudizi tra le parti. Ciò significa che l'aver sostenuto la mancanza della qualifica di professionista dell'agricoltura è atto dotato della certezza data dall'essere la dichiarazione una prova legale, certezza che il giudice, sia del caso di specie sia qualunque altro giudice in altro giudizio tra le stesse parti, non può fare altro che assumere come vero. Ma tale verità si è realizzata fuori dal processo, che non si atteggia qui come tramite necessario di efficacia della confessione. Il fatto affermato ha, cioè, valore di prova legale che è anteriore ed *extra* processuale e che il processo non determina in alcun modo, potendo il giudice non già accertare ma solo prendere atto della esistenza di una prova legale preconstituita in ordine allo *status* di uno dei convenuti. Se così è, se, cioè, la confessione di non essere coltivatore diretto né imprenditore a titolo principale, resa dall'erede al concedente, ha il valore assoluto della prova legale e se, per tale motivo, la dichiarazione produce un effetto preclusivo in ordine ad ogni indagine relativa alla verità dei fatti confessati, l'instaurazione del contraddittorio anche nei confronti dell'erede confitente appare un atto inutile.

Infatti, la citazione in giudizio di tutti gli eredi dell'affittuario defunto vale ad instaurare un valido contraddittorio tra le parti, dove gli eredi sono litisconsorti necessari: e questo perché il giudice deve accertare se ed eventualmente quale tra essi possiede i requisiti professionali richiesti dall'art. 49, per dichiarare lo scioglimento del contratto, restituendo il fondo al concedente ed escludendo il rapporto obbligatorio dall'eredità, o, viceversa, sancirne la continuazione, con l'effetto di inserirlo tra i beni trasmissibili. Il litisconsorzio necessario è, dunque, funzionale all'accertamento delle qualificazioni giuridiche soggettive degli eredi e, con esso, alla emanazione di una sentenza che, dichiarando lo scioglimento o la prosecuzione del contratto, incide sulla posizione di tutti gli eredi. Ora, nel caso in cui uno dei successibili confessi stragiudizialmente di non avere le qualità prescritte dalla legge per subentrare nell'affitto, costui preconstituisce una prova legale in ordine alla carenza dei requisiti di professionalità che il giudice non deve accertare nel corso del giudizio ma che deve solo limitarsi a constatare. Con la dichiarazione confessoria, l'erede diventa, sul piano sostanziale, non successibile nell'affitto *ex art. 49, u.c.*, e, sul piano processuale, estraneo al giudizio volto ad accertare l'esistenza di eredi professionalmente qualificati. E ciò appare tanto

più evidente ove si consideri che la confessione ha effetto preclusivo in relazione all'accertamento del contenuto della dichiarazione del confitente, così che, anche a voler sostenere la necessità della chiamata in giudizio del dichiarante, tale chiamata risulterebbe priva di effetti, posto che non solo il giudice non potrebbe indagare sulla qualifica professionale del confitente, da lui già affermata con carattere di verità, ma la sentenza di accertamento degli eredi aventi diritto al subentro nel rapporto di affitto risulterebbe, nei suoi confronti, *inutiliter data* (11).

5. - La circostanza che il confitente non sia né coltivatore diretto né imprenditore a titolo principale, se incide sul piano processuale, rendendo irrilevante l'integrazione del contraddittorio nei suoi confronti, e se si riflette sul piano sostanziale, escludendo il confitente dal subentro nel contratto di affitto, non comporta, tuttavia, alcuna incisione dello *status* di erede. Invero, la dichiarazione di verità fatta dall'erede attiene esclusivamente alla sua posizione nei confronti della successione nel contratto di affitto di fondo rustico, ma non implica alcuna abdicazione all'eredità (12).

Ed al riguardo, sotto il secondo profilo, la Corte, nella pronuncia in commento, ha precisato che la dichiarazione non concretizza una rinuncia ad un diritto di natura ereditaria, come invece sostenuto dagli altri tre eredi, ma solo una dichiarazione relativa ad un fatto. Occorre, in proposito, infatti, precisare che la confessione attiene alla insussistenza di una qualifica professionale, ovvero alla inesistenza del presupposto soggettivo indicato dall'art. 49 per subentrare al *de cuius* nel contratto di affitto e non, invece, alla insussistenza della qualità di erede. Posizione di erede e posizione di erede legittimato a subentrare nell'affitto rappresentano situazioni giuridiche soggettive allo stesso tempo uguali e distinte, dove la prima è indispensabile all'esistenza della seconda, ma dove il venir meno della seconda non influisce sulla esistenza della prima. Confessando, con dichiarazione dotata della forza di prova legale, di non essere erede professionalmente qualificato, il soggetto comunica come vero di non essere legittimato al subentro *ex art. 49*, ma non comunica affatto di non essere erede né di non poter o volere subentrare in tutti gli altri rapporti giuridici attivi e passivi del *de cuius*. Il confitente, invero, è escluso, come effetto della dichiarazione, dal subentro nel contratto di concessione ma partecipa alla divisione dei beni dell'asse, ha diritto alla quota di patrimonio stabilita dalla legge o dal testamento, è chiamato a rispondere delle passività dell'eredità, e soprattutto ha diritto, nell'ipotesi di eredi professionalmente qualificati che subentrano nel contratto di affitto e con esso nella titolarità dei beni aziendali organizzati sul fondo per l'esercizio dell'impresa, al dovuto conguaglio.

In definitiva, la dichiarazione confessoria di non rivestire alcuna delle qualifiche professionali richieste dall'art. 49, u.c., se vale a rendere, sul piano processuale, priva di rilevanza la citazione dell'erede confitente *ex art. 102 c.p.c.*, non vale, invece, come abdicazione ai diritti successori sul patrimonio del *de cuius*, che rimangono intatti per i beni dell'asse non compresi nell'organizzazione aziendale creata dal defunto su fondo altrui.

Sonia Carmignani

(10) Sull'argomento, per tutti, PANUCCIO, *La natura giuridica delle registrazioni contabili*, Napoli, 1964, 34 ss.; Id., voce *Confessione*, in *Enc. Giur. Treccani*, Roma, 1988, vol. VIII.

(11) Nel senso che nel giudizio instaurato dal concedente per lo scioglimento del contratto di affitto si verifica un'ipotesi di litisconsorzio necessario solo nei riguardi di quegli eredi che abbiano i requisiti professionali

richiesti dalla legge, Cass. 27 gennaio 1986, n. 528, in *Giust. civ. Mass.*, 1986. Cfr. Cass. 27 luglio 1995, n. 8186, in questa Riv., 1997, 331, con nota di ORLANDO.

(12) Con conseguente non necessità, nell'ipotesi di dichiarazione rilasciata da soggetto minore tramite rappresentante legale, dell'autorizzazione del giudice.



Cass. Sez. III Civ. - 22-6-2001, n. 8596 - Favara, pres.; Finocchiaro, est.; Gambardella, P.M. (conf.) - Righetto (avv. Appella) c. Favaro (avv. Mangili). (Cassa con rinvio, App. Venezia 2 agosto 1999)

**Contratti agrari - Tentativo di conciliazione (stragiudiziale) - Onere - Carattere pregiudiziale alla introduzione della domanda giudiziale - Sussistenza - Estensione al convenuto proponente una mera eccezione - Esclusione - Conseguenze.** (L. 3 maggio 1982, n. 203, art. 46)

**Prova civile - Contegno processuale e dichiarazione delle parti - Dichiarazioni rese in sede di tentativo di conciliazione innanzi agli organi di cui all'art. 46 della legge n. 203 del 1982 in tema di contratti agrari - Utilizzabilità sul piano probatorio ex art. 116, secondo comma, c.p.c. - Esclusione.** (C.p.c., art. 116, comma 2; l. 5 marzo 1982, n. 203, art. 46)

**Contratti agrari - Affitto - Affitto a coltivatore diretto - Durata - Disciplina transitoria della durata ex art. 2 della legge n. 203 del 1982 - Riferimento all'anno in cui ha avuto inizio il rapporto - Conversione di originario rapporto di mezzadria in affitto - Irrilevanza della sostituzione - Fondamento - Limiti.** (L. 3 maggio 1982, n. 203, artt. 1, 2, 25, 34; c.c., art. 1230, comma 2)

*La disposizione dell'art. 46 della legge n. 203 del 1982, sancendo un onere di esperimento del tentativo di conciliazione dinanzi al competente Ispettorato agrario con riferimento, testuale ed esclusivo, a «colui che intenda proporre in giudizio una domanda relativa ad una controversia agraria», esclude che tale onere possa, simmetricamente, gravare anche sulla parte che, convenuta in giudizio, ed al fine di resistere alle altrui pretese, si limiti a spiegare, in sede difensiva, delle mere eccezioni in senso tecnico, contrastando inevitabilmente una diversa interpretazione della norma con i principi costituzionali di cui agli artt. 3 e 24 Cost. Ne consegue che non può farsi carico a detto convenuto del mancato adempimento, in sede di tentativo di conciliazione, di un preteso onere di opporsi alle argomentazioni di controparte, ben potendo lo stesso svolgere tali difese in sede contenziosa (1).*

*Il «contegno della parti» dal quale, ai sensi dell'art. 116, secondo comma, c.p.c., il giudice è abilitato a trarre elementi indiziari di giudizio, è solo quello tenuto nel corso del processo, rimanendo, pertanto, ininfluenza, ai predetti effetti, il comportamento tenuto innanzi al competente Ispettorato agrario in sede di tentativo di conciliazione ex art. 46 della legge n. 203 del 1982, previsto come onere a carico di chi intenda proporre in giudizio una domanda relativa a controversia agraria (2).*

*In ordine alla disciplina legale della durata dei contratti agrari posta dalla l. 3 maggio 1982, n. 203, l'art. 2 della predetta legge - che detta la disciplina transitoria per i contratti di affitto a coltivatore diretto, stipulati anteriormente alla stessa legge ed in corso al momento della sua entrata in vigore, e che dispone, rispetto alla data di scadenza, una ulteriore durata - fa riferimento, nel fissare tale data, all'anno in cui ha avuto inizio il rapporto, intendendosi per tale quello in cui un certo conduttore o una certa famiglia si sono in concreto installati nel fondo, indipendentemente dalla circostanza che dopo la stipulazione del contratto siano stati conclusi nuovi accordi modificativi, o che l'originario rapporto di mezzadria sia stato convertito in affitto. Infatti, tale conversione non produce l'estinzione del rapporto in corso e la nascita di un nuovo rapporto, ma solo la modificazione del rapporto originario, che, perciò, prosegue tra i medesimi soggetti e con lo stesso oggetto, dovendo la volontà di estinguere l'obbligazione precedente risultare in modo non equivoco, sicché, modificativa della precedente obbligazione (3).*

(Omissis)

6. - Le trascritte affermazioni sono censurate dal ricorrente con il terzo, quarto e quinto motivo.

Lamenta il ricorrente, nell'ordine:

- «violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, n. 3 c.p.c. in relazione agli artt. 2727-2729 c.c., 2, legge n. 203 del 1982 e 116 c.p.c., e anche artt. 414-421 c.p.c. e 2697, 1231, nonché, ex art. 360, n. 5, omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia» (terzo motivo);

- «violazione e falsa applicazione di norme di diritto, ex art. 360, n. 3 c.p.c. in relazione agli artt. 115-116 c.p.c., 2697 c.c., 2,

legge n. 203 del 1982, nonché ex art. 360, n. 5, omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia» (quarto motivo);

- «violazione e falsa applicazione di norme di diritto, ex art. 360, n. 3 c.p.c. in relazione agli artt. 2, legge n. 203 del 1982, 1230, 1231, 2697 c.c. e 111 c.p.c., nonché ex art. 360, n. 5, omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia» (quinto motivo).

I vari motivi, intimamente connessi, e da esaminare congiuntamente, sono, per quanto di ragione, fondati, alla luce delle considerazioni che seguono.

6.1. - Come evidenziato in molteplici occasioni dalla giurisprudenza di questa Corte regolatrice, e come puntualmente ricordato dalla difesa del ricorrente, la norma di cui all'art. 16 della legge n. 203 del 1982, nel prevedere l'onere di esperire, prima del giudizio, un tentativo di conciliazione dinanzi al competente Ispettorato agrario, fa riferimento, esclusivamente, a «colui che intenda proporre in giudizio una domanda relativa ad una controversia agraria».

Deve escludersi, pertanto, che tale onere possa, simmetricamente, gravare anche sulla parte che, convenuta in giudizio, ed al fine di resistere alle altrui pretese, si limiti a spiegare, in sede difensiva, delle mere eccezioni in senso proprio, negando fondamento alla pretesa di controparte.

Una diversa interpretazione della norma *de qua* contrasterebbe inevitabilmente, con i principi costituzionali di cui agli artt. 3 e 24 della Carta fondamentale, atteso che, in tal caso, il giudice dovrebbe, da un canto, dichiarare improponibile l'eccezione del convenuto (non preceduta dal previo tentativo di conciliazione), e, dall'altro, accogliere sempre la domanda dell'attore, in mancanza di qualsivoglia difesa di controparte, sol perché quest'ultimo prima di proporla, ed a prescindere dalla sua eventuale infondatezza, ha esperito il tentativo di conciliazione *de quo* (in questo senso, Cass. 2 agosto 1997, n. 7177, nonché Cass. 15 gennaio 1996, n. 266).

Deriva, da quanto, sopra, da un lato, che non sussisteva alcun onere, a carico dell'attuale ricorrente per cassazione, di opporsi, in sede di tentativo di conciliazione innanzi all'Ispettorato agrario, alle argomentazioni di controparte, quanto alla data di inizio del rapporto, ben potendo lo stesso svolgere, liberamente, tali difese in sede contenziosa (come poi, puntualmente, è avvenuto) (cfr., recentemente, sulla questione Cass. 17 gennaio 2001, n. 593, specie in motivazione), dall'altro, che sussiste, come denunciato, la violazione, da parte della sentenza gravata, dell'art. 116, comma 2, c.p.c., allorché ha posto, a suffragio della conclusione adottata, il «comportamento» del Righetto in sede di tentativo di conciliazione.

Giusta la disposizione da ultimo richiamata, in particolare, «il giudice può desumere argomenti di prova dalle risposte che le parti gli danno a norma dell'articolo seguente (interrogatorio non formale delle parti), dal loro rifiuto ingiustificato a consentire le ispezioni che egli abbia ordinate e, in generale, dal contegno delle parti stesse nel processo».

Certo quanto sopra, certo che nei giudizi innanzi alla Sezione specializzata agraria «la domanda si propone con ricorso» (cfr., combinato disposto di cui agli artt. 9, l. 14 febbraio 1990, n. 29 e 414 c.p.c.), è palese che «il contegno delle parti ... nel processo», rilevante ai fini dell'art. 116, comma 2, c.p.c., e dal quale il giudice è abilitato a trarre elementi indiziari di giudizio, è solo quello tenuto dalle parti innanzi al giudice, dopo che questo sia stato adito con la proposizione del ricorso, e che sono - pertanto - ininfluenti, a detto scopo, le dichiarazioni rese (nonché, a maggior ragione, quelle - come nelle specie - non rese) in sede di tentativo di conciliazione innanzi agli organi di cui all'art. 46, l. 3 maggio 1982, n. 203.

6.2. - La sentenza gravata, appare censurabile, altresì, nella parte in cui, sostanzialmente, ha affermato essere irrilevante, al fine del decidere, e di ritenere provati gli assunti difensivi del Righetto, la circostanza - ritenuta pacifica dai giudici *a quibus* - secondo cui il Righetto e la sua famiglia erano già insediati nella casa colonica e nel terreno in epoca antecedente a quella indicata dagli attori (in particolare, in data coeva agli ultimi eventi bellici).

Al riguardo - come denunciato dal ricorrente - sussiste violazione dell'art. 2697 c.c.

Sotto diversi, concorrenti, profili.

6.2.1. - Sotto un primo profilo si osserva che nella specie avendo dedotto parte attrice che ad una certa data (nel 1953) il rapporto tra le parti era «di affitto» e dimostrato, dal convenuto, che, in realtà, il rapporto preesisteva alla detta data (essendo il

conduttore insediato nella cascina e nei terreni in epoca anteriore) è palese che sussisteva una presunzione, almeno semplice, che in effetti il rapporto di affitto non era sorto nella data indicata dall'attore, ma in quella, anteriore e diversa, invocata dal convenuto e nella quale era iniziato il godimento, da parte sua, del fondo oggetto di controversia.

È palese, in un tale contesto, come anticipato, la violazione dell'art. 2697, comma 2, c.c. posta in essere dalla sentenza gravata.

Era, infatti, onere della parte attrice dimostrare che nel 1953 non si era avuta una semplice rinnovazione del precedente rapporto, o la sua eventuale redazione in un atto scritto (che non risulta, pacificamente, mai acquisito al processo), ma una «novazione» di questo e non certamente del convenuto dare la prova di avere detenuto, sin dal 1944, il fondo oggetto di controversia sempre in forza dello stesso titolo (affitto a conduttore coltivatore diretto).

6.2.2. - Anche a prescindere da quanto precede, si osserva – come anticipato – che, comunque, la sentenza gravata è incorsa in violazione dell'art. 2697 c.c. anche sotto altro concorrente, profilo.

È stato affermato, in molteplici occasioni, da parte di questa Corte regolatrice, che per l'accertamento dell'esistenza di un rapporto di affitto agrario deve ritenersi sufficiente l'esistenza (e la prova) dell'intervenuto *consensum in idem placitum* tra le parti sulla circostanza che una di esse abbia, per fini agricoli, ricevuto in godimento un fondo, del quale l'altra abbia, viceversa, la disponibilità, e non anche necessaria la dimostrazione di ulteriori circostanze negoziali, essendo il contenuto del contratto (*id est* corrispettivo spettante al concedente, obblighi e diritti delle parti, durata del rapporto, ecc.) rigorosamente predeterminato dalla normativa vigente con disposizioni inderogabili, tali, cioè, da far ritenere senz'altro applicabile, nella specie, la regola di cui all'art. 1339 c.c., secondo la quale eventuali clausole contrattuali devono ritenersi automaticamente sostituite da quelle di legge, se in contrasto con esse (in termini, ad esempio, tra le tantissime, Cass. 2 agosto 1997, n. 7177).

Pacifico, in diritto, il principio di diritto sopra riferito è palese la violazione di legge in cui è incorsa la sentenza gravata allorché ha affermato che «la valenza di tale dato (insediamento dell'appellato nella casa colonica in epoca antecedente a quella dagli attori assunta quale inizio del rapporto)» è «evidentemente ambigua dal momento che tanto l'insediamento nella casa quanto l'attività di coltivazione dei capi ai quali questa accadeva ben potevano derivare da titolo diverso da quello dell'affitto».

6.3. - Come denunciato dal ricorrente, la Corte d'appello di Venezia, Sezione specializzata agraria, infine, è incorsa in violazione dell'art. 2, l. 3 maggio 1982, n. 203, nella parte in cui ha affermato che ai fini della individuazione del rapporto non va «considerato l'eventuale periodo di durata del rapporto di mezzadria, dovendosi condividere senz'altro l'osservazione dell'appellante che la sostituzione convenzionale dell'originario rapporto di mezzadria con un rapporto di affittanza reversa, fuori dall'ipotesi della conversione forzosamente regolata dall'art. 25 della l. 3 maggio 1982, n. 203, rivesta natura novativa».

In sede di esegesi dell'art. 2, della l. 3 maggio 1982, n. 203 (che detta la disciplina transitoria per i contratti di affitto a coltivatore diretto, stipulati anteriormente alla stessa legge ed in corso al momento della sua entrata in vigore e che dispone, rispetto alla data di scadenza, un'ulteriore durata), la giurisprudenza di questa Corte regolatrice – dalla quale prescinde totalmente la sentenza in questa sede gravata – è fermissima nell'affermare, in conformità alla lettera della legge, che la disposizione in esame fa riferimento nel fissare tale ulteriore durata, all'anno in cui ha avuto inizio il «rapporto».

È palese, pertanto, che deve ritenersi che il legislatore, ha inteso fare riferimento all'epoca in cui, in base ad un valido titolo negoziale, un certo conduttore o una certa famiglia si è in concreto installata nel fondo con correlativa perdita della disponibilità di questo da parte del concedente, ed attribuire rilevanza, ai fini della durata, alla continuità del rapporto a partire da quell'epoca, indipendentemente dalla circostanza che dopo la stipulazione

dell'originario contratto siano stati conclusi nuovi accordi parzialmente modificativi per quanto attiene all'estensione del fondo, o che siano intervenute delle novazioni soggettive del rapporto stesso per subentro di discendenti (tra le tantissime, in tale senso, cfr., Cass. 15 febbraio 1996, n. 1162, specie in motivazione, nonché Cass. 2 giugno 1998, n. 5298; Cass. 12 novembre 1998, n. 11449).

Quanto precede è stato – ripetutamente, specie dopo la fondamentale Cass. Sez. Un., 28 novembre 1994, n. 10130 – ribadito anche con riguardo alla eventualità che le parti abbiano sostituito, ad un originario rapporto di mezzadria, un contratto di affitto.

Si è affermato, in particolare, al riguardo, che la conversione dell'originario rapporto di mezzadria in affitto non produce l'estinzione del rapporto agrario in corso e la nascita di un nuovo rapporto, ma solo la modificazione del rapporto originario che perciò prosegue nei medesimi soggetti e con il medesimo oggetto (fondo rustico) senza soluzione di continuità tra l'originario rapporto mezzadrile (cfr., ad esempio, Cass. 12 novembre 1998, n. 11449), attuandosi, con la conversione, una semplice modificazione quantitativa dell'originario rapporto (Cass. 2 ottobre 1997, n. 9628).

Né, ancora, sul punto, merita consenso l'assunto – del tutto apodittico e senza alcuna dimostrazione – fatto proprio dalla sentenza impugnata, secondo cui i richiamati principi sarebbero applicabili esclusivamente in caso di conversione «forzosa» e non anche in ipotesi di conversione «consensuale».

In realtà deve, in questa sede, ulteriormente ribadirsi – in una con quanto ritenuto in dottrina ed evidenziato in motivazione a Cass. Sez. Un., 28 novembre 1994, n. 10130 – che la volontà di estinguere l'obbligazione precedente deve risultare in modo non equivoco (art. 1230, comma 2, c.c.) e l'effetto estintivo non è un effetto legale della novazione, ma deve rientrare nel contenuto dell'accordo, sicché, nel dubbio, la volontà delle parti deve essere interpretata come meramente modificativa, e non già estintiva, della precedente obbligazione.

Pacifico quanto sopra è palese che i giudici *a quibus* non potevano presumere, come hanno fatto, *iuris et de iure*, l'estinzione del precedente rapporto e la nascita di un nuovo, distinto, contratto solo perché (probabilmente, nessuna prova essendo stata data al riguardo da parte del soggetto cui incombeva il relativo onere, cioè dai concedenti, come sopra si è dimostrato) ad un certo punto le parti hanno sostituito all'originario rapporto di mezzadria un contratto di affitto, avente ad oggetto il medesimo fondo.

7. - Con atto notificato alle controparti (e sottoscritto sia dal ricorrente personalmente che dai suoi difensori) il ricorrente ha rinunciato ai motivi 6 e 7 del proprio ricorso: è palese, pertanto, che è venuto meno l'interesse del ricorrente ai detti motivi che devono, di conseguenza, essere dichiarati inammissibili.

8. - Concludendo mentre è rigettato il primo motivo e sono dichiarati inammissibili i motivi 6 e 7, i motivi 2, 3, 4 e 5 sono accolti e la sentenza impugnata è cassata, in relazione ai detti motivi, con rinvio della causa, per nuovo esame, alla luce dei principi di diritto sopra enunciati, alla stessa Sezione specializzata agraria della Corte d'Appello di Venezia, in diversa composizione, che provvederà, altresì, anche sulle spese di questo giudizio di legittimità. (*Omissis*)

(1-3) NESSUNA OBBLIGATORietà DEL TENTATIVO DI CONCILIAZIONE NEL CASO DELLA PROPOSIZIONE DI ECCEZIONI.

La sentenza in rassegna consente di effettuare alcune riflessioni riguardo lo spazio operativo del tentativo di conciliazione disciplinato dall'art. 46, l. 3 maggio 1982, n. 203 (1). Come noto, quest'ultimo prevede che chi intende proporre in giudizio una domanda avente ad

(1) In proposito CONSOLO, *Commento all'art. 46 l. 3 maggio 1982, n. 203*, in *Le nuove leggi civili commentate*, 1982, 1506; OLIVIERI, *Prime riflessioni sulle disposizioni processuali della legge 3 maggio 1982, n. 203 (sui contratti agrari)*, in *Foro it.*, 1982, V, 177; GIUFFRIDA, *Il tentativo di conciliazione nella legge di riforma dei contratti agrari*, in *Riv. dir. agr.*, 1989, 58; JANNARELLI, *La funzione conciliativa fuori dal processo e nel processo*, in *Giur. agr. it.*, 1991, 135.

oggetto la materia dei contratti agrari debba, in via preventiva, attivare la procedura conciliativa stragiudiziale ivi disciplinata. La giurisprudenza ha chiarito come, nell'ambito di un ordinario procedimento cognitivo, un tale onere gravi tanto in capo alla parte attrice quanto in capo a quella convenuta che intenda proporre una domanda riconvenzionale (2).

Discorso differente deve essere fatto nel caso in cui il convenuto, o più in generale colui che resiste ad una domanda e quindi anche lo stesso attore, limiti la propria attività solamente alla proposizione di semplici difese ed eccezioni. Proprio di quest'ultimo aspetto si occupa la decisione in commento, confermando una soluzione che già in passato la giurisprudenza aveva adottato e che merita di essere condivisa (3).

In ossequio sia alla lettera della norma sia alla *ratio* dell'istituto della conciliazione, pertanto si esclude che l'onere del previo esperimento del tentativo di cui al citato art. 46 debba riguardare anche la proposizione delle eccezioni. Sotto il primo aspetto è agevole notare come l'art. 46 si riferisca solo a «chi intende proporre in giudizio una domanda», senza nulla dire in riferimento alle eccezioni.

Per quanto invece riguarda la *ratio* giustificativa dell'istituto, occorre compiere alcune osservazioni. Se è pur vero che la conoscenza delle eccezioni, che si intenderanno poi sollevare in sede giudiziaria, può agevolare la realizzazione della funzione deflattiva e di filtro dell'attività giurisdizionale, inducendo la controparte a rivedere le proprie posizioni, al limite sino al punto di facilitare il conseguimento di una soluzione concordata prima e fuori dal processo, è anche vero che, così operando, si verrebbe a realizzare una pericolosa cristallizzazione della posizione difensiva.

Quando il convenuto si limita a svolgere una mera difesa, argomentando cioè, in fatto o in diritto, su punti che comunque il giudice deve esaminare per poter decidere, ovvero solleva una eccezione, allegando fatti

impeditivi, modificativi o estintivi del diritto vantato dall'attore, in ogni caso non vengono superati i limiti del *thema decidendum*, non si modifica l'ambito della domanda così come individuata dall'attore (4). In particolare, con la proposizione di eccezioni si amplia solo l'oggetto del processo, si ha riguardo cioè alla cognizione di quei fatti addotti in funzione del rigetto della domanda, senza che tuttavia si oltrepassino i confini della domanda stessa così come fissati dall'attore.

Lo stesso può dirsi per le eccezioni che ai sensi dall'art. 112 c.p.c. il giudice può rilevare d'ufficio e per le c.d. eccezioni riconvenzionali (5), che in quanto eccezioni, non possono che seguirne il correlativo regime giuridico.

Se così non fosse l'autorità giudiziaria dovrebbe dichiarare l'improponibilità dell'eccezione non sollevata già in sede di conciliazione preventiva, neutralizzando *ab origine* ed in maniera definitiva ogni iniziativa difensiva del convenuto. Di conseguenza si potrebbe arrivare all'assurdo che l'attore che abbia proposto una richiesta del tutto infondata, ma che sia stata preceduta dalla procedura di cui all'art. 46, avrebbe come controparte un silente contraddittore doverosamente obbligato all'accondiscendenza. La violazione dei principi costituzionali sarebbe fin troppo evidente (6). Né d'altro canto può essere accolta la tesi che vuole desumere dal comportamento in generale tenuto (dichiarazioni o silenzi) dai soggetti in sede di conciliazione precontenziosa (7), una qualche influenza nel successivo giudizio attraverso il grimaldello degli argomenti di prova di cui all'art. 116, comma 2°, c.p.c. In aggiunta a quanto appena rilevato in merito alla mancanza di ortodossia costituzionale, vi sarebbe anche una chiara violazione della lettera della norma che offre al giudice tale possibilità ma solo con riferimento ad una serie di accadimenti endoprocessuali determinati.

Bruno Capaldini

(2) Superato un primo momento di incertezza, dove si è affermata la non obbligatorietà del tentativo di conciliazione nel caso di domanda riconvenzionale, la giurisprudenza si è consolidata nel senso della obbligatorietà. Nel primo senso: Appello Lecce 12 dicembre 1983, in *Riv. dir. agr.*, 1988, II, 22; Appello Lecce 8 ottobre 1982, inedita; Tribunale Milano 15 marzo 1984, inedita (ambidue in GARBAGNATI, *Il processo agrario*, Milano, 1989); Appello Palermo 6 dicembre 1988, in *Foro it. Rep.*, 1989, v. *Contratti agrari*; Cass. 13 luglio 1993, n. 7745, *ivi*, 1994, I, 476.

Per l'orientamento oramai consolidato Cass. 21 gennaio 1995, n. 709, in questa *Riv.*, 1996, 245, con nota di LO SURDO, *Cenni sull'art. 21 della legge 203 del 1982 con riferimento agli artt. 345 e 418 del c.p.c.*; Cass. 8 giugno 1999, n. 5613, in *Giust. civ.*, 2000, I, 830; Cass. 1° dicembre 1998, n. 1296, in questa *Riv.*, 2000, 38, con nota di TORTOLINI, *Effetto dell'abolizione della proroga dei contratti e domanda riconvenzionale*; Tribunale Pisa 28 agosto 1999 e Tribunale Pisa 28 agosto 2000, in *Riv. dir. agr.*, II, 2001, 11, con nota di MATTEOLI, *Alcune considerazioni in tema di domanda riconvenzionale e tentativo (obbligatorio) di conciliazione ex art. 46 l. 3 maggio 1982, n. 203*. D'altro canto, la giurisprudenza ritiene che non sia sufficiente la formale proposizione di una domanda riconvenzionale, ma sia invece indispensabile che per effetto della nuova domanda venga ampliato l'ambito della controversia, rispetto ai limiti posti in sede di tentativo di conciliazione, che si investano cioè aspetti nuovi che se conosciuti e valutati dalle parti unitamente a quelli per i quali vi è già vertenza giudiziaria, potrebbero condurre ad una definizione bonaria della lite, cfr. Cass. 26 febbraio 1998, n. 2117, in questa *Riv.*, 1999, 298; Cass. 8 giugno 1999, n. 5613, *ivi*, 2000, 185; Cass. 1° dicembre 1999, n. 13359, *ivi*, 2000, 466.

In dottrina prevale la tesi della obbligatorietà, per un quadro delle posizioni si rimanda a NAPPI, *Domanda riconvenzionale e tentativo di conciliazione nel processo agrario*, in *Riv. dir. agr.*, 1990, 3.

(3) Cass. 21 gennaio 1995, n. 701, cit.; Cass. 15 gennaio 1996, n. 266, in questa *Riv.*, 1997, 107, con nota di LIPARI; Cass. 2 agosto 1997,

n. 7177, *ivi*, 1998, 479, con nota di ORLANDO. Per la dottrina: ACAGNI-NO-CORSARO-MACRÌ, *I nuovi patti agrari. Commento alla legge 3 maggio 1982, n. 203*, Milano, 1982, 171; GIUFFRIDA, *op. cit.*, 84; CERRATO, *Le attività conciliative nel contenzioso civile*, Milano, 1993, 161; TORTOLINI, *Sulla obbligatorietà del tentativo di conciliazione per le domande riconvenzionali nelle controversie agrarie*, in questa *Riv.*, 1998, 82.

(4) Per tutti MANDRIOLI, *Corso di diritto processuale civile*, I, Torino, 1993, 118 e ss.

(5) La distinzione tra eccezione riconvenzionale e domanda riconvenzionale risiede nel fatto che quest'ultima consiste in una controdomanda con la quale il convenuto non si limita a chiedere il rigetto della domanda dell'attore, ma chiede con effetto di giudicato un positivo accertamento del suo diritto, mentre la prima consiste in un mero strumento di difesa mirante ad elidere gli effetti della pretesa della parte attrice, ne consegue che integrando una mera eccezione essa non è soggetta all'osservanza della procedura ex art. 46, legge n. 203 del 1982, così Cass. 21 gennaio 1995, n. 701, cit., che in relazione alla disciplina dell'art. 21, legge n. 203/82, qualifica come eccezione in senso proprio la difesa del subaffittuario volta a far valere, al fine di paralizzare la domanda del locatore, la decadenza in cui questi sia incorso mentre qualifica come domanda riconvenzionale la richiesta del subaffittuario di subentrare nella posizione giuridica dell'affittuario, proprio perché in tal caso non si limita a perseguire il rigetto della domanda avversaria ma mira ad ottenere il positivo accertamento del suo diritto.

In proposito vedere inoltre EVANGELISTA, *Riconvenzionale (domanda)*, in *Enc. giur.*, Roma, 1991.

(6) Oltre alla stessa sentenza in commento, cfr. Cass. 2 agosto 1997, n. 7177, cit.

(7) A tale proposito si è osservato che nulla rileva, una volta attivata la procedura di cui al citato art. 46, unico onere richiesto, che la parte non sia poi comparsa innanzi all'organo amministrativo, cfr. Cass. 26 febbraio 1998, n. 2117, in questa *Riv.*, 1999, 298.

Cass. Sez. I Civ. - 4-5-2001, n. 6267 - Rocchi, pres.; Forte, est.; Golia, P.M. (conf.) - Calabria Latte S.p.A. (avv. Paolini) c. U.P.I.C.A. Cosenza (Avv. gen. Stato). (*Conferma Pret. Cosenza 22 gennaio 1998*)

**Produzione, commercio e consumo - Prodotti alimentari - Etichettatura dei prodotti alimentari destinati al consumatore - Elenco delle indicazioni dei prodotti preconfezionati - Sede dello stabilimento di produzione o di confezionamento - Nozione - Ratio degli artt. 2, 3, lett. f), e 11 del d.lgs. n. 109 del 1992 - Configurabilità della violazione amministrativa - Condizioni - Fattispecie.** (D.lgs. 27 gennaio 1992, n. 109, artt. 2, 3, 11, 18)

*In tema di commercio di prodotti alimentari preconfezionati destinati al consumatore - tenuto conto della ratio delle disposizioni dettate, al riguardo, dal d.lgs. 27 gennaio 1992, n. 109 (in particolare dall'art. 2, in relazione agli artt. 3, lett. f, e 11), consistente nell'evitare che l'etichettatura induca in errore l'acquirente, tra l'altro, sul luogo di origine o di provenienza del prodotto - sussiste la violazione amministrativa prevista dall'art. 18 di detto d.lgs. allorché al consumatore non sia consentita una immediata e certa identificazione della sede dello stabilimento di produzione o di confezionamento, per tale dovendosi intendere, ove si tratti del prodotto latte a lunga conservazione con relativo involucro, il luogo ove il latte viene trattato termicamente per renderlo a lunga conservazione e preincartato o preconfezionato. (Sulla base dell'enunciato principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, che - escluso che il luogo di provenienza del prodotto potesse identificarsi con quello di origine del latte naturale - aveva riconosciuto sussistente la violazione amministrativa in un caso nel quale, sull'etichetta della confezione, era inserita - accanto alla stampigliatura della città di Lodi, luogo di effettiva produzione - anche l'indicazione, tra gli stabilimenti di produzione, della «Centrale del latte di Cosenza», dove in realtà il latte non veniva né trattato termicamente né preincartato o confezionato, così potendosi indurre il consumatore a ritenere erroneamente la città calabrese luogo di origine e provenienza del prodotto commercializzato con il logo «Centrali del latte di Calabria» (1).*

(*Omissis*). - FATTO. - Con sentenza del 22 gennaio 1998 il Pretore di Cosenza accoglieva parzialmente l'opposizione della Calabria-latte s.p.a. all'ordinanza del 12 febbraio 1996, emessa dal direttore del locale Ufficio provinciale dell'industria, del commercio e dell'artigianato (da ora U.P.I.C.A.), riducendo a L. 12.000.000 la sanzione di L. 24.000.000 irrogata per violazione degli artt. 2 e 18 del d.lgs. 27 gennaio 1992, n. 109, per avere commercializzato latte a lunga conservazione (UHT) in buste con etichetta indicante il marchio «Centrali del latte di Calabria», senza specificare lo stabilimento di fabbricazione e confezionamento e contenente invece tra i luoghi di produzione elencati la «Centrale del latte di Cosenza» sita in Via degli Stadi, che non effettuava tale produzione, così inducendo in errore gli acquirenti circa la provenienza e origine del prodotto. L'opponente aveva dedotto che l'indicazione dell'origine e della provenienza del prodotto nel caso si riferiva al latte crudo o naturale e non ai confezionamenti successivi e provenendo lo stesso dal territorio calabrese, poteva rispondere della violazione dei soli artt. 3, lett. f) e 11, co. 2, del d.lgs. 109/92, che imponevano d'indicare lo stabilimento di produzione o confezionamento del prodotto, con la sanzione da L. 1.550.000 a L. 9.000.000, pur essendo stampigliato lo stabilimento di Lodi come quello ove era avvenuto il trattamento e la confezione; pertanto si chiedeva l'annullamento o la revoca del provvedimento o in subordine la riduzione della sanzione.

Il pretore riteneva che l'acquirente del prodotto poteva essere ragionevolmente ingannato dal marchio riportato in etichetta «Centrali del latte di Calabria», riportando allo stabilimento di Cosenza la sede della produzione del latte, per cui sicuramente le scritte nell'etichetta erano idonee a trarre in errore gli acquirenti, essendo infondata l'eccezione dell'opponente per la quale la dizione della norma «origine e provenienza del prodotto» era di certo riferibile al latte naturale o crudo, perché il prodotto alimentare preincartato, ai sensi dell'art. 1, lett. d) del citato d.lgs., è l'unità di vendita costituita dal prodotto e dall'involucro che lo contiene e non è quindi il latte naturale o crudo ma quello a lunga conservazione, trattato termicamente e in base a specifici metodi procedurali.

Ritenuta sussistente la violazione, il pretore riduceva, in base all'art. 11 legge 689 del 1981, la sanzione e compensava le spese di causa.

Per la cassazione di questa sentenza ha proposto ricorso con un motivo la Calabria Latte s.p.a.

L'U.P.I.C.A. di Cosenza si è difesa con controricorso.

DIRITTO. - Preliminarmente va esaminata l'eccezione d'inammissibilità dell'impugnazione proposta con il controricorso dall'U.P.I.C.A. di Cosenza, per la notifica del ricorso presso la sua sede calabrese e non presso l'Avvocatura generale dello Stato.

Come costantemente affermato da questa Corte (*ex coeteris* Cass. 6 marzo 2000, n. 2504; 9 febbraio 1999, n. 1091; 3 marzo 1998, n. 2344), unico soggetto legittimato a partecipare e a stare in giudizio nell'opposizione alle sanzioni di cui all'art. 23 della legge 689/81 è l'autorità che ha emesso il provvedimento impugnato, e nel caso è stato l'U.P.I.C.A. di Cosenza, la quale in sede di merito è stata in giudizio a mezzo del suo direttore e non è stata difesa dall'Avvocatura erariale e, quindi, esattamente è stata individuata come destinataria dell'impugnazione che è ammissibile.

1. - Il ricorso deduce falsa applicazione degli artt. 2, 3 e 11 del d.lgs. 109/92, perché per il giudice di merito, l'etichettatura comporta induzione in errore dei compratori circa lo stabilimento di produzione del latte a lunga conservazione indicato come quello della Centrale del latte di Cosenza, dove invece tale produzione è impossibile.

Questa lettera del giudice *a quo* degli artt. 2 e 18 d.lgs. citato per i quali «l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari non devono indurre in errore l'acquirente (...) sul luogo di origine e di provenienza del prodotto stesso», non terrebbe conto per la ricorrente degli artt. 3, lett. f) e 11, comma 2 del d.lgs. 109/92, per i quali i prodotti preconfezionati devono indicare la «sede dello stabilimento di produzione o di confezionamento del prodotto» precisandosi che, ove «l'impresa disponga di più stabilimenti, è consentito indicare sull'etichetta tutti gli stabilimenti, purché quello effettivo venga evidenziato mediante punzonatura o altro segno».

Nel caso l'indicazione sul fondo del contenitore della stampigliatura Lodi, come località ove è lo stabilimento, esclude ogni inganno anche colposo nelle etichette del latte, non potendo trarre in errore l'altra scritta sullo stabilimento di Cosenza.

2. - Il ricorso è infondato, risultando chiare dalla motivazione le ragioni per cui le indicazioni riportate sull'etichetta del latte di cui è causa erano idonee a trarre in errore gli acquirenti sul luogo del trattamento e di confezionamento del latte che poteva apparire Cosenza ed era invece in altra località.

Lo scopo dell'art. 2 del d.lgs. 27 gennaio 1992, n. 109 è d'evitare che le etichettature inducano in errore l'acquirente pure «sul luogo di origine e di provenienza, sul modo di ottenimento e di fabbricazione del prodotto stesso», che nella specie è il latte trattato termicamente per renderlo a lunga conservazione e preincartato o preconfezionato, prodotto che per l'art. 1 lett. d) dello stesso decreto, è costituito dal latte reso a lunga conservazione e dall'involucro.

L'art. 3 dello stesso decreto legislativo prevede che nei prodotti preconfezionati, siano indicati la sede dello stabilimento di confezionamento (lett. f) e il luogo di origine e di provenienza del prodotto «nel caso in cui l'omissione possa indurre in errore l'acquirente»; dalla sentenza risulta che, sull'etichetta del latte a lunga conservazione commercializzato dalla ricorrente da un lato era indicato il logo «Centrali del latte di Calabria» e dall'altro era inserito, tra gli stabilimenti di produzione elencati, quello della «Centrale del latte di Cosenza» sita in Via degli Stadi, in tal modo inducendo in errore i consumatori che potevano ritenere la città calabrese luogo d'origine e provenienza del prodotto preconfezionato, che non era invece realizzato a Cosenza.

Esattamente il pretore ha ritenuto che nel caso la sede dello stabilimento è il luogo d'origine del prodotto preconfezionato, con la conseguenza che l'etichetta era idonea a indurre in errore gli acquirenti circa il luogo di origine e confezionamento del latte trattato.

Secondo la ricorrente, sul fondo del contenitore v'era la stampigliatura Lodi e a lato dello stesso vi era una leggenda che chiariva essere quella la località di effettiva produzione; la deduzione di fatto sulla conformazione dell'etichetta e della confezione non può essere oggetto di valutazione in questa sede, data la piena logicità e congruità della motivazione del pretore sulla idoneità dell'etichetta a trarre in errore gli acquirenti, per cui esattamente fu irrogata la sanzione. (*Omissis*)

## (1) L'ETICHETTATURA DEL LATTE: SI PRONUNCIA LA SUPREMA CORTE A TUTELA DEI CONSUMATORI.

La società Calabria Latte s.p.a. avente sede a Cosenza, che produce nello stabilimento di Lodi, un latte a lunga conservazione si vede condannata dal giudice di merito, in quanto sulle confezioni aveva apposto il marchio «Centrale del latte di Calabria» che, secondo il giudice di merito, costituisce violazione del d.lgs. 27 gennaio 1992, n. 109 – Attuazione delle direttive 89/395/CEE e 89/396/CEE concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari (1) – in quanto può indurre erroneamente il consumatore a ritenere che il latte UHT sia prodotto in Calabria, mentre invece il trattamento termico e il confezionamento ha luogo a Lodi.

L'equivoco nasceva dal fatto che la società Calabria Latte s.p.a. induceva a considerare come luogo di origine o di provenienza del prodotto non lo stabilimento dove avveniva il trattamento termico e il confezionamento del latte a lunga conservazione, ma il luogo di provenienza del latte crudo sul quale si operava poi il processo di lavorazione per ottenere il latte uht.

La Cassazione ha quindi confermato la sentenza del giudice di merito affermando che «l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari non devono indurre in errore l'acquirente sulle caratteristiche del prodotto e precisamente sulla natura, sulla identità, sulla qualità, sulla composizione, sulla quantità, sulla durabilità, sul luogo di origine o di provenienza, sul modo di ottenimento o di fabbricazione del prodotto stesso».

In sostanza, deve essere obbligatoriamente indicata la ditta che immette in commercio il prodotto, la sede dello stabilimento di fabbricazione o confezionamento o, se del caso, del solo confezionamento, fatte salve alcune eccezioni relative alle imprese con un solo stabilimento ove si trova la sede, che deve comunque essere indicata ai prodotti importati da vendere tal quali e ai prodotti destinati all'esportazione.

In particolare, la Cassazione (2) ha affermato che, quando il prodotto è fabbricato o confezionato in Italia, basta l'indicazione della sede dello stabilimento di confezione (3).

Se l'impresa ha più stabilimenti può indicarli tutti, purché venga appositamente evidenziato quello in cui il prodotto è stato effettivamente ottenuto (art. 11, d.lgs. 109/1992).

È facile, infatti, trovare in etichetta o sugli imballaggi di prodotti di imprese con più stabilimenti l'elenco degli stessi ed un'indicazione con timbro a secco che fa conoscere in quale degli stabilimenti elencati il prodotto in questione è stato fabbricato o confezionato (4).

Il caso, oggetto della sentenza 6267/2001 (5), si inquadra nel contesto della legislazione sull'etichettatura dei prodotti alimentari e, in particolare, di quelli lattiero-caseari (6). Tali prodotti, infatti, oltre a ricadere nell'ambito della disciplina

legislativa di base sono destinatari di norme specifiche di etichettatura che li differenziano dagli altri alimenti.

L'indicazione della sede dello stabilimento di produzione e confezionamento è obbligatoria solo per i prodotti confezionati in Italia, siano essi destinati al consumatore finale o alle collettività. Infatti, l'art. 3, comma 2, della direttiva n. 2000/13/CE (7) lascia liberi gli Stati membri di esigere, se lo desiderano, per i soli prodotti nazionali: a quanto risulta, solo l'Italia ha utilizzato tale deroga, in quanto l'indicazione della sede dello stabilimento è stata giudicata utile ai fini della rapidità dei controlli.

Successivamente, le direttive in materia di igiene hanno introdotto in tutta l'Unione europea e per tutti i prodotti lattiero-caseari, l'obbligo del bollo sanitario che, di fatto fornisce agli Organi di controllo le medesime informazioni, sì che sarebbe, secondo alcuni, auspicabile l'eliminazione della lett. f), del comma 1, dell'art. 3, del d.lgs. n. 109/92 che, di fatto, impone ai soli produttori nazionali una duplicazione di etichettatura (8).

In sintesi, in riferimento all'applicazione di tale disposizione, si possono presentare diverse fattispecie:

a) l'impresa avente un solo stabilimento, ubicato allo stesso indirizzo della sede sociale. In tal caso, il nome e la sede dell'impresa responsabile della messa in commercio soddisfano anche l'obbligo di indicazione dello stabilimento che non è perciò necessario ripetere;

b) l'impresa con diversi stabilimenti. È consentito indicare lo specifico stabilimento, sia indicarli tutti, purché nel secondo caso si evidenzi in qualche modo da quale stabilimento proviene lo specifico prodotto. Questa disposizione, introdotta per evitare alle aziende che producono lo stesso prodotto in diversi stabilimenti di dover moltiplicare le scorte di confezioni, viene di solito soddisfatta punzonando o timbrando la sigla e il numero dello specifico stabilimento in associazione alla data di scadenza o al TMC o al lotto di produzione;

c) l'impresa di fabbricazione o confezionamento diversa da quella distributrice. Normalmente, in questo caso, l'etichettatura evidenzia nome e sede dell'impresa distributrice. La sede dello stabilimento dovrà perciò agevolare l'individuazione da parte degli organi di controllo poiché manca il nome del confezionatore occorrerà indicare l'indirizzo completo oppure la località quando manchi l'indirizzo.

È da notare che la disposizione di legge non prevede che sia per il responsabile dell'immissione in commercio, sia per la sede dello stabilimento si specifichi se si sta parlando di produttore, confezionatore, importatore o distributore. Pertanto, tale precisazione, che viene fatta spesso, è a titolo puramente volontario.

Più di recente, il Ministero delle attività produttive è tornato sul problema dell'etichettatura del latte UHT. Una recente circolare ribadisce l'importanza di dotare i prodotti alimentari, di un'etichetta rispettosa del consumatore, secondo quanto previsto dalla legislazione nazionale (9).

(1) Pubblicato in suppl. ord. *G.U.*, 17 febbraio 1992, n. 39.

(2) V. Cass. 22 luglio 1993, n. 8212: «In tema di etichettatura di prodotti alimentari, l'indicazione, prescritta dall'art. 3, lett. i) del d.p.r. 18 maggio 1982, n. 322, della sede dello stabilimento di fabbricazione o di confezionamento per i prodotti fabbricati o confezionati in Italia per la vendita nel territorio nazionale, ha carattere puramente alternativo. Pertanto, nel caso in cui i prodotti siano sia fabbricati che confezionati in Italia, è sufficiente l'indicazione della sede dello stabilimento di confezionamento, non essendo tale possibilità subordinata alla circostanza che la produzione sia stata effettuata all'estero».

(3) Per sede, si intende la località in cui è ubicata l'azienda o lo stabilimento.

(4) Cfr. L. COSTATO, *Compendio di diritto alimentare*, pagg. 243 e ss., Padova, 2002.

(5) Conforme a Cass. Sez. I, 6 aprile 2001, n. 5111.

(6) Cfr. C. RENZANI, *L'etichettatura dei prodotti lattiero caseari*, ASSO-LATTE, Milano, 2001.

(7) Direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa al «ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimen-

tari, nonché la relativa pubblicità», in *GUCE* n. L 109 del 6 maggio 2000.

Tale direttiva ha abrogato la precedente direttiva 79/112/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1978, in materia.

(8) Cfr. la posizione espressa in merito dall'Assolatte (v. nota 6).

(9) La *G.U.* n. 185 del 10 agosto 2001 riporta la circolare n. 167 del Ministero delle attività produttive – Etichettatura e presentazione di prodotti alimentari – del 2 agosto 2001, con la quale il Ministero continua a fornire informazioni per la corretta applicazione delle norme in materia di etichettatura e presentazione dei prodotti alimentari, allo scopo di assicurare la trasparenza commerciale e la tutela dei diritti dei consumatori. Le precedenti circolari del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in materia sono:

a) circolare 31 marzo 2000, n. 165, «Linee guida relative al principio della dichiarazione della quantità degli ingredienti (art. 8 del d.lgs. n. 109/1992) nonché ulteriori informazioni per la corretta applicazione delle disposizioni riguardanti l'etichettatura dei prodotti alimentari (in *G.U.* n. 92 del 19 aprile 2000);

b) circolare 12 marzo 2001, n. 166, «Istruzioni in materia di etichettatura e presentazione dei prodotti alimentari» (in *G.U.* n. 66 del 20 marzo 2001).



Nella circolare n. 185/2001, tra l'altro, si dettano le norme per la corretta etichettatura del latte pastorizzato ad elevata temperatura, tipologia che non rientra tra quelle dei lattini disciplinati dalla l. 3 maggio 1989, n. 169 - Disciplina del trattamento e della commercializzazione del latte alimentare vaccino (10), ma è prevista dal d.p.r. 14 gennaio 1997, n. 54 - Regolamento recante attuazione delle direttive 92/46 e 92/47/CEE in materia di produzione e immissione sul mercato di latte e di prodotti a base di latte (11) e dal d. lgs. n. 109/1992 cit.

Dal combinato disposto delle citate norme consegue che la produzione di tale tipo di latte può essere effettuata anche in Italia e per esso non si applicano le disposizioni della legge n. 169/1989. La denominazione di vendita legale è «latte pastorizzato ad elevata temperatura»; la durabilità (data di scadenza) viene determinata, in conformità al decreto n. 109/1992, direttamente dal produttore e sotto la sua diretta responsabilità (12).

Da ultimo, la circolare ricorda che nei settori per i quali è stato prescritto l'obbligo della bollatura sanitaria che identifica lo stabilimento di produzione e/o di confezionamento (latte e derivati, ma anche ovoprodotti, prodotti della pesca, carni e derivati), con tale pratica è soddisfatto anche l'obbligo di cui all'art. 3, comma 1, lett. f) del d.lgs. n. 109/1992.

In conclusione, la sentenza della Corte di cassazione contribuisce a chiarire in maniera significativa l'attuazione delle norme in materia di etichettatura del latte.

Ribadire l'esigenza di trasparenza per uno dei prodotti di più largo consumo risulta, tra l'altro, di particolare attualità, in un momento in cui proprio tale prodotto è al centro di una vasta polemica in relazione all'attribuzione della qualifica di *fresco* a un latte avente una scadenza superiore a quella prevista dalla legge, per tale tipologia di prodotto.

Inoltre, la precisazione della Cassazione, consente di evitare equivoci in merito alla individuazione dell'origine del prodotto, aspetto sul quale oggi si incentrano le strategie di valorizzazione dei prodotti alimentari italiani.

Annalisa Saccardo

(10) In *G.U.*, 11 maggio 1989, n. 108.

(11) In suppl. ord. alla *G.U.*, 12 marzo 1997, n. 59.

(12) A proposito di durabilità, e con riferimento ai diversi tipi di latte, in base al principio del mutuo riconoscimento, è possibile che il latte proveniente da altri Stati membri abbia una durabilità maggiore rispetto a quella che deriverebbe dall'applicazione della normativa italiana, cioè della legge n. 169/1989. Ciò è conforme ai principi della direttiva 2000/13/CE, la quale lascia la determinazione della validità dei prodotti alimentari ai fabbricanti ed ai confezionatori, che la stabiliscono in relazione a una serie di parametri quali la qualità delle materie prime, i trattamenti, le caratteristiche dei materiali di confezionamento. Pertanto, la data di scadenza ed il termine minimo di conservazione per i vari tipi di latte confezionati, provenienti da altri Stati membri, possono essere determinati direttamente dai confezionatori, in conformità alle disposizioni vigenti nei paesi d'origine.

\*

Cass. Sez. III Civ. - 4-4-2001, n. 4982 - Fiduccia, pres.; Finocchiaro, est.; Golia, P.M. (conf.) - Di Lella (avv. De Siatì) c. Schiavone (avv. Capotorto). (*Cassa con rinvio App. Bari 8 giugno 1998*)

**Contratti agrari - Controversie - Disposizioni processuali - Tentativo di conciliazione (stragiudiziale) - Domanda riconvenzionale - Necessità del previo tentativo di conciliazione - Limiti - Fatti costitutivi della pretesa analoghi a quelli dedotti dall'attore - Superfluità del previo tentativo di conciliazione.** (C.p.c., artt. 416; l. 3 maggio 1982, n. 203, art. 46)

**Contratti agrari - Affitto - Affitto a coltivatore diretto - Subaffitto, sublocazione e subconcessione - Divieto.** (L. 3 maggio 1982, n. 203, art. 21)

**Contratti agrari - Affitto - Affitto a coltivatore diretto - Risoluzione - Inadempimento - Divieto di subaffitto - Violazione - Inadempimento - Risoluzione.** (L. 3 maggio 1982, n. 203, artt. 5 e 21)

*In tema di contratti agrari, l'obbligo del preventivo esperimento del tentativo di conciliazione, di cui all'art. 46 l. 3 maggio 1982, n. 203, non è necessario con riferimento alla domanda riconvenzionale proposta dal convenuto, quando tale domanda, per essere fondata sui medesimi fatti dedotti in giudizio dall'attore, non ampli l'oggetto del giudizio (1).*

*In caso di vietato subaffitto parziale del fondo rustico e di decadenza del concedente dal diritto di sentire dichiarare la nullità dello stesso, il subaffittuario ha diritto di subentrare nella posizione giuridica dell'originario affittuario solo relativamente alle porzioni di terreno oggetto di subaffitto (specie nell'ipotesi in cui lo stesso abbia limitato in tali termini la propria domanda) (2).*

*In tema di contratti agrari, ove l'affittuario, in violazione del divieto di legge, conceda a terzi in subaffitto parte del maggior fondo di cui è nel godimento, la domanda di risoluzione del contratto, relativamente alla porzione rimasta nella sua disponibilità, proposta dal concedente, è formulata ai sensi dell'art. 5 legge 203/1982 ed è irrilevante, pertanto, che il concedente stesso non abbia dedotto l'inadempimento del conduttore (consistente nell'aver l'affittuario concesso in subaffitto parte del fondo a terzi), entro i quattro mesi dalla data in cui è venuto a conoscenza della violazione, da parte del conduttore del divieto di instaurare rapporti di subaffitto o subconcessione (3).*

(Omissis). - 7. - Con il settimo motivo i ricorrenti denunziano la sentenza gravata nella parte in cui questa ha dichiarato improcedibile la domanda di cassazione, per scadenza del termine finale, del contratto di affitto con lo Schiavone perché proposta in corso di causa e non preceduta dal tentativo di conciliazione.

Osservano al riguardo i ricorrenti, nell'ordine:

- il tentativo di conciliazione era stato nella specie esperito dallo Schiavone;

- detto tentativo comprende il dedotto ed il deducibile in termini di subaffitto, compresa la sua durata;

- la Corte avrebbe potuto chiarire, *ex officio*, la durata, nel momento in cui ne dichiarava l'esistenza, non lasciarlo *in perpetuum*.

8. - Il motivo è infondato.

Come pacifico in dottrina come presso una giurisprudenza più che consolidata l'onere del tentativo di conciliazione fa carico non solo all'attore che proponga una domanda in materia di contratti agrari ma anche al convenuto, che spieghi, in materia, una domanda riconvenzionale.

L'obbligo del preventivo esperimento del tentativo di conciliazione, di cui all'art. 46 l. 3 maggio 1982, n. 203, non è necessario, con riferimento alla domanda riconvenzionale proposta dal convenuto, in particolare, solo quando tale domanda, per essere fondata sui medesimi fatti dedotti in giudizio dall'attore, non ampli l'oggetto del giudizio (Cass. 1° dicembre 1999, n. 13359, nonché Cass. 8 giugno 1999, n. 5613).

Certo quanto sopra non può dubitarsi che chiesto dall'attore l'accertamento dell'avvenuto suo subentro nel rapporto di affitto che già legava il convenuto all'originario conduttore, costituisce una domanda, tale da ampliare il *thema decidendum*, la richiesta del convenuto di cessazione del rapporto per avvenuta scadenza del termine.

Non solo, infatti, una tale richiesta ha un *petitum* e una *causa petendi* diverse da quelle a fondamento della domanda dell'attore,

ma presuppone l'accertamento della data di inizio dell'originario rapporto di affitto, estraneo al *thema decidendum* di cui alla domanda attrice.

Non vi sarà alcun onere, inoltre, per il giudice adito, di verificare, d'ufficio, la data di scadenza del rapporto di affitto costituitosi tra i Di Lella e lo Schiavone per effetto del subentro di quest'ultimo nell'originario rapporto tra i Di Lella e il Ciavarella.

Al riguardo – infatti – è la norma positiva che prevede, *expressis*, che il subaffittuario subentra «nella posizione giuridica dell'affittuario per tre annate agrarie a partire dalla scadenza di quella in corso e comunque per una durata non eccedente quella del contratto originario» per cui è onere della parte interessata all'accertamento della data di scadenza di tale contratto (o di una pronuncia che dichiarato cessato il contratto condanni l'affittuario al rilascio del fondo) proporre la domanda al giudice con l'osservanza delle norme di rito del caso. (*Omissis*)

(1-3) TENTATIVO DI CONCILIAZIONE EX ART. 46 LEGGE 203/82 E DOMANDA RICONVENZIONALE.

1) *Premessa*. – A fronte di un ricorso volto all'accertamento di regolare subentro da parte di un terzo in un rapporto di affitto in luogo dell'originario affittuario, viene spiegata da parte del proprietario domanda riconvenzionale di accertamento dell'avvenuta cessazione di tale rapporto, domanda dichiarata improponibile nei vari gradi di giudizio perché non preceduta dal tentativo di conciliazione previsto dall'art. 46 l. 3 maggio 1982, n. 203.

La norma, si rammenta per completezza espositiva, stabilisce testualmente che: «Chi intende proporre in giudizio una domanda relativa a una controversia in materia di contratti agrari è tenuto a darne preventivamente comunicazione, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento all'altra parte e all'Ispettorato provinciale dell'agricoltura competente per territorio. Il capo dell'Ispettorato, entro venti giorni dalla comunicazione di cui al comma precedente, convoca le parti ed i rappresentanti delle associazioni professionali di categoria da esse indicati per esperire il tentativo di conciliazione della vertenza. (...) Se la conciliazione non riesce, si forma egualmente il processo verbale, nel quale vengono precisate le posizioni delle parti. Nel caso in cui il tentativo di conciliazione non si definisca entro sessanta giorni dalla comunicazione di cui al primo comma, ciascuna delle parti è libera di adire l'autorità giudiziaria competente».

Le argomentazioni rispettivamente addotte dalle parti del giudizio in esame a sostegno delle reciproche istanze e la complicata vicenda processuale e sostanziale nel cui ambito sono state spiegate non meritano indugio esaurendosi, l'argomento di cui trattasi in questa nota, nella improcedibilità della domanda, ed in particolare di quella riconvenzionale, non preceduta dal tentativo di conciliazione stragiudiziale quando ritenuto obbligatorio.

Ribadendo un orientamento consolidato nell'ambito delle controversie agrarie il Supremo Collegio afferma testualmente nella sentenza in esame che l'onere del tentativo di conciliazione fa carico non solo all'attore che proponga la domanda in materia di contratti agrari, ma anche al convenuto che spieghi una domanda riconvenzionale,

con l'ulteriore avvertenza che tale incumbente non è necessario solo quando la domanda, per essere fondata sui medesimi fatti dedotti in giudizio dall'attore, non ampli l'oggetto del contendere.

L'indirizzo giurisprudenziale dominante viene, così, integralmente recepito nella pronuncia in questione che fonda il proprio enunciato nell'applicazione letterale dell'art. 46 legge 203/82.

2) *L'indirizzo dominante*. – Nell'alveo della medesima interpretazione la giurisprudenza di merito e di legittimità, salve le eccezioni di cui *infra*, hanno sempre costantemente ritenuto che detta norma avesse come obiettivo non già l'iniziativa processuale in sé, ma la domanda giudiziale indipendentemente dal soggetto che la formula, dalla sua posizione processuale e, soprattutto, a prescindere dal momento – vale a dire se nella fase di introduzione del giudizio o successivamente ad essa – in cui la domanda viene avanzata (1).

Il tentativo di conciliazione stragiudiziale in materia agraria, insomma, lungi dall'essere propedeutico al processo latamente inteso, viene ritenuto indispensabile antecedente di tutte le domande giudiziali che in esso vengono proposte, non importa da chi ed in che momento del suo *iter* siano formulate.

È significativo infatti come il tentativo di conciliazione sia stato reputato indispensabile nel caso di opposizione di terzo proposta avverso una sentenza pronunciata dalla Sezione specializzata agraria (2) o nel caso di intervento del terzo in giudizio, vuoi in modo volontario vuoi in modo coatto, per sostenere una autonoma domanda in materia di contratti agrari (3).

Si può osservare che l'impostazione generalmente accolta dalle Corti di merito e legittimità, pur rigorosa nel ravvisare nel tentativo di conciliazione una vera e propria condizione dell'azione, non trascura di sottolinearne la superfluità in tutti i casi in cui detto tentativo si possa considerare ritualmente, anche se vanamente, esperito dai medesimi soggetti protagonisti del futuro giudizio, a condizione che tale tentativo abbia avuto ad oggetto quelle medesime questioni che costituiranno materia del contendere del processo che vi farà seguito.

Al riguardo merita innanzitutto segnalare come la mancata osservanza del tentativo di conciliazione non sia ritenuta ostativa alla proponibilità di «eccezioni» riconvenzionali (4), e ciò per l'intuitivo motivo che le stesse non sono suscettibili di ampliare l'oggetto del giudizio così come delimitato dalla domanda introduttiva, riducendosi a difese intese a paralizzare le pretese avversarie perseguendone il rigetto ma senza mirare ad ottenere il positivo accertamento di un diritto diverso da quello invocato da chi introduce il giudizio.

La domanda riconvenzionale propriamente intesa viene a sua volta ritenuta proponibile quando il suo oggetto è comunque appartenuto alla fase conciliativa stragiudiziale se ed in quanto contenuto e ricompreso nei medesimi fatti ivi dedotti da colui che l'ha provocata e, di poi, riproposti nella domanda introduttiva del giudizio (5). E così, analogamente, viene reputato sufficiente che la materia del contendere introdotta dal convenuto – attore in via riconvenzionale – sia stata oggetto del tentativo di conciliazione benché sorto ad iniziativa del solo attore principale se, in sostanza,

(1) Cfr. *ex plurimis* Cass. 8 giugno 1999, n. 5613; Trib. Campobasso 8 ottobre 1993, in *Giust. civ.*, 2000, I, 909, con nota di TRASCINI; Cass. 23 aprile 1992, n. 4923, in questa Riv., 1993, 165, con nota di LO SURDO; App. Bologna 11 novembre 1992, *ivi*, 1993, 293, con nota di BELLANTUONO; Cass. 5 agosto 1991, n. 8558, *ivi*, 1992, 32, con nota di CAPPIELLO.

(2) Trib. Lecce 14 giugno 1988, in *Foro it. Rep.*, 1990, voce *Contratti*

*agrari*, n. 220.

(3) Trib. Verona 6 novembre 1989, in *Giur. agr. it.*, 1991, 184.

(4) Cass. 21 gennaio 1995, n. 701, in questa Riv., 1996, 245, con nota di LO SURDO; Cass. 21 gennaio 1995, n. 701, in *Giust. civ.*, 2000, I, 830 e Cass. 8 giugno 1999, n. 5613, cit.

(5) Cass. 4 aprile 2001, n. 4982 e Trib. Padova 23 ottobre 1992, in questa Riv., 1993, 43, con nota di MASINI.

la questione sia stata concretamente e fattivamente esaminata e trattata in quella sede anche se non preceduta dalla formale ed autonoma comunicazione all'attore ed all'IPA da parte del convenuto (6).

In termini più generali si può affermare quindi che è necessario e sufficiente che la questione che poi formerà oggetto di riconvenzionale sia stata oggetto, principale od incidentale, del tentativo di conciliazione stragiudiziale, e ciò anche se lo stesso è stato provocato solo da colui che sarà attore nel giudizio di merito, o se la domanda stessa sia stata esaminata in quella sede senza essere stata preannunciata nella lettera raccomandata di cui all'art. 46, ovvero non siano state rispettate le formalità per il suo esperimento quali la carenza, nella comunicazione all'Ispettorato dell'agricoltura, di alcuni elementi relativi al rapporto impugnato (7). Ciò che importa è che la questione abbia espressamente ed esaustivamente formato oggetto della procedura conciliativa *ante causam*.

Va da sé, inoltre, che l'ampliamento dei limiti della controversia determinato dalla riconvenzionale sfuggirà alla necessità del tentativo di conciliazione ogniqualvolta il nuovo argomento non rientri nell'ambito dei contratti agrari.

Merita attenzione al riguardo la Sentenza della Suprema Corte 13359/1999 (8) che, a fronte della domanda di declaratoria di nullità di un contratto agrario perché concluso in deroga alla legge 203/82 senza l'assistenza delle associazioni professionali di categoria, ha ritenuto proponibile la domanda con cui il convenuto chiedeva in via riconvenzionale l'applicazione dell'art. 1419, comma II, c.c. per la sostituzione di diritto delle clausole nulle con quelle di legge ritenendo, per l'appunto, irrilevante che nel verbale di conciliazione non fosse documentata tale richiesta ed il relativo tentativo di conciliazione sul punto.

Ed altresì Cass. 8 maggio 1993, n. 5321, che afferma la proponibilità della domanda riconvenzionale promossa per l'accertamento della sussistenza di contratto di miglioria soggetto ad affrancazione e non già di affitto di fondo rustico a prescindere dall'avvenuto esperimento del tentativo di conciliazione, dovendosi in questo caso applicare non già la disciplina di cui alla legge 203/82 ma quella di cui alla l. 22 luglio 1966, n. 607 (9). Tale disposizione legislativa non prevede l'esperimento del tentativo di conciliazione stragiudiziale limitandosi a stabilire testualmente al proprio art. 2 che «La domanda giudiziale di affrancazione, qualunque ne sia il valore, si propone con ricorso al pretore competente per territorio ai sensi dell'articolo 21 del codice di procedura civile» ed al successivo art. 4 che «Il pretore, nella prima udienza deve cercare di conciliare le parti ai sensi dell'articolo 185 del codice di procedura civile».

3) *Orientamenti difformi*. – Se l'indirizzo giurisprudenziale prevalente non pare discostarsi dalle impostazioni di

cui si è fatto cenno non mancano in materia isolate pronunce che lambiscono gli estremi interpretativi della norma in questione, oscillando da posizioni di particolare rigore formalistico ad altre che ne prediligono un più ristretto ambito di applicazione, mercè, tuttavia, la sostanziale elusione della lettera del suo disposto.

Nella prima categoria è significativa la pronuncia resa dal Tribunale di Foggia il 24 luglio 1986 (10) con cui viene dichiarata improponibile la domanda riconvenzionale malgrado investa la medesima *res litigiosa* oggetto della domanda principale ritualmente introdotta dopo il vano tentativo di conciliazione davanti all'Ispettorato dell'agricoltura.

Per altro verso (11) viene ritenuta improponibile la domanda riconvenzionale proposta dal convenuto che, già convocato al fine di esperire il tentativo di conciliazione, non vi partecipò inviando telegramma all'IPA ed alla controparte dove faceva salvo il proprio diritto relativamente alla richiesta alle indennità per miglioramenti. Richiesta che, per l'appunto, formò oggetto della riconvenzionale poi respinta perché «non rispettata la condizione di proponibilità richiesta dalla legge, potendo il tentativo di conciliazione avviarsi o con la comunicazione prevista al 1° comma dell'art. 46 legge n. 203 del 1982 o, quantomeno, con la personale partecipazione della parte che introduca la questione, così consentendo all'altra di interloquire sulla medesima dinanzi agli organi deputati alla conciliazione».

Ancora è stata sostenuta l'improponibilità della riconvenzionale malgrado il resistente avesse già dedotto l'istanza fatta poi oggetto della domanda in sede di tentativo di conciliazione, e ciò solo perché il detto tentativo era stato esperito ad iniziativa del ricorrente (12).

Alla seconda categoria appartiene, da un lato, certa autorevole dottrina critica sia con il formalismo che permea l'articolo in esame sia con quella giurisprudenza prevalente che ne opera una bovina ed acritica applicazione, dall'altro alcune pronunce il cui denominatore comune, in ultima analisi, consiste in una forzatura interpretativa dell'art. 46 costituita dal disattendere il tenore per fare leva sulla sua ipotetica *ratio* normativa.

La rilevanza delle soluzioni che vengono così prospettate merita trattazione separata.

4) *Posizioni critiche ed accuse di eccessivo formalismo all'art. 46 legge 203/1982*. – Il tentativo di superare il rigore formalistico postulato dall'art. 46 legge 203/82, come si diceva, ha innanzitutto trovato proseliti in autorevoli opinioni dottrinali (13).

Degno di particolare considerazione per la condivisibilità e la completezza dei rilievi è Giovanni Verde in un articolo scritto nel 1994 (14) in cui esprime puntualmente le proprie perplessità verso la norma in commento, indagando ed

(6) Trib. Potenza 30 dicembre 1999, in questa Riv., 2001, 332, con nota di GRASSO.

(7) Cass. 28 gennaio 2000, n. 962, in *Giust. civ.*, 2000, I, 2312.

(8) Cass. 11 dicembre 1999, n. 13359, in questa Riv., 2000, 466, con nota di RAUSEO e in *Giust. civ.*, 2000, I, 696.

(9) Cfr. *contra* Cass. 17 gennaio 2001, n. 593, che giunge a conclusioni diametralmente opposte argomentando che la legge 607/66 costituisce *lex specialis* rispetto alla legge 203/82 con la conseguente applicazione analogica del relativo disposto in materia di tentativo di conciliazione.

(10) Pubblicata in *Giur. agr. it.*, 1986, 691. Lo stesso Tribunale con sentenza del 20 novembre 1997, in questa Riv., 1998, 561, con nota di CIMATTI, ha successivamente attenuato tale indirizzo ammettendo la proponibilità della riconvenzionale nei casi indicati laddove il convenuto abbia dedotto le relative istanze – sia pure in maniera sommaria o abbozzata – nella fase sperimentale del tentativo di conciliazione.

(11) Trib. Trani del 20 dicembre 1999, in *Foro it.*, 2000, I, 3377.

(12) Trib. Lecce 15 aprile 1992 (in *Foro it.*, 1992, I, 3105 con nota di

BELLANTUONO) motiva l'improponibilità della riconvenzionale poiché, se l'intento dell'art. 47 è quello di conciliare l'insorgenda vertenza essa non si limita a chiedere la semplice convocazione delle parti innanzi all'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, ma vuole che questa fase sia preceduta dalla comunicazione mediante raccomandata con avviso di ricevimento contenente le pretese sulle quali si vorrebbe instaurare la lite onde le stesse possano presentarsi alla convocazione consapevoli delle richieste su cui intavolare la trattativa.

(13) Vedi, fra gli altri, CONSOLO, *Su una discutibile e due esatte delimitazioni giurisprudenziali della sfera di rilevanza del tentativo obbligatorio di conciliazione: un fardello da ridimensionare*, in *Riv. dir. agr.*, 1987, II, 167 e ss. dove osserva che la norma in commento, se non incostituzionale, va ritenuta grandemente inopportuna. Ed anche, più in generale CANFORA in *Considerazioni critiche in tema di tutela giurisdizionale conciliatoria*, in *Dir. Lav.*, 1970, I, 137 e ss.

(14) V. G. VERDE, *La conciliazione come «filtro» nelle controversie agrarie*, in *Riv. dir. processuale civile*, 1994, fasc. 394, 671.



approfondendo profili preclusi, per ovvie ragioni, alla giurisprudenza nell'ambito dei suoi compiti istituzionali.

Egli depreca innanzitutto quella che definisce la falsa giustificazione «efficientistica» tradizionalmente attribuita al tentativo di conciliazione stragiudiziale quale filtro inteso a ridurre il numero dei processi agrari.

La reale funzione del tentativo di conciliazione ex art. 46 legge 203/82, sostiene il Verde, va ricercata e trovata nel raccordo che esso determina fra funzione amministrativa e giudiziaria «concorrendo ad integrare la fattispecie che il giudice di merito dovrà esaminare e quella sostanziale, potendo la fase conciliativa concludersi con un diverso assetto sostanziale del rapporto agrario».

Il fine del tentativo di conciliazione, in altre parole, sarebbe quello di definire la materia del contendere su cui il giudice dovrà pronunciare, con il risultato che «proprio l'inevitabile condizionamento che il processo subisce da parte del tentativo di conciliazione sembra legittimare, come effetto perverso, la tendenza a piegare alla logica processuale del rito del lavoro anche quella vicenda che, per definizione, si colloca prima e fuori del processo», per cui il tentativo di conciliazione, anziché essere il «luogo» in cui si cerca di risolvere informalmente la controversia, finisce con il costituire il primo atto del conflitto giudiziario.

Per destituire di fondamento la presunta funzione di filtro della norma in esame egli non si accontenta di speculazioni dogmatiche ma verifica gli effetti concreti della sua applicazione attraverso una certosina indagine su un campione di controversie in cui la carenza del previo tentativo di conciliazione costituisce il *thema decidendum* principale.

Il risultato che si trae dall'indagine conferma che l'auspicata (o presunta) funzione di scrematura e riduzione del contenzioso agrario attribuita all'art. 46 viene sistematicamente compromessa dalla facilità con cui lo stesso viene strumentalizzato ad effetti dilatori, nel pretesto che esso offre al convenuto – in via principale o riconvenzionale, in sede ordinaria e cautelare – per differire l'esito del giudizio.

Poggiando su tali presupposti il Verde inferisce la sostanziale inutilità del tentativo di conciliazione obbligatorio la cui scelta, conclude, non può essere incentivata da sanzioni sul piano processuale, ma solo dalle utilità concretamente perseguibili attraverso il suo esperimento.

Quanto alla giurisprudenza l'impostazione accolta da un certo indirizzo – come detto minoritario – si limita ad ammettere semplicemente la proponibilità della domanda riconvenzionale, anche se non preceduta dal tentativo di conciliazione di cui alla legge 203/82, e la ammette, come si può riscontrare dalle motivazioni delle pronunce in oggetto, con argomentazioni – senz'altro pregevoli per il tentativo di superare il sostanziale bizantinismo dell'orientamento più accreditato – ma la cui sinteticità denuncia la difficoltà ad aderire al contesto letterale della norma.

Meritano menzione al riguardo le decisioni della Corte d'appello di Lecce del 12 dicembre 1983 (15) e della Corte d'appello di Bari del 26 gennaio 1983 (16) e, non ultima, la Corte d'appello di Palermo (17) che con una singolare decisione affermò che il tentativo di conciliazione previsto per le controversie agrarie, pur essendo obbligatorio, non è richiesto a pena di nullità, con la conseguenza che la sua omissione non incide sulla validità del rapporto processuale.

Ma, soprattutto, occorre segnalare la pronuncia resa proprio dalla III sezione della Corte di cassazione il 13 luglio 1993, in 7745 (18), di quella sezione, cioè, che in ogni altra circostanza ha espresso l'orientamento opposto.

La decisione è particolarmente significativa non solo per l'autorevolezza dell'organo giudicante e per la novità che rappresenta rispetto alla linearità dell'indirizzo ad essa precedente e successivo, ma perché, pur palesando l'apoditticità dell'enunciato che contiene, afferma che «il tentativo di conciliazione ha lo scopo di evitare il giudizio, e pertanto è superfluo quando la causa sia già pendente».

La *ratio* presunta della norma quindi viene fatta prevalere sul suo enunciato letterale.

E la ragione è viepiù comprensibile se inserita nel contesto normativo dell'epoca in cui venne resa. La coerenza interpretativa dell'indirizzo prevalente denunciava la rassegnazione del giudicante al formalismo di una norma che rappresentava oramai un *unicum* in un panorama che vedeva in numerose ipotesi la previsione del tentativo stragiudiziale di conciliazione senza però mai assurgere a condizione dell'azione.

Si rammenta infatti che in materia di disciplina delle locazioni degli immobili urbani l'art. 44 legge 392/78, il quale prevedeva l'obbligatorietà del tentativo di conciliazione, era stato abrogato con l. 26 novembre 1990, n. 353, ed in materia di lavoro l'obbligatorietà di detto tentativo, previsto dalla primitiva versione dell'art. 430 c.p.c., venne meno in coerenza alla caduta del sistema corporativo con cui era solidale.

Ne seguì infatti una nuova formulazione dell'art. 410 che prevedeva la mera facoltà di quel tentativo creando una evidente disparità di trattamento fra controversie in materia di lavoro ed in materia agraria (dominate, come noto, dal medesimo rito) segnatamente in riferimento alla concreta impossibilità, nel secondo caso, di proporre la domanda riconvenzionale nel medesimo processo introdotto dal ricorrente; basti osservare, infatti, che il sistema di termini minimi previsto dall'art. 46 legge 203/82 (non prima dei quali è possibile la proposizione della domanda) impedisce materialmente di rispettare le scadenze massime previste dagli artt. 416 e 415 c.p.c. in materia di rito del lavoro (non oltre le quali è consentita la proposizione della riconvenzionale).

È bene ricordare che gli intuitivi dubbi di costituzionalità indotti da tale sperequazione erano stati fatti propri dal Pretore di Matelica che, con ordinanza dell'8 febbraio 1985 (19), aveva sollevato la relativa questione di legittimità in relazione alla violazione degli artt. 3 e 24 Cost. poiché «mentre il comune giudizio in materia di lavoro per i rapporti di cui all'art. 409 c.p.c. non è subordinato ad alcun tentativo di conciliazione (che viene lasciato alla discrezionalità del ricorrente) viceversa solo le controversie in materia agraria, pur soggette al medesimo rito, resterebbero condizionate da un presupposto speciale che ... sarebbe stato introdotto in deroga alla normativa di cui al capo I titolo IV del libro secondo c.p.c. (tra le quali quelle concernenti i rapporti di mezzadria)». Il che, proseguiva il Pretore, introdurrebbe un'ingiustificata disparità di trattamento fra situazioni identiche, con pregiudizio al diritto di difesa.

Ma la Consulta con ordinanza del 21 gennaio 1988, n. 73 (20) non aveva ritenuto sussistere alcun profilo di incostituzionalità atteso che, venne sostenuto, l'art. 24 non impone che il cittadino possa conseguire la tutela giurisdizionale sempre nello stesso modo, e non vieta che la legge possa

(15) Pubblicata in *Riv. dir. agr.*, 1988, II, 22.

(16) Assume la Corte che l'articolo in questione avrebbe la funzione di ridurre il numero delle controversie da portare alla cognizione dei giudici e quindi il tentativo non sarebbe necessario quando la lite si trovi già incardinata dinanzi al Giudice.

(17) App. Palermo, 6 dicembre 1988, in *Temi sic.*, 1989, 205 (la massima è anche in *Foro it.*, Rep. 1989, voce *Contratti agrari*, n. 223).

(18) Pubblicata su *Foro it.*, 1993, I, 476.

(19) Pubblicata in *Foro it.*, 1985, I, 153, con nota di BELLANTUONO e in *Giur. it.*, 1985, I, 1, 466, con nota di CAPIZZANO.

(20) Massimata in *Foro it.*, 1985, I, 153, con nota di BELLANTUONO, ribadisce un indirizzo già espresso in passato con analogo provvedimento del 20 aprile 1977, n. 63 (*Foro it.*, 1977, I, 1052, con nota di richiami).

subordinare l'esercizio del diritto a condizioni, purché gli oneri imposti non siano tali da rendere impossibile o estremamente difficile l'esercizio del diritto di difesa. Peraltro, aggiunge la Corte, per le cause agrarie di competenza pretoriale non si può ravvisare nel previo tentativo di conciliazione un adempimento vessatorio di rilevanza tale da ledere il diritto di difesa, non potendosi inoltre istituire un'identità tra la materia del lavoro e quella dei contratti agrari.

5) *Problemi di coordinamento sistematico dell'art. 46 legge 203/82 con le modifiche del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80.* - La successiva evoluzione normativa dell'art. 410 c.p.c. a seguito delle modifiche di cui al d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80, che hanno reintrodotto la obbligatorietà del tentativo di conciliazione nel processo del lavoro, sembra avere fugato ogni dubbio di costituzionalità dell'art. 46 riallineando le conseguenze processuali nell'ambito delle rispettive materie.

La nuova formulazione dell'art. 410 c.p.c., tuttavia, reca con sé altri problemi inerenti, segnatamente, il coordinamento logico e sistematico con il ridetto art. 46 legge 203/82.

In particolare l'art. 410, comma 1, c.p.c. recita testualmente che: «chi intende proporre in giudizio una domanda relativa a rapporti previsti dall'articolo 409 (fra cui, espressamente, le controversie in materia agraria) e non ritiene di avvalersi delle procedure di conciliazione previste dai contratti e accordi collettivi deve promuovere, anche tramite l'associazione sindacale alla quale aderisce o conferisce mandato, il tentativo di conciliazione presso la commissione di conciliazione, individuata secondo i criteri di cui all'articolo 413».

Ora il tentativo di conciliazione stragiudiziale di cui all'art. 46 non sembra potersi assimilare ai tentativi di conciliazione che l'articolo sopra citato annovera quali alternative a quello in esso stesso disciplinato, non essendo previsto né da contratti né da accordi collettivi.

Stante l'obbligatorietà del tentativo di cui all'art. 410 c.p.c., la pedissequa applicazione delle due discipline parrebbe quindi imporre al ricorrente di esperire ben due tentativi di conciliazione stragiudiziale. Circostanza che rappresenta una evidente incoerenza che non si esaurisce solo sotto l'aspetto logico-giuridico ma che si riflette in tutta la sua incongruità sul piano concreto laddove la domanda (principale e riconvenzionale che sia) viene avanzata senza che sia preceduta da alcun tentativo di conciliazione.

Si rammenta infatti che da un lato il mancato esperimento del tentativo di conciliazione in materia agraria ai sensi dell'art. 46 determina *tout court*, come si è ampiamente sottolineato sopra, la declaratoria di improcedibilità della domanda, mentre, dall'altro, secondo il nuovo art. 412 bis c.p.c. il giudice, ove rilevi che non è stato promosso il tentativo di conciliazione, ovvero che la domanda giudiziale è stata presentata prima dei sessanta giorni dalla promozione del tentativo stesso, sospende il giudizio e fissa alle parti il termine perentorio di sessanta giorni per promuovere il tentativo di conciliazione.

L'incompatibilità fra le due norme emerge così in tutta la sua gravità ponendo il dubbio fra il prevalere della sanzione di improponibilità della domanda ex art. 46 ovvero il rimedio della sospensione del processo per consentire l'esperimento del tentativo di conciliazione ex art. 412 bis.

È inutile indugiare sulle ipotesi intermedie in cui la domanda sia stata proposta dopo avere esperito solo uno dei due tentativi perché a questo punto si palesa la assoluta impossibilità di coesistenza delle due norme.

Pare evidente che la mancata coordinazione fra le rispettive discipline si debba attribuire ad una svista del legislatore del '98 che non si è avveduto o non si è ricordato della prescrizione di cui all'art. 46 legge 203/82, forse tratto in inganno dalla moltitudine disordinata di disposizioni che regola la materia agraria.

E le soluzioni possibili meritano un cenno pur non rientrando nel tema principale del presente commento.

La disarmonia fra le due discipline pone innanzitutto dubbi di costituzionalità in relazione agli artt. 3 e 24 Cost.

Le difficoltà che si interpongono all'esercizio del diritto tutelato travalicano i motivi dell'opportunità giuridica per rappresentare veri e propri ostacoli non motivati dalla *ratio* o dalla funzione normativa che caratterizza ciascuna di esse considerata singolarmente, perché la loro sovrapposizione compromette e frustra quelle finalità.

Per lo stesso motivo è ipotizzabile la suscettibilità della seconda a determinare l'abrogazione tacita della prima ai sensi dell'art. 15 Disp. Prel. di cui paiono sussistere ambo i presupposti costituiti sia dalla impossibilità di coesistenza tra le nuove disposizioni e le precedenti, sia dalla capacità delle nuove norme a disciplinare le altre.

È infatti incontestabile e sufficientemente evidenziata l'incompatibilità logica fra le due disposizioni sia negli effetti che nei propositi del legislatore i quali nella sopravvivenza di entrambe vengono vanificati, ed inoltre è evidente come le disposizioni introdotte dal d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80 siano idonee a sostituirsi integralmente alle disposizioni relative al tentativo di conciliazione già previste dalla legge 203/82.

Non ultima, ed anzi maggiormente auspicabile nell'ottica di una più razionale riscrittura dell'intera materia, la soluzione al problema si pone in termini strettamente legislativi suggerendo l'adozione di un'unica disposizione che raccolga e coordini la caotica profusione di norme processuali che affligge il diritto agrario, avviando alla sua frammentazione mediante una disciplina finalmente organica ed unitaria.

Carlo Maria Galiberti

\*

Cass. Sez. V Civ. - 26-2-2001, n. 2772 - Cantillo, pres.; Falcone est.; Di Zanzo, P.M. (conf.) - Valle Fiorita s.r.l. (avv. Lattanzi) c. Min. Finanze (Avv. gen. Stato). (*Conferma Comm. Trib. centr. 2 giugno 1997*)

**Imposta e tasse - I.V.A. - Disposizioni per particolari categorie di contribuenti - Allevamento di animali - Regime agevolativo previsto per le imprese agricole ex art. 34 d.p.r. n. 633 del 1972 - Applicabilità - Condizioni - Fattispecie relativa all'attività di ingrassamento.** (D.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 34)

*In tema di IVA, perché l'attività di allevamento di animali possa fruire del regime agevolativo previsto per le imprese agricole dell'art. 34 del d.p.r. n. 633 del 1972, occorre che essa si svolga nel quadro di un'attività legata al fondo. Ne consegue che anche l'ingrassamento può essere qualificato come attività agraria se è direttamente collegato con lo sfruttamento della capacità produttiva del fondo nei limiti della sua potenzialità agricola. A tale fine, occorre verificare volta per volta le concrete modalità di attuazione dell'attività di cui si tratta, per stabilire se la cura e l'alimentazione degli animali finalizzate alla crescita ed all'ingrasso, assumano o meno carattere accessorio e strumentale rispetto alla vendita dei medesimi ed in quale misura esse incidano nel ciclo dell'allevamento (1).*

(Omissis). - FATTO. - L'Ufficio Iva di Como ha rettificato la dichiarazione presentata dalla società Valle Fiorita per il 1988, negando l'utilizzabilità del regime privilegiato previsto per le imprese agricole dall'art. 34 del d.p.r. n. 633/72, sul presupposto che l'attività consistente nell'acquisto di bestiame, con la finalità preminente di rivenderlo e senza la riproduzione di capi, va qualificata come attività commerciale.

La società ha impugnato la rettifica, e la Commissione tributaria di primo e di secondo grado hanno condiviso le sue tesi, riconoscendo la natura agricola dell'attività.

La Commissione tributaria centrale, invece, ha negato la qualifica di imprenditore agricolo ed ha ritenuto che la mera tenuta all'ingrasso del bestiame, realizzata attraverso contratti di soccida intersocietari tra la società Valle Fiorita (che metteva a disposizione gli animali, assumendo la direzione dell'impresa) e i soccidari (che mettevano a disposizione le stalle, il foraggio e quanto necessario per l'allevamento), è estranea al concetto di allevamento.

Avverso questa sentenza ha proposto ricorso la società Valle Fiorita per denunciare violazione dell'art. 360, nn. 3 e 5 c.p.c., e violazione e falsa applicazione dell'art. 2135 c.c., sul presupposto che l'attività diretta esclusivamente allo sviluppo ed alla crescita del bestiame acquistato da terzi concretizza una forma di allevamento giuridicamente rilevante, purché funzionalmente connessa con la conduzione del fondo agricolo. Ha sostenuto poi che il collegamento funzionale al fondo può esprimersi nei modi più vari: può consistere nell'avvalersi di mangimi prodotti nel fondo per l'alimentazione degli animali; ovvero nella possibilità di fornire al bestiame il pascolo necessario o più semplicemente, gli spazi per muoversi, ed ha concluso che l'attività di allevamento è sempre agricola nella misura in cui è inquadrata in una più ampia attività connessa alla gestione di un fondo, a seconda della natura dei luoghi, delle pratiche agricole correnti, della tecnologia disponibile, delle forme associative utilizzate, e che nella specie la forma associativa si è realizzata nel modo seguente: la Valle Fiorita ha conferito il bestiame ed il Know alla Joint venture con o soccidari; ha diviso con essi l'accrescimento dei capi, nella misura del 70 per cento ai soccidari e del 30 per cento a proprio favore.

Il Ministero delle Finanze ha resistito con controrcorso, sostenendo che l'attività consistente nell'acquisto del bestiame, con finalità preminente di rivenderlo ed a cui sia del tutto estranea la riproduzione dei capi, ha natura prettamente commerciale.

La società ricorrente ha depositato una memoria per ribadire che l'elemento discriminante per attribuire una qualifica o l'altra è costituito dal collegamento funzionale tra allevamento e fondo agricolo, nell'ambito del quale l'attività agricola si sostanzia nella capacità di alimentare il bestiame con prodotti del fondo o, in via alternativa o congiuntiva, nella capacità del fondo di consentire il pascolo o il movimento necessario alla migliore crescita dei bovini.

DIRITTO. - Riteneva questa Corte che il ricorso non è fondato, per cui va rigettato.

La Commissione tributaria centrale ha applicato correttamente le norme civili e tributarie ed ha qualificato in maniera esatta l'attività posta in essere dalla società Valle Fiorita.

Dopo avere premesso che l'attività di riproduzione può non essere necessaria per la qualificazione dell'attività come agricola, la Commissione centrale ha evidenziato che la natura agricola discende dal fatto che l'attività di allevamento deve essere svolta nel quadro di una attività legata al fondo, sicché anche l'attività di ingrassamento può essere qualificata come agricola ai sensi dell'articolo 34 del d.p.r. n. 633/72, se è direttamente collegata con lo sfruttamento della capacità produttiva del fondo, nei limiti della sua potenzialità agricola.

Questi principi sono stati più volte affermati in più sedi e possono essere senz'altro condivisi. Chiaramente, in presenza anche della fase della riproduzione degli animali, è agevole affermare la natura agricola dell'attività di allevamento, quando tale fase manca, occorre verificare le concrete modalità di attuazione dell'attività, al fine di stabilire se la cura e l'alimentazione degli animali (nella specie, bovini), finalizzate alla crescita ed all'ingrasso, assumano o meno carattere accessorio e strumentale rispetto alla vendita del medesimo ed in quale misura essi incidano nel ciclo dell'allevamento. Quando tali modalità di «gestione» degli animali hanno una scarsissima o scarsa incidenza e si collocano come un fatto accidentale nella crescita (anche con riferimento al tempo necessario per diventare animale adulto ed al tempo di permanenza nella struttura tra l'acquisto e la vendita), non si può certo dubitare della natura commerciale dell'attività, che risulta prevalente e determinante. Quindi, occorre verificare caso per caso le condizioni nelle quali l'attività che non comprende la fase della riproduzione viene svolta, per poi valutare se applicare la disciplina dell'impresa commerciale o quella dell'impresa agricola.

Nella specie, risulta dalla decisione impugnata che i capi, al momento dell'acquisto, avevano un peso medio di circa 400 Kg. e che alcuni di essi raggiungevano i 600 Kg. È dato di comune esperienza (che si legge anche nelle enciclopedie) che un bovino appena nato pesa mediamente 35-40 Kg., e che un bovino adulto pesa mediamente 550-600 Kg., per cui correttamente nella decisione impugnata è stato ritenuto che l'attuazione della soccida si risolveva in una mera tenuta all'ingrasso del bestiame, estranea come tale al concetto di allevamento. Nel caso in esame, quindi, è stato verificato che la cura e l'alimentazione degli animali erano un fenomeno accidentale e del tutto accessorio alla vendita, per cui in nessun caso poteva competere la qualifica di attività agricola. (*Omissis*)

(1) ATTIVITÀ DI INGRASSO DEL BESTIAME ED APPLICAZIONE DELL'IVA IN REGIME AGEVOLATO.

L'art. 34 del d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633 disciplina il «regime speciale per i produttori agricoli» che prevede una forfettazione dell'imposta in misura pari all'importo risultante dall'applicazione della stessa (1). L'attività di ingrasso di animali ha da sempre rappresentato una questione «di frontiera» che ha dato a scelte, di volta in volta, diverse e che hanno determinato l'inclusione o l'esclusione da questa attività dal novero delle attività agricole. Circa dieci anni addietro una pronuncia della S.C. (2) stabiliva, richiamando la normativa sull'imposta di ricchezza mobile (d.p.r. 29 gennaio 1958, n. 654), che ha natura agricola e non commerciale il reddito prodotto mediante allevamento di bestiame foraggiato solo in parte con mangimi provenienti dal fondo, purché permanga un certo equilibrio tra il valore economico dell'allevamento e quello residuo del fondo stesso. In altri termini deve continuare a sussistere una connessione funzionale tra le due entità, rispettosa delle potenzialità del fondo medesimo e di quanto questo sia in grado di fornire con pascolo diretto, produzione di mangimi o anche con apporto di risorse occorrenti all'acquisto dei mangimi.

La giurisprudenza di merito si muoveva nella stessa direzione e, dopo aver escluso che la semplice concentrazione di animali sul fondo, sia pure per l'ingrasso in attesa della rivendita potesse qualificarsi come attività agricola (3), reputava fondamentale il mantenimento di una connessione tra la coltivazione del fondo e l'allevamento (4).

Si riteneva rivestisse senz'altro attività commerciale con caratteri di organizzazione autonoma, quella consistente nell'acquisto di animali giovani e del mangime occorrente per la loro alimentazione accompagnata dal ricovero degli animali sul fondo per il tempo necessario ad ottenere l'ingrasso sufficiente per poi rivenderli per la macellazione.

Tuttavia già la sola introduzione di una variabile all'interno dello schema sopra delineato poteva condurre alla soluzione esattamente opposta. Infatti i giudici tributari ritenevano che se i mangimi utilizzati venivano ottenuti per almeno un quarto dai terreni di proprietà dell'impresa di allevamento o dalla stessa condotti in affitto, l'attività non poteva non essere considerata agricola. La qualificazione agricola non si perdeva neppure se il tempo di stazionamento degli animali (bovini, nella fattispecie) era di appena sei mesi poiché assumeva rilevanza il collegamento con il fondo (5).

(1) Vale la pena di segnalare che l'articolo citato, dall'entrata in vigore dell'IVA ad oggi, ha subito, a parte gli adeguamenti di aliquote, ben 21 modifiche sostanziali che hanno completamente stravolto l'originario impianto della norma.

(2) V. Cass. Sez. I, 10 luglio 1991, n. 7648, in *Foro it.*, I, 1992, 797 e anche in *Riv. dir. tributario*, 1991, II, 770.

(3) Comm. Trib. Centr. - Sez. XIX - 23 gennaio 1991, n. 257, in *Riv. dir. tributario*, 1991, II, 771.

(4) Comm. Trib. Centr. - Sez. IX - 26 marzo 1985, n. 2947, in *La Comm. Trib. Centrale*, 1985, I, 256.

(5) Trib. Palermo 20 gennaio 1988, in *Rass. trib.*, 1989, II, 137; Comm. Trib. Centr. - Sez. XVI - 27 giugno 1988, n. 5317, in *Giur. agr. it.*, 1989, 55 con nota di MARINUCCI, *Limiti della competenza della Commissione Tributaria Centrale e criteri per la qualificazione del reddito agrario*; Comm. Trib. Centr. - Sez. XXVII - 3 luglio 1991, n. 5164, in *La Comm. Trib. Centr.*, 1991, I, 591; *contra*: Comm. Trib. Centr. - Sez. XXIV - 13 luglio 1990, n. 5245, in *La Comm. Trib. Centr.*, 1990, I, 557, che ritiene applicabile il regime speciale quando si tratti di allevamenti di suini con metodi di ingrasso di tipo industriale.

Analoga posizione la C.S. ribadiva appena un anno dopo, nel 1992, in una controversia non di natura agraria, bensì riguardante il fallimento di una società di allevamento (6).

Una società che svolge un'attività nella quale la cura e l'alimentazione degli animali assume carattere accessorio e strumentale rispetto alla vendita degli stessi e non è ricollegabile alla conduzione del fondo agricolo, va riconosciuta come impresa commerciale e non agricola.

Sulla scorta di queste indicazioni, l'Avvocatura generale dello Stato fornì al Ministero delle finanze un parere che rimane, tuttora, almeno nelle sue linee essenziali, valido se non altro per la completezza dei temi trattati (7).

Nell'elaborazione di questa Nota, l'Avvocatura si richiama alle disposizioni contenute nella VI direttiva CEE n. 77/388 del 17 maggio 1977, che annovera tra le prestazioni di servizi agricoli atti a favorire la realizzazione della produzione «custodia, allevamento o ingrasso di animali». L'aver considerato in maniera separata le tre attività non può che significare che «allevamento» ed «ingrasso», autonomamente considerate, costituiscono prestazioni di servizi agricoli.

L'allevamento del bestiame non sussiste se gli animali vengono acquistati per essere rivenduti entro un così breve lasso di tempo da far ritenere che il fondo agricolo sia solo una sorta di area di sosta in attesa della rivendita (c.d. «macellazione differita»).

Invece l'attività di ingrasso, intesa come una componente della più vasta attività di allevamento, è da ritenersi attività agricola quando si stabilisce e si mantiene per un certo periodo di tempo un collegamento stabile con il fondo per cui l'ingrasso o, comunque, lo sviluppo degli animali assumono rilevanza nell'ambito del ciclo biologico. Tale qualificazione non si può escludere neppure se:

- la permanenza del bestiame sul fondo non comprenda tutta la durata del ciclo biologico d'ogni singolo animale, ma soltanto una fase apprezzabile di esso;
- gli animali vengano rivenduti prima che si riproducano e, quindi, senza che l'allevamento abbia l'effetto della riproduzione;
- all'alimentazione del bestiame si provveda con alimenti provenienti anche totalmente dall'esterno del fondo;
- gli animali siano stati acquistati all'esterno.

Ancora recentemente, la S.C. ha rimarcato l'esigenza di stabilire un «collegamento funzionale» tra allevamento e fondo agricolo (8). La qualificazione agraria non può essere riconosciuta tutte le volte che venga a mancare un collegamento funzionale tra un fondo rustico e l'attività di allevamento, quando, in pratica, l'allevamento non trae occasione e forza dallo sfruttamento del fondo agricolo.

Insomma, se l'acquisto, il ricovero, la cura e l'alimentazione del bestiame, finalizzate non alla riproduzione degli animali, ma alla loro crescita ed ingrassamento, assume carattere accessorio e strumentale rispetto alla vendita, con mero intento speculativo, siamo sicuramente in presenza di un'attività commerciale. Al contrario, se l'allevamento o anche l'ingrasso sono ricollegabili alla conduzione del fondo agricolo ed all'economia di esso, siamo di fronte ad un'attività agricola.

In questo secondo caso l'applicazione del regime speciale IVA è consequenziale.

Antonio Orlando

(6) Cass. Sez. I, 7 marzo 1992, n. 2767, in questa Riv., 1992, 421, con nota di RAUSEO *L'allevamento del bestiame disgiunto dalla conduzione del fondo: riflessioni sulla natura dell'impresa agricola*.

(7) V. nota Min. fin. n. 445885 del 10 ottobre 1991, in *Il Fisco*, n. 11, 1991.

(8) Cass. Sez. I, 19 settembre 2000, n. 12410, in questa Riv. (M), 2000, 700 e in *Sir. e prat. Societ.*, 2000, f. 22, 88.

Cass. Sez. Un. Civ. - 9-11-2000, n. 1159 - Panzarani, pres.; Vitrone, est.; Lo Cascio, P.M. (conf.) - Consorzio Edina (avv. Sordi, Piscicelli) c. Caldiero (avv. Rocco). (*Cassa con rinvio Giunta spec. espropriaz. 9 ottobre 1997*)

**Espropriazione p.p.u. - Retrocessione - Domanda diretta alla determinazione dell'indennità di esproprio - Domanda diretta alla retrocessione dei beni - Rapporto di pregiudizialità - Sussistenza - Esclusione.** (C.p.c., art. 295)

*Non è ravvisabile una pregiudizialità tra la domanda diretta alla determinazione delle indennità spettanti al proprietario per l'espropriazione degli immobili ad esso appartenenti e quella diretta alla retrocessione dei medesimi beni, poiché questa comporta unicamente, sussistendone i presupposti, il ritrasferimento della proprietà dei beni espropriati che siano rimasti inutilizzati, in tutto o in parte, agli effetti dell'esecuzione dell'opera pubblica cui erano originariamente destinati (nel caso di specie la S.C. ha rigettato il motivo di ricorso con il quale era stata dedotta la violazione dell'art. 295 c.p.c. per non avere la giunta speciale disposta la sospensione del processo) (1).*

(Omissis). - FATTO. - Con atto di citazione notificato il 6 luglio 1994 Maria Caldiero conveniva in giudizio dinanzi alla Giunta speciale per le Espropriazioni presso la Corte d'appello di Napoli, il Consorzio Edina e il Funzionario delegato C.I.P.E. per sentire determinare le giuste indennità ad essa spettanti per l'espropriazione, ai sensi dell'art. 80 della legge n. 219 del 1981, degli immobili censiti nel locale catasto alla partita 28832, foglio 22 SCA, particella 134 sub 3, ed alla partita 209609, foglio 22 SCA, particella 13, sub 8-17-18. Esponeva l'attrice che il Consorzio aveva depositato presso la Cassa Depositi e Prestiti la somma di L. 29.972.350 a titolo di indennità provvisoria, ma che di tale adempimento non le era stata data alcuna comunicazione nella sua qualità di unica proprietaria di un cespite e di comproprietaria degli altri unitamente ad Annunziata Caldiero, Elena Sessa, Antonio, Vincenza, Patrizia, Immacolata, Raffaella, Vincenzo, Salvatore, Gennaro, Ciro e Rita Nardelli, nonché Loredana, Ciro e Rosa Scuotto. Specificava che l'azione proposta non implicava rinuncia ai giudizi instaurati dinanzi al giudice ordinario e al giudice amministrativo per la retrocessione dei beni espropriati.

Il Consorzio eccepiva la carenza di giurisdizione e l'incompetenza del giudice adito, il difetto di legittimazione attiva e passiva, nonché l'inammissibilità, l'improcedibilità e l'infondatezza della domanda nel merito.

Con sentenza del 25 settembre - 9 ottobre 1997 la Giunta speciale adita dichiarava il difetto di legittimazione passiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri e, premesso che i beni in questione erano stati espropriati con decreto del 7 giugno 1995, determinava l'indennità di espropriazione in ragione della quota spettante all'attrice sull'importo di L. 73.169.566, e l'indennità di occupazione nell'importo corrispondente al saggio degli interessi legali sulla quota parte del valore di mercato degli immobili espropriati, pari a L. 136.380.000, con ogni ulteriore accessorio.

Contro la sentenza ricorre per cassazione il Consorzio Edina con sette motivi illustrati da memoria.

Resistono con separati controricorsi Maria Caldiero, che ha proposto ricorso incidentale affidato ad un solo motivo, e la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

DIRITTO. - Va disposta preliminarmente la riunione dei ricorsi proposti contro la medesima sentenza.

Con il primo motivo viene dedotta la violazione e falsa applicazione dell'art. 80 della l. 14 maggio 1981, n. 219, nonché delle leggi 25 giugno 1865, n. 2359, 15 gennaio 1885, n. 2892, e 22 ottobre 1971, n. 865, in relazione all'art. 360, nn. 1, 3 e 5 c.p.c., in base alla considerazione che nessuna norma attribuirebbe espressamente alla Giunta speciale per le Espropriazioni la liquidazione dell'indennità di occupazione e si osserva che, non essendovi mai stata alcuna offerta della predetta indennità, il proprietario dell'immobile avrebbe dovuto rivolgersi al giudice amministrativo perché obbligasse l'Amministrazione a determinare tale indennità, ovvero al giudice ordinario per ottenere la condanna dell'Amministrazione.

La censura non merita accoglimento poiché l'affermazione contenuta nella motivazione della sentenza impugnata - nei cui

confronti non viene in realtà mossa alcuna concreta censura – costituisce espressione dell'orientamento consolidato della giurisprudenza di questa Corte, la quale sostiene che il principio di ordine generale che l'occupazione temporanea ed urgente di un immobile destinato all'espropriazione per la realizzazione di un'opera di pubblica utilità ingenera un'obbligazione indennitaria volta a compensare la temporanea indisponibilità del bene opera anche con riferimento alle occupazioni poste in essere per l'attuazione del programma straordinario di edilizia di cui al d.l. 18 marzo 1981, n. 75, convertito nella l. 14 maggio 1981, n. 219, la quale non solo non contiene previsioni incompatibili con i principi generali di cui agli artt. 70-73 della l. 25 giugno 1865, n. 2359, ma stabilisce anzi espressamente la corresponsione di «tutte» le indennità previste dalla l. 29 luglio 1980, n. 385, ivi compresa l'indennità di occupazione di cui all'art. 2 della legge predetta (Sez. Un. 30 dicembre 1992, n. 13703; 25 maggio 1995, n. 5804; 10 marzo 1988, n. 2645; 18 dicembre 1998, n. 12714; 2 marzo 1999, nn. 110 e 111; 18 marzo 1999, n. 1587).

Con il secondo motivo si denuncia la violazione delle medesime norme sotto altro profilo e si ribadisce la carenza di legittimazione passiva del Consorzio Edina, dovendo ritenersi legittimato in suo luogo il Funzionario delegato C.I.P.E.

Anche tale censura – che costituisce mera riproposizione delle doglianze già sottoposte all'esame del giudice di merito che le ha motivatamente respinte – non ha fondamento poiché, contrariamente a quanto mostra di ritenere il ricorrente, la normativa speciale introdotta dalla legge n. 219 del 1981 demanda all'ente concessionario, cui sono affidate le opere per la realizzazione del programma edilizio, il compimento in nome proprio di tutte le operazioni necessarie, comprese quelle inerenti all'espletamento delle procedure di espropriazione, l'offerta, il pagamento e il deposito delle indennità, sicché esso assume la qualità di soggetto responsabile nei confronti dell'espropriato per tutte le obbligazioni nascenti dalla procedura stessa, come del resto reiteratamente ribadito dalla giurisprudenza di questa Corte (Sez. Un. 29 marzo 1989, n. 1529; 24 giugno 1994, n. 6083; 25 maggio 1995, n. 5804; 19 marzo 1998, n. 2466; 26 febbraio 1999, n. 104).

Con il terzo motivo viene denunciata la violazione degli artt. 75, 821 e 100 e 112 c.p.c., e dell'art. 2697 c.c. in relazione all'art. 360, nn. 3 e 5 c.p.c. e si rileva che erroneamente è stata accolta la domanda nonostante la carenza di prova in ordine alla legittimazione attiva della Caldiero, quanto meno in ordine ai beni caduti in successione.

La censura non ha fondamento poiché la sentenza impugnata ha fondato la legittimazione dell'attrice sulla documentazione da essa prodotta e puntualmente indicata in motivazione, e si è limitata a rilevare la carenza dei titoli solo con riferimento alla successione delle germane Anna e Annunziata Caldiero, senza sollevare riserve in ordine ai titoli di proprietà dell'attrice.

Con il quarto motivo viene dedotta la violazione dell'art. 295 c.p.c., in relazione all'art. 360, nn. 3 e 5, del medesimo codice, per non aver la Giunta speciale disposto la sospensione necessaria del processo sino alla definizione dei giudizi instaurati dall'attrice per la retrocessione dei cespiti espropriati.

La censura non ha fondamento poiché è sufficiente sul punto una mera correzione della motivazione della sentenza impugnata la quale si è limitata a rilevare che la domanda di retrocessione della Caldiero era stata dichiarata improponibile dal Tribunale ordinario. Va considerato infatti che, indipendentemente dal passaggio in giudicato della pronuncia sulla domanda di retrocessione, nessuna pregiudizialità è ravvisabile tra la domanda diretta alla determinazione delle indennità spettanti al proprietario per l'espropriazione degli immobili ad esso appartenenti e quella diretta alla retrocessione dei medesimi beni, poiché questa comporta unicamente, sussistendone i presupposti, il trasferimento della proprietà dei beni espropriati che siano rimasti inutilizzati, in tutto o in parte, agli effetti dell'esecuzione dell'opera pubblica cui erano originariamente destinati.

Con il quinto motivo viene denunciata la violazione dell'art. 80 della l. 14 maggio 1981, n. 219, e dell'art. 2697 c.c., in relazione all'art. 360, nn. 3 e 5 c.p.c., e si sostiene che erroneamente sarebbe stata liquidata in favore dell'attrice l'indennità di occupazione nonostante la mancanza di qualsiasi prova in ordine all'avvenuto spossessamento degli immobili destinati all'espropriazione e alla conseguente perdita dei loro frutti, poiché essi erano sempre rimasti in realtà nella disponibilità dei relativi proprietari.

La censura è inammissibile poiché sottopone all'esame del giudice di legittimità una questione che non è stata dibattuta in sede di

merito, non avendo mai il Consorzio – cui incombeva tale onere (Sez. Un. 12 marzo 1999, n. 128; 27 luglio 1999, n. 510) – contestato l'avvenuta occupazione degli immobili in questione dimostrando che essi erano rimasti nella piena disponibilità dei rispettivi proprietari.

Con il sesto motivo viene denunciata la violazione dell'art. 5 bis della l. 8 agosto 1992, n. 359, in relazione all'art. 360, nn. 3 e 5 c.p.c., in quanto erroneamente l'indennità di occupazione sarebbe stata liquidata in una percentuale del valore pieno dei beni espropriati, e, inoltre, con riferimento alla data dell'avvenuta espropriazione e in maniera uniforme per l'intero periodo dell'occupazione.

La censura merita accoglimento alla luce dell'evoluzione della giurisprudenza di queste Sez. Un. le quali, con la sentenza n. 109 del 2 marzo 1999, hanno riesaminato la questione pervenendo, con ampia e argomentata motivazione cui si rinvia, alla conclusione che l'indennità di occupazione dev'essere commisurata ad una percentuale (legittimazione riferibile al saggio degli interessi legali) dell'indennità dovuta per l'espropriazione dell'area occupata anche nei casi in cui essa debba essere calcolata con criteri speciali, come quelli dettati dall'art. 13 della l. 15 gennaio 1885, n. 2892, richiamati dalla l. 14 maggio 1981, n. 219, sulla realizzazione del programma straordinario di edilizia residenziale per le aree del Mezzogiorno colpite dal sisma del 1980, e ciò sia che l'occupazione si riferisca ad un'area edificabile, sia che si riferisca a un fabbricato.

Per quanto attiene, poi, alla censura mossa contro l'epoca di riferimento per la determinazione del valore del bene, la cui occupazione perdura nel tempo, non può aversi riguardo se non al valore che esso aveva al momento della cessazione dell'occupazione a seguito del decreto di espropriazione, la cui esistenza costituisce presupposto indefettibile del giudizio avente a oggetto la determinazione dell'indennità stessa (Sez. Un. 22 novembre 1999, n. 818; 29 novembre 1999, n. 833), salva la prova, a carico dell'espropriante che eccepisca un rilevante mutamento del valore del bene nel corso dell'occupazione legittima, dell'aumento di valore in concreto verificatosi.

Resta assorbito l'esame della censura ulteriore mossa contro la determinazione unitaria dell'indennità di occupazione, dovendo il giudice di rinvio procedere ad una rinnovata autonoma determinazione della medesima.

Con il settimo ed ultimo motivo viene dedotta la violazione e la falsa applicazione degli artt. 2935 e 2946 c.c., in relazione all'art. 360, nn. 3 e 5 c.p.c. e si sostiene che erroneamente la sentenza impugnata avrebbe liquidato l'indennità di occupazione con decorrenza dall'11 giugno 1981 senza tener conto dell'eccezione di prescrizione sollevata dal ricorrente per gli importi maturati nel decennio anteriore alla notificazione della citazione introduttiva del giudizio.

La censura, che si risolve nella denuncia di omessa pronuncia su un punto decisivo della controversia, è inammissibile poiché dall'esame degli atti – che deve ritenersi consentito al giudice di legittimità in considerazione della portata della censura in esame – risulta che il Consorzio Edina non ha mai proposto, né in comparso di costituzione, né nel corso del giudizio, alcuna eccezione di prescrizione, la quale, conseguentemente, è stata formulata per la prima volta dinanzi alla Corte di cassazione, in violazione del divieto di eccezioni nuove che deriva dai limiti che connotano il giudizio di cassazione che è diretto unicamente al controllo della correttezza giuridica e della congruità logica della motivazione della sentenza impugnata.

Passando all'esame del ricorso incidentale, la Caldiero si duole della determinazione soltanto *pro quota* delle indennità spettanti per l'occupazione e l'espropriazione di beni indivisi, e osserva che il giudizio di opposizione proposto da un singolo comproprietario comporta la liquidazione delle indennità complessive con riferimento al valore dell'intero bene.

La doglianza è fondata poiché, com'è noto, nell'espropriazione di un bene indiviso, quando solo taluno dei comproprietari faccia opposizione alla stima, questa estende i suoi effetti anche agli altri comproprietari e, conseguentemente, il giudice deve determinare l'indennità in rapporto al bene considerato nel suo complesso ed unità, e non alle singole quote spettanti ai compartecipi (Cass. 11 maggio 1990, n. 4053; 22 febbraio 1992, n. 2180; 27 febbraio 1992, n. 2421).

In conclusione, perciò, previo accoglimento per quanto di ragione del sesto motivo del ricorso principale e del ricorso incidentale e rigetto degli altri motivi, la sentenza impugnata dev'essere cassata con rinvio della causa alla Giunta speciale per le Espropriazioni la quale si conformerà ai principi di diritto formulati in motivazione. (*Omissis*)



(1) RETROCESSIONE E DETERMINAZIONE DELL'INDENNITÀ DI ESPROPRIO TRA «PREGIUDIZIALITÀ IN DIRITTO» E «PREGIUDIZIALITÀ DI FATTO». APPLICABILITÀ ANCHE AL NUOVO TESTO UNICO (D.P.R. N. 327/2001).

1. - Tra le questioni che non conoscono precedenti in termini si deve porre quella affrontata dalla Corte di cassazione a Sezioni Unite con la sentenza in esame, nella quale si argomenta in ordine ai rapporti sussistenti tra la domanda di retrocessione e quella volta ad ottenere la determinazione delle indennità. Nel caso sottoposto all'attenzione della Suprema Corte, la parte ricorrente difatti, nel proprio atto introduttivo, aveva sollevato la violazione «... dell'art. 295 c.p.c., in relazione all'art. 360, nn. 3 e 5, del medesimo codice, per non aver la giunta speciale disposto la sospensione necessaria del processo sino alla definizione dei giudizi instaurati dall'attrice per la retrocessione dei cespiti espropriati» lasciando in tal modo intendere la sussistenza di una qualche forma di pregiudizialità tra i due giudizi. La Suprema Corte al riguardo, con la sentenza in esame, ha avuto modo di statuire che: «... indipendentemente dal passaggio in giudicato della pronuncia sulla domanda di retrocessione, nessuna pregiudizialità è ravvisabile tra la domanda diretta alla determinazione delle indennità spettanti al proprietario per l'espropriazione degli immobili ad esso appartenenti e quella diretta alla retrocessione dei medesimi beni, poiché questa comporta unicamente, sussistendone i presupposti, il ritrasferimento della proprietà dei beni espropriati che siano rimasti inutilizzati, in tutto o in parte, agli effetti dell'esecuzione dell'opera pubblica cui erano originariamente destinati».

2. - Per comprendere appieno la portata della pronuncia in esame appare opportuno delineare i tratti fondamentali dell'istituto della c.d. retrocessione soprattutto in relazione alle due forme previste dall'ordinamento: totale e parziale.

Occorre preliminarmente sottolineare che l'istituto della retrocessione viene disciplinato soltanto dalla l. 25 giugno 1865, n. 2359 c.d. «legge fondamentale» - almeno fino all'entrata in vigore del nuovo testo unico - in materia di espropriazione per pubblica utilità, negli artt. 60 e 61 (retrocessione parziale o c.d. dei relitti) (1) e 63 (retrocessione totale). Tale constatazione non appare dirimente ad un'applicabilità dell'istituto in esame a tutte le forme di espropriazione per pubblica utilità e così non solo, pertanto, alle procedure disciplinate dalla l. 22 ottobre 1971, n. 865 bensì anche alle procedure disciplinate da leggi particolari (2). Una testimonianza di tale generalizzazione potrebbe essere costituita da quella norma (3) che pur non

contemplando esplicitamente l'istituto della retrocessione sembra limitarla, nello stesso tempo, al mancato esercizio da parte del Comune di un diritto di prelazione all'acquisto delle aree espropriate qualora venga a cessare la destinazione alla realizzazione di un pubblico interesse. Sebbene in dottrina (4) vi sia chi sostenga come proprio tale disposizione (art. 21 cit.) sia la «negazione» della retrocessione in quanto preclude l'esercizio di tale diritto, appare più corretto ritenere che il diritto di prelazione *de quo* esercitabile da parte del Comune sia preclusivo rispetto a quello di retrocessione soltanto per le aree espropriate rientranti nell'ambito dei territori comunali, nelle ipotesi in cui la destinazione delle stesse, diretta a realizzare quegli scopi di pubblico interesse che avevano giustificato l'espropriazione, venga meno. È comunque agevole osservare come tale prelazione riconosciuta in capo al Comune per le suddette aree non costituisca in assoluto la «negazione» della retrocessione in quanto decorso inutilmente il termine di 180 giorni stabilito per l'esercizio di tale diritto, il privato ben potrà esperire la propria richiesta di retrocessione.

3. - La retrocessione dei beni in parola consta, come accennato in precedenza, di due tipologie: retrocessione parziale, che ha per oggetto la parte dell'immobile espropriato non utilizzato con l'esecuzione dell'opera (c.d. relitto) (5); e retrocessione totale, che concerne invece l'intero immobile quando l'opera non sia stata realizzata nei termini stabiliti con la dichiarazione di pubblica utilità (6), ovvero sia stata eseguita un'opera diversa da quella programmata.

3.1. - Al riguardo risulta di estrema importanza sottolineare che la diversità delle due tipologie non è poi così evidente per il singolo espropriato in quanto l'interessato può ottenere la retrocessione dell'intero suolo espropriato anche nell'ipotesi di retrocessione parziale mentre è altrettanto possibile che, per converso, l'incompleta esecuzione dell'opera nell'ipotesi di retrocessione totale, può implicare un impiego parziale del suolo espropriato (7). Si tratta quindi di individuare il *discrimen* tra le due tipologie astrattamente delineate. Il parametro cui rapportare i concetti di parzialità o totalità non è né il singolo immobile oggetto dell'esproprio né la singola ditta ma l'utilizzazione che del complesso dei beni espropriati è fatta (8). Il problema a questo punto si sposta sul parametro concreto onde riferire l'utilizzazione *de qua*. La Cassazione, in più di una occasione, ha avuto modo di precisare a chiare lettere che: «... occorre avere riguardo all'opera programmata con la dichiarazione di pubblica utilità» (9). Da ciò ne deriva che se l'utilizzazione in parola dei beni, pur essendo stata eseguita l'opera, è stata parziale (cioè in maniera quantitativamente ridotta rispetto al progetto originario), avremo, per i suoli non utilizzati, l'applicazione dell'istituto della retrocessione parziale mentre se l'utilizzazione è del tutto mancata

(1) Cfr. N. SAITTA, voce *Retrocessione dei beni espropriati*, in *Enc. Giur. Treccani*, Roma, 1991.

(2) Cfr. in termini analoghi M. PALLOTTINO, voce *Retrocessione dei beni espropriati*, in *Enc. del diritto*, 93 che sottolinea come l'istituto della retrocessione abbia portata generale almeno per le espropriazioni di pubblica utilità, ancorché regolate da leggi particolari, salvo che queste dispongano altrimenti. Un esempio al riguardo potrebbe essere costituito dall'art. 3 della l. 27 ottobre 1988, n. 458 che prevede espressamente: «il proprietario del terreno utilizzato per finalità di edilizia residenziale pubblica, agevolata e convenzionata, ha diritto al risarcimento del danno causato da provvedimento espropriativo dichiarato illegittimo con sentenza passata in giudicato, con esclusione della retrocessione del bene». Al riguardo però corre l'obbligo di precisare, come l'Autore in questione acutamente, evidenze che nella disposizione in esame il termine «retrocessione» sia usato in un'accezione impropria, in quanto riferito all'annullamento del provvedimento espropriativo mentre più correttamente avrebbe dovuto parlarsi di «restituzione».

(3) Cfr. art. 21 della l. 22 ottobre 1971, n. 865.

(4) Cfr. N. SAITTA, voce *cit.*, 4.

(5) Cfr. art. 60 legge n. 2359/1865: «Dopo l'esecuzione di un'opera pub-

blica, se qualche fondo a tal fine acquistato non ricevette in tutto o in parte la preveduta destinazione, gli espropriati o gli aventi ragione da essi che abbiano la proprietà dei beni da cui fu staccato quello espropriato, hanno diritto ad ottenere la retrocessione. Il prezzo di tali fondi, ove non sia patuito amichevolmente fra le parti, sarà fissato giudizialmente in seguito a perizia fatta a norma degli artt. 32 e 33».

(6) Cfr. art. 63 legge n. 2359/1865: «Fatta l'espropriazione se l'opera non si sia eseguita e siano trascorsi i termini a tal uopo concessi o prorogati, gli espropriati potranno domandare che sia dall'autorità giudiziaria competente pronunciata la decadenza dell'ottenuta dichiarazione di pubblica utilità, e sieno loro restituiti i beni espropriati, mediante il pagamento del prezzo che sarà determinato nel modo indicato dall'art. 60 della presente legge».

(7) Cfr. in tal senso M. VIGNALE, *Espropriazione per pubblica utilità e occupazione illegittima*, Napoli, 1998, 389.

(8) Cfr. M. VIGNALE, *op. cit.*, 389 e M. PALLOTTINO, voce *cit.*, 95.

(9) Cass. Sez. Un., 15 luglio 1999, n. 396, in *Riv. giur. edilizia*, 1999, I, 1285 e in senso analogo in dottrina M. VIGNALE, *op. cit.*, 390 che afferma: «... Solo attraverso le indicazioni contenute nel decreto di esproprio e nella dichiarazione di pubblica utilità è possibile accertare quale delle due ipotesi di retrocessione ricorre in concreto».

o l'opera è stata realizzata in totale difformità dal progetto iniziale, avremo l'istituto della retrocessione totale (10). In tempi recenti le Sezioni Unite della Corte di cassazione (11), si sono spinte oltre affermando che la retrocessione parziale si distinguerebbe da quella totale non soltanto, come già detto, perché nella prima ipotesi l'opera pubblica programmata in base alla dichiarazione di pubblica utilità ha trovato esecuzione mediante l'impiego dei beni espropriati per quello scopo, ma anche «... perché rispetto ai beni non ancora utilizzati e che l'espropriato avrebbe interesse a riacquistare, tuttora può esercitarsi una valutazione discrezionale circa la convenienza di utilizzarli in funzione dell'opera realizzata, sicché tali beni possono essere restituiti solo se la P.A. abbia dichiarato che essi non servono più alla realizzazione dell'opera nel suo complesso; ove, tuttavia i beni non ancora utilizzati siano investiti da una successiva dichiarazione di pubblica utilità ed in funzione di questa siano espropriati, per la parte in cui ne viene programmata una utilizzazione diversa da quella di essere impiegati in funzione dell'opera già realizzata vengono meno sia la possibilità di considerarne l'utilità in funzione della prima opera sia la necessità della dichiarazione di autorità; ne consegue che, rispetto a tali beni residui, è applicabile il meccanismo di tutela giurisdizionale del diritto soggettivo alla retrocessione, secondo lo schema della retrocessione totale, come tale tutelabile dinanzi al giudice ordinario».

3.2. - Una ulteriore differenza tra le due tipologie di retrocessione previste dall'ordinamento attiene alla situazione giuridica soggettiva sottesa alle medesime.

3.2.1. - Nel caso della retrocessione parziale un vero e proprio diritto alla retrocessione in capo all'espropriato sorge soltanto nel momento in cui la P.A. dichiara che il «relitto» non occorre più per l'esecuzione dell'opera. Tale momento perfezionativo consiste nella pubblicazione ex art. 61 legge n. 2359/1865 della dichiarazione amministrativa di inservibilità (12) che deve indicare i beni che possono essere oggetto della retrocessione (13). Fino a quel momento l'espropriato vanta soltanto una posizione di interesse legittimo ad ottenere dalla P.A. il provvedimento che dichiara non più necessario il fondo espropriato alla realizzazione del fine di pubblica utilità (14).

In mancanza dell'avviso ex art. 61 legge 2359/1865, gli interessati possono chiedere all'autorità espropriante di dichiarare, con proprio decreto, che i beni per i quali è domandata la retrocessione «non servono più» all'opera pubblica (15).

Non a caso in dottrina c'è chi ragiona al riguardo nei termini di diritto «condizionato» (16). Tale diritto sorgerà a seguito della dichiarazione di inservibilità e pertanto appare corretto considerarlo un diritto condizionato *sospensivamente* o «diritto in attesa di espansione» (17) in quanto il relativo esercizio è limitato inizialmente da un ostacolo di carattere giuridico, per la cui rimozione è necessario un provvedimento amministrativo che consenta al diritto di espandersi ed acquistare la sua pienezza. Nel caso di specie tale provvedimento è costituito dalla dichiarazione di inservibilità dei beni *relitti* della quale deve essere dato avviso ai sensi dell'art. 61 legge 2359/1865 che richiama l'art. 17 della medesima legge quanto ai modi e termini di pubblicità. In tale ultima disposizione non è prevista però la comunicazione diretta all'interessato.

Deve al riguardo affermarsi, successivamente all'entrata in vigore della l. 7 agosto 1990, n. 241 che ha statuito la necessità di comunicazione dell'avvio del procedimento ai diretti interessati, che apparirebbe illegittimo un procedimento preordinato alla dichiarazione di inservibilità senza la comunicazione diretta all'interessato dell'avvio dell'iter diretto alla dichiarazione predetta anche e nonostante la pubblicità in altri atti (*G.U.* oppure *B.U.R.*). Non sarebbe conferente obiettare che nel caso del predetto avviso si tratti di un atto vincolato in quanto tale vincolatività ha riguardo soltanto all'emanazione e non anche al contenuto che rimane pur sempre discrezionale (18). Ciò nonostante non può sottacersi l'orientamento del Consiglio di Stato che ritiene applicabile l'art. 7 della l. 7 agosto 1990, n. 241 anche in presenza di atti vincolati (19).

3.2.2. - Discorso diverso nell'ipotesi di retrocessione totale (art. 63 legge n. 2359/1865), in quanto in questo caso il diritto alla retrocessione sorge automaticamente con la decadenza della dichiarazione di pubblica utilità, senza necessità di alcuna mediazione amministrativa.

Tale forma di retrocessione è infatti prevista dalla norma citata come logica conseguenza del carattere temporaneo della dichiarazione di pubblica utilità e per tale ragione è strettamente connessa all'art. 13 legge n. 2359/1865 cit. che prevede la decadenza della dichiarazione predetta nel caso di vano decorso dei termini finali del procedimento espropriativo o del compimento dei lavori. La *ratio* sottesa deve essere verosimilmente ravvisata nel rilievo che il sacrificio del diritto di proprietà dell'espropriato deve essere considerato legittimo finché permanga l'interesse pubblico (20). Decadendo la dichiarazione di pubblica utilità, per il

(10) Cfr. G. LANDI, *L'espropriazione per pubblica utilità*, Milano, 1984, 168 e M. PALLOTTINO, *voce cit.*, 94 che afferma come la differenza fra le due ipotesi «... più che fondarsi sulla totale o parziale non utilizzazione del fondo, è collegata allo stato di realizzazione dell'opera: "integralmente costruita", nel caso della retrocessione parziale, dove dunque si realizza il principio del minor sacrificio possibile dell'interesse privato rispetto all'interesse generale; "non integralmente costruita", nel caso della retrocessione totale, dove si realizza invece il principio della riespansione dell'interesse particolare a seguito del venir meno di quello generale».

(11) Cass. Sez. Un., 7 agosto 2001, n. 10894, in *Mass.*, 2001.

(12) Cfr. Cass. Sez. I, 6 marzo 1992, n. 2715, in *Giust. civ.*, 1993, 213: «... Qualora non sia pubblicato l'avviso di cui all'art. 61 l. 25 giugno 1865, n. 2359 - il quale impone all'amministrazione di indicare i beni che, non occorrendo più alla realizzazione dell'opera pubblica, possono essere rivenduti con diritto di prelazione a favore dei proprietari che ne facciano richiesta - il diritto potestativo dell'espropriato alla retrocessione sorge solo nel momento in cui il prefetto, eventualmente sollecitato dall'espropriato, con proprio decreto attesti che il bene, o parte di esso, già oggetto dell'espropriazione, non serve più per la realizzazione dell'opera pubblica alla quale l'espropriazione era stata preordinata».

(13) Art. 61: «Un avviso pubblicato nel modo prescritto dall'art. 17 deve indicare i beni che, non dovendo più servire all'esecuzione dell'opera pubblica, sono in condizione di essere rivenduti. Nei tre mesi successivi a questa pubblicazione i precedenti proprietari o gli aventi ragione da essi che intendano riacquistare la proprietà dei suddetti fondi, debbono farne espressa dichiarazione da notificarsi per atto d'uscire all'espropriante: nel

mese successivo poi alla fissazione del prezzo debbono effettuare il pagamento: il tutto sotto pena di decadere dalla preferenza che la legge loro accorda. Ove l'avviso anzidetto non venga pubblicato, potranno i proprietari o gli aventi ragione da essi rivolgersi al Prefetto, perché con suo decreto dichiari che i beni più non servono all'opera pubblica».

(14) Cfr. Cass. Sez. Un., 15 luglio 1999, n. 396, in *Riv. giur. edilizia*, 1999, I, 1285.

(15) Cfr. P. VIRGA, *Diritto Amministrativo*, 2, 1999, Milano, 566: «... nel caso di mancata pronuncia sulla utilizzabilità o meno del relitto, può essere esperito il procedimento per la formazione del silenzio-rifiuto. Contro il diniego o l'omissione delle pronunce sulla inutilizzazione dei relitti è ammesso ricorso alla giurisdizione amministrativa».

(16) Cfr. M. PALLOTTINO, *voce cit.*, 97.

(17) Cfr. A. SANDULLI, *Manuale di diritto amministrativo*, 2, Napoli, 1989, 118.

(18) Cfr. G. LANDI, *L'espropriazione per pubblica utilità*, Milano, 1984, 171.

(19) Cfr. Cons. Stato, sez. I, 5 aprile 2000, n. 286, in *Cons. Stato*, 2000, I, 1934 (m): «In tema di comunicazione di avvio del procedimento, l'art. 7 l. 7 agosto 1990, n. 241 si applica anche in presenza di atti vincolati, giacché la ragion d'essere della partecipazione si configura anche quando i presupposti del provvedimento da adottare richiedono comunque un accertamento nel cui ambito deve essere garantita al destinatario la possibilità di prospettare fatti e argomenti in suo favore». In senso analogo cfr. anche T.A.R. Lazio, sez. III, 4 maggio 1999, n. 1155, in *Tem. romana*, 1999, 1101.

(20) Cfr. G. LANDI, *L'espropriazione per pubblica utilità*, Milano, 1984, 169.



perseguimento dell'interesse pubblico occorre un'ulteriore rivalutazione del medesimo da formalizzare in una nuova dichiarazione di pubblica utilità. In relazione ad essi la giurisprudenza più recente (21) ha avuto modo di precisare che ha rilievo soltanto quello di ultimazione del procedimento espropriativo, ossia quello di esecuzione del decreto di esproprio. Il diritto alla retrocessione può essere esercitato o direttamente (con la stipula di un contratto che si potrebbe definire «retrocessione volontaria») (22) oppure in via giudiziale con possibilità di ottenere una sentenza a carattere costitutivo da parte del giudice ordinario (23). Si tratta in quest'ultimo caso di una implicazione di non poco momento atteso il rilievo che il giudice ordinario, nella normalità dei casi, emette sentenze di carattere dichiarativo nei riguardi della P.A. (24).

Attraverso l'intervento del giudice, in mancanza di accordo tra le parti, si realizza un vero e proprio nuovo trasferimento a titolo originario ed è per questo che in dottrina si ragiona nei termini del diritto alla retrocessione (25) come *ius ad rem* (26), volto ad ottenere la *res*, che può esercitarsi nei confronti di chiunque la possedeva (27).

4. - Con riferimento alla vicenda che ci occupa, un ulteriore aspetto della retrocessione che risulta imprescindibile al fine di comprendere la portata della sentenza in esame, riguarda le modalità di calcolo del c.d. «prezzo» della retrocessione, ossia del corrispettivo che il privato espropriato dovrà versare al fine di riottenere il bene.

Al riguardo si osserva che anche il medesimo elemento può essere concordato amichevolmente (attraverso pattuizione tra le parti) oppure, in caso di disaccordo tra le stesse, accertato in via giudiziale attraverso la consulenza tecnica (*rectius*, «perizia» ex art. 60, ult. comma, legge n. 2359/1865). Tale importo deve essere rapportato al valore del bene al momento in cui viene pronunciata la retrocessione (28) atteso il carattere costitutivo, già evidenziato, della sentenza che pronuncia la retrocessione con efficacia, per l'appunto, *ex nunc* (29).

La questione principale che potrebbe avere riflessi sul problema di cui si discute attiene però al criterio da utilizzare al fine di stabilire tale valore, cioè il prezzo della retrocessione. Il Giudice delle leggi ha avuto modo di affermare al riguardo che: «... attesa la correlazione esistente tra le vicende espropriative e retrocessorie, il corrispettivo stesso debba essere determinato - con riferimento al valore del bene al momento della pronuncia di retrocessione - in base agli identici criteri, alla stregua dei quali si provvede alla stima del bene, ai fini della determinazione dell'indennità di espropriazione» (30).

Si tratta di un principio di estrema rilevanza che sembra lasciar trasparire comunque una certa pregiudizialità tra la quantificazione dell'indennità di esproprio e quella rivolta invece alla retrocessione dei beni mediante il pagamento del prezzo. Tale pregiudizialità merita tuttavia chiarimento non apparendo di intuitiva evidenza. Al riguardo occorre

prendere le mosse dal criterio seguito per arrivare alla determinazione dell'indennità medesima. La determinazione del *quantum debeatur* era sicuramente pregiudiziale rispetto alla quantificazione del prezzo della retrocessione nella formulazione originaria dell'ultimo comma dell'art. 60 della legge n. 2359/1865 che disponeva appunto che il prezzo della retrocessione «... non potrà eccedere l'ammontare dell'indennità dovuta dal proprietario per l'espropriazione del suo fondo, salvo che vi fossero dall'espropriante eseguite nuove opere che ne avessero aumentato il valore». Tuttavia con l'abrogazione del medesimo ad opera dell'art. 1 del d.l. 11 marzo 1923, n. 691 non sembrerebbe, almeno in astratto, più ravvisabile una qualche forma di pregiudizialità. In tale ottica sembra essersi mossa la Suprema Corte con la sentenza in esame statuendo: «nessuna pregiudizialità è ravvisabile tra la domanda diretta alla determinazione delle indennità spettanti al proprietario per l'espropriazione degli immobili ad esso appartenenti e quella diretta alla retrocessione dei medesimi beni, poiché questa comporta unicamente, sussistendone i presupposti, il rtrasferimento della proprietà dei beni espropriati che siano rimasti inutilizzati, in tutto o in parte, agli effetti dell'esecuzione dell'opera pubblica cui erano originariamente destinati». Si tratta di una pronuncia che attiene ad una lettura formale dell'assetto normativo, in quanto se è vero che fondamentalmente la determinazione del prezzo della retrocessione è cosa ontologicamente distinta dalla quantificazione dell'indennità di esproprio, è altrettanto vero che nel concreto presenta alcuni limiti in relazione a quanto affermato dalla Corte costituzionale.

Quali saranno infatti i parametri ai quali dovrà attenersi il giudice per quantificare il prezzo della retrocessione? L'area da retrocedere dovrà essere valutata come agricola o come suolo edificabile? Se la pronuncia del giudice ha natura costitutiva se ne dovrebbe ricavare che occorre guardare alla destinazione del bene al momento della domanda di retrocessione. Ma se si applica alla lettera la citata pronuncia della Corte costituzionale occorrerebbe applicare gli stessi criteri con i quali «... si provvede alla stima del bene» (31) e perciò occorrerebbe guardare, a tal fine, al momento del decreto di esproprio o della cessione volontaria, quali atti traslativi del bene e perciò determinativi dell'indennità. Con la conseguenza che ove l'area espropriata fosse stata valutata e pagata come agricola (con i V.A.M.) ai fini dell'indennità di esproprio, egualmente dovrebbe valutarsi, sia pure con i valori attualizzati, in sede di retrocessione anche se nel frattempo la situazione di fatto fosse mutata e pertanto anche se l'area in questione fosse divenuta edificabile. Stesse considerazioni dovrebbero valere nell'ipotesi opposta (area espropriata valutata come edificabile e poi divenuta agricola al momento della retrocessione). Nelle predette ipotesi la mutata situazione reale del bene al momento della retrocessione influirebbe sul corrispettivo della retrocessione, nella prospettazione effettuata dalla

(21) Cfr. in tal senso Cons. Stato, sez. IV, 14 maggio 1999, n. 847, in *Cons. Stato*, 1999, I, 803, (m): «Dei termini previsti in tema di espropriazione per pubblica utilità dall'art. 13, 3° comma, l. 25 giugno 1865, n. 2359, solo la scadenza di quello finale di compimento dell'opera determina la decadenza della dichiarazione di pubblica utilità, e di conseguenza la perdita del potere espropriativo, mentre all'altro termine, riguardante l'inizio dei lavori, deve riconoscersi natura ordinatoria e acceleratoria» e in senso conforme Cass., sez. I, 17 giugno 1999, n. 5990, in *Mass.*, 1999.

(22) Cfr. N. SAIITA, voce cit., 3 che ragiona al riguardo di una «... ipotesi di obbligo legale a contrattare... (ndr in capo all'ente espropriante) ... essendo lo stesso tenuto a rtrasferire la proprietà del bene espropriato del quale sia stata richiesta la retrocessione».

(23) Cfr. G. LANDI, *L'espropriazione per pubblica utilità*, Milano, 1984, 169.

(24) Cfr. M. PALLOTTINO, voce cit., 98 che evidenzia l'efficacia costitutiva ed *ex tunc* del diritto alla retrocessione e M. VIGNALE, op. cit., 398 che affer-

ma: «... la sentenza ... omissis ... ha effetti costitutivi».

(25) Cfr. Corte costituzionale, 6 luglio 1987, n. 245, in *Cons. Stato*, 1987, II, 1128: «... la retrocessione diventa operativa per effetto della sola scadenza del termine di espropriazione, poiché non occorre alcuna valutazione dell'autorità amministrativa».

(26) Cfr. Cass. Sez. I, 30 novembre 1985, n. 5979, in *Giust. civ.*, 1986, I, 3163.

(27) Cfr. in tal senso M. VIGNALE, op. cit., 390; N. SAIITA, voce cit., 4; M. PALLOTTINO, voce cit., 98.

(28) Cfr. Cass. 3 settembre 1994, n. 7628, in *Foro it.*, 1995, I, 1896.

(29) Cfr. Corte costituzionale, 6 luglio 1987, n. 245, in *Cons. Stato*, 1987, II, 1128; Cass. Sez. I, 6 marzo 1992, n. 2715, in *Giust. civ.*, 1993, 215.

(30) Cfr. Corte costituzionale, 6 luglio 1987, n. 245, in *Cons. Stato*, 1987, II, 1129; Cass. Sez. I, 30 novembre 1985, n. 5979, in *Giust. civ.*, 1986, I, 3163.

(31) Cfr. Corte costituzionale, 6 luglio 1987, n. 245, cit.

Corte costituzionale, in modo diverso: nel primo caso, il soggetto che ha diritto alla retrocessione pagherebbe di meno; nel secondo caso, pagherebbe di più.

In ogni caso la pronuncia del giudice costituzionale ha ripristinato un'oggettiva pregiudizialità fra l'indennità di esproprio e il corrispettivo della retrocessione che appare totalmente ignorato dalla Cassazione nella sentenza in commento. Nel momento in cui siano stati iniziati due giudizi simultaneamente (uno per la determinazione dell'indennità di esproprio e l'altro per il prezzo della retrocessione) appare conferente ritenere che il giudizio volto alla determinazione del prezzo debba «cedere il passo» a quello volto alla determinazione dell'indennità al fine di avere lo stesso criterio di quantificazione, pur non disconoscendo, come opportunamente sottolineato dal giudice delle leggi (32) che: «... la retrocessione attua un nuovo trasferimento del bene, del tutto autonomo rispetto al trasferimento coattivo realizzato dall'atto di espropriazione; la retrocessione trova in quest'atto il suo antecedente meramente storico, ma ad esso non è collegata né strutturalmente, né funzionalmente». Ciò per quanto attiene al dato temporale ma non per quello della quantificazione del corrispettivo che dovrebbe seguire la regola sopraevvidenziata.

5. - Un ulteriore profilo che appare opportuno analizzare attiene alla possibilità o meno di considerare attuale la problematica esaminata dalla Suprema Corte con la sentenza in oggetto, alla luce del nuovo Testo Unico sugli Espropri (d.p.r. 8 giugno 2001, n. 327) di prossima entrata in vigore (30 giugno 2002). La retrocessione viene disciplinata nel capo X che riprende la disciplina degli artt. da 60 a 63 della legge n. 2359 del 1865. Da sottolineare, in chiave innovativa, nel caso di retrocessione totale, che l'art. 46 fissa il termine di dieci anni come lasso di tempo decorso il quale è consentito l'esperimento dell'azione restitutoria innanzi al giudice amministrativo. Si tratta di una disposizione dovuta verosimilmente alla soppressione dei «quattro termini» di cui all'art. 13 della legge n. 2359/1865 che ha comportato la necessità di prevederne uno *ex novo*, fissato in dieci anni dalla data in cui è stato eseguito il decreto di esproprio (33). Si tratta di una norma che sembra porre tuttavia qualche problema in chiave ermeneutica. A ben guardare l'art. 63 legge n. 2359/1865 attribuiva rilievo al fatto che l'opera non fosse eseguita nei termini e la Suprema Corte era incline a ritenere sufficiente, per paralizzare la domanda alla retrocessione, che l'opera programmata fosse emersa nelle sue caratteristiche essenziali (34). L'art. 60 del nuovo Testo Unico, con scelta oltre che innovativa, non del tutto coerente con il sistema, sembra impedire il diritto alla retrocessione solo che l'opera sia iniziata (35).

L'art. 47 del T.U. disciplina invece la retrocessione parziale e riporta il contenuto degli artt. 60 e 61 della legge n. 2359 del 1865. A rilevare in maniera preponderante in questa sede è tuttavia l'art. 48 T.U. che reca disposizioni comuni per la retrocessione totale e per quella parziale. A tal riguardo occorre precisare che proprio il comma 1 disciplinando i criteri di computo dell'importo dovuto, analogamente a quanto avviene – finché resteranno in vigore – in base all'art. 60 e seguenti della legge n. 2359 del 1865 e dell'art. 21 della legge n. 865 del 1971, sembrerebbe avallare la tesi sostenuta finora della oggettiva pregiudizialità tra

la domanda volta alla determinazione dell'indennità di esproprio e quella volta alla quantificazione del prezzo della retrocessione. In particolare tale norma enuncia il criterio sopraindicato dettato dalla giurisprudenza costituzionale (36) secondo il quale il prezzo della retrocessione va determinato sulla base del criterio già applicato per calcolare l'indennità d'esproprio, tenendo conto delle variazioni del valore dell'area, (ma solo di esse, non delle variazioni di natura del bene) *medio tempore* intervenute (37). Alla luce anche del nuovo Testo Unico appare sostenibile perciò la pregiudizialità fin qui adombrata e appare auspicabile che, nel caso siano iniziati due simultanei processi volti uno alla determinazione dell'indennità di esproprio e l'altro alla quantificazione del prezzo della retrocessione, il giudice di legittimità abbia a riconsiderare la posizione assunta con la sentenza in esame o, in ogni caso, abbia ad esprimersi in via definitiva se, nella materia che ci occupa, debba o meno essere utilizzato il medesimo criterio di computo sia per l'indennità che per il prezzo della retrocessione come ha autorevolmente «insegnato» il Giudice delle leggi, specificando al riguardo se occorrerà tenere presente o meno anche la mutata natura del bene.

Andrea Valletti

\*

Cass. Sez. III Pen. - 14-12-2000, n. 12974 - Avitabile, pres.; Novarese, est.; Passacantando, P.M. (parz. diff.) - Lotti, ric. (*Conferma Trib. Firenze 11 novembre 1999*)

**Acque - Tutela dall'inquinamento - Scarico discontinuo - Nuova normativa di cui al d.lgs. n. 152 del 1999 - Rilevanza penale - Sussistenza.** (D.lgs. 11 maggio 1999, n. 152; d.lgs. 18 agosto 2000, n. 258)

*In tema di tutela delle acque dall'inquinamento anche dopo l'entrata in vigore del d.lgs. 11 maggio 1999, n. 152, come modificato dal d.lgs. 18 agosto 2000, n. 258, permane la rilevanza penale dello scarico discontinuo di reflui, che sia pure qualificato dai requisiti della irregolarità, dell'intermittenza e della saltuarietà, risulti collegato ad un determinato ciclo produttivo industriale (1).*

(*Omissis*). - FATTO. - Lotti Enzo ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Firenze, sezione distaccata di Empoli, emessa in data 11 novembre 1999, con il quale veniva condannato per il reato di superamento dei limiti del parametro solventi organici aromatici, deducendo quali motivi la manifesta illogicità della motivazione e la violazione dell'art. 45 c.p., poiché si trattava di uno scarico occasionale, dovuto a caso fortuito o forza maggiore e, comunque, in assenza di colpa, perché era stato il titolare dello scarico ad avvisare l'operatore dell'Asl.

DIRITTO. - I motivi adottati appaiono infondati, sicché il ricorso deve essere rigettato con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Ed invero, sebbene l'impugnante non si riferisca alla normativa vigente (d.lgs. 152 del 1999), modificata poi con il d.lgs. n. 258 del 2000, non può neppure essere invocato il differente concetto di scarico, più restrittivo rispetto a quello della pregressa normativa, giacché quella nuova mira a distinguere tra scarico ed immissione occasionale (cfr. art. 59, 1° e 5° comma, d.lgs. cit.), ma non esclude la rilevanza ai fini penali di quello discontinuo, cioè collegato ad una particolare attività produttiva effettuata saltuariamente, sicché si distingue tra scarico occasionale, caratterizzato dall'effettuazione fortuita ed accidentale, e discontinuo qualificato dai requisiti dell'irregolarità, dell'intermittenza e della saltuarietà, ma collegato ad un determinato ciclo produttivo-industriale.

Orbene, nella fattispecie, nonostante il giudice monocratico ignori detta importante distinzione ed utilizzi l'aggettivo occasionale, dalla descrizione operata in sentenza si evince che si è in presenza di uno scarico discontinuo «in quanto ... veniva effettuato solo saltuariamente, ogni paio di mesi, provenendo da un'attività di verniciatura

(32) Cfr. Corte costituzionale, 6 luglio 1987, n. 245, *cit.*

(33) Cfr. G. DE MARZO, *Retrocessione, cessione volontaria e risarcimento del danno*, in *Urbanistica e Appalti*, n. 3/2002, 274.

(34) Cass. Sez. I, 1° luglio 1994, n. 6253, in questa Riv., 1995, 156, n. GIGLIOTTI.

(35) Cfr. in termini analoghi G. DE MARZO, *Retrocessione, cessione volontaria e risarcimento del danno*, in *Urbanistica e Appalti*, n. 3/2002, 274.

(36) Cfr. Corte costituzionale, 6 luglio 1987, n. 245, in *Cons. Stato*, 1987, II, 1129; Cass. Sez. I, 30 novembre 1985, n. 5979, in *Giust. civ.*, 1986, I, 3163.

(37) Cfr. Cass. Sez. I, 20 febbraio 1998, n. 1776, in *Giur. it.*, 1998, 1797.

che veniva effettuata solo sporadicamente. Lo scarico era pertanto necessario per la ditta anche se occasionale (*rectius*, discontinuo).

La descrizione fattuale operata dal giudice monocratico del Tribunale dimostra pure la necessità di avviso da parte del titolare dello scarico, quando veniva effettuata detta attività per poter procedere al campionamento del refluo, sicché è del tutto erroneo il riferimento alle nozioni di caso fortuito e di forza maggiore ed anche a quella di colpa, poiché l'avviso dato discendeva dallo specifico tipo di lavorazione industriale posto in essere.

Inoltre, sebbene di ciò non tratti il ricorrente, ai sensi dell'art. 129 c.p.p., questa Corte deve controllare di quale parametro si tratti soprattutto a causa dell'intervenuta modifica legislativa operata dalla legge n. 152 del 1999 e confermata in maniera ancor più chiara dal d.lgs. n. 258 del 2000, giacché bisogna accertare se il superamento dei limiti tabellari attenga ad una sostanza contemplata nella tabella 5 in relazione alla tabella 3.

Orbene, poiché il valore parametrico attiene ai solventi organici aromatici tali da essere ricompresi nei composti organici aromatici di cui al n. 13 della tabella 5, il fatto costituisce ancora reato. (*Omissis*)

#### (1) SCARICO DISCONTINUO E SCARICO OCCASIONALE.

La rilevanza penale dello scarico discontinuo di reflui, sia pure qualificato dai requisiti della irregolarità, dell'intermittenza e della saltuarietà, che risulti collegato ad un determinato ciclo produttivo industriale sussiste anche dopo l'entrata in vigore del d.lgs. 11 maggio 1999, n. 152, così come modificato dal d.lgs. 18 agosto 2000, n. 258.

Collegata alla questione riguardante la rilevanza penale dello scarico discontinuo è la distinzione di quest'ultimo con un altro tipo di scarico, quello occasionale. Nella sentenza in questione infatti il ricorrente, condannato dal Tribunale di Firenze per il reato di superamento dei limiti del parametro solventi organici aromatici, deduce la manifesta illogicità della motivazione e la violazione dell'art. 45 c.p. sostenendo la presunta configurabilità dello scarico occasionale o episodico, che la prevalente giurisprudenza di legittimità ha incluso, con un'operazione ermeneutica più che discutibile, nel concetto di scarico.

La nozione di «immissione occasionale» è presente nell'art. 54, c. 1° e nell'art. 59, c. 5° del nuovo decreto sulle acque 11 maggio 1999, n. 152 che, sul piano sanzionatorio, la equipara allo scarico *strictu sensu* inteso definito nello stesso decreto, in riferimento al divieto di superamento dei valori limite. Il nuovo decreto però, come sovente viene sottolineato, non fornisce una definizione dell'«immissione occasionale» diversa dallo scarico (1).

Per scarico occasionale si deve comunque intendere lo scarico caratterizzato dall'effettuazione fortuita e accidentale, mentre la distinzione con lo scarico *strictu sensu* inteso viene ad essere desunta proprio dalle disposizioni del nuovo decreto sulle acque e in particolare dall'art. 59 ed anche dall'art. 2, lett. b) che definisce le acque reflue industriali come «qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici in cui si svolgono attività commerciali e industriali, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento». Nel disporre questa distinzione, la nuova normativa non richiede però, per quanto riguarda la sussistenza dello scarico, la presenza di una tubazione che recapiti lo scarico stesso, in quanto è sufficiente una condotta,

cioè un qualsiasi sistema con il quale si consente il passaggio o il deflusso di acque reflue (2).

Con riguardo all'ipotesi dello sversamento occasionale, non derivante quindi da fonti di inquinamento caratterizzate da continuità, è sorta inoltre la problematica riguardante la necessità o meno, in questi casi, della preventiva autorizzazione. La dottrina maggioritaria, formatasi all'indomani dell'entrata in vigore della pregressa legge n. 319 del 1976, aveva sottolineato come un requisito dello scarico da essa regolato doveva ritenersi la continuità o la permanenza nel tempo dello scarico stesso (3). Aveva perciò destato perplessità l'orientamento espresso in numerose sentenze del Supremo Collegio (es. Cass. Sez. III, 6 ottobre 1982, Marzaduri, n. 11329; Cass. Sez. III, 8 aprile 1988, n. 737, Ghedini), secondo il quale la legge Merli riguardava «tutti gli scarichi, d'entità apprezzabile, siano essi continui, continuativi, saltuari o isolati» ovvero «non intende disciplinare solamente gli scarichi provenienti da insediamenti civili e industriali con carattere di permanenza» (Cass. Sez. III, 18 maggio 1982, n. 8132, D'Agostino) (4).

Le ragioni però poste a fondamento di questo orientamento dovrebbero invece essere ribadite anche per quanto riguarda il nuovo d.lgs. n. 152 1999. L'equiparazione tra lo scarico derivante da fonte stabile e immissione occasionale riguarda però solo le norme relative al mancato rispetto dei valori limite e quindi potrebbe essere intesa dal legislatore del '99 nel senso che, ai fini della punibilità dell'attivazione dello scarico senza autorizzazione, sarebbe rilevante solo quello caratterizzato da una continua e regolare immissione di reflui in un corpo ricettore (5).

In realtà mentre la pregressa normativa sanzionava anche l'immissione occasionale senza autorizzazione e quindi era sufficiente, per l'applicazione della pena, accertare la sussistenza stessa e quella dell'elemento soggettivo, il nuovo decreto sulle acque richiede l'accertamento indispensabile della continuità dello scarico che, in caso contrario, non è scarico e non è punito con sanzione penale, se effettuato in assenza di autorizzazione. L'immissione occasionale non è quindi più prevista come reato in caso di mancata autorizzazione, ma è ancora tale in relazione al superamento dei limiti di accettabilità, come espressamente disciplinato dall'art. 59, c. 5 del d.lgs. del 1999 n. 152 (6).

Nella sentenza in esame il giudice monocratico usa impropriamente l'aggettivo «occasionale», non tenendo in nessun conto l'importante distinzione tra scarico occasionale e scarico discontinuo. Nel caso di specie infatti, lo scarico «veniva effettuato solo saltuariamente, ogni paio di mesi, provenendo da un'attività di verniciatura che veniva effettuata solo sporadicamente. Lo scarico era pertanto necessario per la ditta anche se occasionale (*rectius* discontinuo)».

Il ricorrente inoltre, sostenendo la sussistenza di uno scarico occasionale, deduce anche l'assenza di colpa, in quanto il titolare dello scarico aveva avvisato l'operatore della Asl, tesi quest'ultima respinta dalla Corte poiché il riferimento alla colpa è del tutto fuori luogo in quanto l'avviso dato era necessario in base allo specifico tipo di lavorazione industriale posta in essere. In conclusione quindi la Corte, dopo aver verificato che il superamento dei limiti tabellari riguardava una sostanza contenuta nella tabella 5 in relazione alla tabella 3, respinge il ricorso, affermando che il fatto integra ancora gli estremi di un reato.

Francesca Palmieri

(1) V. AMENDOLA G., *Le nuove disposizioni contro l'inquinamento idrico*, Milano, 1999, 33.

(2) Cass. Sez. III, 16 febbraio 2000, n. 1774, in *Ragiusan*, 2000, f. 195-6, 169.

(3) Cass. Sez. Un., 12 marzo 1999, in *Foro it.*, 1999, 554, con commento di V. PAONE, *Il nuovo decreto sulle acque*.

(4) AMENDOLA G., *La tutela penale dall'inquinamento idrico*, Milano, 1996, 50 e ss.

(5) Cass. Sez. Un., 12 marzo 1999, *cit.*, 560 e ss.

(6) Cass. Sez. III, 3 settembre 1999, n. 2774, Rivoli, in *Cass. Pen.*, 2000, 2101.

Cass. Sez. III Pen. - 14-9-2000, n. 9669 - Acquarone, pres.; Grassi, est.; Aloisi, P.M. (parz. diff.) - Gregori, ric. (*Conferma App. Perugia 17 dicembre 1999*)

**Bellezze naturali (Protezione delle) - Interventi non autorizzati in zone vincolate - Reato di pericolo - Fattispecie.**  
(D.l. 27 giugno 1985, n. 312, art. 1 *sexies*; l. 8 agosto 1985, n. 431, art. 1 *sexies*)

*Il reato previsto dall'art. 1 sexies del d.l. 27 giugno 1985, n. 312, convertito con modifiche in l. 8 agosto 1985, n. 431, ha natura di reato formale di pericolo che prescinde dal verificarsi di un evento di danno, essendo per la sua esistenza sufficiente che l'agente faccia, del bene protetto da vincolo paesaggistico, un uso diverso da quello cui esso è destinato o ponga in essere su di esso interventi astrattamente idonei a metterlo in pericolo. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto che correttamente fosse stata affermata la sussistenza del reato in un caso in cui era risultato accertato che l'imputato, in un'area di oltre mille metri quadrati, soggetta a vincolo ambientale, aveva sostituito, per una profondità di circa quaranta centimetri, la terra ivi esistente con breccia e detriti, sradicando anche alcuni alberi (1).*

(*Omissis*). - La contravvenzione prevista dagli artt. 1 *quinquies* ed 1 *sexies* legge 431/85 costituisce un reato di pericolo che si consuma tutte le volte che, senza la prescritta autorizzazione, si modifica in qualsiasi modo l'assetto del territorio in una zona vincolata.

Quello in esame è reato formale di pericolo che prescinde dal verificarsi di un evento di danno, essendo per la sua esistenza sufficiente che l'agente faccia, del bene protetto da vincolo paesaggistico, un uso diverso da quello cui esso è destinato o ponga in essere su di esso interventi astrattamente idonei a mettere in pericolo il bene giuridicamente tutelato (v. conf. Cass. Sez. Un. Pen., 15 marzo 1989, Graziani; Sez. III, 30 giugno 1995, Montone e 7 maggio 1998, Vassallo).

In conseguenza, la contravvenzione di che trattasi sussiste per la sola esecuzione, in zona vincolata, di interventi, attività o lavori previamente non autorizzati, astrattamente idonei a modificare l'assetto del territorio.

Come più volte già statuito da questa Corte Suprema, anche in assenza di attività edilizia o urbanistica, viola la norma di cui all'art. 1 *sexies* legge 431/85 l'attività di chi pone in essere, in zona vincolata, una possibile turbativa apprezzabile del territorio.

Nella fattispecie in esame la Corte di merito ha, con motivazione incensurabile perché adeguata, corretta e logica, rilevato essere in atti provato che l'imputato in un'area di vaste dimensioni «oltre mille metri quadrati» soggetta a vincolo ambientale, aveva scavato per una profondità di circa quaranta centimetri, aveva sostituito la terra colà esistente con breccia e detriti ed aveva sradicato alcuni alberi.

Siffatta condotta integra gli estremi della contravvenzione contestata al Gregori, a prescindere dalla natura dell'uso per il quale era stata data in concessione. (*Omissis*)

(1) L. 8 agosto 1985, n. 431, c.d. Legge Galasso, in *G.U.* 22 agosto 1985, n. 197, di conversione, con modifiche, del d.l. 27 giugno 1985, n. 312, «Disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale», in *G.U.* 29 giugno 1985, n. 152. La norma citata è stata aggiunta al testo normativo dalla legge di conversione.

(2) Fra le numerose: Cass. Sez. III pen., 6 aprile 1993, n. 3147, De Lieto, in questa Riv., 1994, XI, 631; Cass. Sez. III pen., 5 aprile 1994, n. 3957, Lambiri, *ivi*, 1995, 253.

(3) ABRAMI A., *Tutela ambientale per effetto della legge 431/85 ed interventi antropici non autorizzati*, in questa Riv., 1994, XI, 631; MUCCIARELLI F., *Bellezze naturali (distruzione o deturpamento di)*, in *Dig. Pen.*, I, Torino, 1987, 441; GIAMPIETRO F., *Dalla legge «Galasso» alla V.I.A.: la difesa dell'ambiente tra scadenza di termini e pronuncia sulla compatibilità ambientale*, in *Cass. Pen.*, 1989, 1720; D'AGOSTINO, *Rapporti fra l'art. 1 sexies, l. 8 agosto 1985, n. 431 e la contravvenzione di distruzione o deturpamento di bellezze naturali (art. 734 c.p.)*, in *Riv. giur. ed.*, 1991, II, 75; NOVARESE F., *L'art. 1 sexies della c.d. legge «Galasso»*, *ivi*, 1991, II, 57; ALIBRANDI T. - FERRI P., *I beni cul-*

(1) IL REATO DI PERICOLO TRA LA LEGGE GALASSO ED IL NUOVO TESTO UNICO SUI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI.

La sentenza in rassegna recepisce e conferma i numerosi precedenti conformi che riconoscono nella contravvenzione p. e p. dall'art. 1 *sexies* della l. 8 agosto 1985, n. 431 (1) un reato di pericolo.

Nella fattispecie, l'imputato, andato assolto in primo grado dal reato contestatogli, esperisce ricorso in Cassazione avverso la sentenza di condanna riportata in secondo grado a seguito dell'impugnazione della Procura generale, chiedendone l'annullamento sulla scorta del fatto che la condotta attuata non sarebbe stata idonea a causare l'evento pericoloso di alterazione del luogo soggetto a vincolo, evento integrante il reato *de quo*.

Il ricorso è rigettato dalla Suprema Corte che conferma i motivi di gravame fatti valere dal Procuratore Generale presso la Corte d'appello di Perugia. Quel requirente, in omaggio all'unanime giurisprudenza (2), assumeva correttamente che la contravvenzione addebitata all'imputato è reato di pericolo. Ma non qualificava, a differenza dei giudici di Cassazione, il pericolo come astratto o presunto, e però configurantesi ogni qualvolta sia violato il precetto che impone il rilascio del provvedimento amministrativo, a prescindere dall'indagine sia sul pericolo sia sul danno concretamente patito dall'ambiente.

Per la verità è da dire che, a fronte della netta presa di posizione della giurisprudenza in merito alla natura del reato *de quo*, la norma in oggetto aveva sollevato non poche critiche da parte della dottrina (3). L'art. 1 *sexies*, infatti, sia per la definizione della fattispecie penale, sia *quoad poenam* si avvaleva del rinvio all'art. 20 della l. 28 febbraio 1985, n. 47 (4). Solo una volta interpretata la norma cui si rinvia, poteva stabilirsi la natura del reato, e verificarne la consumazione, con la conseguente attuazione della pretesa punitiva dell'ordinamento.

La normativa di cui alla citata legge «Galasso» è stata ora formalmente abrogata dall'art. 166, d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 490 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali ed ambientali) (5).

La sentenza che si annota, ancorché successiva alla promulgazione ed all'entrata in vigore del Testo Unico citato, si riporta tuttavia all'art. 1 *sexies* della legge «Galasso»; e ciò perché è da ritenersi ch'esso nella sua sostanza sia contenuto nell'art. 163 del nuovo Testo Unico, il quale con questa norma rinvia espressamente alla disposizione abrogata. La nuova normativa, pur continuando ad utilizzare la formula del rinvio all'art. 20, l. 28 febbraio 1985, n. 47, sotto il profilo sanzionatorio, propone un autonomo nucleo precettivo, sancendo che a quelle pene è sottoposto chi, senza la pre-

*turali ed ambientali*, Milano, 1995, 689; DELL'ANNO P., *Manuale di diritto ambientale*, Padova, 1995, 495.

(4) L. 28 febbraio 1985, n. 47, Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie. Pubblicata in *G.U.* 2 marzo 1985, n. 53.

(5) Pubblicato in *G.U.* 27 dicembre 1999, n. 302 ed entrato in vigore l'11 gennaio 2000, a norma dell'art. 1 della legge delega 8 ottobre 1997, n. 352.

È da ricordare che fino all'entrata in vigore della legge «Galasso», l'unica norma deputata a fornire tutela penale alle bellezze naturali era l'art. 734 c.p., il quale stabilisce che «chiunque distrugge o altera bellezze naturali dei luoghi soggetti a speciale protezione dell'autorità è punito con l'ammenda da due a dodici milioni di lire». Pacificamente si riteneva che la contravvenzione prevista da questa norma potesse concorrere con il reato di cui all'art. 1 *sexies* della legge «Galasso» (vedi, in tal senso, Cass. Sez. III pen., 30 novembre 1988, Poletto, in *Cass. Pen.*, 1989, 2062). Ed allo stato deve ritenersi ch'essa possa concorrere con il reato di cui all'art. 163 della citata normativa. Entrambe le norme speciali, comunque, rinviano alla pena più grave prevista all'art. 20, l. 28 febbraio 1985, n. 47.

scritta autorizzazione od in difformità da essa, esegue lavori di qualsiasi genere su beni ambientali. A fronte di tale precetto, pur premessa la coincidenza sostanziale delle norme omologhe della vecchia e della nuova disciplina (la quale ultima, nella sua natura di Testo Unico, è deputata ad accogliere in un unico *corpus* varie disposizioni contenute in atti normativi diversi) la S.C., ispirata al principio del *Tempus regit actum*, non ha citato espressamente nella sentenza in oggetto le nuove disposizioni del Testo Unico, che meno offrono il fianco a rilievi critici, per lo meno sotto il profilo del precetto.

Per la comminazione della pena, come accennato, anche la nuova normativa denuncia, però, una scarsa determinatezza, riproponendo il generico rinvio all'art. 20 della l. 28 febbraio 1985, n. 47, il quale, come è noto, prevede tre diverse figure di reato. Il legislatore del 1985 ha disatteso l'auspicata specificazione del rinvio, con riferimento ad uno solo dei tre reati previsti; soluzione, questa, che avrebbe, peraltro, risolto annosi problemi di interpretazione.

Va ricordato a tal proposito, che, secondo una parte della giurisprudenza (6), il generico richiamo alle pene stabilite dall'art. 20 deve intendersi riferito a ciascuna delle tre ipotesi (lettere *a*, *b*, *c*) ivi previste, a seconda della sussumibilità dell'intervento nella disciplina da ciascuna di esse stabilita. Sarebbe così accollato all'interprete il non facile compito di crearsi dei parametri di equivalenza tra la tipologia di abusi urbanistici definiti dall'art. 20 e la fattispecie di illecito paesistico, senza i quali non si potrebbe individuare quale delle tre previsioni sanzionatorie andrebbe di volta in volta applicata.

La giurisprudenza maggioritaria (7), come quella ora in rassegna, ha ritenuto applicabile, in tema di tutela del paesaggio, la sola ipotesi prevista dalla lett. *c*) unica delle tre disposizioni a prevedere il richiamo espresso alle ipotesi di interventi edilizi nelle zone sottoposte a vincolo paesistico ed ambientale, effettuati in variazione essenziale, in totale difformità, od in assenza della concessione.

Ciò che preme sottolineare è che tanto al nuovo Testo Unico, quanto alla precedente normativa in esso accolta, è sottesa la medesima *ratio legis*, cioè la volontà del legislatore di sottoporre qualunque intervento antropico alla previa autorizzazione, per prevenire attività intrinsecamente capaci di comportare modificazioni ambientali.

Nella fattispecie in esame, nonostante il ricorrente deduca che dagli atti non risulta essere avvenuto nessun mutamento sostanziale del territorio, la S.C. rileva, di contro, che è provato in atti che la sua condotta integra un'attività idonea (sostituzione di terra ivi esistente con breccia e detriti, e sradicamento alberi) alla modificazione della zona soggetta a vincolo, in assenza di autorizzazione da parte dell'Autorità preposta alla tutela del vincolo stesso.

Conformemente alle precedenti statuizioni (8), bene la S.C. rigetta il ricorso *de quo*. La contravvenzione di cui all'art. 1 *sexies*, l. 8 agosto 1985, n. 431, ora confluita in art. 163, Testo Unico, non è esclusa, infatti, dalla mancanza di una edificazione in senso stretto (9). A tal proposito giova ricordare che

l'art. 1, l. 28 gennaio 1977, n. 10 (10), il quale sancisce la regola generale dell'assoggettamento a concessione di ogni attività comportante trasformazione edilizia ed urbanistica del suolo, estende le sue previsioni a tutte quelle attività consistenti in una modificazione dello stato materiale e della conformazione del suolo, per adattarlo in modo durevole ad un impiego diverso da quello che gli è proprio in relazione alla sua condizione naturale ed alla sua qualificazione giuridica.

Conforta questa tesi la riformulazione della norma operata dal legislatore nel nuovo Testo Unico, in cui la disposizione fa espresso riferimento a «lavori di qualsiasi genere».

La stessa Corte costituzionale (11) avalla la sottoposizione a sanzione penale anche delle sole modifiche o alterazioni attuate mediante opere non autorizzate, indipendentemente dalla presenza e dall'entità di un danno paesistico concretamente sussistente, riconoscendo nella contravvenzione *de quo* un reato di pericolo, e specificando che il vincolo posto su certe parti del territorio nazionale ha una funzione prodromica al suo governo.

E la giurisprudenza della Suprema Corte (12) ha, di conseguenza, seguito un indirizzo costante, uniformandosi sia ai suoi precedenti, sia all'interpretazione data dal Giudice delle leggi, e, quindi, affermando una tutela penale che si attua, secondo lo schema del reato di pericolo, ancor prima che sia arrecato danno al bene protetto, in presenza di una situazione di mero pericolo, causata dall'intervento antropico effettuato in mancanza dell'autorizzazione amministrativa, o in difformità da questa.

*Nulla quaestio* fin quando si tratta di stabilire che la tutela penale del bene paesistico debba essere, con le parole della Consulta, prodromica al danno e quindi sanzionata tramite un reato di pericolo, riconosciuto nella norma di cui all'art. 1 *sexies*, legge «Galasso», ora art. 163 del Testo Unico.

Ma è da ricordare che la distinzione operata all'interno dei reati di pericolo fra il pericolo astratto e il pericolo concreto è questione spinosa e da tempo dibattuta in dottrina (13). Infatti, qualora dovesse accogliersi la distinzione prospettata, l'art. 1 *sexies* citato, ed ancor più chiaramente l'art. 163 del Testo Unico, individuerrebbe verosimilmente un reato di pericolo astratto, in cui il fatto tipico di reato è di per sé pericoloso, tant'è vero che il legislatore lo tipicizza nella norma stabilendo *iuris et de iure* che a quello si accompagna la messa in pericolo di un dato bene giuridico (14). Configurando una ipotesi di reato di mera condotta, l'interprete sarebbe dispensato dallo svolgere indagini sulla messa in pericolo, essendo sufficiente il realizzarsi del fatto tipico descritto dalla norma per aversi realizzazione di reato e irrogazione di pena. Al contrario, volendo condividere la tesi di quella giurisprudenza (15) che subordina la configurabilità del reato ad un'indagine sulla possibilità di *vulnus* al bene tutelato, si dovrebbe ricondurre l'art. 1 *sexies* menzionato ad una fattispecie delineante un reato di pericolo concreto in cui la possibilità che si compia l'evento (ovverosia la messa in pericolo) è elemento costitutivo della norma incriminatrice (16), e in cui l'interprete sarebbe inve-

(6) Cass. Sez. III pen., 13 novembre 1995, n. 11085, Romano, in *Riv. giur. ed.*, 1996, I, 403.

(7) Cass. Sez. Un., 15 marzo 1989, Graziani, in *Giust. pen.*, 1990, II, 342; Cass. Sez. III pen., 10 aprile 1987, Di Iorio, in *Cass. pen.*, 1987, 2007; Cass. Sez. III pen., 5 aprile 1989, Vallucci, *ivi*, 1990, I, 1352.

(8) Cass. Sez. VI pen., 24 luglio 1997, n. 8520, Stanzone, in *Cass. Pen.*, 1999, 256.

(9) Per la sussistenza del reato in assenza di una vera e propria attività urbanistica o edilizia, vedi Cass. Sez. III pen., 5 maggio 1992, Ferrero, in *Cass. Pen.*, 1993, 659 e Cass. Sez. III pen., 14 dicembre 1990, Gomarasca, *ivi*, 1992, 1298.

(10) L. 28 gennaio 1977, n. 10, Norme per la edificabilità dei suoli. Pubblicata in *G.U.* 29 gennaio 1977, n. 27.

(11) Corte costituzionale 24 febbraio 1992, n. 67, in *Cons. Stato*, 1992, II, 240.

(12) Cass. Sez. III pen., 30 giugno 1995, n. 10557, Montone, in *Giur. it.*,

1996, II, 396.

(13) In argomento vedi: CANESTRARI S., *Reato di pericolo*, in *Enc. Giur. Treccani*, XXVI, Roma, 1991; GALLO M., *I reati di pericolo*, in *Foro Pen.*, 1969, I; CATALANO E., *Significato e limiti della dogmatica dei reati di pericolo*, Napoli, 1975; FIORE C., *Diritto penale*, Torino, 1993, 182.

(14) Esempio scolastico è l'art. 423 c.p., incendio, in cui alla condotta risponde *de plano* la pena, nella presunzione che l'incendio costituisca un pericolo, ma a tal proposito vedi ANNUNZIATA G., *Il dolo nel delitto di incendio*, in *Foro pen.*, 1961, 227.

(15) Cass. Sez. III pen., 7 maggio 1998, n. 7147, Vassallo, in *Cass. Pen.*, 1999, 2961.

(16) In questo senso è paradigmatico l'art. 422 c.p., strage, in cui al fine di uccidere si compiono atti tali da mettere in pericolo la pubblica incolumità. Laddove quegli atti non siano in grado di costituire un potenziale, seppur minimo, pericolo per il bene tutelato, allora non v'è reato.

stato del compito di accertare caso per caso l'esistenza dell'effettiva messa in pericolo per il tramite di un giudizio di probabilità dato *ex ante* nei confronti di una condotta che, si, ha già manifestato i suoi effetti, ma come se tali effetti finali dovessero ancora verificarsi, secondo il modello della prognosi postuma del Liszt (17).

*Altera quaestio* è se un reato di pericolo astratto così configurato possa dar luogo ad eccezioni di rilevanza costituzionale relativamente agli artt. 25 e 27 Cost. (18). Il legislatore, ricollegando *de plano* alla condotta un pericolo secondo l'*id quod plerumque accidit*, rischia di reprimere la mera disobbedienza ad un precetto da parte dell'agente senza che a questa si accompagni una effettiva messa in pericolo, mancando, cioè, la capacità offensiva, ancorché potenziale, della condotta nei confronti del bene tutelato, ovvero la capacità offensiva reale della stessa condotta nei confronti dell'interesse a che quel bene non sia messo in pericolo, e paventandosi, in tal senso, un eventuale contrasto col principio di necessaria offensività (19).

Comunque appare evidente, a tal proposito, che il ricorso, da parte del legislatore, all'anticipazione della punibilità operata col reato di pericolo astratto è costituzionalmente legittimo nei limiti della necessità di offrire protezione a particolari beni non altrimenti tutelabili. Infatti, là dove oggetto di tutela è un bene collettivo o c.d. *super-individuale*, come l'ambiente, ed in particolare il paesaggio, è chiaro che questo può essere danneggiato solo da condotte molteplici che si ripetono nel tempo, da parte di più agenti. Sarebbe, quindi, impossibile sostenere, e di conseguenza giudizialmente provare, che un'unica condotta di un singolo agente possa provocare un danno o possa mettere in pericolo detto bene.

Nel caso in esame, la sommovimentazione del terreno in un'area di mille metri quadrati non può di per sé causare un rilevante nocumento al territorio nazionale vincolato. Per questo si rende necessario che la tutela del bene paesistico debba per forza avvenire per il tramite del ricorso allo schema del reato di pericolo astratto, incriminando, così, condotte ritenute in sé pericolose, a prescindere dalla prova di una concreta esposizione a rischio.

E in virtù di tali premesse, il momento consumativo del reato andrà individuato nella lesione non al bene, ma all'interesse del soggetto passivo, lo Stato, a che quel bene non sia neanche messo in pericolo, considerandosi detto interesse come il rapporto intercorrente tra ogni soggetto passivo del reato ed il relativo bene materiale offeso, poiché il nostro ordinamento non prende mai in considerazione il bene in quanto tale, cioè avulso dal suo titolare (20).

A conclusione possiamo dire che, a seguito dell'entrata in vigore del nuovo Testo Unico abrogante la disciplina prevista dalla legge «Galasso», nulla ci autorizza a ritenere la fattispecie delineata dall'art. 163 di natura diversa dalla norma omologa, la quale nella previgente normativa era deputata a

fornire protezione penale al bene paesistico. Nulla ci autorizza né dal punto di vista della forma, perché, come accennato, il Testo Unico richiama le disposizioni della legge «Galasso» (ed a dimostrazione di ciò, anche l'interpretazione della norma delinea inequivocabilmente una fattispecie di reato di pericolo) né, e principalmente, della sostanza, poiché nessuna ragione osta a che la norma di cui all'art. 163 sia sottesa alla medesima esigenza antecedentemente sancita dalla legge «Galasso». Non si dimentichi che la Costituzione, al suo art. 9, pone tra i valori primari da proteggere, il paesaggio, che rappresenta non solo un bene estetico ed un valore culturale, ma una parte fondamentale del patrimonio collettivo, tanto da meritare una tutela penale che anticipa alla messa in pericolo la potestà punitiva statale.

Gianluca Bocci

\*

Cass. Sez. III Pen. - 23-2-2000, n. 2110 - Avitabile, pres.; Postiglione, est.; Gerace, P.M. (conf.) - P.R. c. Terrile. (*Annulla con rinvio Pret. Genova 9 gennaio 1998*)

**Sanità pubblica - Rifiuti - Stoccaggio provvisorio non autorizzato di rifiuti pericolosi - Vecchia disciplina di cui al d.p.r. 915 del 1982 e nuova disciplina di cui al d.lgs. 22 del 1997 - Reato - Sussistenza - Nesso di continuità sostanziale dell'illecito tra le due normative.** (D.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, artt. 51, 6, lett. m); d.p.r. 10 settembre 1982, n. 915, artt. 26, 16)

*Il deposito temporaneo di rifiuti pericolosi senza autorizzazione (nella specie cinque accumulatori al piombo esausti) era già contemplato quale reato della normativa di cui al d.p.r. 915/1982 e pertanto non deve ritenersi introdotto ex novo in seguito all'entrata in vigore del d.lgs. 22/1997, sicché esiste una continuità sostanziale dell'illecito (1).*

(*Omissis*). - Il Pretore di Genova, con sentenza del 19 gennaio 1998, assolveva Terrile Giovanna dal reato di cui agli artt. 16 e 26 d.p.r. 915/82, in relazione allo stoccaggio presso l'area adiacente all'oleificio Capurro Leo & C., di cinque accumulatori di piombo esausti, in assenza di autorizzazione, come accertato in Avegno il 15 settembre 1995.

Il Procuratore della Repubblica presso la Pretura circondariale di Genova ha proposto ricorso per cassazione per violazione di legge, in quanto il fatto contestato era punibile anche in base al d.p.r. 915/82 e la nuova normativa *ex lege* 22/97 avrebbe confermato la sanzione penale per il deposito temporaneo (*ex art. 51, comma 2*), nonostante la esplicita abrogazione del d.p.r. 915/82 [*ex art. 56 lett. b*]).

Il ricorso è fondato.

Il d.lgs. n. 22 del 1997 ha introdotto per il deposito temporaneo di rifiuti, nel luogo di produzione, una esclusione della penale responsabilità, a certe condizioni, precisate nell'art. 6, lett. m).

Ma lo stesso provvedimento legislativo n. 22/97 punisce con l'art. 51, 2° comma i titolari di imprese ed enti, che abbandonano o depositano in modo incontrollato i propri rifiuti anche presso il luogo di produzione non osservando le condizioni di cui all'art. 6, punto m).

Il Pretore di Genova ha certamente errato, in via di principio, allorché ha affermato che la disciplina del deposito temporaneo di rifiuti pericolosi senza autorizzazione non era contemplata dal d.p.r. 915/82 quale reato, che sarebbe stato introdotto solo con il d.lgs. 22/97.

Al contrario esiste una continuità sostanziale dell'illecito tra le due normative anche se è vero che il deposito incontrollato oggi è sanzionato in modo diretto con una specifica previsione del d.lgs. 22/97, mentre nel d.p.r. rientrava nel concetto generale di smaltimento senza autorizzazione *ex artt. 16 e 26* (stoccaggio rifiuti pericolosi senza autorizzazione).

Con questi chiarimenti, la sentenza impugnata va annullata per un nuovo esame, onde definire se esistono i presupposti enunciati dall'art. 6, punto m) legge 22/97 per la eventuale esclusione della responsabilità. (*Omissis*)

(17) LISZT VON F., *Lehrbuch des deutschen Strafrechts*, Berlino, 1905, 210.

(18) Corte costituzionale 24 luglio 1995, n. 360, in *G.U.*, Prima serie speciale, 16 agosto 1995, n. 34, e in *Foro it.*, 1995, I, 3083.

In verità, in vigenza della legge «Galasso», sempre a causa dell'indeterminatezza del precetto e della sanzione ivi previsti in art. 1 *sexies*, sorsero dubbi di legittimità costituzionale di questa norma, sottoposti al vaglio della Corte costituzionale. La Corte prima, con ordinanza 19 ottobre 1988, n. 983 (in *Giur. cost.*, 1988, I, 4641), ha restituito la questione al Giudice *a quo* per una nuova verifica dei dubbi sollevati alla luce dell'orientamento giurisprudenziale nel frattempo consolidatosi, ritenendo spettasse all'interprete tentare di individuare quali siano le violazioni penalmente rilevanti della legge «Galasso», sanzionate dall'art. 1 *sexies*. Successivamente lo stesso Giudice delle leggi, con decisione 24 febbraio 1992, n. 67 (in *Cons. Stato*, 1992, II, 240), ha dichiarato infondato il prospettato conflitto della norma denunciata con riferimento all'art. 3 Cost.

(19) GALLO M., cit., 9.

(20) Per il reato di pericolo come lesione all'interesse a che il bene non sia posto a rischio, vedi, per tutti, ANTONISEI F., a cura di Conti L., *Manuale di diritto penale*, Milano, 2000, 204.



## (1) SUL DEPOSITO TEMPORANEO DI RIFIUTI PERICOLOSI.

La tematica del deposito temporaneo ed in generale la regolamentazione giuridica dei rifiuti è stata modificata dal d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, generalmente noto come «decreto Ronchi», che ha innovato il regime previgente fondato sulla normativa contenuta nel d.p.r. 10 settembre 1982, n. 915 (1), dando così luogo a problemi di rapporti fra le due discipline e sollevando dubbi di natura interpretativa e applicativa, soprattutto in relazione alla tematica della successione della legge penale nel tempo.

Per una breve e sommaria ricognizione del panorama legislativo in materia di rifiuti, occorre ricordare che in Italia la tutela normativa del settore è sorta proprio nel 1982 con il citato d.p.r. n. 915, con il quale sono state recepite ed attuate le prime due direttive CEE, ossia le direttive n. 75/442 e n. 78/319 (2). Il decreto in parola ha subito nel tempo numerose integrazioni e modifiche apportate da altre leggi che hanno contribuito a creare un quadro normativo non lineare e talvolta contraddittorio anche sotto il profilo dell'attuazione e dell'interpretazione.

Pertanto, al fine di risolvere le questioni insorte per l'applicazione del menzionato d.p.r. del 1982, e per ristrutturare organicamente il sistema della gestione dei rifiuti in conformità con gli obiettivi fissati in sede comunitaria, si è giunti all'adozione del d.lgs. n. 22 del 1997.

Quest'ultimo intervento rappresenta una svolta fondamentale nel campo della disciplina dei rifiuti: si modifica l'intero assetto normativo ed in particolare si evidenzia il diverso angolo prospettico da cui muovono i due filoni legislativi per fronteggiare l'inquinamento da rifiuti.

La nuova disciplina non è infatti incardinata come in passato sullo smaltimento degli stessi, bensì sulla loro gestione e, in conformità con le direttive comunitarie, risponde alla *ratio* di ridurre la quantità complessiva di rifiuti prodotti a favore di tecnologie di gestione degli stessi orientate al recupero, al riutilizzo e al riciclo.

La normativa del 1997, pur presentando aspetti positivi (3), ha però sollevato problemi interpretativi e attuativi, dipendenti soprattutto dalla necessità di operare frequenti rinvii a disposizioni di dettaglio.

Tra l'altro, solo una parte dei rinvii è stata adottata ed ancor oggi si dubita dell'effettiva completa operatività del nuovo decreto (4).

Occorre poi rammentare che in base all'art. 56 del c.d. decreto Ronchi, risulta abrogata completamente la precedente normativa di cui al d.p.r. n. 915/82, nonché le altre leggi, mentre in base all'art. 57 molte di queste norme risultano ancora in vigore poiché sono stati emanati i decreti di attuazione ivi previsti.

Di talché affiora il problema, affrontato anche in giurisprudenza, di individuare la norma che disciplina la materia, pur atteso il meccanismo prescelto dal legislatore nei citati artt. 56 e 57.

Di uno di tali casi si occupa la pronuncia in rassegna della Suprema Corte, che annulla con rinvio la sentenza del Pretore di Genova in base alla quale l'imputata veniva

assolta dal reato di cui agli artt. 16 e 26 del d.p.r. n. 915/1982 in quanto il fatto contestato, stoccaggio senza autorizzazione nel luogo di produzione di cinque accumulatori al piombo esausti, non era considerato punibile ai sensi della citata normativa.

L'errore in cui è incorso il giudice del merito, veniva individuato nell'affermazione secondo cui la disciplina del deposito temporaneo di rifiuti pericolosi non era prevista quale reato dal d.p.r. 915/82 che sarebbe stato invece introdotto solo con il d.lgs. 22/97.

Al contrario i giudici di legittimità sostengono l'esistenza di una continuità sostanziale dell'illecito nelle due discipline, ove però riceve una diversa connotazione giuridico sanzionatoria. Il deposito incontrollato è infatti sanzionato dal legislatore del 1997 in modo diretto con una previsione specifica, mentre il decreto del 1982 lo includeva nel concetto generale di smaltimento senza autorizzazione ex artt. 16 e 26, configurandosi pertanto come stoccaggio di rifiuti pericolosi senza autorizzazione.

L'orientamento espresso dalla Suprema Corte nel caso di specie è in linea con altre pronunce che, similmente alla sentenza in epigrafe, confermano la penale illiceità della condotta *de qua*, in quanto vecchia e nuova disciplina risultano legate da un nesso di continuità riconducibile al fenomeno della successione di norme penali nel tempo.

In termini più precisi, si sostiene che in materia di smaltimento di rifiuti, lo stoccaggio non autorizzato, previsto e punito dagli artt. 16 e 26 del d.p.r. n. 915/82, si configura come tale anche nella nuova disciplina di cui al d.lgs. n. 22/97, in base al combinato disposto degli artt. 28 e 51, 1° co. Lo stoccaggio, inteso come deposito, era invero secondo il d.p.r. del 1982 una fase dell'attività di smaltimento e lo è anche ai sensi del decreto del 1997 che appunto include nelle operazioni di smaltimento anche quella di deposito preliminare (5).

In conclusione, in base alla vecchia disciplina ogni fase dello smaltimento di rifiuti tossico-nocivi era soggetta ad autorizzazione regionale e in caso di inosservanza si concretava la contravvenzione di cui all'art. 26 del d.p.r. n. 915 del 1982. Quest'ultima è confluita nell'art. 51, 1° co. del d.lgs. n. 22 del 1997, sia pure attraverso una più precisa articolazione delle fasi con cui lo smaltimento non autorizzato viene effettuato. Pertanto tra la previgente e la nuova normativa esiste una sorta di continuità assimilabile alla successione di norme penali nel tempo (6).

Quindi, per opinione pressoché unanime della giurisprudenza, si è in presenza di successione tra fattispecie incriminatrici che mantengono il disvalore penale, in quanto la nuova legge, creando nuove incriminazioni, senza abolire quelle precedenti, è soltanto modificativa del precedente regime giuridico. Di talché si tratta non di nuova legge creativa o abolitiva di incriminazioni, di cui al 1° e 2° co. c.p., ma di nuove disposizioni soltanto modificative che introducono un trattamento penale diverso rispetto ad un precedente regime giuridico, che può risolversi *in melius* o *in peius* per il reo. L'ipotesi di legge solo modificativa rientra nell'ambito disciplinatorio del 3° co. dell'art. 2 c.p. che reca in sé la questione relativa all'individuazione della legge più favorevole da applicare al caso concreto.

(1) In dottrina per una disamina dettagliata, vedi POSTIGLIONE A., *Le principali linee di indirizzo della nuova normativa sui rifiuti*, in questa Riv., 1997, 157; SANTOLOCI, *Nasce la nuova legge-quadro sui rifiuti*, *ivi*, 1997, 166.

(2) Per un'analisi del d.p.r. n. 915/82, cfr. GIAMPIETRO, *Rifiuti (smaltimento dei)*, voce dell'*Enc. del diritto*, Milano, 1989, XL, 786 ss.

(3) Cfr., E. NAPOLILLO, *Disciplina giuridica sui rifiuti e violazioni di obblighi sanzionati penalmente*, in questa Riv., 1999, 362 e ss., nota a commento di Cass. Sez. III, 13 gennaio 1999, n. 282, Facchi.

(4) STIVALA S., *Decreto Ronchi e responsabilità pen.: il sistema sanzionatorio*, in *Ambiente e sicurezza*, 1999, 94; VOLPE A., *La gestione dei rifiuti nella nuova disciplina del decreto Ronchi*, in questa Riv., 1998, 488.

(5) Cass. Sez. III Pen., 19 febbraio 1999, n. 4007, ric. P.M. in proc. Frascio, 213.272, in *Mass. Pen.*, 2000, 97; Cass. Sez. III Pen., 24 ottobre 1990, n. 15534, ric. Mora, 185.847, in *Mass. Pen.*, 1992, 270.

(6) Cass. Sez. III Pen., 10 novembre 1998, n. 13577, ric. P.M. in proc. Busi, 212.545, in *Mass. Pen.*, 2000, 34.

Il principio di irretroattività della legge nel c.p. è sancito in senso relativo: infatti, l'art. 2 c.p. prevede numerose eccezioni che si ispirano ad un altro principio basilare, quale è quello invece della retroattività della legge più favorevole al reo, che costituisce, sul piano sostanziale, una deroga al canone del «*tempus regit actum*» prevista dal 3° co. dell'art. 2 c.p. che estende l'efficacia della legge a fatti o rapporti sorti prima che la medesima sia entrata in vigore.

La tematica dell'applicabilità allo stoccaggio provvisorio abusivo di rifiuti tossici e nocivi della sanzione prevista per il deposito incontrollato ha registrato numerosi contributi dottrinali (7) e la questione della legge più favorevole è stata trattata in giurisprudenza.

Secondo una pronuncia della Suprema Corte, a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. del 1997, lo stoccaggio provvisorio di rifiuti tossico-nocivi, effettuato senza autorizzazione, all'interno dell'insediamento che li ha prodotti in attesa di essere smaltiti, già punito dall'art. 26 d.p.r. n. 915 del 1982, costituisce un «deposito temporaneo» di rifiuti [art. 6, 1° co., lett. m)]. Se lo stoccaggio è cessato prima dell'entrata in vigore della nuova normativa, i giudici di legittimità ritengono non applicabile la disciplina sul «deposito temporaneo», bensì quella sul «deposito incontrollato» dei rifiuti pericolosi. Nella fattispecie, si è comunque applicata, ai sensi dell'art. 2, 3° co., c.p., la sanzione prevista dall'art. 26 d.p.r. 915/82 che è meno grave di quella prevista dall'art. 51, 2° co. d.lgs. 22/97 (8).

Pertanto, la decisione in rassegna dà corretto riscontro ai principi relativi alla previsione di nuove disposizioni solo modificative e quindi se la nuova legge è favorevole essa ha efficacia retroattiva, mentre nel caso di nuova legge sfavorevole si applica quella precedente e la nuova legge è irretroattiva. La deroga risponde alla *ratio* garantista di non far incidere sull'autore del fatto una valutazione più severa di quella del tempo in cui fu commesso il reato.

Silvia Battistini

(7) In dottrina cfr. S. D'ANGIULLI, *Come cambia il deposito temporaneo*, in *Ambiente*, 1998, 63; AMENDOLA, *Deposito temporaneo di rifiuti: l'affare si complica*, in *Ambiente*, 1998, 215; F. GIAMPIETRO e S. D'ANGIULLI, *Stoccaggio e deposito temporaneo quali differenze?*, in *Ambiente*, 1997, 259; MUCCIARELLI, *Rifiuti (reati relativi)*, voce del *Digesto Pen.*, Torino, 1997, 282.

(8) Cass. Sez. III Pen., 15 luglio 1997, ric. Ciarcia, in *Foro it.*, 1998, II, 530, con notazione di richiami di V. PAONE.

\*

Corte d'app. Firenze, Sez. III Pen. - 26-2-2001.

**Sanità pubblica - Rifiuti - Gestione discarica abusiva - Reato permanente - Cessazione della permanenza - D.p.r. n. 915/82 - D.lgs. n. 22/97.**

*Il reato di gestione di una discarica, sotto il vigore del d.p.r. 915/82 era un reato permanente: la permanenza cessava con il conseguimento dell'autorizzazione, con la chiusura della discarica o, per motivi processuali, con il termine finale indicato nel capo di imputazione. Per la disattivazione era sufficiente che cessasse l'attività e venisse meno l'organizzazione preposta all'esercizio della discarica; la bonifica non era richiesta perché, secondo la configurazione del reato nella disciplina previgente, ateneva agli effetti del reato (1).*

(Omissis). - FATTO E DIRITTO. - Proponevano ritualmente appello il P.M. e l'imputato. Il primo, relativamente al reato *sub b)*, con i motivi di impugnazione deduceva che l'assunto del primo giudice, secondo cui si sarebbe trattato di semplici acque meteoriche, era contraddetto dai risultati analitici da cui era emerso che le

acque erano gravemente contaminate da sostanze rientranti tra quelle pericolose secondo la tabella 5, allegato 5 del d.lgs. 152/99; che il percolato originatosi dal dilavamento della discarica ad opera delle acque meteoriche, fortemente contaminato da elevate concentrazioni di metalli pesanti, si era costantemente riversato sul terreno circostante e da qui nel canale di raccolta circostante il piazzale; che la Suprema Corte aveva affermato che per scarico dovesse intendersi il liquido proveniente dall'insediamento produttivo nella sua totalità, a nulla rilevando che una parte di esso fosse composto di liquidi quali le acque meteoriche; che la sopravvenienza del d.lgs. 152/99 non aveva rilevanza perché si era trattato di uno scarico da insediamento produttivo che coincideva con lo scarico di acque reflue industriali di cui all'art. 59 del d.lgs. cit.; che il riferimento del primo giudice all'art. 29 lett. d) dello stesso decreto non era pertinente e comunque la norma vietava lo scarico qualora vi fosse un pericolo di inquinamento; che la circostanza che lo scarico derivasse non da lavaggio volontario ma da lavaggio naturale non era rilevante: la legislazione in materia conteneva una serie dettagliata di reati puniti anche a titolo di colpa; che il superamento dei limiti tabellari relativamente ai valori di alcuni metalli pesanti era rilevante penalmente alla luce della disposizione dell'art. 59 d.lgs. 152/99, che sanzionava le immissioni occasionali e che doveva essere ritenuta la responsabilità in ordine alla violazione dell'art. 21, primo e terzo comma, legge 319/76, normativa applicabile perché più favorevole.

Pertanto l'appellante chiedeva l'affermazione della penale responsabilità in ordine all'imputazione *sub b)* e la condanna alla pena di giustizia.

L'imputato con i motivi di impugnazione deduceva che secondo l'art. 2, comma sesto, d.p.r. 915/82 le disposizioni dello stesso decreto non erano applicabili ai rifiuti risultanti dal trattamento di risorse minerali; che il comma quinto d.lgs. 22/97 obbligava i soggetti che in base alle leggi vigenti in precedenza erano esclusi dal regime dei rifiuti a conformarsi alla nuova normativa entro il 30 giugno 1999, che quindi l'obbligo di munirsi di autorizzazione era sorto il 30 giugno 1999; che, secondo la giurisprudenza, il reato di gestione di discarica non poteva consistere nel mero mantenimento della discarica da altri realizzata in assenza di qualsiasi partecipazione attiva; che, come aveva riconosciuto il primo giudice, XX da quando era divenuto amministratore delegato non aveva attivato né in alcun modo movimentato la discarica; che inoltre per la gestione era necessaria una organizzazione sia pure rudimentale, assente nel caso di specie; che non l'imputato ma il consiglio di amministrazione della società avevano *ab initio* delegati tutti i poteri relativi al rispetto della normativa ambientale a XY; che il primo giudice aveva ritenuto l'ingerenza di XX basandosi su dichiarazioni inutilizzabili e comunque mal interpretando le dichiarazioni stesse; che, quanto alle statuizioni civili, la P.C. non aveva adempiuto l'onere incombentegli di provare almeno la potenzialità dannosa del fatto; che doveva essere eliminata la condizione apposta alla sospensione condizionale della pena, perché l'attività a cui il beneficio era subordinato era generica e perché comunque era dipendente da un *facere* di terzi, e che la pena doveva essere ridotta. Pertanto, l'appellante chiedeva in tesi l'assoluzione con la formula di giustizia e il rigetto delle domande della P.C. e, in ipotesi, la riduzione della pena al minimo e l'eliminazione della condizione apposta al beneficio della sospensione condizionale.

All'odierno dibattimento, dopo la relazione della causa, il P.G. e il difensore dell'imputato prendevano le conclusioni sopra riportate.

La Corte osserva quanto segue.

In ordine all'appello del P.M. va rilevato che l'art. 59 d.lgs. 152/99 punisce lo scarico delle acque reflue industriali. Queste sono definite all'art. 2 lett. b) come «qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici in cui si svolgono attività commerciali o industriali, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento». È indubbio che nel caso di specie non può parlarsi di acque reflue industriali perché non si può in alcun modo ritenere che le acque provenissero da un edificio in cui si svolgesse un'attività industriale o commerciale, provenendo invece da una discarica in cui non si svolgeva alcuna attività.

L'appellante P.M. ha obiettato che secondo il quinto comma dell'art. 59 citato anche l'immissione occasionale è punita qualora siano superati i valori limite di cui alla tabella 3 dell'allegato 5. In proposito, però, anche a prescindere da altre considerazioni, si deve rilevare che gli sversamenti in questione non potevano qualificarsi come immissioni occasionali, trattandosi di scarichi derivanti dalla discarica in questione in occasione di ogni precipitazione

atmosfera e perciò connotati dalla continuità nel senso della ripetitività nel tempo, anche se non erano interrotti bensì saltuari, caratteristica quest'ultima che molti scarichi presentano. In altri termini, le immissioni che si verificavano nel caso in esame erano da definirsi scarichi ai sensi dell'art. 2 lett. *bb*) d.lgs. 152/99: come ha rilevato anche il primo giudice, semmai potrebbe sussistere il dubbio se esse non fossero da considerare un *tertium genus* non soggetto a sanzione di alcun genere.

Pertanto la condotta omissiva dell'imputato non costituisce più reato ai sensi della legge sopravvenuta e perciò si deve confermare la sentenza impugnata, quanto al reato *sub b*).

In ordine al reato *sub a*), sono assorbenti le seguenti considerazioni.

Il reato di gestione di una discarica, sotto il vigore del d.p.r. 915/82, secondo la costante giurisprudenza di legittimità e quella di questa stessa Corte, era un reato permanente: la permanenza cessava con il conseguimento dell'autorizzazione, con la chiusura della discarica o, per motivi processuali, con il termine finale indicato nel capo di imputazione (tra le altre è in tal senso anche la sentenza citata dal primo giudice: Cass. Sez. III, 11 aprile 1997, n. 4013, Vasco, secondo cui per l'attività di gestione occorre una rudimentale organizzazione di persone e cose e la permanenza cessa con la chiusura o la disattivazione o la sentenza di primo grado). Nel caso di specie si deve ritenere che la permanenza sia cessata nel 1994, quando sono cessati i conferimenti e qualsiasi attività, circostanza quest'ultima pacifica anche secondo quanto ha ritenuto in fatto il giudice di primo grado. In diritto la chiara e pregevole motivazione della sentenza impugnata non è condivisibile, alla luce di tutta la giurisprudenza suddetta, nel punto secondo cui la permanenza sarebbe cessata con la «chiusura e disattivazione della discarica previa bonifica della stessa». Per la disattivazione era sufficiente che cessasse l'attività e venisse meno l'organizzazione preposta all'esercizio della discarica; la bonifica non era richiesta perché, secondo la configurazione del reato nella disciplina previgente, atteneva agli effetti del reato.

Non è necessario stabilire se il d.lgs. 22/1997 abbia innovato la materia, dando all'art. 6 lett. *d*), una definizione di gestione in cui è compreso «il controllo delle discariche e degli impianti di smaltimento dopo la chiusura», perché, qualora si dovesse ritenere che l'omesso controllo dopo la chiusura integri attualmente il reato di gestione di discarica, alla data del 12 giugno 1998 di cui al capo di imputazione (XX è stato condannato per il periodo 25 giugno 1997-12 giugno 1998) non era ancora scaduto il termine entro cui andava richiesta l'autorizzazione ai sensi dell'art. 57, quinto comma e successive modifiche.

Pertanto l'imputato deve essere assolto dal reato di cui al capo *a*) perché la gestione della discarica senza autorizzazione non sussiste con riferimento al periodo indicato nell'imputazione.

In conseguenza vengono meno anche le statuizioni civili della sentenza e sono superate le richieste avanzate in via subordinata.

La sentenza impugnata resta ferma solo per ciò che attiene all'assoluzione dal reato *sub b*). (*Omissis*)

#### (1) DISCARICA ABUSIVA E SMALTIMENTO DI RIFIUTI.

La Sentenza della Corte d'appello di Firenze riforma parzialmente la sentenza del Tribunale di Grosseto emessa in data 23 marzo 2000, già oggetto di commento in questa rivista, con cui un soggetto veniva ritenuto responsabile e conseguentemente condannato per il reato di gestione di discarica non autorizzata di rifiuti pericolosi (art. 51, comma 3, d.lgs. n. 22/1997), ma assolto, invece, dal reato di scarico non autorizzato al suolo delle acque di dilavamento provenienti dalla discarica in seguito a precipitazioni atmosferiche (art. 21, commi 1 e 3, legge n. 319/1976) (1). I motivi di impugnazione sollevano due questioni interessanti:

1. - La prima, relativa all'individuazione di un rapporto di successione tra le fattispecie di reato contemplate nell'art. 21 della legge n. 319/1976 e nell'art. 59 del d.lgs. n. 52/1999, con particolare riferimento al fatto oggetto del giudizio, ossia all'ipotesi di dilavamento di discarica ad opera delle acque meteoriche e versamento delle sostanze inquinanti ivi contenute in seguito alle precipitazioni atmosferiche.

2. - La seconda, relativa all'individuazione del momento di cessazione della permanenza del reato di gestione di discarica abusiva di rifiuti e dei suoi effetti sulla responsabilità del gestore sopravvenuto al momento della consumazione dell'illecito.

La risposta al primo quesito sembrerebbe essere già offerta dalla normativa vigente che esclude l'applicabilità al caso di specie dell'art. 59. L'avvenuta abrogazione della legge n. 319/1976 ad opera del d.lgs. n. 52/1999 (art. 63) e la conseguente abolizione di tutte le fattispecie di reato ivi previste fa sì che il fatto ritenuto illecito per la previgente normativa e lecito per quella nuova non costituisca più reato, con conseguente esplicazione degli effetti assolutivi *ex art. 2*, comma 2, c.p., secondo cui «nessuno può essere punito per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce reato; e, se vi è stata condanna, ne cessano l'esecuzione e gli effetti penali». È tuttavia doveroso un confronto tra le due fattispecie per verificare se trattasi effettivamente di *abolitio criminis* o di successione di leggi penali nel tempo *ex art. 2*, comma 3, c.p. Mentre l'art. 21, comma 1, della legge n. 319/1976, abrogato dal d.lgs. n. 52/1999, puniva «Chiunque apre o comunque effettua nuovi scarichi nelle acque indicate nell'art. 1 della presente legge, sul suolo o nel sottosuolo, senza aver richiesto la prescritta autorizzazione, ovvero continua ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata negata o revocata», l'art. 59, primo comma, del d.lgs. n. 52/1999 tuttora vigente, punisce «Chiunque apre o comunque effettua nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, ovvero continua ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata». Nonostante l'identità della condotta (per entrambe costituita dall'apertura, dall'effettuazione, dalla continuazione e dal mantenimento dello scarico) e il comune presupposto oggettivo rappresentato dalla mancata richiesta della prescritta autorizzazione, le due fattispecie divergono per l'oggetto materiale della condotta costituito nella seconda dalle acque reflue industriali. Gran parte del dettato dell'art. 59 fonda la rilevanza penale delle condotte rappresentate sul presupposto che oggetto dello scarico siano appunto le acque reflue industriali (vedere fattispecie previste ai commi 1, 2, 3, 4 e 5), definite dall'art. 2, lett. *b*) del decreto citato come «qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici od installazioni in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento». Diversa è, pertanto, la fonte dello scarico che nelle fattispecie descritte dall'art. 59 è rappresentata dal luogo in cui si svolge un'attività industriale o commerciale e non da un luogo inattivo o inerte, quale era la discarica in oggetto. Alla luce della novella in materia di tutela delle acque, la condotta omissiva dell'imputato, consistita nella mancata richiesta di autorizzazione nel momento in cui era amministratore delegato della discarica, non costituirebbe più reato secondo il giudicante.

Tuttavia, su un piano meramente oggettivo, la condotta realizzata non è esente da un giudizio di rilevanza

(1) La sentenza del Tribunale di Grosseto è stata già commentata da

questo Autore e riportata in questa Riv., 2002, 131.

penale e l'illecito permarrrebbe nonostante il mutamento di un elemento materiale. In primo luogo trattasi comunque di uno scarico, essendovi stata un'immissione di acque sul suolo, secondo la definizione data dall'art. 2, lett. *bb*) per cui è scarico l'immissione diretta tramite condotta di acque reflue liquide, semiliquide e comunque convogliabili nelle acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione. L'art. 29, comma 1, fa espresso divieto dello scarico sul suolo, ponendo tra le tante eccezioni al divieto quella degli scarichi di acque meteoriche convogliate in reti fognarie separate [lett. *e*] aggiunta al d.lgs. n. 152/1999 dall'art. 10, d.lgs. 18 agosto 2000, n. 258]. Se non si ravvisasse detto convogliamento l'eccezione non sussisterebbe e si ricadrebbe nel divieto. L'art. 59, comma 8, punisce con l'arresto fino a tre anni «Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 29 e 30». Il tenore del precetto è ampio, tanto da includere anche ipotesi di scarico occasionale e non sistematico, condotte non del tutto penalmente irrilevanti secondo i giudici di merito. Su un piano soggettivo, la natura contravvenzionale del reato non escluderebbe la punibilità per colpa del gestore della discarica, seppure delegato, tanto da lasciare ipotizzare una responsabilità a suo carico sotto il profilo della negligenza nell'adozione delle misure precauzionali. Ne consegue che la permanenza dell'illecito penale meglio configura un'ipotesi di successione di leggi penali nel tempo piuttosto che una vera *abolitio criminis*, con conseguente applicazione del principio del *favor rei* di cui all'art. 2, comma 3, c.p.

Quanto alla seconda questione sollevata, circa l'individuazione del momento di cessazione della permanenza del reato di gestione di discarica abusiva di rifiuti e degli effetti della cessazione sulla responsabilità del gestore sopravvenuto, la giurisprudenza è incline a riconoscere tale momento nel conseguimento dell'autorizzazione, nella chiusura della discarica o nel termine finale indicato nel capo di imputazione (2). Se si dovesse prendere a riferimento quale momento di cessazione la chiusura della discarica, può accadere che il reato sia stato già consumato quando un altro soggetto sia nominato amministratore, con la conseguenza che lo stesso non risponderebbe di fatti pregressi non imputabili alla sua condotta. Senonché, l'art. 2, lett. *d*), del d.lgs. n. 22/1997 offre una definizione ampia di gestione comprensiva delle attività di raccolta, di trasporto, di recupero, di smaltimento dei rifiuti, ma anche di controllo di queste operazioni, nonché di controllo delle discariche e degli impianti di smaltimento dopo la chiusura. La previsione di una condotta penalmente rilevante anche dopo la chiusura della discarica comporterebbe una dilatazione della permanenza di detto reato oltre la chiusura e non esimerebbe da responsabilità l'amministratore poi subentrato qualora non provi di aver rilasciato una delega scriminante della propria penale responsabilità ad un terzo. Secondo il più recente orientamento, la delega, per poter agire quale scriminante, deve essere accompagnata dalle seguenti condizioni: *a*) la natura formale ed espressa, ossia una delega scritta; *b*) la natura non occasionale, ma strutturale, nel senso della conformità alle norme statutarie previa adozione secondo le procedure e da parte degli organi competenti;

*c*) la specificità, nel senso di un puntuale contenuto; *d*) la pubblicità; *e*) l'effettivo trasferimento di poteri decisionali in capo al delegato, con l'attribuzione di una completa autonomia di gestione e con piena e completa disponibilità economica; *f*) le dimensioni dell'impresa, tali da giustificare la necessità di decentrare compiti e responsabilità; *g*) la capacità ed idoneità tecnica del soggetto delegato; *h*) l'insussistenza di una richiesta di intervento da parte del delegato; *i*) la mancata conoscenza della negligenza o sopravvenuta inidoneità del delegato; *l*) che l'inquinamento non derivi da cause strutturali dovute ad omissioni di scelte generali; *m*) la natura eccezionale della delega e la necessità di una prova rigorosa della osservanza di tutte le condizioni sopra indicate (3). Ne consegue che per momento di cessazione della permanenza del reato *de quo* deve intendersi un altro e diverso termine. Se si dovesse prendere in considerazione il termine per il conseguimento dell'autorizzazione, fa rilevare la Corte d'appello di Firenze, questo sarebbe stato successivo a quello di accertamento dei fatti di reato, in virtù della proroga inserita all'art. 57, quinto comma, del d.lgs. n. 22/1997, che così dispone: «le attività che in base alle leggi statali e regionali vigenti risultano escluse dal regime dei rifiuti, ivi compreso l'utilizzo dei materiali e delle sostanze individuati nell'allegato 1 al decreto del Ministro dell'ambiente 5 settembre 1994, pubblicato nel Suppl. ord. n. 126 alla G.U. 10 settembre 1994, n. 212, devono conformarsi alle disposizioni del presente decreto entro e non oltre il 30 giugno 1999». La normativa vigente al momento del fatto (anno 1994) era il d.p.r. n. 915/1982 che non era applicato «ai rifiuti risultanti dal trattamento di risorse minerali» [art. 2, comma sesto, lett. *b*)]. Nel caso di specie, le sostanze depositate sul suolo all'interno della discarica erano le scorie della lavorazione della pirite, ma non la pirite in sé che è una risorsa minerale e non un rifiuto e di conseguenza non è oggetto dell'applicazione del decreto Ronchi. Le scorie della lavorazione della pirite, invece, essendo materiali metalliferi e risultato di attività di estrazione, rientrano a pieno titolo tra i rifiuti di cui all'all. A del vigente d.lgs. n. 22/1997, in cui il codice 01 01 si riferisce appunto ai «rifiuti di estrazione di minerali metalliferi». A differenza della legge vigente, il d.p.r. n. 915/1982 non definiva il rifiuto sulla base di un elenco tassativo, così come la normativa in materia di sostanze stupefacenti, ma in senso lato come «qualsiasi sostanza od oggetto derivante da attività umane o da cicli naturali, abbandonato o destinato all'abbandono». L'art. 2 si limitava a fornire una classificazione dei rifiuti in urbani, speciali, tossici e nocivi. Vista la speculare presenza in entrambe le normative di una disposizione di esclusione del regime ai rifiuti risultanti dalla prospezione, estrazione, trattamento ed ammasso di risorse minerali e dallo sfruttamento delle cave» [da un lato l'art. 2, lett. *d*) e dall'altro lato l'art. 8, comma 1, lett. *b*)] e l'applicabilità ciononostante del d.lgs. n. 22/1997 alla pirite per le considerazioni di cui sopra, consegue che questa non era affatto esclusa dall'applicabilità del d.p.r. n. 915/1982, sebbene non espressamente contemplata. Ne deriva che nel caso di specie non è applicabile l'art. 57 del d.lgs. n. 22/1997 con conseguente vigenza dell'ordinario e non prorogato regime autorizzatorio.

Maurizio Mazzi

(2) Cass. Pen., Sez. III, 11 aprile 1997, n. 4013, Vasco, in *Riv. pen.*, 1998, 264, con nota di PAGLIARA P., *Il reato di gestione abusiva di discarica mai ... realizzata: un indirizzo della Cassazione che non persuade.*

(3) Cass. Pen., Sez. III, 17 gennaio 2000, n. 422, Natali, in questa *Riv.*, 2000, 606, con nota di SANTOLOCI M., *Responsabilità penale e deleghe interne aziendali in materia di inquinamento ambientale.*

Trib. Foggia - Sez. Stralcio - 29-11-2001 - Gliatta, giud. un. - Borraccino (avv. Forina, Dello Russo) c. Gilio (avv. Silvestri).

**Proprietà - Distanze legali - Pozzi, cisterne fossi e tubi - Esecuzione di opere per estrarre acque dal sottosuolo - Condizioni.** (C.c., art. 889, 911, 912; r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775, art. 1)

*Chi esegue opere per estrarre acque dal sottosuolo, oltre a rispettare la distanza di cui all'art. 889 c.c., deve astenersi da attività che determinino l'emungimento o la recisione della vena acquifera oggetto dello sfruttamento già in atto, salvo che per l'abbondanza dell'acqua di falda rispetto all'utilizzazione fattane non sussista il pericolo di limitarla o di comprometterla (1).*

(Omissis). - FATTO. - Con atto di citazione notificato il 30 luglio 1990 Borraccino Michele esponeva di essere proprietario di un fondo rustico in agro di San Ferdinando di Puglia alla contrada «Moscatello» nel quale insiste un pozzo di acqua sorgiva della profondità di circa quattro metri. Aggiungeva che a circa 15-20 metri dal pozzo, nel confinante fondo della convenuta, costei aveva profondato altro pozzo, portando il livello della base da 4 ad oltre 8 metri, il che aveva comportato l'immediata cessazione del flusso d'acqua nel pozzo di esso attore, il quale si era trovato nella conseguente impossibilità di irrigare il proprio fondo, investito a vigneto a tendone, con grave pregiudizio per la produzione. Precisava, inoltre, che esso istante era proprietario del pozzo e della zona limitrofa, per averli acquistati, con scrittura privata transattiva del 13 luglio 1974, proprio dalla convenuta che, nella medesima scrittura, si era obbligata a mantenere le distanze legali e a non arrecare danni o impoverimenti di acqua al pozzo di esso attore, in caso di costruzione di altro pozzo nel confinante suo fondo.

Tanto premesso ed esposto, il Borraccino conveniva in giudizio, dinanzi a questo Tribunale la Gilio per sentirla condannare, in applicazione del disposto dell'art. 911 c.c., ad eseguire le opere necessarie per evitare il pregiudizio arrecato, nonché al risarcimento del danno, non avendo gli inviti bonari di chiudere il pozzo sortito alcun effetto. Chiedeva, infine, disporsi tut per accertare quanto lamentato in narrativa, per determinare le opere necessarie ad eliminare il pregiudizio e quantificare il danno subito.

Si costituiva in giudizio la Gilio, con comparsa depositata in Cancelleria, e deduceva che la mancata indicazione degli estremi catastali del fondo si giustificava con il fatto che l'attore godeva semplicemente del possesso del fondo, che assumeva essere terreno demaniale, ubicato a pochi metri dal fiume Ofanto; eccepiva che aveva realizzato il proprio pozzo rispettando le distanze previste dal c.c. e dagli usi, in presenza di un tecnico che si riservava di citare come teste; deduceva, altresì, che la lamentata cessazione del flusso di acqua nel fondo dell'attore era dovuta ad una grave e nota carenza di acqua nella zona e che lo stesso fiume Ofanto, che alimentava gli impianti, si presentava prosciugato ed asciutto; concludeva, infine, per il rigetto della domanda, non avendo essa convenuta agito con dolo o colpa.

Istruita con l'espletamento di una ctu, l'assunzione della prova testimoniale ammessa e la richiesta di una relazione a chiarimenti da parte del ctu, la causa, devoluta alla Sezione Stralcio, è stata trattenuta a sentenza sulle richieste conclusive delle parti in epigrafe trascritte.

DIRITTO. - Assume la Gilio che la domanda attrice si sarebbe dimostrata infondata in quanto essa convenuta, nella realizzazione del pozzo sito nel terreno di sua proprietà, ha rispettato a pieno le distanze legali indicate nell'art. 889 c.c.» (cfr. comparsa conclusoria).

L'espletata istruttoria ha consentito, invece, di accertare la fondatezza della domanda attrice che, pertanto, merita integrale accoglimento.

Ed invero, il rispetto delle distanze legali previsto dall'art. 889, invocato dalla Gilio, è assolutamente irrilevante atteso che la fattispecie di che trattasi trova la sua disciplina non già nella norma richiamata *ex adverso*, bensì nelle previsioni dell'art. 911 c.c., la cui violazione l'attore ha lamentato nell'atto introduttivo del giudizio, in uno alla violazione da parte della convenuta degli obblighi dalla medesima assunto con il patto n. 7 della scrittura privata del 13 luglio 1974.

La Suprema Corte ha più volte avuto modo di chiarire *in subiecta materia* che «L'apertura di nuovi pozzi deve rispettare

non solo la distanza dal confine prescritta dall'art. 889, ma anche l'utilizzazione delle acque del fondo vicino preconstituita dal titolare e tutelata, in modo autonomo, dalla legge che impone di osservare la maggiore distanza che si rende necessaria, in concreto, per evitare che il regime idrico preesistente subisca pregiudizio» (Cass. 82/25). E più esplicitamente «chi esegue opere per estrarre acque dal sottosuolo, oltre a rispettare la distanza di cui all'art. 889 c.c., deve osservare il dettato della norma di cui all'art. 911 c.c., la quale è diretta a tutelare il proprietario del fondo che già usi delle acque di falda accordandogli protezione mediante il divieto, imposto al proprietario del fondo vicino, di eseguire opere che determinano l'emungimento, la rescissione della vena acquifera oggetto dello sfruttamento già in atto» (Cass. 97/7469). Tanto perché «Gli artt. 889 e 891 c.c., da un lato, e l'art. 911 stesso codice, dall'altro, sono preordinati a tutela di interessi diversi. I primi due sono preordinati a regolare la distanza che deve intercorrere tra le opere in essi contemplate e il confine, per assicurare la integrità del contiguo fondo del vicino dai pericoli e dai pregiudizi che possono derivare dalla costruzione e dalla esistenza di esse, con riguardo all'ipotesi che sorgano in prossimità del confine, e ciò secondo una presunzione *iuris et de iure* di danno ricorrente in tutte le norme sulle distanze legali con riguardo alla possibilità di immissioni (infiltrazioni, trasudamenti, ecc.) o di attentati alla stabilità del fondo medesimo. L'art. 911 è inteso, invece, ad impedire l'apertura di sorgenti o l'esecuzione di opere dirette ad estrarre l'acqua dal sottosuolo, che possano influire, riducendolo, sul volume dell'acqua già assorbita dal vicino; esso è preordinato a tutelare, quindi, indipendentemente dalla distanza a cui le predette opere sorgano rispetto al confine del fondo contiguo, un interesse del tutto diverso, qual è, appunto, la preconstituita utilizzazione delle acque sotterranee, già fatta dal vicino per uso irrigazione o per usi industriali o domestici» (Cass. 75/3026).

Nella fattispecie che ci occupa basta leggere le relazioni depositate dal ctu per apprezzare appieno le violazioni poste in essere dalla convenuta non solo al disposto dell'art. 911, ma anche agli obblighi dalla stessa contrattualmente assunti con il patto n. 7 della richiamata scrittura privata del 13 luglio 1974.

È di tutta evidenza, poi, che il comportamento posto in essere dalla convenuta riveste gli estremi quanto meno della colpa grave, se si pone mente alla circostanza che la stessa, in quanto precedente proprietaria del pozzo alienato al Borraccino, e quindi perfettamente a conoscenza della sua portata d'acqua, ha non solo scavato altro pozzo nel proprio fondo, nelle vicinanze di quello alienato al Borraccino, ma lo ha ulteriormente profondato in un secondo momento spingendosi fino alla profondità di m. 7,80, all'evidente scopo di poter emungere maggior quantità di acqua e arrecare danno al preesistente pozzo dell'attore. Danno consistente, come evidenziato a pag. 6 della relazione suppletiva del ctu, «nella impossibilità, di fatto, dello sfruttamento del suo pozzo da parte del Borraccino, anche in considerazione della limitata portata».

Non risponde al vero poi quanto sostenuto dalla Gilio in comparsa conclusoria in ordine alla mancata prova «del fatto che la diminuzione di flusso dell'acqua sotterranea scorrente sotto il fondo di proprietà del Borraccino fosse casualmente connessa ai lavori di profondamento del pozzo compiuti nel fondo confinante».

Le prove di emungimento effettuate dal ctu smentiscono inequivocabilmente tale assunto. Si legge nella relazione del 15 gennaio 1992, pag. 4, «Le prove di emungimento dell'acqua dal pozzo hanno avuto la durata di un'ora e ventinove minuti primi. Tale tempo è stato ritenuto sufficiente anche dai tecnici di parte per poter raccogliere i dati necessari. Per l'emungimento dell'acqua è stata installata sul pozzo esistente nel fondo Gilio una pompa F M 30 azionata da un motore da 14 HP con tubi da 80. L'emungimento dell'acqua ha provocato l'abbassamento del livello dell'acqua nel pozzo Gilio e in quello del Borraccino. Più precisamente il livello dell'acqua (inteso livello dinamico) si è abbassato di 30 cm. nel pozzo Gilio e di 40 cm. nel pozzo Borraccino». Lo stesso ctu, nel rispondere a specifico quesito postogli, a pagina 8, 9 e 10 della medesima relazione peritale, ha così concluso sul punto «... Appare chiaro quindi che il lavoro di scavo e di profondamento del pozzo da parte della Gilio è stato pregiudizievole per il pozzo già esistente nel fondo Borraccino ... L'interferenza tra i due pozzi si può evitare soltanto attraverso la chiusura (e il non utilizzo) di un pozzo essendo la stessa legata alla vicinanza degli stessi (circa quindici metri), alla maggiore profondità del pozzo Gilio (che consente di captare maggiori volumi di acqua)». In definitiva, ben avrebbe potuto e dovuto la Gilio realizzare il proprio pozzo ad una maggiore distanza da quello del Borraccino e ad una minore



profondità, per evitare interferenze tra i due pozzi. Non avendo ciò fatto, non può che attribuire a se stessa la responsabilità del suo incauto comportamento.

Inconferente appare, inoltre, la dedotta circostanza che nel periodo in cui il pozzo della convenuta è stato costruito l'intera Regione Puglia è stata colpita dal gravissimo fenomeno della siccità; così come inconferente ed irrilevante appare la comunicazione del Consorzio per la Bonifica della Capitanata «che l'esercizio irriguo del comprensorio in Sinistra Ofanto dell'anno 1990 è stato sospeso dal 9 agosto 1990 per mancanza di disponibilità di acqua».

Tali evenienze costituiscono la riprova che, in mancanza di precipitazioni atmosferiche, si rende maggiormente necessario l'utilizzo del pozzo per provvedere alla irrigazione, e che il Borracciò non ha potuto far ricorso a questa pratica a causa della ridotta capacità del proprio pozzo dovuta alla realizzazione del pozzo della Gilio in spregio all'art. 911 c.c. e agli obblighi contrattualmente assunti. Con la conseguenza che i danni subiti dall'attore, dimostrati dall'assunta prova testimoniale, accertati e quantificati dall'espletata *ctu* suppletiva, devono essere risarciti.

A tale risarcimento è tenuta la convenuta Gilio, la quale deve essere condannata al pagamento in favore dell'attore della somma di L. 31.098.200, calcolata dal *ctu* e condivisa dal giudice, con l'aggiunta degli interessi legali dalla domanda al soddisfo, oltre che alla chiusura del pozzo illegittimamente realizzato nel proprio fondo.

In fattispecie analoga la Suprema Corte di cassazione ha così stabilito: «L'apertura di sorgenti, quale legittima esplicazione del diritto di proprietà, deve essere effettuata non solo con il rispetto delle distanze indicate nell'art. 891 c.c., ma anche con l'osservanza delle maggiori distanze e con l'esecuzione delle opere necessarie per evitare il pregiudizio ai fondi e sorgenti altrui (art. 911 c.c.), con la conseguenza che, nel caso di dolosa o colposa inosservanza di queste maggiori distanze e cautele, il proprietario che ha eseguito le opere assume la responsabilità (extracontrattuale) dei danni arrecati (ai sensi dell'art. 2043 c.c.)». Accanto a detta responsabilità extracontrattuale sussiste, nella fattispecie in esame, anche quella contrattuale della convenuta che, omettendo di rispettare gli obblighi contrattualmente assunti, per le considerazioni sopra svolte, ha concretizzato con il suo comportamento gli estremi quanto meno della colpa grave, necessaria per rispondere anche dei danni arrecati al Borracciò.

I richiami giurisprudenziali che precedono e le considerazioni svolte impongono l'accoglimento della domanda con ogni conseguenza di legge, anche con riferimento al regolamento delle spese giudiziali che vengono liquidate come in dispositivo. (*Omissis*)

#### (1-2) L'UTILIZZO DELLE ACQUE PUBBLICHE PER USO AGRICOLO NELLA NORMATIVA NAZIONALE E REGIONALE.

In Puglia, una Regione da sempre alle prese con il problema della siccità, i conflitti giudiziari legati all'uso delle acque irrigue non sono certamente rari. È tuttavia facile pre-

vedere che, con la progressiva riduzione delle riserve idriche regionali, il numero dei contenziosi tenda, inesorabilmente, a salire.

Il crescente interesse dell'opinione pubblica per le problematiche ambientali e, nello specifico, per la salvaguardia del patrimonio idrico nazionale, ha spinto il nostro legislatore, nel volgere di pochi anni, ad intervenire con provvedimenti normativi di epocale importanza. Particolare rilievo, per la soluzione del caso in esame, rivestono le leggi n. 36 del 5 gennaio 1994 (la c.d. legge Galli) in materia di acque pubbliche e la quasi contestuale legge n. 37 del 6 gennaio 1994 (Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche) che ha riscritto gli artt. 942, 946, 947 c.c. ed abrogato i commi secondo e terzo dell'art. 945 c.c.

Con la prima delle due citate leggi, il legislatore italiano ha dichiarato pubbliche *ex lege* tutte le acque superficiali e sotterranee (1). Recita, infatti, l'art. 1 della legge 36/1994: «Tutte le acque superficiali e sotterranee, ancorché non estratte dal sottosuolo, sono pubbliche e costituiscono una risorsa che è salvaguardata ed utilizzata secondo criteri di solidarietà».

Siffatta, e certamente, radicale disposizione normativa ha subito ben due volte negli ultimi anni il vaglio della Corte costituzionale. Quest'ultima con le sentenze n. 259 del 18 luglio 1996 e n. 419 del 27 dicembre 1996, ha rigettato le prospettate questioni di legittimità costituzionale inerenti al presunto contrasto dell'art. 1 della legge 36/1994 con gli artt. 2, 3 e 42 della Costituzione.

La Corte costituzionale ha, infatti, sottolineato, disattendendo l'assunto contrario, la piena conformità della legge 36/1994 ai dettami costituzionali in ragione della «intrinseca e mutata rilevanza delle risorse idriche» (2), giustificando ampiamente il limite imposto alla proprietà privata.

Secondo la Consulta il legislatore si è limitato a prendere atto del preoccupante depauperamento delle risorse idriche nazionali, ridotte sia dall'inarrestabile inquinamento, che da una progressiva riduzione delle precipitazioni atmosferiche. Un'interpretazione, certamente, condivisibile quella della Corte che pone l'accento sull'urgente necessità di ridurre gli sprechi di acqua per giungere ad un più mirato e razionale utilizzo di siffatte, vitali, risorse (3).

Pertanto, l'intenzione del legislatore con la legge Galli non è stata quella di limitare il diritto alla proprietà privata di quei cittadini che utilizzavano le fonti idriche esistenti nei loro fondi, in favore di una estensione della proprietà pubblica, ma di preservare le acque dolci da un uso indiscriminato (4), affidandone la gestione ai pubblici poteri (5).

Quindi è il prevalere degli interessi della collettività che hanno, legittimamente, spinto il legislatore a comprimere i diritti di proprietà dei singoli.

(1) Cfr. POLIANDRI, *Le acque sotterranee nella recente normativa sulle risorse idriche*, in questa Riv., 1995, I, 7 e ss.: «Hanno finalmente perduto senso le questioni – un tempo molto dibattute in dottrina e giurisprudenza – relative sia alla possibilità di iscriverle negli elenchi solo dopo averle estratte dal sottosuolo e portate in superficie, sia alla possibilità di considerare demaniali anche quando non ancora sgorgate o non ancora emunte, in virtù della loro capacità potenziale di soddisfare interessi pubblici. Ora tutte le acque sotterranee sono in modo originario pubbliche e demaniali».

(2) Corte cost., 27 dicembre 1996, n. 419, in *Riv. dir. agr.*, 1999, II, 7, con nota di F. BRUNO.

(3) Corte cost., 19 luglio 1996, n. 259, in *Riv. dir. agr.*, 1999, II, 3, con nota di F. BRUNO, «Non è fondata la q.l.c. dell'art. 1 comma 1, l. 5 gennaio 1994, n. 36, sollevata con riferimento agli artt. 2, 3, 42, Cost. Invero la pubblicità delle acque è giustificata dall'uso di un bene divenuto limitato e costituente risorsa comune. D'altra parte la legge citata dispone nel senso di talune utilizzazioni tradizionali (come raccolta di acque piovane in invasive cisterne a servizio di fondi agricoli, raccolta di acque piovane a servizio di edifici singoli, utilizzazione di acque sotterranee per usi domestici con il rispetto dell'equilibrio del bilancio idrico) che non incidono su interessi collettivi».

(4) Il riequilibrio tra richiesta di acqua e risorse disponibili, tramite il censimento delle fonti idriche, è una delle finalità della legge Galli, così

come chiarito dal decreto del presidente del Consiglio dei ministri del 4 marzo 1996, Allegato 1/1: «Tra le finalità della legge 5 gennaio 1994, n. 36 vi è la determinazione del bilancio idrico al fine di individuare gli squilibri quantitativi e qualitativi esistenti fra la disponibilità e l'uso della risorsa. La conoscenza del bilancio idrico e il riconoscimento degli squilibri è indispensabile per la definizione degli interventi strutturali e non strutturali finalizzati a mitigare gli squilibri e riassicurare l'equilibrio tra la disponibilità di risorse e fabbisogni per i diversi usi, nel rispetto dei criteri e degli obiettivi indicati agli artt. 1 e 2 della stessa legge».

(5) In tal senso F. BRUNO, *Aspetti privatistici della nuova normativa sulle acque*, in *Riv. dir. agr.*, 1999, II, 12: «La dichiarazione di pubblicità di tutte le acque prevista dalla legge Galli, a nostro avviso, pone in essere un chiarimento del profilo dell'appartenenza delle risorse idriche, non al fine di comprimere la sfera giuridica dei privati cittadini a favore di una estensione dei pubblici poteri, bensì per riaffermare il ruolo centrale della proprietà pubblica all'interno degli aspetti che concernono la gestione e la tutela delle acque dolci. Le acque sono ora beni pubblici demaniali e riservati, poiché il legislatore ha ravvisato, su tali beni in continua diminuzione quantitativa e peggioramento qualitativo, nonché sempre maggiormente richiesti, una prevalenza degli interessi pubblici e collettivi rispetto a quelli privati».



In questo contesto e con le stesse premesse la Corte costituzionale ha rigettato il paventato contrasto dell'art. 1 della legge 36/1994 con l'art. 42 Cost. nella parte in cui non prevede un indennizzo in favore degli *ex* proprietari di acque dolci: i giudici della Consulta hanno ritenuto infondata tale pretesa risarcitoria poiché la legge Galli ha disciplinato «in via generale i diritti domenicali in relazione a determinati fini per assicurare la funzione sociale della proprietà con riferimento ad intere categorie di beni» (6).

Il legislatore della legge Galli, nel sottoporre ad un regime di tipo pubblicistico anche le acque presenti nel sottosuolo, ha inteso affermare che la falda acquifera non è una risorsa immensa ed a buon mercato, ma, al contrario, preziosa ed esauribile, tanto da dover ricevere protezione da parte dell'ordinamento giuridico. Perciò, ai sensi dell'art. 822 c.c., le acque sotterranee sono da considerarsi beni appartenenti al demanio pubblico.

Di conseguenza dovremmo ritenere tacitamente abrogati gli artt. 909 c.c. e ss. che regolamentano proprietà e sfruttamento di acque qualificate come private, in aperto contrasto con la vigente normativa Galli (7).

È bene sottolineare che il nostro legislatore, nonostante siano trascorsi più di otto anni dall'emanazione della legge 36/1994, non ha ancora fatto chiarezza sull'applicabilità dei citati articoli del codice civile, essendosi limitato, solo nel 1999 con la legge n. 238 del 18 febbraio 1999, ad abrogare espressamente l'art. 910 c.c.

Pare, comunque, evidente l'inapplicabilità degli artt. 909, 911, 912, 915, 916 e 917, come già sostenuto in dottrina (8), perché tacitamente abrogati, e ci si auspica una loro riformulazione in linea con l'attuale assetto normativo.

La disciplina dettata dalla legge Galli considera private, ai sensi dell'art. 28, comma quarto, e come tali non assoggettabili ai vincoli e alle restrizioni in materia di acque pubbliche, esclusivamente le acque raccolte a mezzo di invasi o cisterne.

Siffatta normativa sembrerebbe incentivare i privati ad attrezzarsi per la raccolta di acque piovane, svincolandone l'utilizzo dalla necessità di licenze o concessioni.

Ne consegue che anche quando gli invasi o le cisterne siano tali da contenere acque sufficienti per irrigare più

fondi restino sempre assoggettabili ad un regime di proprietà privata (9).

Con queste premesse, desta incertezza la sentenza del Tribunale di Foggia che, in materia di apertura di nuove sorgenti, ha condannato la convenuta, dell'annotato giudizio, alla chiusura di un pozzo artesiano illegittimamente scavato, a dire del giudice civile, in violazione dell'art. 911 c.c., ed al risarcimento dei danni provenienti dalla ridotta erogazione di acqua del pozzo artesiano di proprietà dell'attore per il comportamento derivante da colpa grave della convenuta.

Il Tribunale non ha sviluppato, a nostro avviso, taluni, decisivi, punti della controversia.

La prima problematica che solleva il caso in esame riguarda la proprietà del fondo in cui è ubicato il pozzo artesiano dell'attore. La convenuta, così come riportato in sentenza, avrebbe contestato tale circostanza affermando che non si possa parlare di proprietà, bensì di possesso, poiché la zona di terreno su cui insiste il pozzo sarebbe, in realtà, demaniale. Circostanza dimostrata, sempre secondo la convenuta, dall'assenza di qualsiasi riferimento catastale e dalla vicinanza del fiume Ofanto, da cui disterebbe solo pochi metri.

In tema di accessione di fondi per abbandono dell'alveo da parte del fiume è fondamentale fissare temporalmente il momento in cui è avvenuto il ritiro delle acque. La legge n. 37 del 1994, novellando gli artt. 942, 946 e 947, ha profondamente modificato la materia: precedentemente a quest'ultima legge, la sdemanializzazione dei terreni emersi per l'abbandono da parte dei corsi d'acqua, conseguenti a fenomeni di inalveamento, avveniva in modo automatico ed indipendente da atti formali o taciti della P.A. (10); successivamente alla novella del 1994 questo automatismo scompare per far posto ad una dichiarazione generalizzata di permanenza ad un regime di tipo pubblicistico.

Inoltre, il novellato art. 947 c.c., ultimo comma, precisa l'esclusione di una tacita sdemanializzazione dei beni del demanio idrico.

La precedente formulazione dell'art. 946 consentiva, invece, l'acquisto della proprietà dell'alveo abbandonato del fiume o del torrente da parte dei proprietari confinanti con le due rive (11). Tuttavia, perché l'art. 946 fosse applicabile era

di manutenzione e costruzione degli argini e di rimozione degli ingombri.

(9) F. BRUNO, *Aspetti privatistici*, cit. 25, nota 46: «Si noti che la legge parla di "fondi agricoli" e non di un singolo fondo, sicché se per ipotesi taluno dovesse utilizzare invasi o cisterne di grandi dimensioni, tali da poter irrigare vaste estensioni di territorio, non per ciò l'acqua piovana diviene una risorsa fondamentale per la collettività, e dunque bene pubblico che necessita di concessione amministrativa per l'uso. In altre parole, sembrerebbe che il legislatore abbia voluto lasciare il più possibile libero l'utilizzo dell'acqua piovana a fini agricoli».

(10) Cass., Sez. II, 12 giugno 1998, n. 5868: «La sdemanializzazione dei terreni abbandonati per fenomeni di inalveamento di un corso di acqua consegue, automaticamente (nella disciplina di cui all'art. 946 c.c. anteriore alla modifica di cui alla l. n. 37 del 1994), all'evento naturale dell'abbandono dell'alveo, indipendentemente da atti, formali o taciti, della p.a., venendo a cessare, in conseguenza del detto evento naturale, quella originaria funzione di pubblico interesse dalla quale dipendeva la demanialità cosiddetta "necessaria" della *res*. Ne consegue la legittimità dell'acquisto della proprietà del terreno a titolo originario, per accessione, da parte del proprietario del fondo rivierasco, e la possibilità dell'acquisto della proprietà del terreno medesimo, per usucapione, da parte di terzi in danno del detto proprietario».

(11) Si riportano di seguito le precedenti formulazioni degli art. 946 e 947 c.c.:

Art. 946: «*Alveo abbandonato*. Se in un fiume o un torrente si forma un nuovo letto, abbandonando l'antico, questo spetta ai proprietari confinanti con le due rive. Essi se lo dividono fino al mezzo del letto medesimo, secondo l'estensione della fronte del fondo di ciascuno».

Art. 947: «*Mutamenti del letto dei fiumi derivanti da regolamento del loro corso*. Le disposizioni degli art. 941, 942, 945 e 946 non si applicano nel caso in cui le alluvioni e i mutamenti del letto dei fiumi derivano da regolamento del loro corso, da bonifiche o da altre simili cause».

(6) Corte cost., 27 dicembre 1996, n. 419: «La dichiarazione di pubblicità delle acque superficiali e sotterranee, di cui alla l. 5 gennaio 1994, n. 36, provoca un limite alla proprietà dovuto all'intrinseca e mutata rilevanza della risorsa idrica, rispondente alla sua natura, come scelta non irragionevole operata dal legislatore e quale modo di attuazione e salvaguardia di uno dei valori fondamentali dell'uomo (e delle generazioni future) all'integrità del patrimonio ambientale, nel quale vanno inseriti gli usi delle risorse idriche; pertanto, l'art. 1, comma 1 stessa legge non contrasta con l'art. 42 Cost. sotto il profilo della mancata previsione di un indennizzo, giacché non vi è luogo ad indennizzo quando la legge regoli in via generale i diritti domenicali in relazione a determinati fini per assicurare la funzione sociale della proprietà con riferimento ad intere categorie di beni, né quando sia regolata la situazione rivestita dai beni stessi rispetto ad interessi della p.a., purché la legge abbia per destinataria la generalità dei soggetti, tanto più quando i proprietari dei fondi finitimi al corpo idrico non subiscono una lesione irrimediabile del contenuto minimo della loro proprietà».

(7) In tal senso F. BRUNO, *Aspetti privatistici*, cit. 23: «Queste norme del codice civile non sono state espressamente abrogate dalla legge Galli, ma quantomeno tutti gli artt. 909 e ss. del codice civile che presuppongono la coesistenza di acque pubbliche e private andrebbero riscritti dal legislatore, affinché si possa valutare l'effettivo e sostanziale ambito di riforma introdotta dalla l. n. 36 del 1994 e si possano risolvere gli innumerevoli dubbi interpretativi che la dichiarazione generalizzata di pubblicità ha comportato».

(8) COSÌ BRUNO, *Acqua ed alveo: proprietà divisa dopo la legge Galli?*, in questa Riv., 2000, II, 396: «Inoltre non si comprende la ragione per cui sia stato abrogato solo l'art. 910 c.c., e non tutte le altre disposizioni del codice civile in tema di acque private e, in particolare, gli artt. 915, 916 e 917, che prevedono che il proprietario del fondo, attraversato o costeggiato da un corso d'acqua, non si possa esonerare dal contribuire alle spese

necessario, a norma dell'art. 947 c.c. (nella versione precedente alla novella del 1994), che i mutamenti nel letto del fiume derivassero da causa non imputabile all'opera antropica (bonifiche, regolamenti del corso del fiume, ecc.).

La giurisprudenza è pressoché unanime nel ritenere comunque applicabile la normativa previgente alle fattispecie verificatesi antecedentemente all'entrata in vigore della legge 37/1994, escludendone la retroattività (12).

Nel caso di specie sappiamo con certezza che l'acquisto della proprietà dell'alveo del fiume, per accessione, si è certamente verificato sotto la vigenza del vecchio art. 946 c.c.: la circostanza è comprovata dalla scrittura privata del 13 luglio 1974, con cui la convenuta trasferiva la proprietà del pozzo ed il terreno ad esso limitrofo. Pertanto il Giudice di primo grado avrebbe dovuto accertare, avvalendosi di un C.T.U., le cause che determinarono l'abbandono del primitivo alveo del fiume, al fine di rigettare od accogliere la presunta carenza di legittimazione.

La Regione Puglia «nello spirito dei principi sanciti dall'art. 1 della l. 5 gennaio 1994, n. 36» (13) ha regolamentato con la l. reg. del 5 maggio 1999, n. 18 la ricerca e l'utilizzazione delle risorse idriche sotterranee presenti nel sottosuolo regionale. Siffatta normativa disciplina, separatamente, le attività di ricerca e di utilizzo delle acque sotterranee, prescrivendo le modalità per il rilascio delle relative concessioni.

Particolarmente rigido il sistema sanzionatorio previsto dalla normativa: l'art. 12 della citata legge regionale impone la chiusura dei pozzi abusivamente utilizzati ed il ripristino dello stato dei luoghi a cura e spese del proprietario del fondo, oltre al pagamento di una cospicua sanzione pecuniaria (da uno a dieci milioni di lire).

Pertanto, alla luce della normativa nazionale e regionale, tutti i pozzi artesiani devono essere muniti di regolare concessione amministrativa per il loro sfruttamento.

L'art. 1 della legge 36/1994 prescrive l'utilizzo della falda acquifera «secondo criteri di solidarietà»: per questo motivo il Tribunale non poteva imporre la chiusura del pozzo (sanzione irrogabile solo dal Sindaco nei casi di assenza di concessione allo sfruttamento, così come previsto dal citato art. 12 l. della Regione Puglia 18/1999), ma avrebbe dovuto adottare soluzioni che consentissero il pari uso della stessa falda.

Un'altra problematica, sollevata dall'annota sentenza, riguarda la quantificazione del danno. La ridotta portata del pozzo, imputabile a colpa grave della convenuta, ha cagionato all'attore un pregiudizio che questa sentenza ha provveduto a quantificare e risarcire. Tuttavia il Giudice non ha valutato il concorso di colpa del danneggiato nella produzione dei danni.

Infatti, ai sensi dell'art. 1227, 2° comma, il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza. Nello specifico l'attore avrebbe potuto procurarsi altrove l'idoneo approvvigionamento idrico, imputando al danneggiante il maggior costo sopportato (14). Il danneggiato è tenuto, quindi, ad attivarsi per limitare e circoscrivere gli effetti dell'altrui pregiudizievole condotta (15). Tutto ciò nell'ambito del generale dovere di correttezza imposto dall'art. 1175 c.c., nei limiti in cui ciò non comporti un apprezzabile sacrificio a carico del danneggiato (16).

La giurisprudenza è purtroppo ferma nel reputare che l'omissione del danneggiato non possa essere rilevata d'ufficio ma solo su eccezione del danneggiante (17).

Tuttavia in assenza di una specifica norma che indichi nell'omissione del danneggiato una circostanza riservata all'eccezione di parte, non si comprende il motivo per cui debba ritenersi infondata la tesi contraria (18).

Benedetto Ronchi

(12) Cfr. Cass. Sez. I, 14 gennaio 1997, n. 300, in questa Riv., 1998, 94, con nota di COLETTA, *Alveo abbandonato e sdemanializzazione tacita: irretroattività della l. 5 gennaio 1994, n. 37*: «Le disposizioni degli artt. 3 e 4 della legge n. 37 del 1994, sostitutive degli artt. 946 e 947 c.c. - le quali escludono la sdemanializzazione dei terreni comunque abbandonati per fenomeni di inalveamento, sia a seguito di eventi naturali, che di fatti artificiali indotti dall'attività antropica - sono prive di efficacia retroattiva»; in tal senso anche Trib. Salerno, 16 aprile 1998, in questa Riv., 1999, 439, con nota di VARANO, *Alcune riflessioni sull'alveo abbandonato ed il terreno abbandonato dall'acqua corrente anche alla luce della l. 5 gennaio 1994, n. 37*: «La nuova disciplina dettata dalla l. n. 37 del 1994, la quale, al fine di perseguire la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche, esclude la sdemanializzazione dei terreni comunque abbandonati dalle acque, per cause sia naturali e sia antropiche, non ha efficacia retroattiva e, quindi, non si applica ai fenomeni di inalveamento verificatisi in tempo antecedente alla sua entrata in vigore. In senso contrario cfr. App. Torino, 3 novembre 1994, in *Giur. it.*, 1995, I, 2, 826, con nota di P. ZANNINI: «Poiché i terreni abbandonati dalle acque correnti che insensibilmente si ritirano appartengono ormai al demanio pubblico, il giudice non può accogliere la domanda di riconoscimento dell'accessione intervenuta a favore del proprietario della riva scoperta prima dell'entrata in vigore della l. 5 gennaio 1994, n. 37».

(13) L. reg. Puglia 5 maggio 1999, n. 18, art. 1: «Nello spirito dei principi sanciti dall'art. 1 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, la presente legge disciplina la ricerca, l'estrazione e l'utilizzazione delle risorse idriche sotterranee della regione Puglia, con esclusione di quelle disciplinate da leggi speciali».

(14) In analoga circostanza cfr. Trib. Sup. Acque, 7 luglio 1981, n. 26 in *Cons. Stato*, 1981, II, 830: «L'art. 1227 c.c., stabilisce che il risarcimento dei danni non è dovuto quando il danneggiato avrebbe potuto evitare i danni stessi usando l'ordinaria diligenza; pertanto, in caso di danni concretatisi nella mancata produzione di energia elettrica per cessazione o diminuzione del flusso di acqua concesso, il danneggiato è tenuto a ricercare una fonte di energia diversa da quella goduta, poiché ciò non implica un'attività abnorme e più onerosa di quel che comporti l'uso dell'ordinaria diligenza».

(15) Cfr. Cass., Sez. III, 2 aprile 2001, n. 4799: «In tema di risarcimento

del danno, l'ipotesi del fatto colposo del creditore che abbia concorso al verificarsi dell'evento dannoso (comma 1 dell'art. 1227 c.c.) va distinta da quella (disciplinata dal comma 2 della medesima norma) riferibile ad un contegno dello stesso danneggiato che abbia prodotto il solo aggravamento del danno senza contribuire alla sua causazione, giacché - mentre nel primo caso il giudice deve proporre d'ufficio l'indagine in ordine al concorso di colpa del danneggiato, sempre che risultino prospettati gli elementi di fatto dai quali sia ricavabile la colpa concorrente, sul piano causale, dello stesso - la seconda di tali situazioni costituisce oggetto di una eccezione in senso stretto, in quanto il dedotto comportamento del creditore costituisce un autonomo dovere giuridico, posto a suo carico dalla legge quale espressione dell'obbligo di comportarsi secondo buona fede».

(16) Cfr. Cass. 20 novembre 1991, n. 12439, in *Giust. civ.*, 1992, I, 969, con nota di COSTANZA: «Ai fini della concreta risarcibilità dei danni subiti dal creditore - che pure sia in astratto sussistente, configurandosi i danni medesimi, ai sensi dell'art. 1223 c.c., come conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento - l'art. 1227, 2° comma, c. c., nel porre la condizione dell'inevitabilità, da parte del creditore, con l'uso dell'ordinaria diligenza, non si limita a richiedere a quest'ultimo la mera inerzia, di fronte all'altrui comportamento dannoso, o la semplice astensione dall'aggravare, con fatto proprio, il pregiudizio già verificatosi, ma, secondo i principi generali di correttezza e buona fede di cui all'art. 1175 c.c., gli impone altresì una condotta attiva o positiva diretta a limitare le conseguenze dannose di detto comportamento, intendendosi comprese nell'ambito dell'ordinaria diligenza, all'uopo richiesta, soltanto quelle attività che non siano gravose o eccezionali o tali da comportare notevoli rischi o rilevanti sacrifici».

(17) In tal senso cfr. Cass., Sez. III, 23 maggio 2001, n. 7025: «Con riguardo all'esimente da responsabilità, prevista dal comma 2 dell'art. 1227 c.c., il giudice del merito è tenuto a svolgere l'indagine in ordine all'omesso uso dell'ordinaria diligenza da parte del creditore, soltanto se vi sia un'espressa istanza del debitore, la cui richiesta integra gli estremi di una eccezione in senso proprio, con la conseguenza che non può essere rilevata dal giudice d'ufficio».

(18) In dottrina cfr. BIANCA, in *Diritto Civile*, Vol. 5 - *La responsabilità*, 144: «In mancanza di una norma che indichi nell'omissione del danneggiato una circostanza riservata all'eccezione di parte, può ritenersi giustificata l'opinione secondo la quale tale omissione sia rilevabile d'ufficio, sempreché essa risulti acquisita agli atti del processo».

Cons. Stato, Sez. IV - 3-9-2001, n. 4620 - Venturini, pres.; Carinci, est. - Comune di S. Maria di Sala (avv. Manzi) c. Ordine ingegneri Prov. Verona ed altro (avv. Stella Richter).

**Professionisti - Geometri - Redazione piano di lottizzazione - Competenza professionale - Esclusione.** (R.d. 11 febbraio 1929, n. 274)

*La redazione di un piano di lottizzazione concerne la realizzazione di un complesso di opere che richiede una visione di insieme e pone problemi di carattere programmatico che postulano valutazioni complessive e, come tale, non rientra nella competenza professionale del geometra, come definita dall'art. 16 del r.d. 11 febbraio 1929, n. 274 (1).*

(Omissis). - FATTO. - L'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Venezia, venuto a conoscenza dell'approvazione da parte del Comune di S. Maria di Sala del piano di lottizzazione detto «Rigoletto», lo ha impugnato presso il Tribunale amministrativo del Veneto. Nel ricorso ha dedotto violazione delle norme sulla competenza professionale dei Geometri - in quanto non abilitati alla redazione dei piani di lottizzazione - e, quindi, violazione del r.d. 11 febbraio 1929, n. 274, sull'ordinamento di tale figura professionale, e del r.d. 23 ottobre 1925, n. 2537, sull'ordinamento professionale degli Ingegneri e degli Architetti, nonché eccesso di potere per carenza assoluta di motivazione.

Il Comune intimato, ritualmente costituitosi in giudizio, ha eccepito la tardività dell'impugnativa e ha sostenuto, insieme ai controinteressati, la totale infondatezza del ricorso.

Il Tribunale amministrativo, dichiarato il difetto di legittimazione passiva della Regione Veneto e rigettata l'eccezione di rito, ha ritenuto fondato il vizio di incompetenza del Geometra alla redazione del piano di lottizzazione e ha quindi accolto il ricorso, con annullamento degli atti impugnati.

Avverso tale decisione ha interposto appello il Comune di Santa Maria di Sala che, con atto notificato in data 5-9 dicembre 1991, ha sollevato i seguenti motivi.

1. - All'iniziativa giurisdizionale di una persona giuridica pubblica - nei cui confronti assume rilevanza la doverosità del sapere come esercizio della funzione - non può applicarsi il criterio della «piena conoscenza» di un atto lesivo ai fini della decorrenza del termine di impugnazione. In effetti, mancando nel processo amministrativo l'interrogatorio formale della parte, è impossibile fornire la prova dello *status* soggettivo della piena conoscenza, mentre è più razionale e conforme ai principi dell'ordinamento addossare al ricorrente l'onere di provare il fatto positivo della venuta a conoscenza dell'atto in un *dies a quo* diverso dalla sua data. Da tali premesse consegue che per la persona giuridica pubblica il termine di impugnazione decorre sempre dalla propalazione dell'atto amministrativo, restando per definizione irrilevante lo *status* soggettivo e personale della persona fisica agente in rappresentanza organica del soggetto collettivo.

2. - I principi giurisprudenziali in ordine al limite della competenza professionale sono stati applicati, nella impugnata decisione, con eccessivo formalismo e automatismo, senza aderenza al caso specifico, in cui la modestia dell'intervento lottizzatorio era tale che non consentiva la declaratoria di incompetenza del Geometra.

Si è costituito in giudizio l'Ordine degli Ingegneri che, ritenuto del tutto infondato l'appello, ha chiesto l'integrale conferma della sentenza impugnata. Nella memoria difensiva, il resistente sostiene che gli argomenti sollevati dal Comune sono da ritenere privi di pregio per l'assoluta inconsistenza delle censure dedotte, sia di quelle riferite all'assunta tardività del ricorso, sia delle altre volte a contestare il merito della decisione di primo grado, la quale si appalesa del tutto coerente con le regole stabilite dai rispettivi ordinamenti professionali dei Geometri e degli Ingegneri.

All'udienza del 15 maggio 2001, sentiti i difensori delle parti, la causa è stata assegnata in decisione.

DIRITTO. - Come esposto in narrativa, il Comune di Santa Maria di Sala ha proposto appello avverso la sentenza con la quale il Tribunale amministrativo del Veneto ha accolto il ricorso proposto dall'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Venezia avverso il piano di lottizzazione denominato «Rigoletto», adottato dallo stesso Comune con atto deliberativo del 21 gennaio 1980.

Il Tribunale amministrativo, superata l'eccezione di tardività sollevata in resistenza, ha ritenuto fondata l'impugnativa dell'Ordine professionale, riconoscendo che nell'adozione del piano di lottizzazione il Comune era realmente incorso, come dedotto nel gravame, nella violazione delle regole stabilite dai rispettivi ordinamenti professionali dei Geometri e degli Ingegneri e Architetti.

Con il ricorso in appello, il Comune contesta la decisione del Tribunale amministrativo sulla base di due motivi.

Con il primo, ritiene erronea l'affermata tempestività del ricorso. (Omissis)

In ordine al secondo motivo d'appello, il Collegio è del parere che le argomentazioni svolte dal Tribunale amministrativo sono del tutto conformi alle regole stabilite dall'ordinamento professionale dei Geometri.

Le disposizioni contenute nel r.d. 11 febbraio 1929, n. 274 stabiliscono che tale figura professionale ha, per quanto concerne la progettazione, direzione e vigilanza in materia edilizia, competenza per «costruzioni rurali e di edifici di uso d'industrie agricole, di limitata importanza, di struttura ordinaria, comprese piccole costruzioni accessorie in cemento armato che non richiedono particolari operazioni di calcolo ...», nonché per «modeste costruzioni civili».

La giurisprudenza ha precisato, in proposito, che le indicate attività professionali non possono che restare limitate alle specifiche previsioni normative, che non implicano alcuna possibilità di estensione, anche in considerazione di motivi di ordine pubblico e di tutela della sicurezza collettiva. È stato affermato, più in particolare, che resta preclusa al Geometra la realizzazione di un complesso di opere che richieda una visione di insieme, che ponga problemi di carattere organizzatorio (Cons. Stato, Sez. V, n. 25 del 13 gennaio 1999 e n. 3 del 3 gennaio 1992).

È facile osservare come nelle disposizioni su citate non sia ravvisabile alcuna indicazione che faccia riferimento a strumenti di programmazione urbanistica, mentre è pacifico che la redazione di un piano di lottizzazione costituisce attività che chiaramente richiede una competenza programmatica in tale settore, anche se si limita l'attività a opere di modesta entità, e nonostante che la stessa sia posta in attuazione delle previsioni dello strumento urbanistico generale.

In effetti, come già affermato da questa Sezione, la redazione di un tale strumento concerne indubbiamente la realizzazione di un complesso di opere che richiede una visione di insieme e pone problemi di carattere programmatico che indubbiamente postulano valutazioni complessive che non rientrano nella competenza professionale del Geometra, così come definita dall'art. 16 del r.d. 11 febbraio 1929, n. 274 (Cons. Stato, Sez. IV, n. 765 del 9 novembre 1989).

La censura sollevata non può quindi trovare fondamento.

Per le su esposte considerazioni, l'appello si appalesa infondato e merita di essere respinto. (Omissis)

(1) LA COMPETENZA PROFESSIONALE DEI GEOMETRI IN MATERIA DI PROGETTAZIONE URBANISTICA.

Ai sensi del regolamento 11 febbraio 1929, n. 274, e della l. 2 marzo 1949, n. 144, non rientra nella competenza professionale dei geometri la redazione di un progetto di lottizzazione.

Infatti, le disposizioni contenute nell'art. 16 del decreto n. 274 stabiliscono che tale figura professionale ha, per quanto concerne la progettazione, direzione e vigilanza in materia edilizia, competenze per «costruzioni rurali e di edifici di uso d'industrie agricole, di limitata importanza, di struttura ordinaria, comprese piccole costruzioni accessorie in cemento armato che non richiedono particolari operazioni di calcolo ...», nonché per «modeste costruzioni civili».

La giurisprudenza ha precisato, inoltre, che le indicate attività professionali non possono che restare limitate alle specifiche previsioni normative, che non implicano alcuna possibilità di estensione, anche in considerazione di motivi di ordine pubblico e di tutela della sicurezza collettiva.

Invero, nella professione di geometra rientrano, a norma del citato art. 16, prevalentemente operazioni di rile-

vamento topografico, di tracciamento di strade e canali di tenue importanza, l'estimo, le funzioni contabili ed amministrative delle piccole e medie aziende agrarie, le curatele delle stesse aziende, la misura e contabilità dei lavori, determinate funzioni peritali.

La progettazione non è di per sé compresa in tale professione, se non con riferimento esplicito alle singole operazioni determinate sopra descritte.

L'attività di progettazione, quindi, costituendo il nucleo fondamentale della professione di ingegnere e, più limitatamente, di architetto, non può essere estesa ai geometri, in considerazione del carattere specifico delle loro competenze progettuali e delle loro limitazioni ad ipotesi nelle quali non vengono in conto cognizioni tecniche peculiari.

Pertanto, occorre rifarsi ad un criterio qualitativo più che quantitativo, ed in tale ottica deve concludersi che la progettazione urbanistica, ancorché di carattere attuativo, non rientra nelle competenze dei geometri, non essendovi dubbio che, per la stessa, sono necessarie competenze tecniche specifiche.

Deve escludersi, infatti, che la sistemazione urbanistica di una porzione del territorio equivalga alla realizzazione di una serie di opere autonome sullo stesso. Il piano, non è in sostanza la semplice somma delle opere in esse previsto.

In tale sede, al contrario, vengono in considerazione criteri del tutto estranei alla progettazione della singola

opera; infatti, la lottizzazione presuppone, ed in tal senso ne legittima la previsione da parte dell'autorità urbanistica, un insediamento comunque complesso e che, per la realizzazione del quale, occorre una competenza tecnica non generica e non prevista nella tassativa elencazione delle competenze fissate per i geometri (1).

In effetti, come già affermato dalla quarta sezione del Consiglio di Stato, la redazione di un tale strumento concernere indubbiamente la realizzazione di un complesso di opere che richiede una visione di insieme e pone problemi di carattere programmatico che indubbiamente postulano valutazioni complessive che non rientrano nella competenza professionale del geometra, così come definita dall'art. 16 del r.d. 11 febbraio 1929, n. 274.

Più in particolare, la giurisprudenza amministrativa, ha affermato che resta preclusa al geometra la realizzazione di un complesso di opere che richieda una visione di insieme, che ponga problemi di carattere organizzatorio, che imponga una valutazione complessiva di una serie di situazioni la cui soluzione può incontrare difficoltà tecniche non facilmente superabili con la competenza professionale del geometra (2).

Ciò premesso, deve rilevarsi che nella specie, il Collegio non ha ritenuto di doversi discostare dai citati precedenti giurisprudenziali e, condividendone le motivazioni, ha rigettato l'appello.

*Cecilia Greca*

(1) Cfr. Cons. Stato, sez. IV, 9 novembre 1989, n. 766, in *Cons. Stato*, I, 1989, 1371; Id. 17 novembre 1978, n. 1208; Id. 6 dicembre 1977, n. 1147; sez. V, 25 febbraio 1977, n. 129; Id. 3 marzo 1962, n. 184; Adunanza Generale 20 aprile 1978, n. 13, in *Cons. Stato*, rispettivamente 1978, I, 1783;

1977, I, 1854 e 114; 1962, I, 495.

(2) Cons. Stato, sez. IV, 3 gennaio 1992, n. 3, in *Giust. civ.*, 1992, I, 1107. In dottrina, vedasi, TULUMELLO G., *Pianificazione urbanistica e dimensione territoriale degli interessi*, Milano, 1996.

# MASSIMARIO

## Giurisprudenza civile

(a cura di PAOLA MANDRICI)

**Giurisdizione civile - Giurisdizione ordinaria e amministrativa - Giurisdizione in materia tributaria - Canone di fognatura e depurazione di acque reflue - Natura di tributo comunale (anteriormente allo *ius superveniens* preveniente una diversa qualificazione del canone) - Relative controversie - Giurisdizione delle Commissioni tributarie - Devoluzione.** (L. 10 maggio 1976, n. 319, art. 17 *ter*; d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 2; d.l. 17 marzo 1995, n. 79, art. 2, comma 3; l. 17 maggio 1995, n. 172; l. 23 dicembre 1998, n. 448, art. 31, comma 28; l. 28 dicembre 2001, n. 448, art. 12)

Cass. Sez. Un. Civ. - 15-5-2002, n. 7099 - Vessia, pres.; Graziadei, est.; Cinque, P.M. (conf.) - Fellitto (avv. Lombardi) c. GOSAF S.r.l. (Cassa senza rinvio Giud. Pace Montesarchio 15 novembre 2000)

*Il canone o diritto per lo scarico e la depurazione delle acque di rifiuto provenienti da superfici e fabbricati privati, ancorché sia applicato in collegamento con il canone per l'erogazione di acqua potabile, integra - anteriormente all'entrata in vigore dell'art. 31, ventottesimo comma, della l. 23 dicembre 1998, n. 448, che ne ha disposto una diversa qualificazione - un tributo comunale; ne consegue che la domanda avente ad oggetto detto canone spetta alla giurisdizione del giudice tributario ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (anche nel vigore del testo originario, prima dell'ampliamento delle attribuzioni delle Commissioni tributarie introdotto dall'art. 12 della l. 28 dicembre 2001, n. 448) (1).*

(1) In senso conforme cfr.: Cass. 15 novembre 2001, n. 14266, in *Giust. civ. Mass.*, 2001, 1932; Cass. 9 agosto 2001, n. 10976, *ivi*, 2001, 1581; Cass. 20 luglio 2001, n. 9883, *ivi*, 2001, 1430; Cass. 30 giugno 1999, n. 371, in *Foro it.*, 2000, 169; Cass. 27 maggio 1999, n. 3000, in *Giust. civ.*, 2000, 431.

\*

**Agricoltura - Proprietà rurale - Podere - Definizione legislativa - Inesistenza - Conseguenze - Appartenenza di particelle catastali ad un podere - Prova - Prove documentali e pubbliche - Inesistenza - Conseguenze - Accertamento di fatto - Necessità.** (C.c., art. 2141; l. 3 maggio 1982, n. 203, artt. 30, 31)

Cass. Sez. II Civ. - 10-12-2001, n. 15581 - Pontorieri, pres.; Triola, est.; Velardi, P.M. (conf.) - Filosi (avv. Agostinini) c. Sorbelli ed altro. (Cassa con rinvio App. Perugia 15 maggio 1998)

*L'inesistenza di una formale definizione legislativa del concetto di podere - la cui nozione viene solo implicitamente presupposta in alcune norme, codicistiche e speciali (art. 2141 c.c.; artt. 30 e 31 legge 203/1982) - comporta che l'appartenenza di una o più particelle catastali ad un podere, se (come nella specie) oggetto di controversia tra le parti, deve essere accertata (se del caso, anche tramite consulenza tecnica) avuto riguardo ad elementi di fatto, da accertare anche sulla base di prove testimoniali (ove ritualmente dedotte), non esistendo, all'uopo, prove documentali e pubbliche idonee a certificare tale appartenenza (1).*

(1) Sul punto non si rilevano precedenti specifici.

\*

**Consorzi - Di bonifica - Contributi - Carattere tributario della relativa obbligazione - Configurabilità - Conseguenze - Controversie di spettanza del giudice ordinario - Competenza per materia del Tribunale.** (C.p.c., artt. 5 e 9; d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 2; l. 28 dicembre 2001, n. 448, art. 5)

Cass. Sez. I Civ. - 12-4-2002, n. 5282 - Saggio, pres.; Felicetti, est.; Uccella, P.M. (conf.) - Consorzio di bonifica Larinese (avv. Mammarella) c. Carfagnini (avv. Petrella). (Cassa Giud. Pace Larino 23 ottobre 1998)

*I contributi spettanti ai consorzi di bonifica, ed imposti ai proprietari per le spese di esecuzione, manutenzione ed esercizio delle opere di bonifica e miglioramento fondiario, rientrano nella categoria generale dei tributi, con la conseguenza che la competenza per materia a conoscere della domanda con la quale il contribuente chiede la restituzione delle somme versate a tale titolo, perché non dovute, spetta al Tribunale ordinario ai sensi dell'art. 9, secondo comma, c.p.c., non essendo stata attribuita dalla legge alla giurisdizione delle Commissioni tributarie con il d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (e restando ininfluenti sui processi in corso, a norma dell'art. 5, c.p.c., le modifiche legislative introdotte al riguardo dall'art. 12 della l. 28 dicembre 2001, n. 448) (1).*

(1) In senso conforme cfr.: Cass. 3 maggio 2001, n. 6213, in questa Riv. (M), 2002, 136; Cass. 13 ottobre 2000, n. 13649, *ivi* (M), 139; Cass. 22 febbraio 2000, n. 1985, *ivi*, 2000, 555; Cass. S.U. 23 settembre 1998, n. 9493, in *Foro it.*, 1999, 733, con nota di BARONE C.M.; in *Giust. civ.*, 1998, 2433, con nota di NERI A., *Brevi considerazioni sulle impugnazioni esperibili avverso le sentenze del giudice di pace e in particolare sull'inammissibilità del regolamento di competenza*; in questa Riv., 2000, 256. Sul punto vedi anche TAR Abruzzo, Sez. Pescara 7 luglio 2000, n. 242, in questa Riv., 2001, 340, con nota di CAR-DILLO M., *Contributi consortili e loro criteri di ripartizione*.

\*

**Previdenza sociale - Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro - Agricoltura - Soggetti assicurati - Tutela ex art. 14 d.l. n. 155 del 1993 - Coltivatori con attività agricola non esclusiva - Infortuni dopo 1° giugno 1993 - Inapplicabilità.** (D.l. 22 maggio 1993, n. 155 conv. con mod. in l. 19 luglio 1993, art. 14, comma 1, lett. b).

Cass. Sez. Lav. - 12-2-2002, n. 2000 - Trezza, pres.; De Matteis, est.; Frazzini, P.M. (diff.) - INAIL (avv. Catania e Ferrà) c. Zontini (avv. Rinaldi). (Cassa con rinvio Trib. Parma 24 luglio 1997)

*In materia di infortuni sul lavoro in agricoltura alla luce della ordinanza della Corte costituzionale n. 327 del 2001 - che ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost., dell'art. 14, comma 1, lett. b) d.l. 22 maggio 1993, n. 155 convertito dalla l. 19 luglio 1993, n. 243, censurato, per la mancata previsione di una norma transitoria idonea a garantire tutela assicurativa a quei lavoratori che, in possesso dei requisiti previsti dalla previgente normativa in materia di infortuni sul lavoro (abitudine dello svolgimento dell'attività agricola), nel passaggio dal vecchio al nuovo regime non si trovavano nelle condizioni richieste a decorrere dal 1° giugno 1993 dalla nuova legge per fruire della tutela medesima (svolgimento dell'attività lavorativa in modo esclusivo o prevalente) - deve escludersi che la tutela in argomento possa essere attribuita per infortuni verificatisi nel 1993, ma dopo la data del primo giugno, a coltivatori diretti, mezzadri e coloni che non svolgevano attività agricola in modo esclusivo o prevalente, senza che possa attribuirsi alcun rilievo in contrario all'avvenuto versamento dei relativi contributi assicurativi per l'intero anno 1993 (1).*

(1) L'ordinanza della Corte costituzionale 27 luglio 2001, n. 327 - citata nella massima sopra riportata - può leggersi in questa Riv., 2002, con nota di C. GATTA, *La Corte costituzionale conferma la legittimità della norma che ha modificato i requisiti richiesti per l'assicurazione infortuni dei coltivatori diretti*, nella quale sono richiamati tutti i precedenti in materia.

## Giurisprudenza penale

(a cura di PATRIZIA MAZZA)

**Bellezze naturali - Liquidazione del danno in favore dell'ente territoriale parte civile - Accertamento in concreto di un danno ambientale - Necessità - Fattispecie.** (L. 8 luglio 1986, n. 349, art. 18)

Cass. Sez. III Pen. - 14-1-2002, n. 1145 - Savignano, pres.; Franco, est.; Hinna Danesi, P.M. (conf.) - Cucchiara ed altro, ric. (Annulla in parte con rinvio App. Milano 24 maggio 2000)

*In materia ambientale, la liquidazione del danno in favore dell'Ente territoriale costituitosi parte civile, e nel cui ambito il danno ambientale ha avuto luogo, presuppone necessariamente la verifica di un concreto danno all'ambiente che arrechi un pregiudizio alla qualità della vita della collettività di riferimento. (Nell'occasione la Corte ha inoltre affermato la risarcibilità del danno all'immagine dell'Ente territoriale qualora sia stato concretamente accertato il suddetto danno ambientale, al quale si collega come aspetto non patrimoniale la menomazione del rilievo istituzionale dell'ente) (1).*

(1) In senso conforme cfr. Cass. Sez. III, 25 maggio 1992, n. 6297, Barigozzi, in *Mass. Dec. Pen.*, 1992, 190.778.

\*

**Caccia - Divieto di caccia nelle zone soggette a vincolo ex l. 6 dicembre 1991, n. 394 - Tabellazione perimetrale di tali aree - Necessità - Esclusione - Ragione.** (L. 6 dicembre 1991, n. 394, artt. 11, 21; l. 6 dicembre 1991, n. 394, art. 21; l. 11 febbraio 1992, n. 157; l. 6 dicembre 1991, n. 394, art. 22)

Cass. Sez. III Pen. - 20-2-2002, n. 6793 - Acquarone, pres.; Fiale, est.; De Nunzio, P.M. (conf.) - Fasanella, ric. (Dichiara inammissibile App. Bari 16 ottobre 2000)

*I parchi nazionali, essendo stati istituiti e delimitati con appositi provvedimenti pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale non necessitano della tabellazione perimetrale al fine di individuarli come aree ove sia vietata l'attività venatoria. A questi non si applica pertanto la disciplina di cui all'art. 10 della l. 11 febbraio 1992, n. 157 che prevede la perimetrazione delle aree oggetto di pianificazione faunistico-venatoria (1).*

(1) In senso conforme Cass. Sez. III, 22 aprile 1998, n. 4756, Giacometti, in questa Riv., 1999, 431 e segg., con nota di PUPO, *Il reato di attività venatoria nei parchi e nelle riserve naturali giunge al vaglio della Corte di cassazione.*

\*

**Acque - Tutela dall'inquinamento - Reato di cui all'art. 59 del d.lgs. n. 152 del 1999 - Scarico di acque reflue senza autorizzazione - Gestore dell'impianto - Responsabilità - Sussistenza.** (D.lgs. 11 maggio 1999, n. 1152, artt. 59 e 45)

Cass. Sez. III Pen. - 7-2-2002, n. 4535 - Toriello, pres.; Mannino, est.; Geraci, P.M. (conf.) - Spada, ric. (Dichiara inammissibile Trib. Sciacca 21 maggio 2001)

*Il reato di cui all'art. 59 del d.lgs. 11 maggio 1999, n. 152 (effettuazione di nuovi scarichi senza autorizzazione), si configura non solo a carico del titolare dell'insediamento, ma altresì nei confronti del gestore dell'impianto, atteso che su quest'ultimo grava l'onere di controllo che l'impianto da lui gestito sia dotato di autorizzazione, configurando tale autorizzazione il presupposto della legittimità della gestione (1).*

(1) Giurisprudenza costante sul punto. Si veda, ad esempio, Cass. Sez. III, 27 giugno 1992, n. 1224, Gramaglia, in questa Riv., 1993, 506.

\*

**Produzione, commercio e consumo - Prodotti alimentari - Reati - Contravvenzione prevista dall'art. 5, lett. b), della l. 30 aprile 1962, n. 283 - Cattivo stato di conservazione di sostanze alimentari - Riferibilità alle sole caratteristiche intrinseche delle sostanze - Esclusione - Riferimento anche alle modalità estrinseche della conservazione - Sussistenza - Fattispecie.** (L. 30 aprile 1962, n. 283, art. 5, comma lett. b)

Cass. Sez. Un. Pen. - 9-1-2002, n. 443 - Vessia, pres.; Agrò, est.; Leo, P.M. (conf.) - Butti ed altro, ric. (Conferma Trib. Milano 11 aprile 2000)

*Ai fini della configurabilità della contravvenzione prevista dall'art. 5, lett. b), della l. 30 aprile 1962, n. 283, che vieta l'impiego nella produzione di alimenti, la vendita, la detenzione per la vendita, la somministrazione, o comunque la distribuzione per il consumo, di sostanze alimentari in cattivo stato di conservazione, non è necessario che quest'ultimo si riferisca alle caratteristiche intrinseche di dette sostanze, ma è sufficiente che esso concerna le modalità estrinseche con cui si realizza, le quali devono uniformarsi alle prescrizioni normative, se sussistenti, ovvero, in caso contrario, a regole di comune esperienza. (Nella specie è stata ritenuta la sussistenza del reato nella detenzione, per la somministrazione ad ospiti anziani di un residence di cibi già cotti, contenuti in teglie scoperte, a una temperatura ambiente di 26 gradi C, da portare in tavola dopo due ore di conservazione nelle dette condizioni) (1).*

(1) Sui contrasti emersi in giurisprudenza, spesso dettati dalle peculiarità di casi concreti in relazione alla fattispecie di cui all'art. 5, lett. b) della l. 30 aprile 1962, n. 283, cfr. MAZZA P., *Data di scadenza e vendita di prodotti alimentari*, in questa Riv., 1999, 365, in nota a Cass. 12 maggio 1998, n. 5528, De Matteis. Per ulteriori riferimenti cfr. DE SANTIS, *Il cattivo stato di conservazione degli alimenti integra uno dei reati alimentari previsti dall'art. 5 della l. 30 aprile 1962, n. 283; analisi delle caratteristiche del delitto e dei criteri per individuare i soggetti responsabili*, in questa Riv., 2002, 263-264.



## Giurisprudenza amministrativa

(a cura di FILIPPO DE LISI)

**Giustizia amministrativa - Appello - Acquiescenza - Esecuzione sentenza appellata - Esclusione.** (L. 21 luglio 2000, n. 205, art. 10)

**Ambiente - Inquinamento - Rifiuti tossici e nocivi - Trasporto - Modalità - Mediante veicoli muniti di compattatori.**

**Ambiente - Inquinamento - Rifiuti tossici e nocivi - Trasporto - In conto proprio e in conto terzi - Diversità di disciplina.** (L. 6 giugno 1974, n. 298, art. 31)

Cons. Stato, Sez. VI - 1-2-2002, n. 564 - Schinaia, pres.; Maruotti, est. - Ministero trasporti (Avv. gen. Stato) c. C.R.R.F. (avv. Vaiano).

*L'art. 10, l. 21 luglio 2000, n. 205, che prevede la possibilità di chiedere l'esecuzione della sentenza di primo grado non sospesa dal Consiglio di Stato, non ha inciso sulla preesistente regola generale per cui l'esecuzione spontanea da parte dell'Amministrazione, costituente un'attività giuridicamente dovuta, non determina alcuna acquiescenza, salvo il caso in cui questa risulti espressamente (1).*

*I veicoli per il trasporto di rifiuti tossici e nocivi per conto terzi devono essere muniti di compattatori (2).*

*L'attività di trasporto di rifiuti tossici e nocivi va qualificata come svolta in conto proprio solo nei casi previsti dall'art. 31, l. 6 giugno 1974, n. 298, e cioè quando essa è svolta da un'impresa per esigenze proprie e mediante veicoli di sua proprietà, nell'ambito di un'attività principale rispetto alla quale quella di trasporto non assume carattere prevalente, altrimenti è soggetta alla normativa di settore per cui va considerata come svolta per conto terzi e può essere effettuata solo mediante veicoli «per trasporto specifico», aventi le prescritte caratteristiche, come la dotazione di compattatori, e non con veicoli di «carrozzeria generica».*

(1-3) Il Consiglio di Stato ha riformato la sentenza del T.A.R. Lombardia, Sez. Brescia, 11 aprile 1996, n. 464 (inedita).

Sulla prima massima, in senso conforme, v.: Cons. Stato, Sez. VI, 18 ottobre 2000, n. 5572; Sez. VI, 2 marzo 1999, n. 222; Sez. IV, 27 novembre 1996, n. 1243; Sez. V, 26 giugno 1992, n. 582; in *Cons. Stato*, rispettivamente, 2000, I, 2267; 1999, I, 426; 1996, I, 1712 e 1992, I, 794.

\*

**Consorzi - Consorzi di bacino imbrifero montano - Funzioni - Disciplina applicabile - Quella degli enti locali - Conseguenze - Nomina dei rappresentanti del Comune - Spetta al Sindaco.** (T.u. 18 agosto 2000, n. 267, art. 50, c. 8, già l. 8 giugno 1990, n. 142, art. 60, c. 6)

**Acque - Acque pubbliche - Disciplina normativa - Competenza legislativa regionale concorrente - Limiti.**

Cons. Stato, Sez. I - 14-11-2001, n. 2001 - Salvatore, pres.; Anastasi, est. - Ministero interno. (Quesito)

*I Consorzi obbligatori tra comuni compresi nel bacino imbrifero montano (B.I.M.) svolgono funzioni che non si esprimono secondo logiche imprenditoriali, ma che si traducono in interventi guidati da considerazioni diverse da quelle relative ai costi ed all'efficiente combinazione dei vari fattori produttivi, per cui ai medesimi Consorzi non va applicata la disciplina delle aziende speciali ma quella generalmente dettata per gli enti locali con l'ulteriore conseguenza che, ai sensi dell'art. 50, comma 8, t.u. 18 agosto 2000, n. 267 (già art. 60, comma 6, l. 8 giugno 1990, n. 142), spetta al Sindaco provvedere alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso i medesimi Consorzi (1).*

*Le funzioni relative alle derivazioni di acque pubbliche, alla ricerca, estrazione e utilizzazione delle acque sotterranee, alla*

*tutela del sistema idrico sotterraneo nonché alla determinazione dei canoni di concessione e all'introito dei relativi proventi costituiscono oggetto di competenza legislativa regionale concorrente, salvo che si tratti di interessi di territori di più regioni (2).*

(1-2) Le massime vanno condivise. Sulla prima massima, in senso conforme, v.: Cons. Stato, Sez. V, 14 febbraio 1998, n. 191, in *Cons. Stato*, 1998, I, 247.

\*

**Agricoltura e foreste - Maso chiuso - Vincolo - Revoca - Condizioni - Parziale abbandono del fondo - Insufficienza.**

**Agricoltura e foreste - Maso chiuso - Vincolo - Revoca - Condizioni - Inidoneità a produrre un reddito sufficiente al mantenimento di famiglia di cinque persone.**

**Agricoltura e foreste - Maso chiuso - Vincolo - Revoca - Terreno agricolo qualificato nel piano urbanistico come zona residenziale - Perdita automatica della destinazione agricola - Esclusione - Conseguenza - Irrilevanza sul vincolo.**

**Agricoltura e foreste - Maso chiuso - Minima unità culturale - Requisito per sussistenza di maso chiuso - Esclusione.** (Del. Giunta prov. Bolzano 11 febbraio 1974, n. 586).

T.R.G.A., Sez. aut. Prov. Bolzano - 28-5-2001, n. 140 - Widmair, pres.; Falk Ebner, est. - G.F.A. (avv. Dragogna) c. Provincia autonoma Bolzano (avv. Silbernagl); Commissione prov. masi chiusi Prov. autonoma Bolzano (n.c.); Commissione locale masi chiusi di Laives (n.c.); G. P. L. (avv. Pusateri).

*Un parziale stato di abbandono del maso chiuso non è di per sé sufficiente ad evidenziare il venir meno della funzione economica - sociale assegnata all'azienda agricola, per cui tale condizione non è da sola idonea per la pronuncia della cessazione del vincolo (1).*

*Presupposto indispensabile per la revoca della qualifica di maso chiuso è l'irreversibilità della inidoneità dello stesso a produrre un reddito sufficiente al mantenimento di cinque persone (2).*

*La qualificazione di un terreno agricolo quale zona «residenziale B - zona di completamento» in un piano urbanistico non comporta la perdita automatica della destinazione agricola dello stesso, posto che per tale zona l'attività edilizia non è imminente, per cui nella detta ipotesi non trova giustificazione la revoca del vincolo di maso chiuso se all'attualità la relativa superficie viene utilizzata a coltura agricola (3).*

*La deliberazione della Giunta provinciale di Bolzano 11 febbraio 1974, n. 586, che ha definito la minima unità culturale, non ha inteso costituire un requisito necessario per la sussistenza di un maso chiuso, ma ha voluto esclusivamente individuare quali siano i masi chiusi che possono essere considerati minime unità culturali (4).*

(1-4) Sulla prima massima, in senso conforme, v.: Cons. Stato, Sez. VI, 19 febbraio 1993, n. 169; T. R.G.A. Trentino-Alto Adige 19 gennaio 2000, n. 11, in questa Riv., 2000, 133 ss. con nota di ALVINO M.

Sulla seconda massima, relativamente al requisito del reddito medio annuo per il mantenimento di una famiglia di cinque persone, ai fini della permanenza del vincolo di maso chiuso, va precisato che secondo l'attuale disciplina la misura di tale reddito è stata ridotta alla metà.

Sull'ultima massima, v.: Cons. Stato, Sez. VI, 3 giugno 1991, n. 349, in *Cons. Stato*, 1991, I, 1033 e 26 settembre 1991, n. 598, in questa Riv., 1992, 502, con nota di DE LISI F.

Per una rassegna di giurisprudenza in materia, v. LA MEDICA D., *Masi chiusi*, in *Giur. agr. it.*, 1986, 252 ss.

## PARTE III - PANORAMI

## RASSEGNA DI LEGISLAZIONE

## LEGISLAZIONE COMUNITARIA

Modalità di applicazione delle disposizioni relative all'assegnazione del contributo finanziario della Comunità per la lotta fitosanitaria e abrogazione del reg. (CE) n. 2051/97. *Reg. Commissione 14 giugno 2002, n. 1040/2002*. (G.U.C.E. 15 giugno 2002, n. L 157)

Modifica della dec. 2001/783/CE per quanto riguarda le zone di protezione e di sorveglianza per la febbre catarrale degli ovini in Italia. *Dec. Commissione 4 luglio 2002, n. 2002/543/EC*. (G.U.C.E. 5 luglio 2002, n. L 176)

Attuazione di un programma di vaccinazione contro la febbre catarrale degli ovini in Italia e acquisto di vaccini a tale scopo. *Dec. Commissione 5 luglio 2002, n. 2002/545/EC*. (G.U.C.E. 6 luglio 2002, n. L 177)

Misure restrittive connesse alla vaccinazione contro l'influenza aviaria in Italia. *Dec. Commissione 9 luglio 2002, n. 2002/552/EC*. (G.U.C.E. 10 luglio 2002, n. L 180)

Approvazione del quadro comunitario di sostegno per gli interventi strutturali comunitari nelle regioni interessate dall'obiettivo 1 e cioè la Basilicata, la Calabria, la Campania, la Puglia, la Sardegna e la Sicilia, e il Molise che beneficia del sostegno transitorio a titolo dell'obiettivo 1 in Italia. *Dec. Commissione 1° agosto 2000, n. 2002/555/EC*. (G.U.C.E. 15 luglio 2002, n. L 186)

Approvazione del documento unico di programmazione per gli interventi strutturali comunitari nella regione Piemonte interessata dall'obiettivo n. 2 in Italia. *Dec. Commissione 7 settembre 2001, n. 2002/564/EC*. (G.U.C.E. 15 luglio 2002, n. L 186)

Approvazione del documento unico di programmazione per gli interventi strutturali comunitari nella regione Lazio interessata dall'obiettivo n. 2 in Italia. *Dec. Commissione 7 settembre 2001, n. 2002/565/EC*. (G.U.C.E. 15 luglio 2002, n. L 186)

Approvazione del documento unico di programmazione per gli interventi strutturali comunitari nella regione Umbria interessata dall'obiettivo n. 2 in Italia. *Dec. Commissione 7 settembre 2001, n. 2002/566/EC*. (G.U.C.E. 15 luglio 2002, n. L 186)

Approvazione del documento unico di programmazione per gli interventi strutturali comunitari nella regione autonoma della Valle d'Aosta interessata dall'obiettivo n. 2 in Italia. *Dec. Commissione 19 settembre 2001, n. 2002/567/EC*. (G.U.C.E. 15 luglio 2002, n. L 186)

Approvazione del documento unico di programmazione per gli interventi strutturali comunitari nella regione Marche interessata dall'obiettivo n. 2 in Italia. *Dec. Commissione 16 ottobre 2001, n. 2002/568/EC*. (G.U.C.E. 15 luglio 2002, n. L 186)

Approvazione del documento unico di programmazione per gli interventi strutturali comunitari nella regione Emilia-Romagna interessata dall'obiettivo n. 2 in Italia. *Dec. Commissione 14 novembre 2001, n. 2002/569/EC*. (G.U.C.E. 15 luglio 2002, n. L 186)

Approvazione del documento unico di programmazione per gli interventi strutturali comunitari nella regione Friuli-Venezia Giulia interessata dall'obiettivo n. 2 in Italia. *Dec. Commissione 23 novembre 2001, n. 2002/570/EC*. (G.U.C.E. 15 luglio 2002, n. L 186)

Approvazione del documento unico di programmazione per gli interventi strutturali comunitari nella regione Lombardia interessata dall'obiettivo n. 2 in Italia. *Dec. Commissione 10 dicembre 2001, n. 2002/571/EC*. (G.U.C.E. 15 luglio 2002, n. L 186)

Modifica della dec. 1999/466/CE che stabilisce la qualifica di ufficialmente indenne da brucellosi per gli allevamenti di bovini di alcuni Stati membri o regioni di Stati membri. *Dec. Commissione 11 luglio 2002, n. 2002/588/EC*. (G.U.C.E. 16 luglio 2002, n. L 187)

Determinazione e gestione del rumore ambientale. *Dir. Parlamento europeo e Consiglio 25 giugno 2002, n. 2002/49/CE*. (G.U.C.E. 18 luglio 2002, n. L 189)

## LEGISLAZIONE NAZIONALE

Modificazione al disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita «Chianti Classico». *D.M. (politiche agricole e forestali) 16 maggio 2002*. (G.U. 1° giugno 2002, n. 127)

Modificazione al disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Falerno del Massico». *D.M. (politiche agricole e forestali) 15 maggio 2002*. (G.U. 5 giugno 2002, n. 130)

Modifica del disciplinare di produzione della indicazione geografica tipica dei vini «Lazio». *D.M. (politiche agricole e forestali) 23 maggio 2002*. (G.U. 7 giugno 2002, n. 132)

Individuazione degli uffici di livello dirigenziali non generale del Ministero delle politiche agricole e forestali e definizione dei relativi compiti. *D.M. (politiche agricole e forestali) 15 marzo 2002*. (G.U. 11 giugno 2002, n. 135)

Individuazione, per aree omogenee, di eventi, colture, strutture e garanzie ammissibili all'assicurazione agricola agevolata nell'anno 2002, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del d.p.r. 17 maggio 1996, n. 324. *D.M. (politiche agricole e forestali) 21 dicembre 2001*. (G.U. 14 giugno 2002, n. 138, suppl. ord. n. 125)

Approvazione dei parametri contributivi per l'assicurazione agevolata delle produzioni agricole dell'anno 2002, determinati ai sensi dell'art. 2, comma 1, del d.p.r. 17 maggio 1996, n. 324. *D.M. (politiche agricole e forestali) 29 marzo 2002*. (G.U. 14 giugno 2002, n. 138, suppl. ord. n. 125)

Riconoscimento della indicazione geografica tipica dei vini «Coline del Genovesato» prodotti nel territorio della regione Liguria ed approvazione del relativo disciplinare di produzione. *D.M. (politiche agricole e forestali) 15 giugno 2002*. (G.U. 15 giugno 2002, n. 139)

Conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 19 aprile 2002, n. 68, recante disposizioni urgenti per il settore zootecnico e per la lotta agli incendi boschivi. *L. 18 giugno 2002, n. 118*. (G.U. 18 giugno 2002, n. 141)

Testo del d.l. 19 aprile 2002, n. 68, coordinato con la legge di conversione 18 giugno 2002, n. 118, recante: «Disposizioni urgenti per il settore zootecnico e per la lotta agli incendi boschivi». (G.U. 18 giugno 2002, n. 141)

Norme di applicazione del Reg. CE n. 2571/97, relativo alla vendita a prezzo ridotto di burro e alla concessione di un aiuto per la crema, il burro e il burro concentrato, destinati alla fabbricazione di prodotti della pasticceria, di gelati e di altri prodotti alimentari. *D.M. (politiche agricole e forestali) 8 febbraio 2002*. (G.U. 18 giugno 2002, n. 141, suppl. ord. n. 127)

Ratifica ed esecuzione del Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Kyoto l'11 dicembre 1997. *L. 1° giugno 2002, n. 120*. (G.U. 19 giugno 2002, n. 142, suppl. ord. n. 129/L)

Disposizioni urgenti per la lotta attiva agli incendi boschivi sul territorio nazionale. *Ord. (p.c.m. dip. prot. civ.) 15 giugno 2002*. (G.U. 24 giugno 2002, n. 146)

Approvazione del manuale operativo per la gestione dell'anagrafe bovina. *D.M. (salute e politiche agricole e forestali) 7 giugno 2002*. (G.U. 1° luglio 2002, n. 152, suppl. ord. n. 137)

Approvazione dello statuto del Consorzio tutela Vino Montefalco, costituito per la tutela del vino D.O.C.G. «Montefalco Sagrantino» e dei vini D.O.C. «Montefalco» e il conferimento dell'incarico allo svolgimento delle funzioni di tutela, di valorizzazione e di cura generale degli interessi connessi alle citate denominazioni di origine, ai sensi dell'art. 19, comma 1, della l. 10 febbraio 1992, n. 164. *D.M. (politiche agricole e forestali) 14 giugno 2002*. (G.U. 2 luglio 2002, n. 153)

Elenco dei provvedimenti rilasciati dal Ministero della salute in materia di prodotti fitosanitari nel primo trimestre 2002, di cui vengono pubblicate le etichette ai sensi dell'art. 9, comma 9, del d.p.r. n. 290 del 23 aprile 2001. (G.U. 2 luglio 2002, n. 153, suppl. straord.)

## LEGISLAZIONE REGIONALE

### CAMPANIA

Incentivazione di interventi a carattere territoriale per l'emergenza fitosanitaria conclamate. *L.R. 29 marzo 2002, n. 4*. (B.U. 8 aprile 2002, n. 19)

### FRIULI-VENEZIA GIULIA

Regolamento di esecuzione della legge regionale n. 29/1993 concernente «Disciplina dell'aucupio». Approvazione. *D.P.R. 20 novembre 2001, n. 0440/Pres.* (B.U. 28 novembre 2001, n. 48)

Modificazioni ed integrazioni al regolamento di attuazione della misura «a - Investimenti nelle aziende agricole» del piano di sviluppo rurale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia. Approvazione. *D.P.R. 11 dicembre 2001, n. 0464/Pres.* (B.U. 16 gennaio 2002, n. 3)

### LAZIO

Norme per la valorizzazione e lo sviluppo del litorale del Lazio. *L.R. 5 gennaio 2001, n. 1*. (B.U. 30 gennaio 2001, n. 3)

### LOMBARDIA

Istituzione dell'Ente regionale per i servizi all'agricoltura e alle foreste - E.R.S.A.F. *L.R. 12 gennaio 2002, n. 3*. (B.U. 15 gennaio 2002, n. 3, 1° suppl. ord.)

Disciplina delle comunità montane. *L.R. 2 aprile 2002, n. 6*. (B.U. 4 aprile 2002, n. 14, 1° suppl. ord.)

### PIEMONTE

Modificazione alla l.r. 21 agosto 1978, n. 53 «Istituzione del Parco naturale della Valle del Ticino» e alla l.r. 30 marzo 1992, n. 19 «Norme per l'utilizzo e la fruizione del parco naturale della Valle del Ticino». *L.R. 4 febbraio 2002, n. 3*. (B.U. 7 febbraio 2002, n. 6)

Modificazione alla l.r. 24 aprile 1990, n. 50 «Istituzione della zona di salvaguardia dell'Alpe Devero». *L.R. 4 febbraio 2002, n. 4*. (B.U. 7 febbraio 2002, n. 6)

### PUGLIA

Integrazione all'art. 5, comma 1, della l.r. 24 luglio 1997, n. 19 «Norme per l'istituzione e la gestione delle aree naturali protette nella Regione Puglia». *L.R. 24 luglio 2001, n. 16*. (B.U. 25 luglio 2001, n. 111)

Regolamento per la raccolta di legna secca nel comprensorio demaniale forestale regionale di Umbra (Foggia). *R.R. 20 marzo 2001, n. 1*. (B.U. 4 aprile 2001, n. 52)

Norme generali di governo e uso del territorio. *L.R. 27 luglio 2001, n. 20*. (B.U. 24 agosto 2001, n. 128)

Disposizioni tributarie in materia di rifiuti solidi. *L.R. 4 settembre 2001, n. 26*. (B.U. 7 settembre 2001, n. 137)

### TOSCANA

Modifiche alla l.r. 9 febbraio 1998, n. 11 (Norme per lo snellimento e la semplificazione dell'attività amministrativa in materia di agricoltura, foreste, caccia e pesca) e modifiche alla l.r. 19 novembre 1999, n. 60 (Agenzia Regionale Toscana per le erogazioni in agricoltura - A.R.T.E.A. - e norme per il funzionamento dei centri autorizzati di assistenza agricola - CAA). *L.R. 10 dicembre 2001, n. 59*. (B.U. 19 dicembre 2001, n. 41)

Norme sullo scarico di acque reflue e ulteriori modifiche alla l.r. 1° dicembre 1998, n. 88. *L.R. 21 dicembre 2001, n. 64*. (B.U. 31 dicembre 2001, n. 43)

Modifiche al testo del regolamento approvato, con decreto del presidente della giunta regionale n. 22/R/2001 (Regolamento di attuazione dell'art. 13 comma 4 della l.r. 21 marzo 2000, n. 39 - legge forestale della Toscana). *D.P.G.R. 2 gennaio 2002, n. 3/R*. (B.U. 9 gennaio 2002, n. 1)

### UMBRIA

Disciplina dell'attività di pesca nelle acque interne. *R.R. 12 novembre 2001, n. 5*. (B.U. 21 novembre 2001, n. 57)

### VENETO

Modifica della l.r. 31 maggio 2001, n. 12 «Tutela e valorizzazione dei prodotti agricoli ed agroalimentari di qualità». *L.R. 1° marzo 2002, n. 5*. (B.U. 5 marzo 2002, n. 27)

Applicazione del regime di deroga previsto dall'art. 9 della dir. 79/409/CEE del consiglio del 2 aprile 1979 concernente la conservazione degli uccelli selvatici. *L.R. 14 marzo 2002, n. 7*. (B.U. 19 marzo 2002, n. 31)

## LIBRI

**I contratti agrari**, di ROSALBA ALESSI - GIUSEPPINA PISCIOTTA, in *Trattato di Diritto Civile e Commerciale*, già diretto da A. Cicu e F. Messineo e continuato da L. Mengoni, vol. XXXIV - Giuffrè edit., Milano, 2002, X, 323.

Finalità e contorni dell'indagine dedicata da Rosalba Alessi, insieme a Giuseppina Pisciotta, alla materia dei *contratti agrari*, in un prezioso volume inserito nel Trattato di diritto civile e commerciale, già diretto da A. Cicu e F. Messineo e continuato da Luigi Mengoni, sono riposti tutti nella *Introduzione*, che diventa la premessa necessaria a spiegare quella sorta di *delimitazione* dell'area riservata alla mediazione contrattuale dei rapporti di produzione (in precedenza approfondita dalla stessa ALESSI, *Autonomia privata e rapporti agrari*, Napoli, 1984) e ora portata a sintesi nell'interrogativo proposto: «Contratti agrari o contratto agrario?».

R. Alessi, con argomentata decisione, non ha dubbi nel ritenere, in esito alla riforma del 1982, che «la tradizionale categoria dei *contratti agrari* ha perso la sua ragion d'essere nel momento in cui questi ultimi, guadagnata una forte identità in ragione del prevalente o esclusivo collegamento allo schema *commutativo*, si esauriscono per volontà di legge nell'unico tipo dell'*affitto*, da cui

l'autonomia privata, ancorchè *assistita* ai sensi dell'art. 45, non potrà comunque allontanarsi» (pag. 3).

La critica alla tesi autorevolmente sostenuta da Giovanni Galloni (tra gli altri scritti, si legga *Nozione e classificazione dei contratti agrari* (in *Manuale di diritto agrario italiano*, a cura di N. Irti, Torino, 1978, 201), che individua l'elemento qualificante la tipicità del contratto agrario nello stretto rapporto funzionale tra contratto e impresa agricola, così da farvi rientrare non solo quello destinato alla organizzazione e alla disciplina dell'esercizio di una impresa, ma anche quello preordinato al servizio di una stessa impresa già costituita e funzionante, appare incisiva e solo una riflessione di sintesi del lavoro svolto, con la verifica degli strumenti di conoscenza impiegati, potrà confermarne o dissolverne la compattezza metodologica e la carica di problematicità.

In effetti, lo svolgersi dei capitoli, per quanto indirizzati alla ricerca di temi collaudati dall'esperienza e fatti oggetto di una matura riflessione scientifica, appare completa nell'esposizione dei dati normativi e nei profili applicativi, ma tanto più ricca nello approfondimento degli orientamenti giurisprudenziali per abbracciare tutta la complessità dei rapporti tra l'interesse del lavoro e dell'impresa rispetto all'interesse della proprietà, sì che anche il

lettore più avvertito si trova a dover confrontare il livello propriamente teorico-scientifico della sua conoscenza con la maggiore ricchezza di notazioni e documentazioni proveniente dalla quantità del materiale esplorato nella realtà dei rapporti di produzione agraria.

Il capitolo iniziale sulle *Fonti* introduce immediatamente il dibattito intorno alla disciplina legale e all'autonomia privata *assistita*, che «una regola mal formulata ed ancor peggio interpretata» (pag. 10), qual è l'art. 45 della legge n. 203 del 1982, ha sollevato riguardo agli effetti previsti dal tipo legale, segnalando le difficoltà di una lettura *autoreferenziale* della norma capace, nella dinamica delle relazioni sindacali, di giustificare una serie di deroghe profonde di tutti gli aspetti della disciplina dei rapporti agrari.

La Alessi tenta di disegnare un limite all'applicazione della norma *monstrum*, partorita dalla legge di riforma, e si affida al «percorso segnato dal rispetto della causa del contratto» (pag. 25), ma non può, per altro, fare a meno di rilevare che «l'autonomia dei privati e soprattutto la prassi sindacale, assecondata dalle non numerose pronunce di merito e della Suprema Corte, sembrano aver fatto un uso abbastanza grossolano dello strumento in questione, lasciando solo alla sensibilità di una parte della dottrina la riflessione sugli importanti interrogativi sollevati dalla norma» (pag. 24). Questo è il punto che forse tradisce le maggiori difficoltà rispetto all'allontanamento dalla tradizionale posizione, che consente di individuare nell'impresa la causa del contratto agrario e di precisare come, in base a tale elemento funzionale, acquistino un significato più preciso e sicuro gli elementi strutturali che caratterizzano il tipo contrattuale, giungendo R. Alessi a sostenere che il collegamento contratto-impresa conserva una semplice «portata descrittiva» (pag. 46) ed a svuotare di contenuto la distinzione tra contratti (*costitutivi*) di *impresa* e contratti *per l'impresa*, seguendo lo svolgimento di un processo di semplificazione dei tipi contrattuali agrari inaugurato dall'art. 13 della l. 15 settembre 1964, n. 756 – che, «con una forte presa di distanza dalle scelte codicistiche e coraggiosamente abbandonando lo stereotipo delle “diverse Italie agricole” (...), vieta la stipulazione di contratti atipici e al contempo richiama i criteri dell'analogia e prevalenza per sottoporsi alla disciplina dei contratti agrari tipici» (pag. 48) – e destinato ad approdare alle più recenti scelte di conversione in affitto dei contratti associativi e di riconduzione.

Si che, risulta chiaro, nell'approfondimento della riflessione, il comportamento di «chi, attraverso la “cessione del godimento” o il “conferimento” intenda affidare ad altri lo sfruttamento produttivo del fondo rustico sostanzialmente limitandosi alla “destinazione di un capitale a fini produttivi” e, in quanto tale, non potrà “scegliere il tipo d'impresa” e dunque le regole di distribuzione dei relativi poteri, «ma dovrà comunque ricorrere ad un unico modello organizzativo nel quale (malgrado le variabili consentite dagli accordi in deroga) l'impresa fa capo esclusivamente all'affittuario» (pag. 55).

Ma val la pena chiedersi, in conformità alle esigenze economiche e sociali storicamente determinate, se il contratto agrario possa valere soltanto quale «strumento di scambio del godimento a fini produttivi, del bene terra» (pag. 57). Il dubbio residua – e anche questo a merito del fecondo lavoro delle Autrici che restituiscono nuova linfa ad un ramo apparentemente *secco* del diritto agrario – almeno in relazione a ciò, che se si aggredisce la complessità della categoria appare legittimo dubitare anche dell'utilità di una autonoma definizione; mentre occorre dare veste giuridica adeguata a tutte le fattispecie genericamente ricollegabili allo svolgimento dell'attività agricoltura, che l'incandescenza del corpo sociale ed economico forgia di continuo, per adeguare la formulazione dei contratti alla evoluzione tecnologica del settore oltre che all'aggiornamento delle finalità di produzione di beni e servizi di chi gestisce l'iniziativa economica e fa ricorso a nuovi e più sofisticati strumenti per aver accesso al mercato.

Del resto, come ha notato IRTI (*Appunti per una classificazione dei contratti agrari*, in *Riv. dir. agr.*, 1961, I, 671): «definire il contratto agrario significa cogliere la relazione logica tra due concetti, il concetto di “contratto” e il concetto di “agrarità”. Ma poiché il concetto di contratto rientra nella teoria generale del diritto civile, il problema si risolve in fondo, nel segnalare gli indici di collegamento con il concetto specializzante di agrarietà».

Lo stesso aggiornamento della nozione di imprenditore agricolo introdotto dalla novella dell'art. 2135 c.c. apre, dunque, una duplice prospettiva sul piano della ricognizione di rapporti negoziali rilevanti all'interno del processo produttivo agricolo: quella seguita dall'A., con logiche argomentazioni, volta a «mantenere fermo il collegamento tra nozione (e causa) dell'affitto agrario e

nozione di *fondo rustico*, senza indulgere alla tentazione di ampliare quest'ultima fino a neutralizzarla» (pag. 76), in quanto «sarebbe operazione scorretta sotto il profilo sistematico (oltre che foriera di incontrollate conseguenze) quella che dalla natura agricola dell'imprenditore insediato sul fondo facesse discendere sempre la natura agricola del contratto per il godimento del terreno e dell'acqua utilizzati quali basi produttive» (pag. 77), ed un'altra, per altro, non agevole da sviluppare, capace di far meditare sulla particolare funzione economica di una serie di contratti che si presentano parimenti funzionali, non ostante la diversità di struttura, a regolare l'organizzazione dell'attività produttiva – si pensi soltanto ai contratti plurilaterali (cooperativa di conduzione e società per azioni in agricoltura) e a tutte le formule organizzative che consolidano le relazioni dell'impresa con il mercato o stabiliscono rapporti di servizio con la pubblica Amministrazione, ai sensi degli artt. 14 e 15 del d.lgs. 18 maggio 2001, n. 228 – che ne giustificano un raggruppamento unitario e una specifica disciplina.

Non sembra, infatti, di poter immediatamente condividere l'affermazione che «non potrà più parlarsi di contratto agrario e di “fondo rustico” quando la complessità dell'organizzazione aziendale assegnerà un ruolo del tutto marginale al terreno e al suo sfruttamento: vale a dire quando non è più rintracciabile la causa del contratto agrario» (pag. 84).

Lo svolgimento dell'indagine prosegue, quindi, con attenzione al rapporto di concessione del godimento di un fondo rustico attraverso il capitolo III, *Il Contratto*, che offre occasione a G. Pisciotta, per soffermarsi sulla rilevanza della qualità delle parti, tra l'altro, rispetto alla presenza dell'impresa familiare o ai profili della successione ed il successivo capitolo IV, articolato in due Sezioni: *Poteri d'impresa e sinallagma contrattuale*, non che *Le vicende del rapporto agrario*, in cui si esplicitano diritti ed obblighi nello sfruttamento produttivo del fondo, con la dovuta attenzione agli effetti della nuova e riformata politica agricola comune sull'ampiezza e la libertà dei poteri di iniziativa connessi al ruolo imprenditoriale dell'affittuario e, sempre con esaustiva precisione nella sistemazione del vasto materiale e una lettura attenta degli adattamenti imposti dall'intervento del legislatore e dal collaudo della giurisprudenza, sono esaminati i vari elementi caratterizzanti: equo canone, durata, risoluzione, ripresa.

Dopo il capitolo V sulle *Controversie*, torna a prendere la penna Rosalba Alessi, che, in modo impegnativo si spinge ad approfondire, nel capitolo VI, *Tipo di affitto e autonomia privata*, la novità introdotta dall'art. 45 della legge n. 203 del 1982, soffermandosi, in specie, su tre aspetti della dialettica autonomia privata-legge: «il rapporto, se esistente, tra accordi individuali in deroga e accordi collettivi; il rapporto tra autonomia privata (delle parti contraenti) e *assistenza*; più in generale, i confini della “derogabilità assistita” consentita ai privati» (pag. 254).

L'A., pur senza indugiare in argomentate critiche alla contrattazione in deroga concretamente sviluppata sul terreno dei rapporti di produzione, non rinuncia a proporre una lettura dell'articolo citato in coerenza al sistema della disciplina legale, considerandolo «lo strumento attraverso cui il legislatore ha voluto restituire all'affitto quei margini di flessibilità richiesti dal suo stesso oggetto (bene produttivo). Alle parti si è inteso consentire l'adeguamento della disciplina legale alla concreta dinamica del singolo rapporto e alle mutevoli vocazioni produttive del bene terra, pur sempre però nel rispetto dell'equilibrio voluto dallo schema legale dell'affitto e nel contesto di più generali linee di programmazione dello sviluppo delle singole realtà territoriali» (pag. 273).

Chiude il volume, il capitolo VII, elaborato da G. Pisciotta, *Gli altri contratti agrari: tipologie residuali e tipologie emergenti*, che propone una ricognizione delle scelte legislative, che assegnano un ruolo del tutto residuale alle superstiti forme associative di concessione, conducendo un esame della soccida e gettando uno sguardo sui contratti di integrazione verticale, categoria che sembra, per altro, aprire un varco alla descritta marginalizzazione dei contratti di servizio dell'impresa agricola *multifunzionale* «costituita dalla diffusione di più moderni e complessi criteri di organizzazione della produzione ispirati ad un coordinamento funzionale tra le attività che, anche se di per sé estranee alla fase della vera e propria produzione agricola, concorrono a formare con essa a monte e a valle la c.d. filiera agroalimentare» (pag. 289).

Infine, il volume è concluso da una preziosa raccolta di *riferimenti bibliografici* non che dall'indice degli articoli di legge citati e dall'indice analitico-alfabetico.

Stefano Masini